

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

558^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 12 GIUGNO 1962

Presidenza del Presidente MERZAGORA,
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI	Pag. 25919	Deferimento all'esame di Commissioni per-	
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONO-		manenti	Pag. 25921
MIA E DEL LAVORO:		Presentazione di relazioni	25922
Trasmissione di osservazioni e proposte . . .	25923	Trasmissione	25919
CONSIGLIO REGIONALE SARDO:		« Rendiconto generale dell'Amministrazione	
Trasmissione di voto	25923	dello Stato e quelli delle Aziende auto-	
CORTE COSTITUZIONALE:		nome, per l'esercizio finanziario 1948-49 »	
Annunzio di ordinanze emesse da autorità		(204); « Rendiconto generale dell'Ammini-	
giurisdizionali per il giudizio di legittimità		strazione dello Stato e quelli delle Azien-	
costituzionale	25923	de autonome, per l'esercizio finanziario	
Trasmissione di sentenza	25923	1949-50 » (870) (<i>Approvato dalla Camera</i>	
DISEGNI DI LEGGE:		<i>dei deputati</i>); « Rendiconto generale del-	
Annunzio di presentazione	25919	l'Amministrazione dello Stato e quelli di	
Deferimento alla deliberazione di Commis-		talune Aziende autonome, per l'esercizio	
sioni permanenti	25920	finanziario 1952-53 » (188); « Rendiconto ge-	
Deferimento alla deliberazione di Commis-		nerale dell'Amministrazione dello Stato e	
sione permanente di disegno di legge già		quelli di talune Aziende autonome, per	
deferito all'esame della stessa Commis-		l'esercizio finanziario 1953-54 » (189); « Ren-	
sione	25922	diconto generale dell'Amministrazione del-	
		lo Stato e quelli di talune Aziende auto-	
		nome, per l'esercizio finanziario 1954-55 »	
		(243); « Conti consuntivi dell'Azienda au-	
		tonoma delle poste e dei telegrafi, del-	
		l'Azienda di Stato per i servizi telefonici	

e dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54 » (244); « Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1954-55 » (245) (Discussione e approvazione):

BERTONE	Pag. 25927
FORTUNATI	25925
MARIOTTI	25924
TREMELLONI, <i>Ministro del tesoro</i>	25928

« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 » (1898) (Discussione):

BANFI	26092
CAPALOZZA	26075

PALUMBO Giuseppina	Pag. 26085
ROMANO Antonio	26077

INTERPELLANZE:

Annunzio	26095
--------------------	-------

INTERROGAZIONI:

Annunzio	26096
Annunzio di risposte scritte	25923

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE	26094, 26095
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	26094, 26095
SACCHETTI	26094
VERGANI	26094

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni. 26105

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta del 30 maggio.

CARELLI, Segretario, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Franzini per giorni 8, Granzotto Basso per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi

Annunzio di trasmissione di disegni di legge dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Integrazioni e modifiche della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sui provvedimenti straordinari per la Calabria » (1589-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 5ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Aumento di lire 5.000.000 della dotazione ordinaria annua a favore dell'Istituto "Domus Galilaeana" con sede in Pisa » (1640-B) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia » (2040), d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri;

« Aumento del contributo annuo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio » (2041);

« Norme integrative dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649, relative all'Ente autonomo di gestione delle Aziende termali » (2043);

« Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale » (2044), d'iniziativa dei deputati Lucifredi ed altri;

« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1962 al 30 giugno 1963 » (2045-2045-bis);

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1962 al 30 giugno 1963 » (2046);

« Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1962 al 30 giugno 1963 » (2047);

« Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (2048).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa:

dei senatori Milillo, Caleffi, Pessi, Arnau-di e Iorio:

« Estensione ai combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, in servizio presso

l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, delle disposizioni contenute nella legge 14 dicembre 1954, n. 1152 » (2042).

Comunico inoltre che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro delle finanze:

« Estensione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) ed alla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) del trattamento tributario previsto dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231, per la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) » (2049);

« Modifiche al trattamento fiscale della vendita di merci allo stato estero » (2051);

« Rettifica dei confini del punto franco di Brindisi » (2053);

dal Ministro della pubblica istruzione:

« Modifica all'ordinamento delle Scuole di ingegneria aeronautica della Università di Roma e del Politecnico di Torino » (2050);

« Statizzazione del Museo civico di Chiusi » (2054);

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

« Classificazione del comprensorio di bonifica Comonese Gradiscano » (2055);

dal Ministro della marina mercantile:

« Estensione della legge 9 gennaio 1962, n. 2, alla demolizione delle navi in legno » (2052).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge alla deliberazione di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Rego-

lamento, ho deferito i seguenti disegni di legge alla deliberazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modifiche alla legge 29 marzo 1956, numero 288, alla legge 26 febbraio 1942, n. 39, ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2019), previo parere della 5ª Commissione;

« Aumento del contributo annuo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio » (2041), previo parere della 5ª Commissione;

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale » (2044), d'iniziativa dei deputati Lucifredi ed altri, previ pareri della 5ª e della 8ª Commissione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Integrazioni e modifiche della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sui provvedimenti straordinari per la Calabria » (1589-B);

« Prestazione di garanzia per l'importazione, in esenzione dal pagamento del dazio doganale, di macchinari e materiali destinati ad usi agevolati » (2039), d'iniziativa dei deputati Curti Aurelio ed altri, previ pareri della 2ª e della 9ª Commissione;

« Norme integrative dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649, relative all'Ente autonomo di gestione delle Aziende termali » (2043), previo parere della 9ª Commissione;

« Estensione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) ed alla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) del trattamento tributario pre-

visto dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231, per la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) » (2049), previo parere della 3ª Commissione;

« Modifiche al trattamento fiscale della vendita di merci allo stato estero » (2051), previo parere della 9ª Commissione;

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Aumento di lire 5.000.000 della dotazione ordinaria annua a favore dell'Istituto "Domus Galilaeana" con sede in Pisa » (1640-B), previo parere della 5ª Commissione;

« Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia » (2040), d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Autorizzazione della spesa di lire 1.200 milioni quale concorso dello Stato al Comune di Genova per il completamento della strada pedemontana Genova-Nervi » (2038), previo parere della 5ª Commissione;

« Estensione ai combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, delle disposizioni contenute nella legge 14 dicembre 1954, n. 1152 » (2042), d'iniziativa dei senatori Milillo ed altri, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione,

della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111, contenente disposizioni sulla disciplina del commercio » (2031), d'iniziativa del deputato Tantalo, previo parere della 2ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa conclusa a Roma il 3 dicembre 1960 » (2033), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Ceylon per i servizi aerei concluso a Colombo il 1º giugno 1959 » (2036), previ pareri della 4ª e della 5ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo di una Commissione preparatoria per la collaborazione europea nel campo delle ricerche spaziali firmato a Meyrin (Ginevra), il 1º dicembre 1960 » (2037), previo parere della 5ª Commissione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1962 al 30 giugno 1963 » (2045-2045-bis);

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1962 al 30 giugno 1963 » (2046);

« Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1962 al 30 giugno 1963 » (2047);

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Riforma dell'ordinamento statutario degli Istituti autonomi per le case popolari »

(2027), d'iniziativa dei senatori Roda ed altri, previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

Annunzio di deferimento alla deliberazione di Commissione permanente di disegno di legge già deferito all'esame della stessa Commissione

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), ho deferito alla deliberazione della Commissione stessa il disegno di legge: « Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (1832), d'iniziativa dei senatori Militerni ed altri, già deferito alla detta Commissione per il solo esame.

Annunzio di presentazione di relazioni

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), dal senatore Riccio sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1962 al 30 giugno 1963 » (1898);

a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), dal senatore Ferretti sul disegno di legge: « Adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959 e sua esecuzione » (1779);

dal senatore Battista sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 3 che apporta emendamenti all'Accordo monetario europeo ed al Protocollo di applicazione provvisoria dell'Accordo stesso del 5 agosto 1955, firmato a Parigi il 15 gennaio 1960 » (1798);

dal senatore Turani sui disegni di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la costruzione di un ponte sulla Tresa, conclusa a Roma il 4 marzo 1960 » (1799); e: « Ratifica ed esecuzione del secondo Accordo internazionale sullo stagno adottato a Londra il 1º settembre 1960 » (1923);

a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), dal senatore Oliva sul disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1953-54 » (189);

dal senatore Braccesi sui disegni di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1954-55 » (243); e: « Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1954-55 » (245);

dai senatori Cenini e Oliva sul disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-1954 » (244);

a nome della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo), dal senatore Turani sul disegno di legge: « Istituzione di diritti anti-dumping e di diritti compensativi » (1871);

a nome della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), dal senatore Venudo sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1962 al 30 giugno 1963 » (1904).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di trasmissione di osservazioni e proposte da parte del C.N.E.L.

P R E S I D E N T E. Comunico che il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha trasmesso in data 9 giugno 1962 il testo delle osservazioni e proposte, formulate da quel Consesso, in ordine alla disciplina legislativa del divieto di licenziamento delle lavoratrici a causa di matrimonio.

Tale documento è depositato in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di trasmissione di sentenza da parte della Corte costituzionale

P R E S I D E N T E. Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 7 giugno 1962 ha trasmesso copia della sentenza depositata in pari data in Cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 9, sesto comma, e 17, quinto comma, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, riguardante l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (sentenza n. 45).

Annunzio di ordinanze emesse da Autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale

P R E S I D E N T E. Comunico che nello scorso mese di maggio sono pervenute ordinanze emesse da Autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di trasmissione di voto del Consiglio regionale sardo

P R E S I D E N T E. Comunico che il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna ha trasmesso in data 28 maggio 1962 un voto di quel Consiglio in materia di aree fabbricabili.

Tale voto sarà trasmesso alla Commissione competente.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E. Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Discussione e approvazione dei disegni di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli delle Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1948-49 » (204); « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli delle Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1949-50 » (870) (Approvato dalla Camera dei deputati); « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1952-53 » (188); « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1953-54 » (189); « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1954-55 » (243); « Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54 » (244); « Conti consuntivi dell'Azienda au-

tonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1954-1955 » (245)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli delle Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1948-49 »; « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli delle Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1949-50 », già approvato dalla Camera dei deputati; « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli di talune Aziende autonome, per lo esercizio finanziario 1952-53 »; « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli di talune Aziende autonome, per lo esercizio finanziario 1953-54 »; « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli di talune Aziende autonome, per lo esercizio finanziario 1954-55 »; « Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54 »; « Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1954-55 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare il senatore Mariotti. Ne ha facoltà.

M A R I O T T I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ritengo superfluo illustrare in questa Assemblea l'importanza che assumono i consuntivi dei rendiconti generali dello Stato. I bilanci consuntivi ci forniscono gli elementi per valutare l'opera del Governo, ci danno la possibilità di esaminare se i criteri di previsione nell'accertamento delle entrate e nell'impegno delle spese corrispondano sia pure in via approssimata ai bilanci preventivi. Quindi i consuntivi non sono soltanto importanti ai fini di un con-

trollo di ciò che lo Stato riscuote e paga ma anche di un giudizio sulla condotta politico-amministrativa del Governo.

Oggi l'Assemblea a distanza di molti anni è chiamata ad approvare taluni rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato e delle Aziende autonome. È vero che proprio stamani sul tavolo della Commissione e degli onorevoli relatori stanno di fronte a noi pacchi di materiale ostensibili ai signori senatori. Tutto questo materiale apparso all'improvviso, non so se considerarlo scherzo per i senatori o la espressione del buon umore dei signori relatori. Cosa dire dei conti consuntivi sottoposti al nostro esame? Certamente niente. Essi appartengono ad un contesto politico diverso da quello del 1962 e ad una realtà economico-sociale ormai lontana. Non siamo neppure in condizioni di denunciare irregolarità o di rivolgere plausi all'opera del Governo; per le prime si è già verificata la prescrizione e quindi ogni eventuale sanatoria, per i secondi non abbiamo elementi di giudizio.

Possiamo soltanto denunciare la grave violazione alle disposizioni della contabilità generale dello Stato, che prevede che i conti consuntivi vengano presentati davanti al Parlamento entro il mese di gennaio successivo all'esercizio precedente. Oggi potremmo, sia pure con ritardo, discutere ed approvare il conto consuntivo 1961-62.

T R E M E L L O N I , *Ministro del tesoro.* Non è ancora scaduto.

M A R I O T T I . Ha ragione, onorevole Ministro: dovevo dire dell'anno 1960-61. Concludendo mi rimane soltanto da rivolgere un invito al Governo ad osservare la legge del bilancio e a presentare i conti consuntivi nei dovuti termini. Questi inviti sono stati fatti anche nel passato e purtroppo fino ad oggi sono rimasti inascoltati. Auguriamoci che il nuovo corso politico, che ha trovato secondo i risultati elettorali del 10 giugno rispondeva nell'elettorato italiano, instauri un ordine diverso e ponga fine per sempre alle violazioni delle leggi e dei rego-

lamenti da parte del Potere esecutivo, non scusabili in materia di bilanci che nell'era in cui viviamo costituiscono il centro della vita economico-finanziaria dello Stato.

Non potendo dare un giudizio nè prò nè contro, per le ragioni che mi sono permesso brevemente di illustrare all'Assemblea, dichiaro che il Gruppo dei senatori socialisti si asterrà dal voto.

P R E S I D E N T E. Ha chiesto di parlare il senatore Fortunati. Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I. Onorevole Presidente, lei certamente comprenderà meglio di ogni altro il disagio in cui noi ci troviamo nel discutere i conti consuntivi. Del disagio lei stesso si è reso interprete, quando si è dato inizio, in questo ramo del Parlamento, alla discussione del primo bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il disagio si accresce anche, a mio avviso, per il modo disordinato e, in un certo senso, parlamentariamente scorretto con cui i rendiconti sono stati presentati. Infatti, noi oggi siamo chiamati ad approvare i conti consuntivi degli esercizi 1948-49, 1949-50, 1952-53, 1953-54 e 1954-55, perchè i conti consuntivi per gli esercizi 1950-51 e 1951-52 sono stati presentati dal Governo all'altro ramo del Parlamento.

Io non sono tanto esperto in diritto amministrativo e in diritto costituzionale da poter rispondere al quesito se sia possibile, dal punto di vista formale, approvare il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1952-53, non essendo stati approvati in questo ramo del Parlamento il conto consuntivo dell'esercizio 1951-52 e quello dell'esercizio 1950-51. Al riguardo, però, al di là di ogni questione di forma, vi è una questione di sostanza.

Il conto consuntivo di un esercizio finanziario si aggancia necessariamente, per il contenuto economico e finanziario, al conto consuntivo precedente. Non credo che vi sia nel nostro Paese alcuna unità economica privata, e anche pubblica, che si regoli in un modo siffatto. Si tratta di una situazione veramente paradossale. Credo che sia opportuno, anzitutto, invitare il Ministro

del tesoro — o il Ministro del bilancio, perchè anche da questo punto di vista le iniziative vanno chiarite come vanno chiarite le competenze — a presentare tutti i consuntivi a un ramo del Parlamento prima che all'altro, abbandonando la prassi sinora seguita.

D'altra parte, ritengo che il relatore, in questo caso il collega Cenini, avrebbe fatto bene ad invitare il Governo a ritirare nell'altro ramo del Parlamento i conti consuntivi degli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52, per presentarli in questa sede.

A me sembra infatti, onorevoli colleghi, che nel caso nuovo la forma è e diventa sostanza. In proposito dovrebbero essere molto più rigorosi di noi gli schieramenti politici della maggioranza governativa, perchè, se una maggioranza governativa non è in grado di rispettare le norme della vecchia legge di contabilità generale dello Stato, non può non diffondersi nel Paese, accanto ad un senso di disagio, un senso di sfiducia.

Il secondo fatto che accresce il disagio è dovuto al modo con cui i conti consuntivi sono presentati. I conti consuntivi del 1948-1949 e 1949-50 riguardano sia l'Amministrazione dello Stato, sia tutte le Aziende autonome. Per questi due esercizi finanziari vi sono, dunque, due disegni di legge comprensivi del rendiconto dell'Amministrazione dello Stato e dei bilanci di tutte le Aziende autonome.

Per gli esercizi 1952-53, 1953-54, 1954-55 vi sono tre disegni di legge che comprendono il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quello di talune Aziende autonome. Vi è un solo disegno di legge per alcune Aziende autonome specificate, relativamente agli esercizi 1952-53 e 1953-54; ed infine un disegno di legge, per il 1954-55, relativo pure ad alcune Aziende autonome specificate.

È vero che si potrebbe dire che l'abito non fa il monaco, ma in questo caso non credo si possa negare che il comportamento del Potere esecutivo lascia alquanto a desiderare.

D'altra parte, noi avremmo dovuto già avere a disposizione il conto consuntivo per

l'esercizio 1960-61, e questo non solo per il disposto della vecchia legge sulla contabilità generale dello Stato, ma anche per il rispetto del preciso disposto dell'articolo 81 della Costituzione.

La domanda che dobbiamo presentare al Governo è questa: quando saranno presentati i preventivi per l'esercizio 1963-64, in che situazione ci troveremo? Bisogna chiedere in maniera esplicita che siano subito presentati tutti i conti consuntivi dal 1956-1957 al 1960-61 e che, entro il mese di gennaio del 1963, sia presentato il conto consuntivo dell'esercizio 1961-62, che deve costituire la base della discussione del preventivo 1963-64. Se non si provvede a smaltire gli arretrati, è evidente che non saremo mai a posto con la discussione dei bilanci preventivi. Il problema va affrontato radicalmente.

Non si tratta di fare dell'ostruzionismo: bisogna avere la certezza che con il prossimo esercizio 1963-64 la discussione dei bilanci preventivi avverrà sulla base della presentazione dei consuntivi. Se così non fosse, noi protrarremmo più oltre nel tempo il mancato rispetto di una norma legislativa e costituzionale.

Dal momento che la maggioranza del Senato si appresta ad approvare i conti consuntivi, noi riteniamo di dover invitare il Ministro del tesoro a presentare in questo ramo del Parlamento i conti consuntivi 1950-51 e 1951-52, ora in prima lettura alla Camera dei deputati, in maniera che non si possa dire che il Senato non ha rilevato le lacune e le incongruenze.

Alla Camera dei deputati è stato presentato il conto consuntivo 1955-56. I successivi conti consuntivi, 1956-57, 1957-58, 1958-1959, 1959-60, 1960-61, dove saranno presentati? Alla Camera dei deputati o al Senato? Se debbono essere presentati al Senato, per prima cosa bisogna anche che il conto consuntivo 1955-56, presentato alla Camera dei deputati, sia ritirato dal Governo e presentato al Senato.

Precisate le questioni di metodo, che non possono sfuggire all'attenzione critica e responsabile dei ministri La Malfa e Tremelloni, che io so estremamente attenti ai pro-

blemi che investono il senso profondo di una moderna democrazia; richiamato il fatto che si tratta di conti consuntivi afferenti a preventivi nei cui confronti, in sede di dibattito parlamentare, dal 1948-49 al 1954-55, il nostro Gruppo ha già preso una posizione, la conclusione non può che essere una: cioè quella di dichiarare che noi siamo contrari all'approvazione dei conti consuntivi per il modo come sono presentati, per il ritardo della presentazione, per lo scarso sforzo che sino ad ora il Potere esecutivo ha compiuto per mettersi al passo con le norme legislative e con le norme costituzionali.

Dal momento che sono presenti i ministri Tremelloni e La Malfa, io rivolgo loro una calda preghiera. So che non vi è alcuna norma legislativa che stabilisca che i bilanci preventivi e consuntivi siano accompagnati da una relazione politico-amministrativa. Sta di fatto che non vi è, parimenti, alcuna norma che fissi tale obbligo in un complesso di organismi nel nostro Paese; malgrado ciò, in tutti questi organismi la vita moderna ha imposto e impone alla sensibilità dei quadri dirigenti di andare oltre le norme della contabilità, e di dare alla discussione e alla comprensione del bilancio non solo un'analisi più o meno aggiornata di tipo contabile, con una classificazione più o meno aggiornata delle voci di spesa e di entrata, ma anche una visione degli elementi fondamentali di valutazione, di orientamento, di scelte.

Quando i Ministri entreranno in questo ordine di idee nella redazione dei preventivi, non potranno non entrare in un analogo ordine di idee nella redazione dei consuntivi, in quanto i consuntivi rappresenteranno il primo tentativo sistematico di verifica degli orientamenti che hanno presieduto all'impostazione delle scelte, sia nei singoli Dicasteri, sia, soprattutto, nel coordinamento generale della politica economica, che gestisce una direzione politica e che in sede parlamentare assume un'importanza fondamentale.

Sono convinto che la mia richiesta, dai Ministri presenti, che conosco da molto tempo, sarà accolta nello spirito con cui io

l'ho rivolta, e che finalmente sarà possibile un dialogo, che invano da anni mi sono sforzato di argomentare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Bertone, Presidente della Commissione finanze e tesoro.

BERTONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione evidentemente non può che condividere il desiderio e la preghiera espressa dai senatori Mariotti e Fortunati: che cioè ci si metta in regola con questi consuntivi, la cui tempestiva presentazione è condizione indispensabile per la seria discussione dei bilanci preventivi. Come possiamo discutere seriamente un bilancio preventivo se non conosciamo i risultati dell'esercizio precedente?

Però ci rendiamo anche conto che non è cosa semplice nè facile. Se così fosse i consuntivi sarebbero stati certamente presentati abbastanza in tempo. Presentare i consuntivi entro il dicembre o il gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio non è cosa nè semplice nè facile. Non sono più i bilanci di una volta, quando il Tesoro aveva 150-200 capitoli. Ora ne ha 700, sono bilanci complessi: c'è una quantità enorme di leggi e disposizioni che rendono complicata l'opera di definizione dei consuntivi.

Quindi, nonostante la diligenza della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti, finora non si è riusciti ad avere la tempestiva presentazione dei consuntivi. Tuttavia a ciò si tende con la più ferma volontà. Dall'ultimo Governo precedente a questo fu nominata una Commissione dei bilanci, della quale è Presidente il nostro autorevole collega Paratore, maestro in materia. Speriamo che questa Commissione possa riunirsi e portare alla conclusione del grave problema.

Quanto ai risultati della materia oggi in discussione, i colleghi vedono da questa piccola quota dei documenti che sono su questo banco, la minima quota, quale sia la mole del lavoro che si deve compiere. Io ho pre-

gato i relatori, ai quali rendo grazie per la fatica cui si sono sobbarcati, di verificare soprattutto il lato tecnico, amministrativo e contabile dei bilanci, sulla scorta delle osservazioni e delle conclusioni della Corte dei conti, la quale ha compiuto un'opera veramente diligente ed ammirevole.

Evidentemente noi approviamo i consuntivi dal lato tecnico, contabile e amministrativo e non possiamo fare discussioni di carattere politico e generale perchè si tratta di bilanci ai quali non potremmo più aggiungere nè togliere nulla. Pertanto non ci resta che prendere atto di quanto è stato accertato dal punto di vista tecnico, contabile e amministrativo, a scarico della nostra responsabilità di amministratori del pubblico denaro. E le relazioni sono state stese su questa linea. Credo che il Senato vorrà rendersi conto della posizione in cui si sono trovati i singoli relatori ed approvare le loro relazioni e con esse i rendiconti consuntivi; restando inteso che rinnoviamo il nostro augurio e la nostra viva preghiera affinchè in avvenire la Commissione del bilancio e il Senato siano posti in condizioni di poter discutere i preventivi avendo sott'occhio i consuntivi. Una parte di questi consuntivi noi li abbiamo sott'occhio, perchè il supplemento di luglio del conto del Tesoro porta già un grande contributo alla conoscenza di questa materia; infatti ci dà un conto, si può dire, completo delle entrate patrimoniali normali e delle spese. Tuttavia esistono partite in sospeso che non possono essere ancora complete in quel conto e che sono quelle che devono poi far parte del conto consuntivo.

Io penso che, avvicinando il conto del Tesoro suppletivo di luglio alle poche partite che ancora dovrebbero essere in sospeso per avere il conto consuntivo completo, si possa giungere al risultato di avere il conto consuntivo entro gennaio, come vuole la legge di contabilità, in modo che, quando il Ministro del bilancio farà la sua esposizione finanziaria, possa dire di avere sotto mano i dati che poi serviranno al Parlamento per addi-venire all'esame e all'approvazione dei bilanci.

Con queste considerazioni, che prego il Senato di voler accogliere con quel senso di rassegnazione con il quale sono fatte (*commenti*), io spero che i conti consuntivi possano essere approvati e che si formuli insieme l'augurio che i prossimi conti consuntivi rispondano veramente non soltanto alla lettera ma allo spirito della legge, e si regoli così la delicata ed importante materia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del tesoro.

TREMELLONI, Ministro del tesoro. Onorevoli colleghi, io ringrazio anzitutto la Commissione finanze e tesoro, il suo Presidente in particolare, i colleghi relatori, oltre che i colleghi intervenuti nel dibattito, sia in sede di Commissione sia in Aula, e vorrei permettermi di aggiungere alcuni chiarimenti e alcune notizie.

L'esame dei consuntivi ritorna ad essere, dopo un lungo periodo di sfasamenti temporali, un davvero rilevante momento dell'attività parlamentare. A mio avviso, è felice il fatto che le Camere abbiano ormai durante la discussione dei bilanci preventivi 1962-63 le risultanze provvisorie del 1960-61, che sono state stampate e distribuite alla Camera, cioè le risultanze provvisorie dell'ultimo anno finanziario compiuto.

BERTONE. Questo è importante.

TREMELLONI, Ministro del tesoro. Ciò accadde già dal preventivo 1958-59, ma quest'anno il documento è stato stampato in un fascicolo a sè stante. In periodi normali infatti non si può concepire, se non per le circostanze eccezionali del nostro dopoguerra e per le radicali trasformazioni della fase ricostruttiva, impegnata in una somma di gravissimi problemi da risolvere, un ponderato giudizio del Parlamento sulle previsioni del prossimo anno finanziario senza aver conoscenza dei dati consuntivi dell'anno precedente. D'accordo, dunque, con le osservazioni fatte dal Presidente della Commissione finanze e tesoro senatore Bertone e con alcune delle osservazioni che hanno fatto gli

onorevoli Mariotti e Fortunati. Non si può, infatti, concepire una consapevole e completa funzione parlamentare di controllo del bilancio senza avere nozione delle cifre consuntive che rappresentano sintesi introduttive all'attività futura; nè si può concepire che il Paese debba rinunciare ad avere tempestivamente cognizione dei risultati finali di ogni esercizio finanziario. Mi sembrano, quindi, giuste le richieste che non da oggi si fanno perchè si realizzino tempi tecnici minimi per la presentazione dei consuntivi al Parlamento. Tutto ciò rientra in un complesso lavoro che stiamo affrontando per offrire semplificazioni, maggiore rapidità e chiarezza di dati, perfezionamento delle vigenti leggi sulla contabilità di Stato, nuove forme di rilevazione statistica. Io sono più che mai convinto dell'opportunità di soffermarci in modo decisivo sulla soluzione di questi temi, che hanno un'importanza non secondaria nella funzionalità dei nostri congegni democratici.

Purtroppo, l'ultimo consuntivo approvato da entrambe le Camere risale all'esercizio 1940-41. I disegni di legge di approvazione dei rendiconti per gli esercizi dal 1941-42 al 1947-48, già comunicati al Parlamento nella prima legislatura della Repubblica italiana, ma non approvati nel corso di essa, vennero riproposti alla Camera nella successiva legislatura, durante la quale furono anche definiti, e presentati, i consuntivi per gli esercizi successivi fino a quello dell'esercizio 1953-54 compreso. Nessuno di detti consuntivi fu approvato nel corso di tale legislatura, per cui i relativi disegni di legge sono stati riproposti nell'attuale legislatura, insieme con i disegni di legge relativi ai consuntivi per gli esercizi 1954-55 e 1955-56.

Ciò è utile si sappia, perchè anche il lavoro parlamentare possa consentire quelle sollecitazioni alle quali giustamente accennavano gli onorevoli intervenuti al dibattito. Qual è la situazione attuale? Oggidi siamo pervenuti, per gli sforzi dei miei predecessori, ai quali aggiungo ora i miei, a sottoporre all'esame del Parlamento tutti i rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato e quelli di talune Aziende autonome fino all'esercizio 1955-56. Parte sono davanti alla

Camera, parte sono davanti al Senato. Senatore Fortunati, io non so esattamente con quale criterio cronologico vengano distribuiti i documenti che sono approvati dal Consiglio dei ministri alle due Camere. . .

PRESIDENTE Non posso aiutarla nemmeno io! (*ilarità*).

TREMELLONI, *Ministro del tesoro*. È certo che in questa successione, diremo storica, di presentazione di molti documenti si vede che c'è stata un'interruzione, e durante quell'interruzione si sono presentati all'altro ramo del Parlamento alcuni dei documenti, mentre poi si è continuato a presentare a questo ramo del Parlamento altri documenti. Comunque, prendo nota dell'osservazione che ha fatto il senatore Fortunati, non senza pensare che il caso di una successione di dieci consuntivi presentati contemporaneamente non si verifichi più per il Parlamento italiano. La situazione attuale è la seguente: *a*) i rendiconti generali dal 1941-1942 al 1947-48 sono davanti alla Camera e sono già stati approvati dal Senato; *b*) i rendiconti 1948-49, 1949-50, 1952-53, 1953-54 e 1954-55 sono davanti al Senato fino dal 1958, il secondo fu già approvato dalla Camera; *c*) i rendiconti 1950-51, 1951-52 e 1955-56 sono davanti alla Camera; *d*) le risultanze provvisorie complessive dei bilanci consuntivi 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60 e 1960-1961 sono state comunicate alle Camere, ma i rendiconti completi non sono stati ancora presentati. Il rendiconto 1956-57 è stato parificato e restituito con la prescritta delibera della Corte dei conti e sarà presentato al più presto, appena approvato dal Consiglio dei Ministri; quelli 1957-58 e 1958-59 sono ancora alla Corte dei conti per la parifica ufficiale, ma la formulazione di un rendiconto definitivo e di un rendiconto di un bilancio vasto e complicato come quello dello Stato non è cosa semplice e non è scivra, come tutti gli onorevoli colleghi sanno, da mille concomitanti difficoltà.

Come si giunge ad un bilancio consuntivo dello Stato? Le fasi per la definitiva presentazione sono note: *a*) vi è la prima fase della compilazione, a cura delle Ragionerie cen-

trali esistenti presso ciascun Ministero, dei rendiconti delle singole Amministrazioni, che vengono trasmessi alla Ragioneria generale: questa prima fase deve avere termine, a norma della legge di contabilità, il 30 novembre; concorrono però a ridurre considerevolmente il tempo concesso dalla legge la tardiva definizione dei provvedimenti legislativi di variazione del bilancio, nonchè l'esercizio suppletivo, *b*) la successiva seconda fase, per la quale la legge di contabilità concede appena un mese, riguarda la predisposizione da parte della Ragioneria generale del rendiconto generale finanziario e del rendiconto patrimoniale, nonchè la loro stampa: documenti elaborati e stampati debbono essere trasmessi alla Corte dei conti entro il 31 dicembre; *c*) la Corte dei conti ha a sua disposizione per la terza fase, che è quella di controllo e parifica dei documenti, ancora almeno un mese dovendo trasmetterli al Governo entro il 25 gennaio. Poichè, d'altro canto, il Ministro del tesoro deve presentare al Parlamento i bilanci entro il 31 gennaio, unitamente ai bilanci di previsione dell'esercizio a venire, resterebbero soltanto sei giorni per l'esame e l'approvazione del Consiglio dei ministri.

I tempi concessi all'approntamento del rendiconto consuntivo sono, come si vede, piuttosto brevi e lo sono divenuti ancora più oggi in dipendenza dell'accresciuta vastità e dell'aumentata complessità del bilancio, nel quale sempre più si riflette la vita economica e sociale del Paese. Occorre quindi abbreviare i tempi tecnici richiesti dalle singole operazioni: materiali di compilazione, elaborazione e stampa. Anche all'accorciamento di questi tempi tecnici intendiamo dedicare ogni nostro sforzo, sebbene ogni mutamento nella gestione interna, amministrativa e contabile, ogni perfezionamento esiga a ragione tempo per l'introduzione e il rodaggio, e sebbene vi siano alcuni limiti temporali che appare ben difficile superare.

Nell'intento di pervenire a risultati tecnici più rapidi, con decreto dei Ministri del bilancio e del tesoro in data 26 gennaio 1962, è stata costituita una Commissione composta dagli stessi Ministri, da due senatori (Bertone e Paratore) e da due deputati

(Vicentini e Valsecchi) in qualità di esperti, dal Presidente della Corte dei conti e dal Ragioniere generale dello Stato. La Commissione ha il compito di studiare i mezzi più idonei per accelerare il corso dei lavori relativi alla compilazione dei bilanci consuntivi, al loro controllo e alla loro presentazione al Parlamento. Il Ragioniere generale dello Stato ha avuto occasione di sottoporre a detta Commissione alcuni suggerimenti intesi ad abbreviare le varie fasi che precedono la presentazione al Parlamento dei consuntivi (l'ultimo rendiconto generale presentato al Parlamento è quello relativo all'esercizio 1955-56), ed io mi permetterò di sollecitare le conclusioni di detta Commissione, ai cui suggerimenti cercherò di attenermi compatibilmente con la tecnica delle operazioni e con gli adempimenti della Corte dei conti.

Si è parlato di ritardo nella parificazione dei bilanci dipendente dall'esistenza del « Fondo globale ». Ora, ciò non è a mio avviso esatto. Vi sono, come è noto, i « fondi occorrenti per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ». Trattasi di tre fondi, tutti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e i fondi in parola risultano in una certa colonna per un importo che è pari a quello inizialmente previsto, diminuito di tutte le somme che, durante l'esercizio, sono state utilizzate a copertura dei diversi provvedimenti perfezionati legislativamente nell'esercizio stesso.

Le somme così risultanti, le quali stanno a fronte di spese non perfezionate ed esposte in apposita colonna, sono portate in economia in altra colonna. A mente della legge 27 febbraio 1955, n. 64, esse possono essere utilizzate per la copertura degli oneri cui erano state destinate, e che figurano elencati in apposite note, anche durante il successivo anno finanziario, sempre che i relativi disegni di legge terminino entro i termini di scadenza dell'esercizio il loro *iter* parlamentare.

Pertanto, mentre il primo esercizio acquisisce il beneficio dell'economia delle somme non utilizzate, il secondo ne risente l'aggravio, ma nessun collegamento viene a stabilirsi tra le scritture dei due esercizi. La chiusura e parificazione del bilancio nel quale

sono stati iscritti i fondi non è subordinata in nessun modo all'ulteriore sorte delle somme non spese e pertanto non sembra imputabile a tale ragione il ritardo nella parificazione della Corte dei conti.

In particolare, per evitare il ritardo nell'esecuzione della prima fase, comprendente gli adempimenti delle Ragionerie presso le varie Amministrazioni centrali, potrebbe essere opportuno che i provvedimenti legislativi di variazione di bilancio venissero presentati al Parlamento entro il termine del 31 maggio, in conformità a quanto suggerito dal Senato con voto del 18 dicembre 1952. Da parte mia ho potuto quest'anno consegnare all'approvazione del Consiglio dei ministri il provvedimento di variazione entro tale termine. Il Consiglio dei ministri l'ha approvato il 4 giugno, e in questi giorni la nota di variazione passa al Parlamento.

Mi si consenta di ricordare che una sollecita presentazione della nota di variazione del bilancio, e una sollecita sua approvazione da parte del Parlamento, sono la premessa stessa al nostro impegno di ricondurre il bilancio consuntivo alla sua elevata funzione finanziaria e politica, e che negli ultimi tre esercizi le leggi di approvazione delle note di variazione di bilancio apparvero soltanto alla fine di luglio.

Inoltre, dovrebbero essere anticipati i termini ultimi di emissione dei titoli di spesa che attualmente sono previsti per il 30 giugno e per il 20 luglio, rispettivamente per i titoli collettivi e per quelli individuali.

Altra possibilità di acceleramento potrà essere consentita dall'integrale meccanizzazione delle operazioni contabili relative alle varie fasi dell'entrata e della spesa. Già oggi il Centro meccanografico della Ragioneria generale dello Stato svolge tutte le operazioni inerenti alla rilevazione degli impegni e delle ordinazioni di spesa; occorrerà estendere il procedimento alle entrate e agli altri eventuali adempimenti. La fase successiva, che comprende, fra l'altro, la stampa del complesso documento, assorbe purtroppo un considerevole lasso di tempo, sia per la composizione tipografica sia per la produzione delle bozze di stampa; periodo di tempo che

per gli ultimi consuntivi ha raggiunto 4 o 5 mesi.

Una soluzione che permetta di risolvere radicalmente il problema potrebbe consistere nell'utilizzazione dei tabulati meccanografici dei conti consuntivi che saranno prodotti dal Centro meccanografico della Ragioneria generale dello Stato. Da questi tabulati, graficamente chiari, potrebbero infatti essere ricavate, con procedimento fotografico, le matrici da utilizzare direttamente per la stampa del volume del Rendiconto generale. Si potrebbe così guadagnare quasi tutto il tempo occorrente alla composizione tipografica (rispetto al quale il tempo di produzione delle matrici è notevolmente inferiore), evitare il lavoro di continuo controllo delle bozze di stampa ed economizzare sul valore immobilizzato per la conservazione delle matrici. Ciò presuppone, peraltro, un'adeguata integrazione dell'attrezzatura del Centro meccanografico della Ragioneria generale dello Stato. È un problema che io sto mettendo allo studio per vedere quali possibilità concrete vi siano di attuare questa semplificazione.

Onorevoli senatori, nell'occasione di questa presentazione dell'attuale situazione dei rendiconti generali finanziari, vorrei fare una brevissima sosta su quanto è avvenuto e dare un rapido sguardo alle linee fondamentali dell'Amministrazione finanziaria dello Stato quale essa appare nei bilanci consuntivi che già sono stati depositati in Parlamento e in quelli di prossima presentazione o in corso di ultimazione.

Credo che si possa partire, in questo rapidissimo esame, dal rendiconto sull'esercizio 1948-1949. Le spese effettive accertate si elevano da 1.634 miliardi nel 1948-1949 a 1.894 miliardi nell'esercizio 1950-51, primo esercizio del decennio degli « anni 50 ». Al termine degli « anni 50 » esse ammontano a 4.396 miliardi e segnano, in lire correnti, l'aumento ben del 130 per cento. L'aumento si distribuisce su tutti i dieci esercizi secondo uno sviluppo generale che anima tutte le spese, e in specie quelle per la pubblica istruzione e gli interventi sociali ed economici. Ma esso appare particolarmente elevato nell'esercizio 1950-1951 in dipen-

denza di spese addizionali di carattere economico disposte con assegnazioni provenienti dagli aiuti americani; nell'esercizio 1951-1952 per gli aiuti e le opere imposte dalle alluvioni e dai nubifragi del 1951; nell'esercizio 1959-1960 in attuazione del programma suppletivo di interventi a favore dell'economia, di cui alla legge 24 luglio 1959, n. 622; infine nell'esercizio 1960-61, primo esercizio di attuazione del Piano Verde.

In lire a costante capacità di acquisto, l'aumento delle spese, nei tredici esercizi dal 1948-1949 al 1960-1961, è stato del 121 per cento; nei dieci esercizi degli « anni 50 », del 96 per cento; nello stesso periodo l'espansione del reddito nazionale, in termini reali, è stata dell'86 per cento. Data l'elevazione dei prezzi che si è avuta nel periodo — peraltro sempre contenuta in termini sopportabili — l'incremento reale delle spese effettive si trova al di sotto di quello in valori monetari correnti. Gli incrementi da esercizio ad esercizio in termini reali si staccano naturalmente da quelli in valori monetari correnti, giacché alla variazione delle grandezze finanziarie di norma si sottraggono quelle dei prezzi dall'uno all'altro periodo.

Gli incrementi più elevati in termini reali si sono avuti negli anni 1949-1950, con l'11 per cento; 1954-55 con il 10 per cento; 1957-1958 con l'11 per cento; 1959-60 con il 18 per cento. A loro volta le entrate effettive tributarie ed extra-tributarie sono salite, secondo gli accertamenti, da 1.138 miliardi nel 1948-1949 a 1.720 nel 1950-51 e a 3.953 nel 1960-61. In lire a capacità di acquisto costante, le entrate effettive indicano una fortissima espansione dal 1948-49 al 1960-61, del 188 per cento. Esse pressochè si triplicano in questo periodo di tredici anni. Nei soli dieci esercizi degli « anni 50 » segnano l'aumento del 96 per cento, quasi raddoppiandosi, e seguendo lo stesso andamento delle spese effettive.

Grosso modo, questo raffronto pone in evidenza, nei primi tre anni, il maggior dinamismo delle entrate di un sistema tributario che andava riassetandosi, e successivamente, negli « anni 50 » un sostanziale parallelismo tra entrate e spese effettive, nonché un'espansione delle une e delle altre

superiore del 12 per cento a quella del reddito nazionale.

In tutto il decennio il bilancio ha presentato disavanzi più o meno elevati; possiamo però dire che il disavanzo il quale economicamente e finanziariamente ha maggior rilievo, cioè il disavanzo effettivo accresciuto da quella categoria di movimento di capitali al netto delle somme destinate alle operazioni di debito pubblico, ha mostrato una netta tendenza a diminuire nei primi esercizi e si è mantenuto successivamente su livelli non preoccupanti. Nel 1960-61 esso è ammontato a 371 miliardi. Possiamo pur dire che l'insieme delle spese di investimento si è in tutto il periodo via via accresciuto: da 515 miliardi nel 1948-49 a 679 miliardi nel 1950-1951, a 966 miliardi nel 1960-61. Nel 1948-49, disavanzo e spese di investimento furono pressochè uguali; nel 1950-51 l'importo del disavanzo fu la metà delle spese di investimento; nel 1960-61 ne è stato meno per il 40 per cento.

D'altronde è noto il miglioramento qualitativo delle spese che si è avuto nel decennio dal 1950-51 al 1960-61. Gli oneri per la Pubblica istruzione sono aumentati più di tutti gli altri, e precisamente del 240 per cento; gli oneri sociali del 180 per cento; quelli di carattere economico-produttivo del 110 per cento. Questi ultimi riguardano le sole spese effettive e non includono gli interventi economici classificati nelle categorie di movimenti di capitali, in quanto riguardano sovvenzioni non a fondo perduto.

Come ho detto all'inizio, l'esame del rendiconto dell'esercizio testè trascorso dovrebbe costituire la premessa delle scelte, qualitative o quantitative, del bilancio di previsione che si deve costruire ed approvare. Le previsioni dovrebbero avvicinarsi il più possibile ai dati di consuntivo, differenziandosi soltanto per fatti nuovi non previsti, come calamità inusitate, variazione dei prezzi e della congiuntura o mutamenti di indirizzo politico.

Può essere pertanto interessante vedere quale è stato il distacco, in questo periodo, tra le previsioni e gli accertamenti in sede di consuntivo. Limitandoci alle spese, nel 1948-49 gli accertamenti avevano superato le previsioni del 30 per cento; nel 1949-50 del

23 per cento; nel 1950-51, quando si ebbe una rilevante assegnazione, durante l'esercizio, di fondi degli aiuti americani, del 35 per cento; poi si è venuti a tempi che consentivano previsioni più sicure: nel 1951-52, malgrado i nubifragi e le alluvioni, gli accertamenti di spesa superavano le previsioni del 17 per cento; nel 1952-53 e nel 1953-54 dell'8 per cento. Si sale all'11 per cento nel 1954-1955, ma nel 1955-56 siamo solo sul 3 per cento, e nell'esercizio successivo ad appena poco più dell'1 per cento. Nel 1957-58, gli accertamenti di spesa superavano di nuovo le previsioni del 9 per cento; anche in quell'esercizio, come è noto, vi furono nuovi interventi imposti da sopravvenienti calamità naturali e da alcune provvidenze economiche, per cui nel 1958-59 ridiscendiamo al 3 per cento.

A questa tendenza all'avvicinamento tra previsioni e accertamenti sembrano fare eccezione proprio i due ultimi esercizi, con il 16 e l'11 per cento. Ma nel 1959-60 vi è tutto il programma suppletivo di interventi a favore dell'economia, di cui alla legge 24 luglio 1959, n. 622, e nel 1960-61 vi è l'entrata in azione del sistema del finanziamento del Piano verde, i cui stanziamenti appaiono soltanto in sede di consuntivo.

Onorevoli colleghi, il quadro sommario che ho tentato di darvi ci consente di fare alcune considerazioni di carattere generale: la prima riguarda il perfezionamento progressivo della contabilità di Stato. A tal proposito mi sarà consentito anzi di sollecitare cortesemente da parte delle Camere alcuni disegni di legge già presentati. Mi piace aggiungere che proprio in questi giorni ho insediato un gruppo di lavoro che coordinerà una serie di proposte ulteriori.

La seconda osservazione riflette, più che il metodo, il merito dei consuntivi presentati recentemente. Noi ci avviamo verso un ampliamento assoluto e relativo delle entrate e delle spese pubbliche. I consuntivi presentano, rispetto ai preventivi, cifre più alte sebbene la differenza abbia una tendenza decrescente: comunque assistiamo ad uno sfasamento che per adesso appare abituale tra preventivi e consuntivi, sfasamento che dobbiamo cercare di ridurre il più possibile.

Le ragioni di tale sfasamento possiamo indicarle in tre: dapprima, in ordine di tempo, le difficoltà contabili sorgenti dal disesto nel quale era stato lasciato il bilancio, e poi la sua crescente complessità e vastità; in secondo luogo lo stesso dinamismo economico e del bilancio, le cui dimensioni si accrescono da un esercizio all'altro; in terzo luogo il sopravvenire, durante l'esercizio, di eventi eccezionali o comunque non previsti.

La terza osservazione richiama nuovamente la nostra massima cura verso la Pubblica Amministrazione, i cui accresciuti compiti e le cui più vaste iniziative impegnano quote crescenti del reddito nazionale.

Mai come ora il bilancio dello Stato è al centro della vita pubblica del Paese.

Con queste premesse e con questi intendimenti, io mi propongo di pregarvi di accettare le conclusioni favorevoli della Commissione finanze e tesoro per l'approvazione dei consuntivi in oggetto. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli dei disegni di legge.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge n. 204.

C A R E L L I , *Segretario:*

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1948-49

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1948-49, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in L. 1.181.865.669.759,33
delle quali furono riscosse » 1.013.826.737.716,94

e rimasero da riscuotere L. 168.038.932.042,39

(*È approvato*).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1948-49, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 1.735.281.751.081,81
delle quali furono pagate » 1.032.328.787.162,41

e rimasero da pagare L. 702.952.963.919,40

(*È approvato*).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1948-49, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata L. 1.137.817.769.333,05
Spesa » 1.634.329.757.619,69

Disavanzo effettivo L. 496.511.988.286,64

(*È approvato*).

558^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Movimento di capitali:

Entrata	L.	44.047.900.426,28
Spesa	»	100.951.993.462,12
		<hr/>
Disavanzo per movimento di capitali	L.	56.904.093.035,84
		<hr/> <hr/>

Riepilogo generale:

Entrata	L.	1.181.865.669.759,33
Spesa	»	1.735.281.751.081,81
		<hr/>
Disavanzo finanziario	L.	553.416.081.322,48
		<hr/> <hr/>

(È approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1947-48
ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1947-48 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 266.619.208.511,82

delle quali furono riscosse » 117.435.724.382,51

e rimasero da riscuotere L. 149.183.484.129,31

(È approvato).

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1947-48 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio in L. 1.200.184.725.358,67

delle quali furono pagate » 457.670.554.864,19

e rimasero da pagare L. 742.514.170.494,48

(È approvato).

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1948-49

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1948-49, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

558^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1948-49 (articolo 1)	L.	168.038.932.042,39
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	»	149.183.484.129,31
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna s del riassunto generale)	»	63.904.229.826,32
Residui attivi al 30 giugno 1949	L.	<u>381.126.645.998,02</u>

(È approvato).

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1948-49 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1948-49 (articolo 2)	L.	702.952.963.919,40
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	»	742.514.170.494,48
Residui passivi al 30 giugno 1949	L.	<u>1.445.467.134.413,88</u>

(È approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

È accertato nella somma di lire 2.929.818.141.074,01 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1948-1949, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1948-49 L. 1.181.865.669.759,33

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1947-48, e cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1948	L.	1.214.604.176.837,16
al 30 giugno 1949	»	<u>1.200.184.725.358,67</u>
		» 14.419.451.478,49
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1949	»	<u>2.929.818.141.074,01</u>
	L.	<u>4.126.103.262.311,83</u>

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Passività:

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1948	L.	2.387.980.761.039,19
Spese dell'esercizio finanziario 1948-49	»	1.735.281.751.081,81

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1947-48 e cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1948	L.	269.459.948.684,15	
al 30 giugno 1949	»	<u>266.619.208.511,82</u>	
			» 2.840.740.172,33
Discarichi amministrativi a favore dei tesorieri per casi di forza maggiore ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale	»		<u>10.018,50</u>
	L.		<u>4.126.103.262.311,83</u>

(È approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire 10.018,50, i discarichi consentiti, nell'esercizio 1948-49, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(È approvato).

Art. 10.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultate in sede di consuntivo ai capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1948-49, come dal dettaglio che segue:

MINISTERO DEL TESORO:		Conto della competenza	Conto dei residui
Capitolo n. 5. — Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro, ecc.	L.	—	41.607,67
Capitolo n. 24. — Assegno a favore dell'orfanotrofio militare di Napoli, ecc.	»	—	6.087 —
Capitolo n. 267. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	—	58.787.871,20
Capitolo n. 269. — Pensioni e indennità per una sola volta, ecc.	»	—	1.401.363,60
Capitolo n. 270. — Assegni di medaglie al valore militare, ecc.	»	—	988.486,76
Capitolo n. 323. — Aggio ed altre spese per accertamento, ecc.	»	—	4.749,57

558^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

		Conto della competenza	Conto dei residui
Capitolo n. 451. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc.	L.	493.443.713,73	210.440.815,18
Capitolo n. 455. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc.	»	1.547.939.762,84	—
Capitolo n. 456. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc.	»	291.412.250,32	—
Capitolo n. 458. — Pensioni ed assegni ai veterani, ecc.	»	—	151.904,65
Capitolo n. 526. — Anticipazioni delle pensioni gravanti sui Comuni, ecc.	»	—	7.320.361,65
Capitolo n. 749 (<i>aggiunto</i>) — Spesa per l'allestimento e collocamento di buoni del Tesoro in valuta estera, ecc.	»	—	726 —
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.			
Capitolo n. 31. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	—	7.844.484,48
MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.			
Capitolo n. 21. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	—	3.001.542,65
MINISTERO DELL'INTERNO.			
Capitolo n. 1. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	»	—	16.924.701,94
Capitolo n. 27. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	—	130.693.146,87
Capitolo n. 90. — Assegnazioni vitalizie, sussidi, ecc.	»	—	447.151,30
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.			
Capitolo n. 114. — Personale tecnico, ecc. Retribuzioni, ecc.	»	—	30.000.000 —
Capitolo n. 119. — Personale tecnico, ecc. Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	—	20.000.000 —
Capitolo n. 133. — Spese per il personale di ruolo, ecc.	»	—	6.327.804,57
Capitolo n. 136. — Personale di ruolo, ecc. Compensi speciali, ecc.	»	—	32.648,94
Capitolo n. 138. — Spese per il personale di ruolo, ecc.	»	—	362.618,62
Capitolo n. 143. — Spese per il personale di ruolo, ecc.	»	—	893.032,69
Capitolo n. 151- <i>bis</i> . — Pagamento di annualità scadute, ecc.	»	3.329.687 —	—
Capitolo n. 175. — Sussidi al personale, ecc.	»	—	44.055 —

558^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

	Conto della competenza	Conto dei residui
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE.		
Capitolo n. 31. — Ufficiali delle Capitanerie di porto in aspettativa, ecc. L.	—	86.337 —
Capitolo n. 37. — Spese di ufficio per le Capitanerie di porto »	—	38.625,60
MINISTERO DELLA DIFESA.		
Capitolo n. 11. — Pensioni ordinarie, ecc. . . »	—	317.903.737,79
Capitolo n. 189. — Spese di giustizia penale militare »	—	366.718,82
Capitolo n. 194. — Contributi alla Casa militare, ecc. »	—	1.480 —
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.		
Capitolo n. 89. — Contributo dello Stato all'onere degli interessi, ecc. »	—	63.164,40
Capitolo n. 142. — Spese a pagamento non differite relative ad opere di bonifica, ecc. . . . »	10.000.000 —	—
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.		
Capitolo n. 25. — Pensioni ordinarie »	—	3.900.344,35
<i>(È approvato).</i>		

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1948-49, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L. 96.915.203.798,12

delle quali furono riscosse » 74.809.245.677,12

e rimasero da riscuotere L. 22.105.958.121 —

(È approvato).

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1948-49, per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, in . . .	L.	96.915.203.798,12
delle quali furono pagate	»	50.085.848.819,06
e rimasero da pagare	L.	46.829.354.979,06

(È approvato).

Art. 13.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1947-48 restano determinate in	L.	29.396.871.422,05
delle quali furono riscosse	»	2.489.971.764,19
e rimasero da riscuotere	L.	26.906.899.657,86

(È approvato).

Art. 14.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1947-48, restano determinate in	L.	37.547.106.474,87
delle quali furono pagate	»	16.225.908.189,47
e rimasero da pagare	L.	21.321.198.285,40

(È approvato).

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1948-49, sono stabiliti nelle seguenti somme.

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1948-49 (articolo 11)	L.	22.105.958.121 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13)	»	26.906.899.657,86
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	1.221.610.782,86
Residui attivi al 30 giugno 1949	L.	50.234.468.561,72

(È approvato).

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1948-1949, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1948-49 (articolo 12) . . .	L.	46.829.354.979,06
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14)	»	21.321.198.285,40
Residui passivi al 30 giugno 1949	L.	68.150.553.264,46

(È approvato).

Art. 17.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio finanziario 1948-49, risulta come appresso:

Attività:

Entrate dell'esercizio 1948-49	L.	96.915.203.798,12
--	----	-------------------

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1947-48.

Accertati:

al 1° luglio 1948	L.	29.391.274.899,34	
al 30 giugno 1949	»	29.396.871.422,05	
			» 5.596.522,71
	L.		<u>96.920.800.320,83</u>

Passività:

Spese dell'esercizio 1948-49	L.	96.915.203.798,12
--	----	-------------------

Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1947-48:

Accertati:

al 1° luglio 1948	L.	37.541.509.952,16	
al 30 giugno 1949	»	37.547.106.474,87	
			» 5.596.522,71
	L.		<u>96.920.800.320,83</u>

(È approvato).

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del corpo della guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1948-49, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L. 1.731.703.381,32
delle quali furono riscosse » 828.934.973,78
e rimasero da riscuotere L. 902.768.407,54

(È approvato).

Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1948-49, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	1.513.603.752,50
delle quali furono pagate	»	1.253.118.098,20
e rimasero da pagare	L.	260.485.654,30

(È approvato).

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1947-48, restano determinate in	L.	17.736.412,04
delle quali furono riscosse	»	6.215.253,55
e rimasero da riscuotere	L.	11.521.158,49

(È approvato).

Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1947-48, restano determinate in	L.	597.867.649,42
delle quali furono pagate	»	216.417.618,45
e rimasero da pagare	L.	381.450.030,97

(È approvato).

Art. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1948-49, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1948-49 (articolo 18)	L.	902.768.407,54
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20)	»	11.521.158,49
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1949	L.	914.289.566,03

(È approvato).

Art. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1948-49, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1948-49 (articolo 19)	L.	260.485.654,30
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21)	»	381.450.030,97
Residui passivi al 30 giugno 1949	L.	641.935.685,27

(È approvato).

Art. 24.

È accertata nella somma di lire 373.182.848,02 la differenza attiva del conto finanziario del Fondo massa del corpo della guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1948-49, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 30 giugno 1948	L.	148.972.942,47
Entrate dell'esercizio finanziario 1948-49	»	1.731.703.381,32

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1947-48:

Accertati:

al 1° luglio 1948	L.	605.794.242,01	
al 30 giugno 1949	»	597.867.649,42	
			» 7.926.592,59
	L.		<u>1.888.602.916,38</u>

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1948-49	L.	1.513.603.752,50
--	----	------------------

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1947-48

Accertati:

al 1° luglio 1948	L.	19.552.727,90	
al 30 giugno 1949	»	17.736.412,04	
			» 1.816.315,86
Differenza attiva al 30 giugno 1949	»		373.182.848,02
	L.		<u>1.888.602.916,38</u>

(È approvato).

Art. 25.

È approvata la eccedenza di impegni di lire 1.067.906,46 risultata in sede di consuntivo sul conto della competenza al capitolo n. 27 «Pagamenti di premi di rafferma, ecc.» dello stato di previsione della spesa del Fondo massa del Corpo della guardia di finanza, per l'esercizio finanziario 1948-49.

(È approvato).

AZIENDA MONOPOLIO BANANE

Art. 26.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Azienda monopolio banane, accertate nell'esercizio finanziario 1948-49, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Africa italiana, in	L.	1.029.400.192,15
delle quali furono riscosse	»	965.651.574,15
e rimasero da riscuotere	L.	<u>63.748.618 —</u>

(È approvato).

Art. 27.

Le spese ordinarie e straordinarie della Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1948-49, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	1.029.400.192,15
delle quali furono pagate	»	659.891.977,25
e rimasero da pagare	L.	369.508.214,90

(È approvato).

Art. 28.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1947-48 restano determinate in	L.	62.432.279,12
delle quali furono riscosse	»	26.448.614,30
e rimasero da riscuotere	L.	35.983.664,82

(È approvato).

Art. 29.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1947-48 restano determinate in	L.	54.325.144,21
delle quali furono pagate	»	3.993.871,20
e rimasero da pagare	L.	50.331.273,01

(È approvato).

Art. 30

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1948-49 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1948-49 (articolo 26)	L.	63.748.618 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28)	»	35.983.664,82
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1949	L.	99.732.282,82

(È approvato).

Art. 31.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1948-49, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1948-49 (articolo 27)	L.	369.508.214,90
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 29)	»	50.331.273,01
Residui passivi al 30 giugno 1949	L.	419.839.487,91

(È approvato).

Art. 32.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultate in sede di consuntivo, sul conto della competenza, agli articoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-49, come dal dettaglio che segue:

Articolo n. 2. — Premio giornaliero di presenza, ecc.	L.	136.055
Articolo n. 10. — Spese di ufficio, ecc.	»	173.508

(È approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Art. 33.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1948-49, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in

.	L.	1.859.396.530,52
delle quali furono riscosse	»	27.665.837,15

e rimasero da riscuotere	L.	1.831.730.693,37
------------------------------------	----	------------------

(È approvato).

Art. 34.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1948-49, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in

.	L.	1.952.000.725,60
delle quali furono pagate	»	1.048.253.204,26

e rimasero da pagare	L.	903.747.521,34
--------------------------------	----	----------------

(È approvato).

Art. 35.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1947-48, restano determinate in

.	L.	2.288.529.156,30
delle quali furono riscosse	»	510.395.151,22

e rimasero da riscuotere	L.	1.778.134.005,08
------------------------------------	----	------------------

(È approvato).

Art. 36.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1947-48, restano determinate in

.	L.	493.852.577,85
delle quali furono pagate	»	37.879.325,45

e rimasero da pagare	L.	455.973.252,40
--------------------------------	----	----------------

(È approvato).

Art. 37.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1948-49, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1948-49 (articolo 33)	L.	1.831.730.693,37
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35)	»	1.778.134.005,08
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	20.561,58
Residui attivi al 30 giugno 1949	L.	<u>3.609.885.260,03</u>

(È approvato).

Art. 38.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1948-1949, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1948-49 (articolo 34)	L.	903.747.521,34
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 36)	»	455.973.252,40
Residui passivi al 30 giugno 1949	L.	<u>1.359.720.773,74</u>

(È approvato).

Art. 39.

È accertata nella somma di lire 10.731.689, la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1948-49, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1948	L.	10.745.995,22
Entrate dell'esercizio finanziario 1948-49	»	1.859.396.530,52

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1947-48, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1948	L.	585.069.666,55
al 30 giugno 1949	»	493.852.577,85
		<u>91.217.088,70</u>

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1947-48, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1948	L.	2.287.156.356,14
al 30 giugno 1949	»	2.288.529.156,30
		<u>1.372.800,16</u>
	L.	<u>1.962.732.414,60</u>

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1948-49	L.	1.952.000.725,60
Differenza attiva al 30 giugno 1949	»	10.731.689 —
	L.	1.962.732.414,60

(È approvato).

Art. 40.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 470.543,66 risultata in sede di consuntivo sul conto della competenza del capitolo n. 45 « Uscita di capitali per estinzione di debiti, ecc. » dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1948-49.

(È approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 41.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1948-49, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in

in	L.	23.660,944 —
delle quali furono riscosse	»	1.733.998,57
e rimasero da riscuotere	L.	21.926.945,43

(È approvato).

Art. 42.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1948-49, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

in	L.	24.408.943,34
delle quali furono pagate	»	14.953.334,96
e rimasero da pagare	L.	9.455.608,38

(È approvato).

Art. 43.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1947-48, restano determinate in

in	L.	16.950.909,14
delle quali furono riscosse	»	407.171,14
e rimasero da riscuotere	L.	16.543.738 —

(È approvato).

Art. 44.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1947-1948, restano determinate in	L.	17.653.773,51
delle quali furono pagate	»	6.154.392,95
rimasero da pagare	L.	<u>11.499.380,56</u>

(È approvato).

Art. 45.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1948-49, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1948-49 (articolo 41)	L.	21.926.945,43
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 43)	»	16.543.738 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	4.088,41
Residui attivi al 30 giugno 1949	L.	<u>38.474.771,84</u>

(È approvato).

Art. 46.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1948-1949, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1948-49 (articolo 42)	L.	9.455.608,38
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 44)	»	11.499.380,56
Residui passivi al 30 giugno 1949	L.	<u>20.954.988,94</u>

(È approvato).

Art. 47.

È accertata nella somma di lire 90.441,39, la differenza attiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1948-49, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1948	L.	90.441,39
Entrate dell'esercizio finanziario 1948-49	»	23.660.944 —

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1947-48:

Accertati:

al 1° luglio 1948	L.	18.407.873,51
al 30 giugno 1949	»	<u>17.653.773,51</u>
		»
	L.	<u>754.100 —</u>
	L.	<u>24.505.485,39</u>

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1948-49	L.	24.408.943,34
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1947-48, cioè:		

Accertati:

al 1º luglio 1948	L.	16.957.009,80	
al 30 giugno 1949	»	16.950.909,14	
			» 6.100,66
Differenza attiva al 30 giugno 1949	»		90.441,39
	L.		<u>24.505.485,39</u>

(È approvato).

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

Art. 48.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali accertate nell'esercizio finanziario 1948-49, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in L. 45.926.670,52

delle quali furono riscosse » 16.546.841,83

e rimasero da riscuotere L. 29.379.828,69

(È approvato).

Art. 49.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1948-49, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 47.551.257,22

delle quali furono pagate » 26.576.439,75

e rimasero da pagare L. 20.974.817,47

(È approvato).

Art. 50.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1947-48 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in L. 23.295.318,76

delle quali furono riscosse » 22.282.036,81

e rimasero da riscuotere L. 1.013.281,95

(È approvato).

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Art. 51.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1947-1948, restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in L.

25.780.714,20

delle quali furono pagate »

7.721.001,49

e rimasero da pagare L.

18.059.712,71

(È approvato).

Art. 52.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1948-49, sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1948-49 (articolo 48) L.

29.379.828,69

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 50) »

1.013.281,95

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del riepilogo dell'entrata) »

1.785.503,19

Residui attivi al 30 giugno 1949 L.

32.178.613,83

(È approvato).

Art. 53.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1948-49, sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1948-49 (articolo 49) L.

20.974.817,47

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 51) »

18.059.712,71

Residui passivi al 30 giugno 1949 L.

39.034.530,18

(È approvato).

Art. 54.

È accertata nella somma di lire 2.485.237,63 la differenza attiva del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici alla fine dell'esercizio 1948-49, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1º luglio 1948 L.

2.257.577,94

Entrate dell'esercizio finanziario 1948-49 »

45.926.670,52

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1947-48:

Accertati:

al 1º luglio 1948 L.

27.528.222,91

al 30 giugno 1949 »

25.780.714,20

1.747.508,71

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1947-48:

Accertati:			
al 1° luglio 1948	L.	23.190.581,08
al 30 giugno 1949	»	23.295.318,76
			<hr/>
		L.	104.737,68
			<hr/>
		L.	50.036.494,85
			<hr/> <hr/>
Passività:			
Spese dell'esercizio 1948-49	L.	47.551.257,22
Differenza attiva al 30 giugno 1949	»	2.485.237,63
			<hr/>
		L.	50.036.494,85
			<hr/> <hr/>

(È approvato).

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Art. 55.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1948-49, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in

	L.	1.228.282.027,93
delle quali furono riscosse	»	1.188.267.004,79
			<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	40.015.023,14
			<hr/> <hr/>

(È approvato).

Art. 56.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1948-49, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

	L.	1.228.282.027,93
delle quali furono pagate	»	1.111.579.852,96
			<hr/>
e rimasero da pagare	L.	116.702.174,97
			<hr/> <hr/>

(È approvato).

Art. 57.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1947-48, restano determinate in

	L.	458.488.208,93
delle quali furono riscosse	»	146.287.700,95
			<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	312.200.507,98
			<hr/> <hr/>

(È approvato).

Art. 58.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1947-48, restano determinate in	L.	826.022.554,68
delle quali furono pagate	»	113.885.832,42
e rimasero da pagare	L.	712.136.722,21

(È approvato).

Art. 59.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1948-49, sono stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1948-49 (articolo 55)	L.	40.015.023,14
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 57)	»	312.200.507,98
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	154.123.701,70
Residui attivi al 30 giugno 1949	L.	506.339.232,82

(È approvato).

Art. 60.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1948-49, sono stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1948-49 (articolo 56)	L.	116.702.174,97
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 58)	»	712.136.722,21
Residui passivi al 30 giugno 1949	L.	828.838.897,18

(È approvato).

Art. 61.

È accertata nella somma di lire 4.679.399,16 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1948-49, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1948-49	L.	1.228.282.027,93
--	----	------------------

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1947-48:

Accertati:

al 1° luglio 1948	L.	833.300.730,71
al 30 giugno 1949	»	826.022.554,63
		7.278.176,08
Differenza passiva al 30 giugno 1949	»	4.679.399,16
	L.	1.240.239.603,17

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Passività:

Differenza passiva al 1º luglio 1948	L.	11.947.605,24
Spese dell'esercizio finanziario 1948-49	»	1.228.282.027,93
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1947-48:		
<i>Accertati:</i>		
al 1º luglio 1948	L.	458.498.178,93
al 30 giugno 1949	»	458.488.208,93
		9.970 —
	L.	1.240.239.603,17

(È approvato).

Art. 62.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo, sul conto della competenza, agli articoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1948-49, come dal dettaglio che segue:

Articolo 34. — Accantonamento di disponibilità, ecc.	L.	1.403.929,10
Articolo 36. — Acquisto, ecc. di terreni, ecc.	»	1.403.929,10
Articolo 37. — Acquisto di terreni, ecc.	»	533.257,90
Articolo 38. — Acquisto di fondi pubblici, ecc.	»	130.455 —

(È approvato).

ARCHIVI NOTARILI

Art. 63.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1948-49, nelle risultanze seguenti:

Entrate	L.	342.312.422,30
Spese	»	307.350.675,32
Avanzo	L.	34.961.746,98

*(È approvato).*CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE
E DI PENA

Art. 64.

È approvato il conto consuntivo del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio 1948-49 nelle seguenti risultanze:

Entrate	L.	2.935.333,20
Spese	»	648.814,39
Avanzo	L.	2.286.518,81

(È approvato).

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA

Art. 65.

Le entrate dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, accertate nell'esercizio finanziario 1948-49, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite. quali risultano dal conto consuntivo di quell'Istituto, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario

predetto, in	L.	20.847.768 —
delle quali furono riscosse	»	18.812.768 —
e rimasero da riscuotere	L.	2.035.000 —

(È approvato).

Art. 66.

Le spese dell'Istituto predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1948-49, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

sono stabilite in	L.	20.847.768 —
delle quali furono pagate	»	18.502.137 —
e rimasero da pagare	L.	2.345.631 —

(È approvato).

Art. 67.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1947-48, restano determinate in

1947-48, restano determinate in	L.	933.920 —
delle quali furono riscosse	»	933.920 —
e rimasero da riscuotere	L.	—

(È approvato).

Art. 68.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1947-48, restano determinate in

restano determinate in	L.	2.635.919,55
delle quali furono pagate	»	493.242 —
e rimasero da pagare	L.	2.142.677,55

(È approvato).

Art. 69.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1948-49, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1948-49 (articolo 65)	L.	2.035.000 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 67)	»	—
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1949	L.	2.035.000 —

(È approvato).

Art. 70.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1948-49, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1948-49 (articolo 66)	L.	2.345.631 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 68)	»	2.142.677,55
Residui passivi al 30 giugno 1949	L.	4.488.308,55

(È approvato).

Art. 71.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo, sul conto della competenza, agli articoli dello stato di previsione della spesa dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, per l'esercizio finanziario 1948-49, come dal dettaglio che segue:

Articolo n. 1. — Personale di ruolo — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc.	L.	844.869,25
Articolo n. 13. — Spese per conto di Amministrazioni, ecc.	»	299.400 —
Articolo n. 16 — Gestione speciale dell'Azienda agraria	»	712.638 —
Articolo n. 17. — Gestione speciale della sezione agraria di istituto tecnico superiore specializzato nell'agricoltura coloniale	»	662.979 —

(È approvato).

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Art. 72.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, accertate nell'esercizio finanziario 1948-49, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite, in L.

32.462.367.556,08
delle quali furono riscosse » 25.200.001.235,53

e rimasero da riscuotere L. 7.262.366.320,55

(È approvato).

Art. 73.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1948-49, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.

32.462.367.556,08
delle quali furono pagate » 16.216.634.797,53

e rimasero da pagare L. 16.245.732.758,55

(È approvato).

Art. 74.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1947-48, restano determinate in L.

8.455.908.571,43
delle quali furono riscosse » 2.439.152.311,44

e rimasero da riscuotere L. 6.016.756.259,99

(È approvato).

Art. 75.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1947-1948, restano determinate in L.

22.802.553.343,68
delle quali furono pagate » 11.443.875.132,75

e rimasero da pagare L. 11.358.678.210,93

(È approvato).

Art. 76.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1948-49, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1948-49 (articolo 72)	L.	7.262.366.320,55
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 74)	»	6.016.756.259,99
Somme rimosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1949	L.	<u>13.279.122.580,54</u>

(È approvato).

Art. 77.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1948-49, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1948-49 (articolo 73)	L.	16.245.732.758,55
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 75)	»	11.358.678.210,93
Residui passivi al 30 giugno 1949	L.	<u>27.604.410.969,48</u>

(È approvato).

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 78.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1948-49, per la competenza propria dello esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero dei trasporti per l'esercizio predetto, in

in	L.	661.838.199.046 —
delle quali furono rimosse	»	636.053.300.628 —
e rimasero da riscuotere	L.	<u>25.784.898.418 —</u>

(È approvato).

Art. 79.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1948-49, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

in	L.	661.838.199.046
delle quali furono pagate	»	610.025.828.428 —
e rimasero da pagare	L.	<u>51.812.370.618 —</u>

(È approvato).

Art. 80.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio finanziario 1948-49, rimane così stabilito:

Parte ordinaria:

Spesa	L.	197.714.161.833 —
Entrata	»	134.504.161.833 —
		<hr/>
Disavanzo coperto con sovvenzione del Tesoro	L.	63.210.000.000 —
		<hr/> <hr/>

Parte straordinaria:

Spesa	L.	115.594.168.471 —
Entrata	»	26.544.168.471 —
		<hr/>
Differenza coperta con somministrazioni del Tesoro	L.	89.050.000.000 —
		<hr/> <hr/>

Gestioni speciali ed autonome:

Spesa	L.	337.053.571.795 —
Entrata	»	337.053.571.795 —
		<hr/>
Differenza		—
		<hr/> <hr/>

Partite di giro:

Spesa	L.	11.476.296.947 —
Entrata	»	11.476.296.947 —
		<hr/>
Differenza		—
		<hr/> <hr/>

Riepilogo generale:

Spesa	L.	661.838.199.046 —
Entrata	»	509.578.199.046 —
		<hr/>
Differenza coperta con sovvenzioni o somministrazioni del Tesoro	L.	152.260.000.000 —
		<hr/> <hr/>

(È approvato).

Art. 81.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1947-48, restano determinate, in	L.	215.451.018.833 —
delle quali furono riscosse nell'esercizio 1948-49	»	32.187.240.700 —
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	183.263.778.133 —
		<hr/> <hr/>

(È approvato).

Art. 82.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1947-1948, restano determinate, in	L.	169.539.133.649 —
delle quali furono pagate nell'esercizio 1948-49	»	58.232.598.501 —
e rimasero da pagare	L.	<u>111.306.535.148 —</u>

(È approvato).

Art. 83.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1948-49, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1948-49 (articolo 78)	L.	25.784.898.418 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 81)	»	183.263.778.133 —
Residui attivi al 30 giugno 1949	L.	<u>209.048.676.551 —</u>

(È approvato).

Art. 84.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1948-49, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1948-49 (articolo 79)	L.	51.812.370.618 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 82)	»	111.306.535.148 —
Residui passivi al 30 giugno 1949	L.	<u>163.118.905.766 —</u>

(È approvato).

Art. 85.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1948-49, come dal dettaglio che segue:

		Conto della competenza	Conto dei residui
Capitolo n. 1. — Personale	L.	255.196.271	—
Capitolo n. 3. — Personale	»	816.269.340	—
Capitolo n. 6. — Personale	»	586.033	—
Capitolo n. 9. — Personale	»	483.909.671	—
Capitolo n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile	»	—	0,06
Capitolo n. 16. — Personale	»	9.693.149	—
Capitolo n. 26. — Contributo al Fondo opera di previdenza, ecc.	»	196.457.763	—

		Conto della competenza	Conto dei residui
Capitolo n. 33. — Premi e compensi al personale, ecc.	L.	81.206.382	0.29
Capitolo n. 54. — Servizi accessori ad impresa, ecc.	»	7.652.336	—
Capitolo n. 56. — Annualità per la ricostituzione, ecc.	»	—	0.47
Capitolo n. 57. — Lavori per riparare, ecc.	»	—	0.17
Capitolo n. 58. — Rinnovamento della parte metallica, ecc.	»	—	0.15
Capitolo n. 79. — Acquisto di materiale rotabile, ecc.	»	—	0.12
Capitolo n. 80. — Miglioramenti al materiale rotabile, ecc.	»	—	0.10
Capitolo n. 82. — Lavori in conto patrimoniale, ecc.	»	42.967.047	—
Capitolo n. 83. — Lavori di elettrificazione, ecc.	»	68.045.386	0.46
Capitolo n. 84. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti	»	—	0.20
Capitolo n. 86. — Spese di riparazione e di ricostruzione, ecc.	»	1.362.986.461	—
Capitolo n. 87. — Spese per la costruzione, ecc.	»	—	0.40
Capitolo n. 88. — Spese per acquisto di scorte, ecc.	»	4.495.370.101	—
Capitolo n. 89. — Acconti sulle forniture, ecc.	»	1.346.138.709	—
Capitolo n. 90. — Rimborso ai fornitori di ritenute, ecc.	»	119.088.576	0.30
Capitolo n. 92. — Spese d'impianto	»	6.658.021	—
Capitolo n. 94. — Spese per lavori fatti dalle officine, ecc.	»	8.016.983.501	—
Capitolo n. 95. — Spese dei cantieri, ecc.	»	1.062.439.639	—
Capitolo n. 96. — Materiali di scorta, ecc.	»	823.808.481	—
Capitolo n. 101. — Erogazione dei proventi del fondo lasciti, ecc.	»	7.000	—
Capitolo n. 106. — Spese per acquisto e costruzione di case, ecc.	»	234.274	0.52
Capitolo n. 107. — Interessi sulle spese, ecc.	»	—	0.40
Capitolo n. 109. — Interessi sui capitali investiti, ecc.	»	2.500.000	—
Capitolo n. 116. — Versamenti al fondo di riserva della gestione	»	896.987	—
Capitolo n. 119. — Indennità di buonuscita	»	487.890.265	—
Capitolo n. 120. — Sussidi temporanei, ecc.	»	74.444.006	—
Capitolo n. 121. — Sussidi temporanei, ecc.	»	4.859.165	—
Capitolo n. 122. — Sussidi diversi	»	18.650.191	—
Capitolo n. 123. — Assegni giornalieri di malattia, ecc.	»	36.199.066	—
Capitolo n. 124. — Rimborsi di ritenute	»	40.759	—
Capitolo n. 131. — Spese della gestione	»	19.566.746	—
Capitolo n. 132. — Somme mutate al personale	»	545.211	0.29
Capitolo n. 133. — Spese della gestione	»	3.982.650	—
Capitolo n. 134. — Società cooperative fra il personale, ecc.	»	19.791.106	—
Capitolo n. 135. — Erogazione d'interessi, ecc.	»	722.334	—

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

		Conto della competenza	Conto dei residui
Capitolo n. 137. — Versamento a cooperative delle ritenute, ecc.	L.	75.750	—
Capitolo n. 138. — Spese per acquisti e diverse	»	367.446.388	0.10
Capitolo n. 139. — Spese per acquisti e diverse	»	13.259.140	—
Capitolo n. 140. — Operazioni attinenti ai trasporti	»	4.310.412.275	0.51
Capitolo n. 141. — Operazioni attinenti al personale	»	2.024.428.690	—
Capitolo n. 142. — Lavori, forniture, ecc.	»	56.627.722.368	0.65
Capitolo n. 143. — Mandati a disposizione, ecc.	»	5.027.315.440	—
Capitolo n. 144. — Versamento delle tasse erariali, ecc.	»	—	0.04
Capitolo n. 145. — Versamento delle imposte, ecc.	»	361.526.821	0.19
Capitolo n. 147. — Versamento delle imposte, ecc.	»	—	0.48
Capitolo n. 148. — Versamento dell'imposta generale sull'entrata, ecc.	»	—	0.35
Capitolo n. 149. — Versamento all'Istituto nazionale delle assicurazioni dei premi, ecc.	»	—	0.15
Capitolo n. 150. — Versamento all'Ente nazionale di previdenza, ecc.	»	56.408.616	—
Capitolo n. 151. — Versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ecc.	»	69.581.004	—
Capitolo n. 152. — Versamento all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dipendenti statali, ecc.	»	1.679.880	—

(È approvato).

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 86.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1948-49, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio predetto, in L. 10.143.795.928,77

delle quali furono riscosse » 7.668.199.109,37

e rimasero da riscuotere L. 2.475.596.819,40

(È approvato).

Art. 87.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1948-49, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 10.143.795.928,77

delle quali furono pagate » 2.696.636.034,40

e rimasero da pagare L. 7.447.159.894,37

(È approvato).

558^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1967

Art. 88.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1947-48, restano determinate, in	L.	5.793.116.750,02
delle quali furono riscosse	»	5.537.024.342,10
e rimasero da riscuotere	L.	256.092.407,92

(È approvato).

Art. 89.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1947-48 restano determinate in	L.	9.943.939.112,30
delle quali furono pagate	»	3.771.514.825,15
e rimasero da pagare	L.	6.172.424.287,15

(È approvato).

Art. 90.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1948-49, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1948-49 (articolo 86)	L.	2.475.596.819,40
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 88)	»	256.092.407,92
Somme riscosse e non versate (colonna s del riassunto)	»	276.962.365,80
Residui attivi al 30 giugno 1949	L.	3.008.651.593,12

(È approvato).

Art. 91.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1948-49, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1948-49 (articolo 87)	L.	7.447.159.894,37
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 89)	»	6.172.424.287,15
Residui passivi al 30 giugno 1949	L.	13.619.584.181,52

(È approvato).

Art. 92.

È approvata l'eccedenza di impegni di L. 1.196.403 risultata in sede di consuntivo, sul conto della competenza, al capitolo n. 39 « Versamento al Tesoro da parte dei concessionari di zona dei canoni di affitto, ecc. » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1948-49.

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Art. 93.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio 1948-1949 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario predetto in L. 50.821.316.773,12

delle quali furono riscosse » 47.962.784.144,12

e rimasero da riscuotere L. 2.858.532.629 —

(È approvato).

Art. 94.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio 1948-49, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 50.821.316.773,12

delle quali furono pagate » 42.815.421.902,27

e rimasero da pagare L. 8.005.894.870,85

(È approvato).

Art. 95.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1947-48, restano determinate, in L. 12.547.273.926,38

delle quali furono riscosse » 12.209.575.913,38

e rimasero da riscuotere L. 337.698.013 —

(È approvato).

Art. 96.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1947-1948, restano determinate, in L. 16.938.599.308,95

delle quali furono pagate » 11.615.593.985,22

e rimasero da pagare L. 5.323.005.323,73

(È approvato).

Art. 97.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1948-49, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1948-49 (art. 93)	L.	2.858.532.629 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 95)	»	337.698.013 —
Residui attivi al 30 giugno 1949	L.	<u>3.196.230.642 —</u>

(È approvato).

Art. 98.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1948-49, sono stabiliti nelle somme seguenti:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1948-49 (art. 94)	L.	8.005.894.870,85
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 96)	»	5.323.005.323,73
Residui passivi al 30 giugno 1949	L.	<u>13.328.900.194,58</u>

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge n. 870.

C A R E L L I , Segretario:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1949-50

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1949-50, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in

del bilancio, in	L.	1.770.748.964.333,48
delle quali furono riscosse	»	1.529.967.253.727,34
e rimasero da riscuotere	L.	240.781.710.606,14

(È approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1949-50, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in

del bilancio, in	L.	1.947.773.700.024,71
delle quali furono pagate	»	1.202.216.929.450,34
e rimasero da pagare	L.	745.556.770.574,37

(È approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1949-50 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	1.419.144.529.023,64
Spesa	»	1.716.189.024.879,12
Disavanzo effettivo	L.	297.044.495.855,48

Movimento di capitali:

Entrata	L.	351.604.435.309,84
Spesa	»	231.584.675.145,59
Avanzo per movimento di capitali	L.	120.019.760.164,25

Riepilogo generale:

Entrata	L.	1.770.748.964.333,48
Spesa	»	1.947.773.700.024,71
Disavanzo finanziario	L.	177.024.735.691,23

(È approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1948-49
ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1948-49 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 389.976.582.323,41
delle quali furono rimosse » 192.359.351.469,21

e rimasero da riscuotere L. 197.617.230.854,20

(È approvato).

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1948-49 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 1.429.873.293.628,39
delle quali furono pagate » 501.709.216.353,27

e rimasero da pagare L. 928.164.077.275,12

(È approvato).

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1949-50

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1949-50, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1949-50 (articolo 1) L. 240.781.710.606,14
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) » 197.617.230.854,20
Somme rimosse e non versate in Tesoreria (colonna s del riassunto generale) » 104.114.829.580,59

Residui attivi al 30 giugno 1950 L. 542.513.771.040,93

(È approvato).

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1949-50, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1949-50 (articolo 2) L. 745.556.770.574,37
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) » 928.164.077.275,12

Residui passivi al 30 giugno 1950 L. 1.673.720.847.849,49

(È approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

È accertato nella somma di lire 3.082.399.099.684,56 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1949-50 come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1949-50	L.	1.770.748.964.333,48	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1948-49, e cioè			

accertati:

al 1° luglio 1949	L.	1.445.467.134.413,88	
al 30 giugno 1950	»	1.429.873.293.628,39	
			» 15.593.840.785,49

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1948-49, cioè

accertati:

al 1° luglio 1949	L.	381.126.645.998,02	
al 30 giugno 1950	»	389.976.582.323,41	
			» 8.849.936.325,39

Totale delle attività . . .	L.	1.795.192.741.444,36	
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1950 . . .	»	3.082.399.099.684,56	

Totale a pareggio delle passività . . .	L.	4.877.591.841.128,92	
---	----	----------------------	--

Passività:

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1949	L.	2.929.818.141.074,01	
Spese dell'esercizio finanziario 1949-50	»	1.947.773.700.024,71	
Discarichi amministrativi a favore di tesoriere per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale	»	30,20	

Totale delle passività . . .	L.	4.877.591.841.128,92	
------------------------------	----	----------------------	--

(È approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire 30,20 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1949-50, ai tesoriere per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(È approvato).

Art. 10.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultate in sede di consuntivo ai capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1949-50 come dal dettaglio che segue:

		Conto della competenza		Conto dei residui
		—		—
<i>Ministero del tesoro:</i>				
Capitolo n. 5. — Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro, ecc.	L.	—	L.	35.998,30
Capitolo n. 6. — Interessi di buoni del Tesoro, ecc.	»	124.854.169,65	»	—
Capitolo n. 402. — Somma corrispondente al 40 per cento delle pene pecuniarie, ecc.	»	1.350.124 —	»	—
Capitolo n. 458-ter. — Somma occorrente per la regolazione delle quote di entrate, ecc.	»	2.293.542.430,81	»	—
Capitolo n. 541. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc.	»	—	»	434.963.418,45
Capitolo n. 545. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc.	»	—	»	1.339.824.753,86
<i>Ministero degli affari esteri:</i>				
Capitolo n. 7. — Spese per la fornitura di materiali, ecc.	»	—	»	50.726 —
Capitolo n. 42. — Spese di ricevimento in Italia di Capi di Stato, ecc.	»	—	»	2.533.321 —
<i>Ministero dell'interno:</i>				
Capitolo n. 1. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	»	—	»	66.445.911,49
Capitolo n. 187. — Personale di ruolo del servizio speciale riservato — Stipendi, ecc.	»	—	»	17.779 —
<i>Ministero dei lavori pubblici:</i>				
Capitolo n. 11. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	—	»	10.824 —
Capitolo n. 139. — Personale di ruolo e non di ruolo — Compensi speciali, ecc. . .	»	—	»	395.799 —
Capitolo n. 201. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc.	»	—	»	13.944.023 —
Capitolo n. 211. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc.	»	—	»	250.000.000 —
Capitolo n. 227. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc.	»	—	»	1.337.516.825,91
Capitolo n. 242. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc.	»	—	»	57.794.986 —
Capitolo n. 247. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc.	»	—	»	2.740.934.212,35
Capitolo n. 262. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc.	»	—	»	92.638.893,65

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

		Conto della competenza		Conto dei residui
Capitolo n. 278. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc.	L.	—	I.	300.000.000 —
<i>Ministero della Marina mercantile:</i>				
Capitolo n. 18. — Fitto di locali, ecc.	»	—	»	397.330 —
<i>Ministero della difesa:</i>				
Capitolo n. 11. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	5.122.000.000 —	»	—
<i>Ministero dell'agricoltura e delle foreste:</i>				
Capitolo n. 24. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	204.933.204,04	»	—
<i>Ministero del lavoro e della previdenza sociale:</i>				
Capitolo n. 63. — Inchieste, ecc.	»	—	»	133.371,46 .

(È approvato).

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1949-50, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo della spesa del Ministero delle Fi-

nanze, in	L.	87.480.852.750,26
delle quali furono riscosse	»	80.245.082.302,37
e rimasero da riscuotere	L.	7.235.770.447,89

(È approvato).

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1949-50, per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, in

L.	L.	87.480.852.750,26
delle quali furono pagate	»	46.052.282.802,04
e rimasero da pagare	L.	41.428.569.948,22

(È approvato).

Art. 13.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1948-49 restano determinate, in

L.	L.	50.312.921.608,78
delle quali furono riscosse	»	13.405.775.404,92
e rimasero da riscuotere	L.	36.907.146.203,86

(È approvato).

Art. 14.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1948-49, restano determinate in

nate in	L.	68.229.006.311,52
delle quali furono pagate	»	35.699.234.449,45

e rimasero da pagare	L.	32.529.771.862,07
--------------------------------	----	-------------------

(È approvato).

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1949-50 (articolo 11)	L.	7.235.770.447,89
--	----	------------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13)	»	36.907.146.203,86
---	---	-------------------

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	1.571.946.134,43
---	---	------------------

Residui attivi al 30 giugno 1950 . . .	L.	45.714.862.786,18
--	----	-------------------

(È approvato).

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1949-50 (articolo 12) . .	L.	41.428.569.948,22
--	----	-------------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14)	»	32.529.771.862,07
---	---	-------------------

Residui passivi al 30 giugno 1950 . . .	L.	73.958.341.810,29
---	----	-------------------

(È approvato).

Art. 17.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio finanziario 1949-50, risulta come appresso:

Attività:

Entrate dell'esercizio 1949-50	L.	87.480.852.750,26
--	----	-------------------

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1948-49:

accertati:

al 1° luglio 1949	L.	50.234.468.561,72
-----------------------------	----	-------------------

al 30 giugno 1950	»	50.312.921.608,78
-----------------------------	---	-------------------

»		78.453.047,06
---	--	---------------

Totale delle attività . . .	L.	87.559.305.797,32
-----------------------------	----	-------------------

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Passività:

Spese dell'esercizio 1949-50	L.	87.480.852.750,26
Aumento nei residui passivi lasciati dallo esercizio 1948-49:		
accertati:		
al 1º luglio 1949	L.	68.150.553.264,46
al 30 giugno 1950	»	68.229.006.311,52
		78.453.047,06
Totale delle passività . . .	L.	87.559.305.797,32

(È approvato).

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del corpo della guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1949-50, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in

in	L.	1.957.255.454,60
delle quali furono rimosse	»	1.950.097.622,57
e rimasero da riscuotere	L.	7.157.832,03

(È approvato).

Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1949-50, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

in	L.	1.734.621.955,28
delle quali furono pagate	»	1.158.884.735,59
e rimasero da pagare	L.	575.737.219,69

(È approvato).

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1948-49, restano determinate in

in	L.	914.281.584,53
delle quali furono rimosse	»	914.281.584,53
e rimasero da riscuotere	L.	—

(È approvato).

Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1948-49, restano determinate in	L.	632.614.247,41
delle quali furono pagate	»	146.413.140,26
e rimasero da pagare	L.	486.201.107,15

(È approvato).

Art. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1949-50 (articolo 18)	L.	7.157.832,03
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20)	»	—
Somme riscosse e non versate (colonna <i>s</i> del riepilogo dell'entrata)	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1950	L.	7.157.832,03

(È approvato).

Art. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1949-50 (articolo 19)	L.	575.737.219,69
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21)	»	486.201.107,15
Residui passivi al 30 giugno 1950	L.	1.061.938.326,84

(È approvato).

Art. 24.

È accertata nella somma di lire 405.129.803,70 la differenza attiva del conto finanziario del Fondo massa del Corpo della guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1949-50, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 30 giugno 1949	L.	373.182.848,02
Entrate dell'esercizio finanziario 1949-50	»	1.957.255.454,60

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1948-49:

accertati:

al 1° luglio 1949	L.	641.935.685,27
al 30 giugno 1950	»	632.614.247,41
	»	9.321.437,86
Totale delle attività	L.	2.339.759.740,48

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1949-50	L.	1.734.621.955,28
Prelevamenti diretti dal conto corrente per acquisto di titoli	»	200.000.000 —

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1948-49:

accertati:

al 1º luglio 1949	L.	914.289.566,03	
al 30 giugno 1950	»	914.281.584,53	
			» 7.981,50

Totale delle passività	L.	1.934.629.936,78
Differenza attiva al 30 giugno 1950	»	405.129.803,70

Totale a pareggio delle attività	L.	2.339.759.740,48
--	----	------------------

(È approvato).

AZIENDA MONOPOLIO BANANE

Art. 25.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda monopolio banane accertate nell'esercizio finanziario 1949-50, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Africa italiana, in

delle quali furono riscosse	L.	4.873.178.410,14
	»	4.867.085.861,14

e rimasero da riscuotere	L.	6.092.549 —
------------------------------------	----	-------------

(È approvato).

Art. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1949-50, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in

delle quali furono pagate	L.	4.873.178.410,14
	»	2.685.790.880,40

e rimasero da pagare	L.	2.187.387.529,74
--------------------------------	----	------------------

(È approvato).

Art. 27.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1948-49 restano determinate in

delle quali furono riscosse	L.	99.732.282,82
	»	73.642.177,16

e rimasero da riscuotere	L.	26.090.105,66
------------------------------------	----	---------------

(È approvato).

Art. 28.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1948-49 restano determinate in	L.	119.839.487,91
delle quali furono pagate	»	157.779.810,50
e rimasero da pagare	L.	262.059.677,41

(È approvato).

Art. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1949-50 (articolo 25)	L.	6.092.549 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27)	»	26.090.105,66
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo della entrata)	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1950	L.	32.182.654,66

(È approvato).

Art. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1949-50 (articolo 26)	L.	2.187.387.529,74
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28)	»	262.059.677,41
Residui passivi al 30 giugno 1950	L.	2.449.447.207,15

(È approvato).

Art. 31.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo, sul conto della competenza, agli articoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1949-50, come dal dettaglio che segue:

Articolo n. 8. — Oneri per le assicurazioni sociali	L.	34.886,40
Articolo n. 49. — Spese per l'acquisto o la costruzione di navi.	»	33.054.536 —

(È approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Art. 32.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1949-50, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in

Ministero dell'interno, in	L.	2.878.701.598,46
delle quali furono riscosse	»	30.141.993,63

e rimasero da riscuotere	L.	2.848.559.604,83
------------------------------------	----	------------------

(È approvato).

Art. 33.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1949-50, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in delle quali furono pagate

per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in delle quali furono pagate	L.	3.071.420.951,05
	»	2.088.583.717,33

e rimasero da pagare	L.	982.837.233,72
--------------------------------	----	----------------

(È approvato).

Art. 34.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1948-49, restano determinate in delle quali furono riscosse

1948-49, restano determinate in	L.	3.609.358.433,49
delle quali furono riscosse	»	1.691.741.310,43

e rimasero da riscuotere	L.	1.917.617.123,06
------------------------------------	----	------------------

(È approvato).

Art. 35.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1948-49 restano determinate in delle quali furono pagate

restano determinate in	L.	1.166.517.182,95
delle quali furono pagate	»	356.172.076,26

e rimasero da pagare	L.	810.345.106,69
--------------------------------	----	----------------

(È approvato).

558^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1967

Art. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1949-50 (articolo 32)	L.	2.848.559.604,83
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34)	»	1.917.617.123,06
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo della entrata)	»	38.776,79
Residui attivi al 30 giugno 1950	L.	4.766.137.951,10

(È approvato).

Art. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1949-50 (articolo 33)	L.	982.837.233,72
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35)	»	810.345.106,69
Residui passivi al 30 giugno 1950	L.	1.793.182.340,41

(È approvato).

Art. 38.

È accertata nella somma di lire 10.689.100,66 la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1949-50, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1949	L.	10.731.689 —
Entrate dell'esercizio finanziario 1949-50	»	2.878.701.598,46

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1948-49, cioè:

accertati:

al 1° luglio 1949	L.	1.359.720.773,74
al 30 giugno 1950	»	1.166.517.182,95
	»	193.203.590,79
Totale delle attività	L.	3.082.636.878,25

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1949-50	L.	3.071.420.951,05
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1948-49, cioè:		
accertati:		
al 1º luglio 1949	L.	3.609.885.260,03
al 30 giugno 1950	»	3.609.358.433,49
		526.826,54
		3.071.947.777,59
Totale delle passività	L.	3.071.947.777,59
Differenza attiva al 30 giugno 1950	»	10.689.100,66
		3.082.636.878,25
Totale a pareggio delle attività	L.	3.082.636.878,25

(È approvato).

Art. 39.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1.651.957 risultata in sede di consuntivo sul conto della competenza del capitolo n. 45 « Uscita di capitali per estinzione di debiti, ecc. » dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1949-50.

(È approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 40.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma accertate nello esercizio finanziario 1949-50, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in

del Ministero dell'interno, in	L.	43.854.631,86
delle quali furono riscosse	»	1.138.981,18
		42.715.650,68
e rimasero da riscuotere	L.	42.715.650,68

(È approvato).

Art. 41.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1949-50, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

delle quali furono pagate	L.	44.854.716,08
	»	27.001.148,22
		17.853.567,86
e rimasero da pagare	L.	17.853.567,86

(È approvato).

Art. 42.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1948-49 restano determinate in	L.	38.464.559,06
delle quali furono rimosse	»	16.603.283,06
<hr/>		
e rimasero da riscuotere	L.	21.861.276 —
<hr/> <hr/>		
<i>(È approvato).</i>		

Art. 43.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1948-49 restano determinate in	L.	19.944.691,94
delle quali furono pagate	»	10.780.190,61
<hr/>		
e rimasero da pagare	L.	9.164.501,33
<hr/> <hr/>		
<i>(È approvato)</i>		

Art. 44.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1949-50 (articolo 40).	L.	42.715.650,68
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42)	»	21.861.276 —
Somme rimosse e non versate (colonna s del riepilogo della entrata)	»	2.092,23
<hr/>		
Residui attivi al 30 giugno 1950	L.	64.579.018,91
<hr/> <hr/>		
<i>(È approvato).</i>		

Art. 45.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1949-50 (articolo 41).	L.	17.853.567,86
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 43)	»	9.164.501,33
<hr/>		
Residui passivi al 30 giugno 1950	L.	27.018.069,19
<hr/> <hr/>		
<i>(È approvato).</i>		

Art. 46.

È accertata nella somma di lire 90.441,39 la differenza attiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1949-50, come risulta dai seguenti dati:

<i>Attività:</i>			
Differenza attiva al 1° luglio 1949	L.		90.441,39
Entrate dell'esercizio finanziario 1949-50	»		43.854.631,86
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1948-49:			
accertati:			
al 1° luglio 1949	L.	20.954.988,94	
al 30 giugno 1950	»	19.944.691,94	
			» 1.010.297 —
Totale delle attività		L.	44.955.370,25
<i>Passività:</i>			
Spese dell'esercizio finanziario 1949-50	L.		44.854.716,08
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1948-49, cioè:			
accertati:			
al 1° luglio 1949	L.	38.474.771,84	
al 30 giugno 1950	»	38.464.559,06	
			» 10.212,78
Totale delle passività		L.	44.864.928,86
Differenza attiva al 30 giugno 1950		»	90.441,39
Totale a pareggio delle attività		L.	44.955.370,25

(È approvato).

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

Art. 47.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali accertate nell'esercizio finanziario 1949-50, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno,			
in	L.		118.355.068,17
delle quali furono rimosse	»		44.620.941,70
e rimasero da riscuotere		L.	73.734.126,47

(È approvato).

Art. 48.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1949-50, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto

consuntivo, in	L.	122.406.577,52
delle quali furono pagate	»	36.866.015,63
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	85.540.561,89
		<hr/> <hr/>

(È approvato).

Art. 49.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1948-49 restano determinate, come dal conto consuntivo della

Azienda, in	L.	32.182.517,77
delle quali furono riscosse	»	31.175.600,33
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	1.006.917,44
		<hr/> <hr/>

(È approvato).

Art. 50.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1948-49, restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in

delle quali furono pagate	L.	35.082.107,43
	»	8.664.131,90
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	26.417.975,53
		<hr/> <hr/>

(È approvato).

Art. 51.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1949-50, sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1949-50 (articolo 47)	L.	73.734.126,47
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 49)	»	1.006.917,44
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	798,55
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1950	L.	74.740.245,36
		<hr/> <hr/>

(È approvato).

Art. 52.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1949-50 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1949-50 (articolo 48)	L.	85.540.561,89
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 50)	»	26.417.975,53
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1950	L.	111.958.537,42
		<hr/> <hr/>

(È approvato).

Art. 53.

È accertata nella somma di lire 2.390.054,97 la differenza attiva del conto finanziario della Azienda dei patrimoni riuniti ex economici alla fine dell'esercizio 1949-50, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1949	L.	2.485.237,63
Entrate dell'esercizio finanziario 1949-50	»	118.355.068,17

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1948-49:

accertati:

al 1° luglio 1949	L.	39.034.530,18
al 30 giugno 1950	»	35.082.107,43
		<hr/>
	»	3.952.422,75

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1948-49:

accertati:

al 1° luglio 1949	L.	32.178.613,83
al 30 giugno 1950	»	32.182.517,77
		<hr/>
	»	3.903,94

Totale delle attività	L.	124.796.632,49
		<hr/> <hr/>

Passività:

Spese dell'esercizio 1949-50	L.	122.406.577,52
Differenza attiva al 30 giugno 1950	»	2.390.054,97
		<hr/>

Totale a pareggio delle attività	L.	124.796.632,49
		<hr/> <hr/>

(È approvato).

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Art. 54.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1949-50, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste, in L.

1.460.762.656,02

delle quali furono riscosse »

1.331.909.562,11

e rimasero da riscuotere L.

128.853.093,91

(È approvato).

Art. 55.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1949-50, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.

1.460.762.656,02

delle quali furono pagate »

1.197.098.280 —

e rimasero da pagare L.

263.664.376,02

(È approvato).

Art. 56.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1948-49 restano determinate in L.

506.339.232,82

delle quali furono riscosse »

272.746.993,84

e rimasero da riscuotere L.

233.592.238,98

(È approvato).

Art. 57.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1948-49 restano determinate in L.

824.917.407,29

delle quali furono pagate »

198.214.604,70

e rimasero da pagare L.

626.702.802,59

(È approvato).

558^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Art. 58.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1949-50 (articolo 54)	L.	128.853.093,91
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 56)	»	233.592.238,98
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo della entrata)	»	174.081.267,50
Residui attivi al 30 giugno 1950	L.	<u>536.526.600,39</u>

(È approvato).

Art. 59.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1949-50 (articolo 55)	L.	263.664.376,02
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 57)	»	626.702.802,59
Residui passivi al 30 giugno 1950	L.	<u>890.367.178,61</u>

(È approvato).

Art. 60.

È accertata nella somma di lire 757.909,27 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1949-50, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1949-50 L. 1.460.762.656,02
 Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1948-49:

accertati:

al 1° luglio 1949	L.	828.838.897,18
al 30 giugno 1950	»	824.917.407,29
	»	<u>3.921.489,89</u>
Totale delle attività	L.	1.464.684.145,91
Differenza passiva al 30 giugno 1950	»	757.909,27
Totale a pareggio delle passività	L.	<u>1.465.442.055,18</u>

558^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1949	L.	4.679.399,16
Spese dell'esercizio finanziario 1949-50	»	1.460.762.656,02
Totale delle passività		L. 1.465.442.055,18

(È approvato).

Art. 61.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo, sul conto della competenza, agli articoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1949-50, come dal dettaglio che segue:

Articolo n. 34. - Accantonamento di disponibilità, ecc.	L.	1.983.541,51
Articolo n. 36. - Acquisto, ecc. di terreni, ecc.	»	1.983.541,51

(È approvato).

ARCHIVI NOTARILI

Art. 62.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1949-50, nelle risultanze seguenti:

Entrate	L.	440.251.191,80
Spese	»	393.481.088,53
Avanzo		L. 46.770.103,27

*(È approvato).*CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA
DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Art. 63.

È approvato il conto consuntivo del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, per l'esercizio 1949-50 nelle seguenti risultanze:

Entrate	L.	1.208.898,65
Spese	»	1.197.207,36
Avanzo		L. 11.691,29

(È approvato).

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA

Art. 64.

Le entrate dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, accertate nell'esercizio finanziario 1949-50, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Istituto, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario predetto, in

.	L.	25.033.382 —
delle quali furono riscosse	»	21.846.466 —
<hr/>		
e rimasero da riscuotere	L.	3.186.916 —
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 65.

Le spese dell'Istituto predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1949-50, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

.	L.	25.033.382 —
delle quali furono pagate	»	20.904.997 —
<hr/>		
e rimasero da pagare	L.	4.128.385 —
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 66.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1948-49 restano determinate in

.	L.	2.035.000 —
delle quali furono riscosse	»	35.000 —
<hr/>		
e rimasero da riscuotere	L.	2.000.000 —
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 67.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1948-49 restano determinate in

.	L.	2.979.812 —
delle quali furono pagate	»	705.548 —
<hr/>		
e rimasero da pagare	L.	2.274.264 —
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 68.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1949-50 (articolo 64)	L.	3.186.916 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 66)	»	2.000.000 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	—
<hr/>		
Residui attivi al 30 giugno 1950	L.	5.186.916 —
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 69.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1949-50 (articolo 65) . . .	L.	4.128.385 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 67)	»	2.274.264 —
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1950 . . .	L.	6.402.649 —
		<hr/> <hr/>

(È approvato).

Art. 70.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo, sul conto della competenza, agli articoli dello stato di previsione della spesa dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, per l'esercizio finanziario 1949-50, come dal dettaglio che segue:

Articolo n. 14. — Spese per conto di Amministrazioni, ecc. . . .	L.	399.400 —
Articolo n. 17. — Gestione speciale dell'Azienda agraria . . .	»	531.977 —
Articolo n. 18. — Gestione speciale della sezione agraria, ecc. . .	»	441.228 —

(È approvato).

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Art. 71.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, accertate nell'esercizio finanziario 1949-50 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in

.	L.	26.224.972.588,87
delle quali furono riscosse	»	19.040.505.956,42
		<hr/>

e rimasero da riscuotere	L.	7.184.466.632,45
		<hr/> <hr/>

(È approvato).

Art. 72.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1949-50, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . .

.	L.	26.224.972.588,87
delle quali furono pagate	»	16.481.819.027,46
		<hr/>

e rimasero da pagare	L.	9.743.153.561,41
		<hr/> <hr/>

(È approvato).

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1967

Art. 73.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1948-49 restano determinate in	L.	13.285.092.137,19
delle quali furono riscosse	»	460.208.335,53
<hr/>		
e rimasero da riscuotere	L.	12.824.883.801,66
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 74.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1948-49 restano determinate in	L.	27.610.380.526,13
delle quali furono pagate	»	11.959.086.687,44
<hr/>		
e rimasero da pagare	L.	15.651.293.838,69
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 75.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1949-50 (articolo 71)	L.	7.184.466.632,45
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 73)	»	12.824.883.801,66
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	—
<hr/>		
Residui attivi al 30 giugno 1950 . . .	L.	20.009.350.434,11
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 76.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1949-50 (articolo 72) . .	L.	9.743.153.561,41
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 74)	»	15.651.293.838,69
<hr/>		
Residui passivi al 30 giugno 1950 . . .	L.	25.394.447.400,10
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 77.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1949-50, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo della Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero dei trasporti per l'esercizio predetto in L.

641.461.586.220 —

delle quali furono riscosse »

595.595.741.483 —

e rimasero da riscuotere L.

45.865.844.737 —

(È approvato).

Art. 78.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1949-50, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

L. 641.461.586.220 —

delle quali furono pagate »

590.909.960.328 —

e rimasero da pagare L.

50.551.625.892 —

(È approvato).

Art. 79.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio finanziario 1949-50, rimane così stabilito:

Parte ordinaria:

Spesa L. 218.608.437.281 —

Entrata » 157.628.437.281 —

Disavanzo coperto con sovvenzione del Tesoro L. 60.980.000.000 —

Parte straordinaria:

Spesa L. 63.722.693.679 —

Entrata » 4.472.693.679 —

Differenza coperta con somministrazioni del Tesoro L. 59.250.000.000 —

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Gestioni speciali ed autonome:

Spesa	L.	346.384.001.737 —
Entrata	»	346.384.001.737 —
Differenza	L.	—

Partite di giro:

Spesa	L.	12.746.453.523 —
Entrata	»	12.746.453.523 —
Differenza	L.	—

Riepilogo generale:

Spesa	L.	641.461.586.220 —
Entrata	»	521.231.586.220 —

Differenza coperta con sovvenzioni o somministrazioni del Tesoro L. 120.230.000.000 —

(È approvato).

Art. 80.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1948-49 restano determinate, in	L.	209.048.676.551 —
delle quali furono riscosse nell'esercizio 1949-50	»	15.612.891.851 —
e rimasero da riscuotere	L.	193.435.784.700 —

(È approvato).

Art. 81.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1948-49 restano determinate, in	L.	163.118.905.766 —
delle quali furono pagate nell'esercizio 1949-50	»	52.919.913.682 —
e rimasero da pagare	L.	110.198.992.084 —

(È approvato).

Art. 82.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1949-50 (articolo 77)	L.	45.865.844.737 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 80)	»	193.435.784.700 —
Residui attivi al 30 giugno 1950	L.	239.301.629.437 —

(È approvato).

Art. 83.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1949-50 (articolo 78)	L.	50.551.625.892 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 81)	»	110.198.992.084 —
Residui passivi al 30 giugno 1950	L.	160.750.617.976 —

(È approvato).

Art. 84.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo, sul conto della competenza, ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1949-50, come dal dettaglio che segue:

Capitolo n. 29. — Premi e compensi al personale, ecc.	L.	52.933.622 —
Capitolo n. 78. — Materiale di esercizio in aumento patrimoniale	»	302.404.591 —
Capitolo n. 79. — Lavori in conto patrimoniale, ecc.	»	491.663.384 —
Capitolo n. 80. — Lavori di elettrificazione delle linee	»	80.358.788 —
Capitolo n. 83. — Spese di riparazione e di ricostruzione, ecc.	»	1.070.240.872 —
Capitolo n. 86. — Acconti sulle forniture in corso	»	1.544.559.325 —
Capitolo n. 87. — Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia	»	62.152.665 —
Capitolo n. 89. — Spese d'impianto	»	26.454.827 —
Capitolo n. 91. — Spese per lavori fatti dalle Officine, ecc.	»	3.347.692.118 —
Capitolo n. 92. — Spese di Cantieri e Officine, ecc.	»	237.292.823 —
Capitolo n. 93. — Materiali di scorta, ecc.	»	1.799.260.869 —
Capitolo n. 94. — Pensioni	»	4.094.071.225 —
Capitolo n. 98. — Erogazione dei proventi del Fondo lasciti, ecc.	»	6.653 —
Capitolo n. 103. — Spese per acquisto e costruzione di case, ecc.	»	8.372.362 —
Capitolo n. 106. — Interessi sui capitali investiti, ecc.	»	500.000 —
Capitolo n. 113. — Versamenti al Fondo di riserva della gestione	»	1.073.663 —
Capitolo n. 114. — Spese per acquisti e costruzioni di immobili, ecc.	»	3.114.349 —
Capitolo n. 115. — Spese per accogliere ed istruire orfani, ecc.	»	6.550.891 —
Capitolo n. 117. — Sussidi temporanei, ecc.	»	3.362.331 —
Capitolo n. 119. — Sussidi diversi	»	271.680 —
Capitolo n. 121. — Rimborsi di ritenute	»	72.817 —
Capitolo n. 124. — Spese della gestione	»	29.603.096 —
Capitolo n. 125. — Somme mutate al personale	»	25.620.983 —
Capitolo n. 126. — Spese della gestione	»	25.343.882 —
Capitolo n. 128. — Erogazione d'interessi, ecc.	»	204.271 —
Capitolo n. 130. — Versamento a cooperative, ecc.	»	78.214 —

558* SEDUTA	ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO	12 GIUGNO 1962
Capitolo n. 131. — Spese per acquisti e diverse	L.	110.713.460 —
Capitolo n. 132. — Spese per acquisti e diverse	»	2.790.411 —
Capitolo n. 133. — Operazioni attinenti ai trasporti	»	9.531.948.849 —
Capitolo n. 134. — Operazioni attinenti al personale '	»	2.713.790.031 —
Capitolo n. 135. — Lavori, forniture, ecc.	»	44.578.494.629 —
Capitolo n. 136. — Mandati a disposizione, ecc.	»	4.282.261.949 —
Capitolo n. 138. — Versamento delle imposte, ecc.	»	271.467.361 —

(È approvato).

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 85.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1949-50, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle poste e delle tele-

comunicazioni per l'esercizio predetto, in	L.	10.702.616.435,99
delle quali furono riscosse	»	5.735.118.579,74

e rimasero da riscuotere	L.	4.967.497.856,25
------------------------------------	----	------------------

(È approvato).

Art. 86.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1949-50, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

delle quali furono pagate	»	2.674.843.674 —
-------------------------------------	---	-----------------

e rimasero da pagare	L.	8.027.772.761,99
--------------------------------	----	------------------

(È approvato).

Art. 87.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1948-49 restano determinate in

delle quali furono riscosse	»	2.508.403.842,45
---------------------------------------	---	------------------

e rimasero da riscuotere	L.	500.247.750,67
------------------------------------	----	----------------

(È approvato).

Art. 88.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1948-49 restano determinate in

delle quali furono pagate	»	3.723.768.413,10
-------------------------------------	---	------------------

e rimasero da pagare	L.	9.895.815.768,42
--------------------------------	----	------------------

(È approvato).

Art. 89.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1949-50, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1949-50 (articolo 85)	L.	4.967.497.856,25
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 87)	»	500.247.750,67
Somme riscosse e non versate (colonna s del riassunto)	»	122.261.042,48
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1950	L.	5.590.006.649,40
		<hr/> <hr/>

(È approvato).

Art. 90.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1949-50 (articolo 86)	L.	8.027.772.761,99
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 88)	»	9.895.815.768,42
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1950	L.	17.923.588.530,41
		<hr/> <hr/>

(È approvato).

Art. 91.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 1.725.627 risultata in sede di consuntivo, sul conto della competenza, al capitolo n. 42 « Versamento al Tesoro da parte dei concessionari di zona dei canoni di affitto, ecc. » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1949-50.

(È approvato).

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Art. 92.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio 1949-50, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario predetto, in

	L.	62.032.301.018,47
delle quali furono riscosse	»	56.880.190.112,62
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	5.152.110.905,85
		<hr/> <hr/>

(È approvato).

Art. 93.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta accertate nell'esercizio 1949-50, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in	L.	62.032.301.018,47
delle quali furono pagate	»	49.385.610.587,13
e rimasero da pagare	L.	<u>12.646.690.431,34</u>

(È approvato).

Art. 94.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1948-49, restano determinate in	L.	3.196.230.642 —
delle quali furono riscosse	»	3.190.802.842 —
e rimasero da riscuotere	L.	<u>5.427.800 —</u>

(È approvato).

Art. 95.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1948-49 restano determinate in	L.	13.328.900.194,58
delle quali furono pagate	»	9.491.724.686,29
e rimasero da pagare	L.	<u>3.837.175.508,29</u>

(È approvato).

Art. 96.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1949-50 (articolo 92)	L.	5.152.110.905,85
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 94)	»	5.427.800 —
Residui attivi al 30 giugno 1950	L.	<u>5.157.538.705,85</u>

(È approvato).

Art. 97.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1949-50 (articolo 93)	L.	12.646.690.431,34
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 95)	»	3.837.175.508,29
Residui passivi al 30 giugno 1950	L.	<u>16.483.865.939,63</u>

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge n. 188.

C A R E L L I , Segretario:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1952-53

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	2.108.993.107.116,12
delle quali furono riscosse	»	1.938.386.620.300,06
e rimasero da riscuotere	L.	<u>170.606.486.816,06</u>

(È approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	2.429.091.952.613 —
delle quali furono pagate	»	1.662.054.570.061 —
e rimasero da pagare	L.	<u>767.037.382.552 —</u>

(È approvato).

Art. 3.

Il riepilogo generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1952-53 rimane così stabilito:

Categoria I.

Entrate effettive	L.	1.804.238.900.978,12
Spese effettive	»	2.309.590.508.563 —
Disavanzo effettivo	L.	<u>505.351.607.584,88</u>

Categoria II.

Entrate per movimento di capitali	L.	304.754.206.138 —
Spese per movimento di capitali	»	119.501.444.050 —
Eccedenza delle entrate sulle spese per movimento di capitali. L.		<u>185.252.762.088 —</u>

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

In complesso (Categorie I e II).

Entrate	L.	2.108.993.107.116,12
Spese	»	2.429.091.952.613 —
Disavanzo finanziario	L.	320.098.845.496,88

(È approvato).

**ENTRATE E SPESE RESIDUE
DELL'ESERCIZIO 1951-52 ED ESERCIZI PRECEDENTI**

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1951-52 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 998.336.582.688,07

delle quali furono riscosse nel 1952-53 » 658.193.114.988,81

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1953 L. 340.143.467.699,26

(È approvato).

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1951-52 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 2.055.902.001.541,26

delle quali furono pagate nel 1952-53 » 977.340.373.495 —

e rimasero da pagare al 30 giugno 1953 L. 1.078.561.628.046,26

(È approvato).

**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1952-53**

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952-1953, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1952-53 (articolo 1)	L.	170.606.486.816,06
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)		340.143.467.699,26
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna s del riassunto generale)	»	194.608.415.621,63
Residui attivi al 30 giugno 1953	L.	705.358.370.136,95

(È approvato).

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952-1953, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1952-53 (articolo 2)	L.	767.037.382.552 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	»	1.078.561.628.046,26
Residui passivi al 30 giugno 1953	L.	<u>1.845.599.010.598,26</u>

(È approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

È accertato nella somma di lire 3.825.602.578.147,21 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1952-1953 come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Entrate dell'esercizio finanziario 1952-53 L. 2.108.993.107.116,12

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1951-52:

Accertati:

al 1° luglio 1952	L.	2.093.501.948.625,86	
al 30 giugno 1953	»	2.055.902.001.541,26	
			» 37.599.947.084,60

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1951-52:

Accertati:

al 1° luglio 1952	L.	987.479.140.931,62	
al 30 giugno 1953	»	998.336.582.688,07	
			» 10.857.441.756,45

Totale dell'attivo . . . L. 2.157.450.495.957,17

Disavanzo finanziario al 30 giugno 1953 . . . » 3.825.602.578.147,21

Totale a pareggio del passivo . . . L. 5.983.053.074.104,38

Passivo:

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1952	L.	3 553.197.645.912,65
Spese dell'esercizio finanziario 1952-53	»	2.429.091.952.613 —
Discarichi amministrativi a favore dei tesoriери per casi di forza maggiore ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale	»	763.475.578,73
Totale del passivo	L.	<u>5.983.053.074.104,38</u>

(È approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire 763.475.578,73 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1952-53, ai tesoriери per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(È approvato).

Art. 10.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza e sul conto dei residui ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1952-53, come dal dettaglio che segue:

		Conto della competenza	Conto dei residui
<i>Ministero del tesoro.</i>			
Capitolo n. 509-bis. — Somma da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana, ecc.	L.	586.933.562,30	—
Capitolo n. 509-ter. — Somma occorrente per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda, ecc.	»	6.511.440.908 —	—
Capitolo n. 608. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc. »	»	7.055.215.407 —	—
<i>Ministero degli affari esteri.</i>			
Capitolo n. 41. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	88.097.334 —	—
Capitolo n. 95. — Spese per l'Amministrazione fiduciaria della Somalia		—	L. 5 —
<i>Ministero dei trasporti.</i>			
Capitolo n. 33. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	6.376.508 —	—
<i>Ministero della marina mercantile.</i>			
Capitolo n. 41. — Ufficiali delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria — Indennità di ausiliaria. »		—	» 336.171 —
Capitolo n. 50. — Fitto di locali, ecc.		—	» 147.090 —

(È approvato).

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in

L.	93.556.208.333 —
»	80.768.297.852 —
L.	12.787.910.481 —

e rimasero da riscuotere

(È approvato).

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in. delle quali furono pagate

L.	93.556.208.333 —
»	40.261.452.641 —
L.	53.294.755.692 —

e rimasero da pagare

(È approvato).

Art. 13.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1951-52, restano determinate in

L.	52.912.376.159,50
»	39.735.544.922,50

delle quali furono riscosse nel 1952-53

L.	13.176.831.237 —
----	------------------

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1953

(È approvato).

Art. 14.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1951-52, restano determinate in

L.	97.297.228.364,50
»	35.695.795.849,50

delle quali furono pagate nel 1952-53

L.	61.601.432.515 —
----	------------------

e rimasero da pagare al 30 giugno 1953

(È approvato).

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952-1953 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1952-53 (articolo 11).	L.	12.787.910.481 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13)	»	13.176.831.237 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata).	»	1.054.958.101 —
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1953 . . .	L.	27.019.699.819 —
		<hr/> <hr/>

(È approvato).

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952-1953 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1952-53 (articolo 12) . .	L.	53.294.755.692 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14)	»	61.601.432.515 —
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1953 . . .	L.	114.896.188.207 —
		<hr/> <hr/>

(È approvato).

Art. 17.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio finanziario 1952-53, risulta come appresso:

Attivo:

Entrate dell'esercizio 1952-53	L.	93.556.208.333 —
--	----	------------------

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1951-52:

Accertati:

al 1° luglio 1952	L.	52.912.375.099,15
al 30 giugno 1953	»	52.912.376.159,50
		<hr/>
	»	1.060,35
		<hr/>
Totale dell'attivo . . .	L.	93.556.209.393,35
		<hr/> <hr/>

558^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Passivo:

Spese dell'esercizio 1952-53 L. 93.556.208.333 —

Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1951-52:

Accertati:

al 1° luglio 1952 L. 97.297.227.305,57

al 30 giugno 1953 » 97.297.228.364,50

» 1.058,93

Differenza per arrotondamento nel conto dei residui . . . »

1,42

Totale del passivo . . . L. 93.556.209.393,35

(È approvato).

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del corpo della guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L.

2.407.787.925,70

delle quali furono rimosse »

1.106.713.793,70

e rimasero da riscuotere L.

1.301.074.132 —

(È approvato).

Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.

1.942.697.755,50

delle quali furono pagate »

552.887.348 —

e rimasero da pagare L.

1.389.810.407,50

(È approvato).

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1951-52 restano determinate in L.

266.941.063 —

delle quali furono rimosse nel 1952-53 »

266.511.950 —

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1953 L.

429.113 —

(È approvato).

Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1951-52 restano determinate in	L.	2.370.103.822,50
delle quali furono pagate nel 1952-53	»	1.854.670.563 —
e rimasero da pagare al 30 giugno 1953	L.	515.433.259,50

(È approvato).

Art. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1952-53 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1952-53 (articolo 18).	L.	1.301.074.132 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20)	»	429.113 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata).	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1953	L.	1.301.503.245 —

(È approvato).

Art. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952-1953 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1952-53 (articolo 19)	L.	1.389.810.407,50
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21)	»	515.433.259,50
Residui passivi al 30 giugno 1953	L.	1.905.243.667 —

(È approvato).

Art. 24.

È accertato nella somma di lire 1.240.810.915,08 il saldo attivo del conto finanziario del fondo di massa del corpo della guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1952-53, risultante dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1952	L.	957.033.060,89
Entrate dell'esercizio finanziario 1952-53	»	2.407.787.925,70

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1951-52:

Accertati:

al 1° luglio 1952	L.	2.439.181.106,70	
al 30 giugno 1953	»	2.370.103.822,50	
		<hr/>	L. 69.077.284,20
		Totale dell'attivo . . .	L. 3.433.898.270,79

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1952-53	L.	1.942.697.755,50
--	----	------------------

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1951-52:

Accertati:

al 1° luglio 1952	L.	267.330.663,21	
al 30 giugno 1953	»	266.941.063 —	
		<hr/>	» 389.600,21
Riduzione delle attività finanziarie a seguito di prelevamento dal conto corrente	»	250.000.000 —	
Saldo attivo al 30 giugno 1953 . . .	»	1.240.810.915,08	
		<hr/>	L. 3.433.898.270,79
		Totale a pareggio dell'attivo . . .	L. 3.433.898.270,79

(È approvato).

AZIENDA MONOPOLIO BANANE

Art. 25.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda monopolio banane accertate nell'esercizio finanziario 1952-53, per la compe- tenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risul- tano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Africa italiana, in.	L.	10.349.582,065 —
delle quali furono riscosse	»	10.347.975,252 —
e rimasero da riscuotere	L.	1.606.813 —

(È approvato).

Art. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	10.349.582,065 —
delle quali furono pagate	»	7.316.239,713 —
e rimasero da pagare	L.	3.033.342,352 —

(È approvato).

Art. 27.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1951-52 restano determinate in	L.	20.193.805 —
delle quali furono riscosse nel 1952-53	»	20.021.805 —
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1953	L.	172.000 —

(È approvato).

Art. 28.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1951-1952 restano determinate in	L.	4.098.657.583,75
delle quali furono pagate nel 1952-53	»	2.690.593.025,75
e rimasero da pagare al 30 giugno 1953	L.	1.408.064.558 —

(È approvato).

Art. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952-53 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1952-53 (articolo 25)	L.	1.606.813 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27)	»	172.000 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata). »		—
Residui attivi al 30 giugno 1953	L.	1.778.813 —

(È approvato).

Art. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952-53 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1952-53 (articolo 26)	L.	3.033.342.352 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28)	»	1.408.064.558 —
Residui passivi al 30 giugno 1953	L.	4.441.406.910 —

(È approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Art. 31.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in

L.	6.728.068.236,59
»	58.488.612,99
<hr/>	
L.	6.669.579.623,60
<hr/> <hr/>	

(È approvato).

Art. 32.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in. delle quali furono pagate

L.	6.942.439.180 —
»	4.187.734.364 —
<hr/>	
L.	2.754.704.816 —
<hr/> <hr/>	

(È approvato).

Art. 33.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1951-52, restano determinate in delle quali furono riscosse nel 1952-53

L.	1.223.850.204 —
»	95.348.878,15
<hr/>	
L.	1.128.501.325,85
<hr/> <hr/>	

(È approvato).

Art. 34.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1951-52 restano determinate in delle quali furono pagate nel 1952-53

L.	3.160.374.085 —
»	2.055.868.843 —
<hr/>	
L.	1.104.505.242 —
<hr/> <hr/>	

(È approvato).

Art. 35.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952-53 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1952-53 (articolo 31).	L.	6.669.579.623,60
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 33)	»	1.128.501.325,85
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata).	»	324.600,19
Residui attivi al 30 giugno 1953	L.	<u>7.798.405.549,64</u>

(È approvato).

Art. 36.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952-53 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1952-53 (articolo 32)	L.	2.754.704.816 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34)	»	1.104.505.242 —
Residui passivi al 30 giugno 1953	L.	<u>3.859.210.058 —</u>

(È approvato).

Art. 37.

È accertato nella somma di lire 10.732.465,94 il saldo attivo del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1952-53, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1952	L.	10.653.218,95
Entrate dell'esercizio finanziario 1952-53	»	6.728.068.236,59
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1951-52:		

Accertati:

al 1° luglio 1952	L.	3.375.095.077 —
al 30 giugno 1953	»	<u>3.160.374.085 —</u>
Totale dell'attivo	L.	<u>214.720.992 —</u>
		<u>6.953.442.447,54</u>

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1952-53 L. 6.942.439.180 —
 Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1951-52:

Accertati:

al 1º luglio 1952	L.	1.224.121.005,60	
al 30 giugno 1953	»	1.223.850.204 —	
			» 270.801,60
		Totale del passivo . . .	L. 6.942.709.981,60
		Saldo attivo al 30 giugno 1953 . . .	» 10.732.465,94
		Totale a pareggio dell'attivo . . .	L. 6.953.442.447,54

*(È approvato).***Art. 38.**

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 712.450 risultata in sede di consuntivo sul conto della competenza al capitolo n. 44 « Uscita di capitali per estinzione di debiti, ecc. » dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1952-53.

*(È approvato).***FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA****Art. 39.**

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma accertate nell'esercizio finanziario 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in L. 160.260.920 —
 delle quali furono riscosse » 1.633.633 —
 e rimasero da riscuotere L. 158.627.287 —

*(È approvato).***Art. 40.**

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 164.590.161 —
 delle quali furono pagate » 88.772.475 —
 e rimasero da pagare L. 75.817.686 —

(È approvato).

Art. 41

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1951-52 restano determinate in	L.	269.848.199,35
delle quali furono riscosse nel 1952-53	»	466.180,35
<hr/>		
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1953	L.	269.382.019 —

(È approvato).

Art. 42

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1951-52 restano determinate in	L.	88.657.488 —
delle quali furono pagate nel 1952-53	»	52.954.809 —
<hr/>		
e rimasero da pagare al 30 giugno 1953	L.	35.702.679 —

(È approvato).

Art. 43.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1952-53, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1952-53 (articolo 39).	L.	158.627.287 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41)	»	269.382.019 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata).	»	— 2.018,65
<hr/>		
Residui attivi al 30 giugno 1953	L.	428.007.287,35

(È approvato).

Art. 44.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952-53 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1952-53 (articolo 40)	L.	75.817.686 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42)	»	35.702.679 —
<hr/>		
Residui passivi al 30 giugno 1953	L.	111.520.365 —

(È approvato).

Art. 45.

È accertato nella somma di lire 90.217,93 il saldo attivo del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1952-53, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1952	L.	90.217,93
Entrate dell'esercizio finanziario 1952-53	»	160.260.920 —

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1951-52:

Accertati:

al 1° luglio 1952	L.	92.992.779 —	
al 30 giugno 1953	»	88.657.488 —	
			L. 4.335.291 —
Totale dell'attivo . . .			L. 164.686.428,93

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1952-53	L.	164.590.161 —
--	----	---------------

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1951-52:

Accertati:

al 1° luglio 1952	L.	269.854.249,35	
al 30 giugno 1953	»	269.848.199,35	
			» 6.050 —
Totale del passivo . . .			L. 164.596.211 —
Saldo attivo al 30 giugno 1953 . . .			» 90.217,93
Totale a pareggio dell'attivo . . .			L. 164.686.428,93

(È approvato).

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

Art. 46.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali accertate nell'esercizio finanziario 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in

del quale furono riscosse	»	140.729.813,52
e rimasero da riscuotere	L.	2.941.158 —

(È approvato).

Art. 47.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in

delle quali furono pagate	»	57.410.410 —
e rimasero da pagare	L.	98.995.657 —

(È approvato).

Art. 48.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1951-52 restano determinate, come dal conto consuntivo della Azienda, in	L.	90.795.114,40
delle quali furono riscosse nel 1952-53	»	90.195.910,40
<hr/>		
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1953	L.	599.204 —
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 49.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1951-52, restano determinate, come dal conto consuntivo dell'azienda, in.	L.	113.315.117 —
delle quali furono pagate nel 1952-53	»	59.810.164 —
<hr/>		
e rimasero da pagare al 30 giugno 1953	L.	53.504.953 —
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 50.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952-53 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1952-53 (articolo 46).	L.	2.941.158 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48)	»	599.204 —
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	24.256,92
<hr/>		
Residui attivi al 30 giugno 1953	L.	3.564.618,92
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 51.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952-53 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1952-53 (articolo 47)	L.	98.995.657 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 49)	»	53.504.953 —
<hr/>		
Residui passivi al 30 giugno 1953	L.	152.500.610 —
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 52.

È accertato nella somma di lire 3.192.959,80 il saldo attivo del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici alla fine dell'esercizio 1952-53, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1952	L.	2.731.686,98
Entrate dell'esercizio finanziario 1952-53	»	143.670.971,52
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1951-52:		

Accertati:

al 1° luglio 1952	L.	126.535.421 —
al 30 giugno 1953	»	113.315.117 —
		13.220.304 —
Totale dell'attivo . . .	L.	159.622.962,50

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1952-53	L.	156.406.067 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1951-52:		

Accertati:

al 1° luglio 1952	L.	90.819.050,10
al 30 giugno 1953	»	90.795.114,40
		23.935,70
Totale del passivo . . .	L.	156.430.002,70
Saldo attivo al 30 giugno 1953 . . .	»	3.192.959,80
Totale a pareggio dell'attivo . . .	L.	159.622.962,50

(È approvato).

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Art. 53.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste, in

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste, in	L.	2.112.580.988 —
delle quali furono rimosse	»	1.785.348.899 —
e rimasero da riscuotere	L.	327.232.089 —

(È approvato).

558^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Art. 54.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L.

delle quali furono pagate . . . » 2.112.580.988 —
1.153.794.373 —

e rimasero da pagare . . . L. 958.786.615 —

(È approvato).

Art. 55.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1951-52 restano determinate in . . . L.

delle quali furono riscosse nel 1952-53 . . . » 531.563.259 —
509.449.858 —

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1953 . . . L. 22.113.401 —

(È approvato).

Art. 56.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1951-1952 restano determinate in . . . L.

delle quali furono pagate nel 1952-53 . . . » 719.151.058 —
362.368.282 —

e rimasero da pagare al 30 giugno 1953 . . . L. 356.782.776 —

(È approvato).

Art. 57.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952-1953 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertata per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1952-53 (articolo 53) . . . L. 327.232.089 —

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 55) . . . » 22.113.401 —

Somme riscosse e non versate (colonna « s » del riepilogo dell'entrata) . . . » 269.506.194 —

Residui attivi al 30 giugno 1953 . . . L. 618.851.684 —

(È approvato).

Art. 58.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952-1953 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1952-53 (articolo 54) . . L. 958.786.615 —

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 56) . . . » 356.782.776 —

Residui passivi al 30 giugno 1953 . . L. 1.315.569.391 —

(È approvato).

Art. 59.

È accertato nella somma di lire 1.034.497,65 il saldo attivo del conto finanziario dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1952-53, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1952	L.	1.034.497,05
Entrate dell'esercizio finanziario 1952-53	»	2.112.580.988 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1951-52:		

Accertati:

al 1° luglio 1952	L.	719.151.058,20
al 30 giugno 1953	»	719.151.058 —
		0,20

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1951-52:

Accertati:

al 1° luglio 1952	L.	531.563.258,60
al 30 giugno 1953	»	531.563.259 —
		0,40

Totale dell'attivo . . .	L.	2.113.615 485,65
--------------------------	----	------------------

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1952-53	L.	2.112.580.988 —
Saldo attivo al 30 giugno 1953	»	1.034.497,65

Totale a pareggio dell'attivo . . .	L.	2.113.615.485,65
-------------------------------------	----	------------------

(È approvato).

ARCHIVI NOTARILI

Art. 60.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1953-53, nelle risultanze seguenti:

Entrate	L.	1.465.708.590 —
Spese	»	1.065.451.735 —
Avanzo	L.	400 256.855 —

(È approvato).

**FONDO GENERALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA
DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA**

Art. 61.

È approvato il conto consuntivo del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, per l'esercizio 1952-53, nelle seguenti risultanze:

Entrate	L.	1.045.295 —
Spese	»	992.010 —

Avanzo	L.	53.285 —

(È approvato).

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA

Art. 62.

Le entrate dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, accertate nell'esercizio finanziario 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario predetto, in

L.	L.	30.844.829 —
delle quali furono riscosse	»	29.019.829 —

e rimasero da riscuotere	L.	1.825.000 —

(È approvato).

Art. 63.

Le spese dell'Istituto predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

L.	L.	30.844.829 —
delle quali furono pagate	»	27.681.556 —

e rimasero da pagare	L.	3.163.273 —

(È approvato).

Art. 64.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1951-52 restano determinate in

L.	L.	2.360.000 —
delle quali furono riscosse nel 1952-53	»	2.325.000 —

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1953	L.	35.000 —

(È approvato).

Art. 65.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1951-52 restano determinate in	L.	6.899.328 —
delle quali furono pagate nel 1952-53	»	3.803.805 —
e rimasero da pagare al 30 giugno 1953	L.	3.095.523 —

(È approvato).

Art. 66.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1952-53 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1952-53 (articolo 62)	L.	1.825.000 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 64)	»	35.000 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1953 . . .	L.	1.860.000 —

(È approvato).

Art. 67.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1952-53 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1952-53 (articolo 63) . . .	L.	3.163.273 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 65)	»	3.095.523 —
Residui passivi al 30 giugno 1953 . . .	L.	6.258.796 —

(È approvato).

Art. 68.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza agli articoli dello stato di previsione della spesa dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana, per l'esercizio finanziario 1952-53, come dal dettaglio che segue:

Articolo n. 5. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. . .	L.	304.161 —
Articolo n. 18. — Gestione speciale dell'Azienda agraria . .	»	117.186 —
Articolo n. 19. — Gestione speciale della sezione agraria, ecc.	»	337.300 —

(È approvato).

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Art. 69.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, accertate nell'esercizio finanziario 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in L. 29.232.770.639 —
 delle quali furono riscosse » 26.910.981.763 —
 e rimasero da riscuotere L. 2.321.788.876 —
 (*È approvato*).

Art. 70.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 29.232.770.639 —
 delle quali furono pagate » 12.764.198.800 —
 e rimasero da pagare L. 16.468.571.839 —
 (*È approvato*).

Art. 71.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1951-52, restano determinate in L. 23.254.252.293 —
 delle quali furono riscosse nel 1952-53 » 1.158.976.762 —
 e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1953 L. 22.095.275.531 —
 (*È approvato*).

Art. 72.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1951-1952 restano determinate in L. 34.908.454.330,19
 delle quali furono pagate nel 1952-53 » 12.707.599.782,73
 e rimasero da pagare al 30 giugno 1953 L. 22.200.854.547,46
 (*È approvato*).

Art. 73.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1952-53 sono stabiliti nel e seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1952-53 (articolo 69)	L.	2.321.788.876 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 71)	»	22.095.275.531 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) »		—
Residui attivi al 30 giugno 1953 . . . L.		<u>24.417.064.407 —</u>

(È approvato).

Art. 74.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1952-53 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1952-53 (articolo 70) . . .	L.	16.468.571.839 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 72)	»	22.200.854.547,46
Residui passivi al 30 giugno 1953 . . . L.		<u>38.669.426.386,46</u>

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, Chi l'ap prova è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge n. 189.

C A R E L L I , Segretario:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1953-54

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1953-54, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in L. 2.339.070.235.776 —
delle quali furono riscosse » 2.113.481.303.715 —

e rimasero da riscuotere L. 225.588.932.061 —

(È approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1953-54, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in L. 2.510.304.700.955 —
delle quali furono pagate » 1.720.095.363.709 —

e rimasero da pagare L. 790.209.337.246 —

(È approvato).

Art. 3.

Il riepilogo generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1953-54, rimane così stabilito:

Categoria 1ª

Entrate effettive L. 2.001.268.194.389 —
Spese effettive » 2.326.199.502.581 —
Disavanzo effettivo L. 324.931.308.192 —

Categoria 2ª

Entrate per movimento di capitali L. 337.802.041.387 —
Spese per movimento di capitali » 184.105.198.374 —
Eccedenza delle entrate sulle spese per movimento di capitali . . . L. 153.696.843.013 —

In complesso (Categoria 1ª e 2ª)

Entrate	L.	2.339.070.235.776 —
Spese	»	2.510.304.700.955 —
Disavanzo finanziario	L.	171.234.465.179 —

(È approvato).

**ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1952-53
ED ESERCIZI PRECEDENTI**

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1952-53 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 710.105.898.157 —
delle quali furono riscosse nel 1953-54 » 358.280.946.766,87

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1954 L. 351.824.951.390,13

(È approvato).

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1952-53 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 1.808.643.386.282,30
delle quali furono pagate nel 1953-54 » 713.358.846.604 —

e rimasero da pagare al 30 giugno 1954 L. 1.095.284.539.678,30

(È approvato).

**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1953-54**

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953-54, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1953-54 (articolo 1	L.	225.588.932.061 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	»	351.824.951.390,13
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna « s » del riassunto generale)	»	171.423.648.499,87
Residui attivi al 30 giugno 1954	L.	748.837.531.951 —

(È approvato).

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953-54 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1953-54 (articolo 2)	L.	790.209.337.246 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	»	1.095.284.539.678,30
Residui passivi al 30 giugno 1954	L.	<u>1.885.493.876.924,30</u>

(È approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

È accertato nella somma di lire 3.955.133.891.060,20 il disavanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1953-54, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Entrate dell'esercizio finanziario 1953-54 L. 2.339.070.235.776 —

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1952-53;

Accertati:

al 1° luglio 1953	L.	1.845.599.010.598,26
al 30 giugno 1954	»	1.808.643.386.282,30
		<u>36.955.624.315,96</u>

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1952-53:

Accertati:

al 1° luglio 1953	L.	705.358.370.136,95
al 30 giugno 1954	»	710.105.898.157 —
		<u>4.747.528.020,05</u>

Totale dell'attivo	L.	2.380.773.388.112,01
------------------------------	----	----------------------

Disavanzo finanziario al 30 giugno 1954	»	3.955.133.891.060,20
---	---	----------------------

Totale a pareggio del passivo	L.	<u>6.335.907.279.172,21</u>
---	----	-----------------------------

Passivo:

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1953	L.	3.825.602.578.147,21
---	----	----------------------

Spese dell'esercizio finanziario 1953-54	»	2.510.304.700.955 —
--	---	---------------------

Discarichi amministrativi a favore dei tesoreri per casi di forza maggiore ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale	»	70 —
---	---	------

Totale del passivo	L.	<u>6.335.907.279.172,21</u>
------------------------------	----	-----------------------------

(È approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire 70 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1953-54, ai tesoriери per causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(È approvato).

Art. 10.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultate in sede di consuntivo, sul conto della competenza e sul conto dei residui, ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1953-54, come dal dettaglio che segue:

		Conto della competenza	Conto dei residui
MINISTERO DEL TESORO			
Cap. n. 8	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro, ecc.	L. 21.995.446.370	—
» »	528-ter - Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione Sarda, ecc.	» 575.034.675	—
» »	543-bis - Spese effettive straordinarie già a carico dell'ex Ministero dell'Africa Italiana	—	L. 1.597.602.670
» »	631 - Pensioni ed assegni di guerra, ecc.	» 11.878.548.596	» 15.805.661.387
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Cap. n. 44	Pensioni ordinarie, ecc.	» 31.984.421	—
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Cap. n. 184	Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo, ecc.	» 155.000.000	» 25.000.000
» »	194 - Oneri previdenziali, ecc.	—	15.400.000
MINISTERO DELL'INTERNO			
Cap. n. 36	Pensioni ordinarie, ecc.	» 1.391.471.562	» 558.399.058
MINISTERO DELLA DIFESA			
Cap. n. 12.	Pensioni ordinarie, ecc.	» 1.129.421.997	» 2.716.112.733

(È approvato).

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

1953-54, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo della spesa del Ministero delle Finanze, in	L.	97.306.352.995 —
delle quali furono riscosse	»	89.250.031.451 —
<hr/>		
e rimasero da riscuotere	L.	8.056.321.544 —
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1953-54, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	97.306.352.995 —
delle quali furono pagate	»	44.438.295.363 —
<hr/>		
e rimasero da pagare	L.	52.868.057.632 —
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 13.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1952-53, restano determinate in	L.	27.022.560.333 —
delle quali furono riscosse nel 1953-54	»	27.002.365.407 —
<hr/>		
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1954	L.	20.194.926 —
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 14.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1952-53, restano determinate in	L.	114.899.048.721 —
delle quali furono pagate nel 1953-54	»	62.723.856.328 —
<hr/>		
e rimasero da pagare al 30 giugno 1954	L.	52.175.192.393 —
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953-54 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1953-54 (articolo 11).	L.	8.056.321.544 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13)	»	20.194.926 —
Somme riscosse e non versate (colonna « s » del riepilogo dell'entrata)	»	209.074.131 —
<hr/>		
Residui attivi al 30 giugno 1954	L.	8.285.590.601 —
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953-54 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1953-54 (articolo 12)	L.	52.868.057.632 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14)	»	52.175.192.393 —
Residui passivi al 30 giugno 1954	L.	<u>105.043.250.025 —</u>

(È approvato).

Art. 17.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio finanziario 1953-54, risulta come appresso:

Attivo:

Entrate dell'esercizio 1953-54	L.	97.306.352.995 —
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1952-53.		

Accertati:

al 1° luglio 1953	L.	27.019.699.819 —
al 30 giugno 1954	»	27.022.560.333 —
	»	<u>2.860.514 —</u>
Totale dell'attivo	L.	<u>97.309.213.509 —</u>

Passivo:

Spese dell'esercizio 1953-54	L.	97.306.352.995 —
Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1952-53:		

Accertati:

al 1° luglio 1953	L.	114.896.188.207 —
al 30 giugno 1954	»	114.899.048.721 —
	»	<u>2.860.514 —</u>
Totale del passivo	L.	<u>97.309.213.509 —</u>

(È approvato).

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1953-54, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al consuntivo della spesa del Ministero

delle finanze, in	L.	2.449.284.232 —
delle quali furono riscosse	»	2.054.450.573
e rimasero da riscuotere	L.	<u>394.833.659 —</u>

(È approvato).

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1967

Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1953-54, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	2.067.487.181 —
delle quali furono pagate	»	1.483.104.703 —
e rimasero da pagare	L.	584.382.478 —

(È approvato).

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952-53 restano determinate in	L.	1.300.405.654
delle quali furono riscosse nel 1953-54	»	1.255.122.037 —
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1954	L.	45.283.617 —

(È approvato).

Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952-53 restano determinate in	L.	1.897.546.158 —
delle quali furono pagate nel 1953-54	»	1.557.387.324 —
e rimasero da pagare al 30 giugno 1954	L.	340.158.834 —

(È approvato).

Art. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1953-54 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1953-54 (articolo 18).	L.	394.833.659 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20)	»	45.283.617 —
Somme riscosse e non versate (colonna « s » del riepilogo dell'entrata)		—
Residui attivi al 30 giugno 1954	L.	440.117.276 —

(È approvato).

Art. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953-54 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1953-54 (articolo 19) . .	L.	584.382.478 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21)	»	340.158.834 —
Residui passivi al 30 giugno 1954	L.	924.541.312 —

(È approvato).

Art. 24.

È accertato nella somma di lire 829.207.884,08 il saldo attivo del conto finanziario del Fondo di massa del corpo della guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1953-54, risultante dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1953	L.	1.240.810.915,08
Entrate dell'esercizio finanziario 1953-54	»	2.449.284.232 —

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1952-53:

Accertati:

al 1° luglio 1953	L.	1.905.243.667 —	
al 30 giugno 1954	»	1.897.546.158 —	
			» 7.697.509 —
Totale dell'attivo . . .		L.	<u>3.697.792.656,08</u>

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1953-54	L.	2.067.487.181 —
--	----	-----------------

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1952-53:

Accertati:

al 1° luglio 1953	L.	1.301.503.245 —	
al 30 giugno 1954	»	1.300.405.654 —	
			» 1.097.591 —
Riduzione delle attività finanziarie a seguito di prelevamento dal conto corrente	»	800.000.000 —	
Saldo attivo al 30 giugno 1954	»	829.207.884,08	
Totale a pareggio dell'attivo		L.	<u>3.697.792.656,08</u>

(È approvato).

Art. 25.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo, sul conto della competenza, ai capitoli dello stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Guardia di Finanza, per l'esercizio 1953-54, come dal dettaglio che segue:

Cap. n. 25. — Rimborso allo Stato del costo degli effetti di vestiario, ecc.	L.	7.274.127 —
» » 27 — Pagamento di acconti, ecc.	»	568.485 —

(È approvato).

AZIENDA MONOPOLIO BANANE

Art. 26.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda monopolio banane, accertate nell'esercizio finanziario 1953-54, per la compe-

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

tenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in . . .	L.	11.412.088.584 —
delle quali furono riscosse	»	11.410.984.906 —
<hr/>		
e rimasero da riscuotere	L.	1.103.678 —
<hr/>		

(È approvato).

Art. 27.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1953-54, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	11.412.088.584 —
delle quali furono pagate	»	7.937.558.288 —
<hr/>		
e rimasero da pagare	L.	3.474.530.296 —
<hr/>		

(È approvato).

Art. 28.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1952-53 restano determinate in	L.	1.778.813 —
delle quali furono riscosse nel 1953-54		—
<hr/>		
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1954	L.	1.778.813 —
<hr/>		

(È approvato).

Art. 29.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1952-53 restano determinate in	L.	4.441.406.910 —
delle quali furono pagate nel 1953-54	»	4.434.103.998 —
<hr/>		
e rimasero da pagare al 30 giugno 1954	L.	7.302.912 —
<hr/>		

(È approvato).

Art. 30.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953-54 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1953-54 (articolo 26)	L.	1.103.678 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28)	»	1.778.813 —
Somme riscosse e non versate (colonna « s » del riepilogo dell'entrata)		—
<hr/>		
Residui attivi al 30 giugno 1954	L.	2.882.491 —
<hr/>		

(È approvato).

Art. 31.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953-54 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1953-54 (articolo 27) . . .	L.	3.474.530.296 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 29)	»	7.302.912—
Residui passivi al 30 giugno 1954	L.	3.481.833.208 —

(È approvato).

ARCHIVI NOTARILI

Art. 32.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1953-54, nelle risultanze seguenti:

Entrate	L.	1.793.890.101 —
Spese	»	1.317.345.228 —
Avanzo	L.	476.544.873 —

(È approvato).

FONDO GENERALE DEL CORPO DEGLI AGENTI
DI CUSTODIA DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Art. 33.

È approvato il conto consuntivo del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, per l'esercizio 1953-54, nelle seguenti risultanze:

Entrate	L.	1.467.031 --
Spese	»	1.162.310 —
Avanzo	L.	304.721 —

(È approvato).

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA

Art. 34.

Le entrate dell'Istituto Agronomico per l'Africa italiana, accertate nell'esercizio finanziario 1953-54, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo della

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario predetto, in	L.	32.186.759 —
delle quali furono riscosse	»	30.748.204 —
<hr/>		
e rimasero da riscuotere	L.	1.438.555 —
<hr/> <hr/>		
<i>(È approvato).</i>		

Art. 35.

Le spese dell'Istituto predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1953-54, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	32.186.759 —
delle quali furono pagate	»	30.215.530 —
<hr/>		
e rimasero da pagare	L.	1.971.229 —
<hr/> <hr/>		
<i>(È approvato).</i>		

Art. 36.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1952-53 restano determinate in	L.	1.860.000 —
delle quali furono riscosse nel 1953-54	»	1.810.000 —
<hr/>		
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1954	L.	50.000 —
<hr/> <hr/>		
<i>(È approvato).</i>		

Art. 37.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1952-53, restano determinate in	L.	6.177.570,82
delle quali furono pagate nel 1953-54	»	2.611.930,82
<hr/>		
e rimasero da pagare al 30 giugno 1954	L.	3.565.640 —
<hr/> <hr/>		
<i>(È approvato).</i>		

Art. 38.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1953-54 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1953-54 (articolo 34)	L.	1.438.555 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 36)	»	50.000 —
Somme riscosse e non versate (colonna « s » del riepilogo dell'entrata)		—
<hr/>		
Residui attivi al 30 giugno 1954	L.	1.488.555 —
<hr/> <hr/>		
<i>(È approvato).</i>		

Art. 39.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1953-54 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1953-54 (articolo 35) . . .	L.	1.971.229 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 37)	»	3.565.640 —
Residui passivi al 30 giugno 1954	L.	<u>5.536.869 —</u>

(È approvato).

Art. 40.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza e sul conto dei residui agli articoli dello stato di previsione della spesa dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana, per l'esercizio finanziario 1953-54, come dal dettaglio che segue:

		Conto della competenza	Conto dei residui
Art. n. 2 - Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo	L.	21.258	—
» » 5 - Compensi per lavoro straordinario, ecc. . .		—	L. 415
» » 16 - Spese per conto di Amministrazioni pubbliche, ecc.	»	913.834	—
» » 18 - Gestione speciale dell'Azienda agraria . . .	»	344.013	—
» » 19 - Gestione speciale della sezione agraria, ecc. »	»	45.810	—

(È approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Art. 41.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, accertate nell'esercizio finanziario 1953-54, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in

dell'interno, in	L.	6.716.472.823 —
delle quali furono riscosse	»	78.151.272 —
e rimasero da riscuotere	L.	<u>6.638.321.551 —</u>

(È approvato).

Art. 42.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1953-54, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in

delle quali furono pagate	»	4.862.522.261 —
e rimasero da pagare	L.	<u>2.101.130.552 —</u>

(È approvato).

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Art. 43.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1952-53, restano determinate in	L.	7.797.975.321 —
delle quali furono riscosse nel 1953-54	»	7.783.517.759 —
<hr/>		
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1954	L.	14.457.562 —
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 44.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1952-53, restano determinate in	L.	3.608.729.643 —
delle quali furono pagate nel 1953-54	»	1.689.858.130 —
<hr/>		
e rimasero da pagare al 30 giugno 1954	L.	1.918.871.513 —
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 45.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953-54 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1953-54 (articolo 41)	L.	6.638.321.551 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 43)	»	14.457.562 —
Somme riscosse e non versate (colonna « s » del riepilogo dell'entrata)	»	234.255 —
<hr/>		
Residui attivi al 30 giugno 1954	L.	6.653.013.368 —
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 46.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953-54 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1953-54 (articolo 42) . .	L.	2.101.130.552 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 44)	»	1.918.871.513 —
<hr/>		
Residui passivi al 30 giugno 1954	L.	4.020.002.065 —
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 47.

È accertato nella somma di lire 13.602.662,30 il saldo attivo del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1953-54, come risulta dai seguenti dati:

558^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1953	L.	10.732.465,94
Entrate dell'esercizio finanziario 1953-54	»	6.716.472.823 —

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1952-53:

Accertati:

al 1° luglio 1953	L.	3.859.210.058 —
al 30 giugno 1954	»	3.608.729.643 —
		250.480.415 —

Totale dell'attivo . . . L. 6.977.685.703,94

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1953-54	L.	6.963.652.813 —
--	----	-----------------

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1952-53:

Accertati:

al 1° luglio 1953	L.	7.798.405.549,64
al 30 giugno 1954	»	7.797.975.321 —
		« 430.228,64

Totale del passivo . . L. 6.964.083.041,64

Saldo attivo al 30 giugno 1954	«	13.602.662,30
--	---	---------------

Totale a pareggio dell'attivo . . . L. 6.977.685.703,94

(È approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 48.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1953-54, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno, in

del Ministero dell'Interno, in	L.	160.674.030 —
delle quali furono riscosse	»	1.997.855 —

e rimasero da riscuotere	L.	158.676.175 —
------------------------------------	----	---------------

(È approvato).

Art. 49.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1953-54,

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite		
in	L.	177.021.084 —
delle quali furono pagate	»	85.321.577 —
e rimasero da pagare	L.	91.699.507 —

(È approvato).

Art. 50.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1952-53, restano determinate in	L.	428.013.945 —
delle quali furono riscosse nel 1953-54	»	427.900.116 —
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1954	L.	113.829 —

(È approvato).

Art. 51.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1952-53, restano determinate in	L.	95.179.968 —
delle quali furono pagate nel 1953-54	»	45.763.769 —
e rimasero da pagare al 30 giugno 1954	L.	49.416.199 —

(È approvato).

Art. 52.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1953-54, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1953-54 (articolo 48)	L.	158.676.175 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 50)	»	113.829 —
Somme riscosse e non versate (colonna « s » del riepilogo dell'entrata)	»	4.366 —
Residui attivi al 30 giugno 1954	L.	158.794.370 —

(È approvato).

Art. 53.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953-54 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1953-54 (articolo 49) . .	L.	91.699.507 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 51)	»	49.416.199 —
Residui passivi al 30 giugno 1954	L.	141.115.706 —

(È approvato).

Art. 54.

È accertato nella somma di lire 90.218,58 il saldo attivo del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1953-54, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1953	L.	90.217,93
Entrate dell'esercizio finanziario 1953-54	»	160.674.030 —

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1952-53:

Accertati:

al 1° luglio 1953	L.	111.520.365 —	
al 30 giugno 1954	»	95.179.968 —	
			» 16.340.397 —

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1952-53.

Accertati:

al 1° luglio 1953	L.	428.007.287,35	
al 30 giugno 1954	»	428.013.945 —	
			» 6.657,65

Totale dell'attivo . . . L. 177.111.302,58

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1953-54	L.	177.021.084 —
Saldo attivo al 30 giugno 1954	»	90.218,58

Totale a pareggio dell'attivo . . . L. 177.111.302,58

(È approvato).

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

Art. 55.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanziario 1953-1954, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in

.	L.	109.612.561 —
delle quali furono rimosse	»	107.155.599 —

e rimasero da riscuotere L. 2.456.962 —

(È approvato).

Art. 56.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1953-54, per la competenza propria

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in	L.	117.530.966 —
delle quali furono pagate	»	64.381.319 —
e rimasero da pagare	L.	53.149.647 —

(È approvato).

Art. 57.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1952-53 restano determinate, come dal conto consuntivo della Azienda, in	L.	3.576.934 —
delle quali furono riscosse nel 1953-54	»	3.042.674 —
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1954	L.	534.260 —

(È approvato).

Art. 58.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1952-53, restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in	L.	142.780.219 —
delle quali furono pagate nel 1953-54	»	65.284.124 —
e rimasero da pagare al 30 giugno 1954	L.	77.496.095 —

(È approvato).

Art. 59.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953-54 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1953-54 (articolo 55)	L.	2.456.962 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 57)	»	534.260 —
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna « s » del riepilogo dell'entrata)	»	3.590 —
Residui attivi al 30 giugno 1954	L.	2.994.812 —

(È approvato).

Art. 60.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953-54 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1953-54 (articolo 56)	L.	53.149.647 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 58)	»	77.496.095 —
Residui passivi al 30 giugno 1954	L.	130.645.742 —

(È approvato).

Art. 61.

È accertato nella somma di lire 5.007.260,88 il saldo attivo del conto finanziario della Azienda dei patrimoni riuniti ex economici alla fine dell'esercizio 1953-54, come risulta dai seguenti dati:

<i>Attivo:</i>			
Saldo attivo al 1° luglio 1953	L.	3.192.959,80
Entrate dell'esercizio finanziario 1953-54	»	109.612.561 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1952-53;			
<i>Accertati:</i>			
al 1° luglio 1953	L.	152.500.610 —
al 30 giugno 1954	»	142.780.219 —
			9.720.391 —
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1952-53:			
<i>Accertati:</i>			
al 1° luglio 1953	L.	3.564.618,92
al 30 giugno 1954	»	3.576.934 —
			12.315,08
Totale dell'attivo		. . . L.	122.538.226,88
<i>Passivo:</i>			
Spese dell'esercizio finanziario 1953-54	L.	117.530.966 —
Saldo attivo al 30 giugno 1954	»	5.007.260,88
Totale a pareggio dell'attivo		. . . L.	122.538.226,88

(È approvato).

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Art. 62.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, accertate nell'esercizio finanziario 1953-54, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite, in

delle quali furono riscosse	»	25.927.957.497,80
e rimasero da riscuotere	L.	2.980.145.361 —

(È approvato).

Art. 63.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1953-54,

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite		
in	L.	28.908.102.858,80
delle quali furono pagate	»	13.299.763.075 —
e rimasero da pagare	L.	15.608.339.783,80

(È approvato).

Art. 64.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1952-53, restano determinate in	L.	24.419.995,191 —
delle quali furono riscosse nel 1953-54	»	241.145.156 —
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1954	L.	24.178.850.035 —

(È approvato).

Art. 65.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1952-1953, restano determinate in	L.	38.672.357.170,46
delle quali furono pagate nel 1953-54	»	18.650.186.806,30
e rimasero da pagare al 30 giugno 1954	L.	20.022.170.364,16

(È approvato).

Art. 66.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1953-54 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1953-54 (articolo 62)	L.	2.980.145.361 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 64)	»	24.178.850.035 —
Somme riscosse e non versate (colonna « s » del riepilogo dell'entrata)		—
Residui attivi al 30 giugno 1954	L.	27.158.995.396 —

(È approvato).

Art. 67.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1953-54 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1953-54 (articolo 63)	L.	15.608.339.783,80
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 65)	»	20.022.170.364,16
Residui passivi al 30 giugno 1954	L.	35.630.510.147,96

(È approvato).

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Art. 68.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1953-54, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste, in L.

2.728.038.138 —

delle quali furono riscosse »

2.433.970.301 —

e rimasero da riscuotere L.

294.067.837 —

(È approvato).

Art. 69.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1953-54, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.

2.728.038.138 —

delle quali furono pagate »

1.382.447.417 —

e rimasero da pagare L.

1.345.590.721 —

(È approvato).

Art. 70.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1952-53 restano determinate in L.

618.851.684 —

delle quali furono riscosse nel 1953-54 »

618.301.684 —

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1954 L.

550.000 —

(È approvato).

Art. 71.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1952-53 restano determinate in L.

1.315.569.391 —

delle quali furono pagate nel 1953-54 »

841.310.337 —

e rimasero da pagare al 30 giugno 1954 L.

474.259.054 —

(È approvato).

Art. 72.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953-54, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1953-54 (articolo 68)	L.	294.067.837 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 70)	»	550.000 —
Somme riscosse e non versate (colonna « s » del riepilogo dell'entrata)	»	163.873.747 —
Residui attivi al 30 giugno 1954	L.	458.491.584 —

(È approvato).

Art. 73.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953-54 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1953-54 (articolo 69)	L.	1.345.590.721 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 71)	»	474.259.054 —
Residui passivi al 30 giugno 1954	L.	1.819.849.775 —

(È approvato).

Art. 74.

È accertato nella somma di lire 1.034.497,65 il saldo attivo del conto finanziario della Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1953-54, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1953	L.	1.034.497,65
Entrate dell'esercizio finanziario 1953-54	»	2.728.038.138 —
Totale dell'attivo	L.	2.729.072.635,65

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1953-54	L.	2.728.038.138 —
Saldo attivo al 30 giugno 1954	»	1.034.497,65
Totale a pareggio dell'attivo	L.	2.729.072.635,65

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge n. 243.

C A R E L L I , Segretario:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1954-55

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	2.623.243.312.737 —
delle quali furono riscosse	»	2.407.558.065.535 —
e rimasero da riscuotere	L.	215.685.247.202 —

(È approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	2.759.276.915.679 —
delle quali furono pagate	»	1.930.510.510.978 —
e rimasero da pagare	L.	828.766.404.701

(È approvato).

Art. 3.

Il riepilogo generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1954-55 rimane così stabilito:

Categoria 1^a:

Entrate effettive	L.	2.314.528.761.818 —
Spese effettive	»	2.622.820.452.642 —
Disavanzo effettivo	L.	308.291.690.824 —

Categoria 2^a:

Entrate per movimento di capitali	L.	308.714.550.919 —
Spese per movimento di capitali	»	136.456.463.037 —
Eccedenza delle entrate sulle spese per movimento di capitali	L.	172.258.087.882 —

In complesso (Categorie 1^a e 2^a):

Entrate	L.	2.623.243.312.737 —
Spese	»	2.759.276.915.679 —
Disavanzo finanziario	L.	136.033.602.942 —

(È approvato).

**ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1953-54
ED ESERCIZI PRECEDENTI**

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1953-54 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 736.312.483.599 —
delle quali furono rimosse nel 1954-55 » 360.106.534.166 —

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1955 L. 376.205.949.433 —

(È approvato).

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1953-54 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in. L. 1.819.154.456.172 —
delle quali furono pagate nel 1954-55 » 651.013.873.007 —

e rimasero da pagare al 30 giugno 1955 L. 1.168.140.583.165 —

(È approvato).

**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1954-55**

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954-55, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1954-55 (articolo 1) L. 215.685.247.202 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) » 376.205.949.433 —
Somme rimosse e non versate in Tesoreria (colonna s del riassunto generale) » 205.408.667.904 —

Residui attivi al 30 giugno 1955 L. 797.299.864.539 —

(È approvato).

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954-55 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1954-55 (articolo 2) L. 828.766.404.701 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) » 1.168.140.583.165 —

Residui passivi al 30 giugno 1955 L. 1.996.906.987.866 —

(È approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

È accertato nella somma di lire 4.037.353.122.213,90 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1954-55 come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Entrate dell'esercizio finanziario 1954-55 L. 2.623.243.312.737 —

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1953-54:

Accertati:

al 1° luglio 1954	L.	1.885.493.876.924,30	
al 30 giugno 1955	»	1.819.154.456.172 —	
			» 66.339.420.752,30
			<hr/>
		Totale dell'attivo . . .	L. 2.689.582.733.489,30
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1955	»	4.037.353.122.213,90	
			<hr/>
		Totale a pareggio del passivo . . .	L. 6.726.935.855.703,20
			<hr/> <hr/>

Passivo:

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1954 L. 3.955.133.891.060,20
 Spese dell'esercizio finanziario 1954-55 » 2.759.276.915.679 —

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1953-54:

Accertati:

al 1° luglio 1954	L.	748.837.531.951 —	
al 30 giugno 1955	»	736.312.483.599 —	
			» 12.525.048.352 —
			<hr/>
Discarichi amministrativi a favore dei tesorieri per casi di forza maggiore ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità genera'e	»		612 —
			<hr/>
		Totale del passivo . . .	L. 6.726.935.855.703,20
			<hr/> <hr/>

(È approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire 612 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1954-55, ai tesoriери per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(È approvato).

Art. 10.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza e sul conto dei residui ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1954-55, come dal dettaglio che segue:

	Conto della competenza	Conto dei residui
<i>Ministero del tesoro:</i>		
		(lire)
Cap. n. 396. — Pensione agli ex impiegati della Banca Austro-Ungarica, ecc.	2.200.879	288.997
Cap. n. 397. — Assegni di medaglie al valor militare, ecc.	—	9.212.722
Cap. n. 564. — Somme da riscuotere direttamente dalla Regione Siciliana, ecc.	8.898.942.531	—
Cap. n. 565. — Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali, devolute alla Regione Sarda, ecc.	2.732.411.674	—
Cap. n. 665. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc.	—	11.272.755.862
<i>Ministero degli affari esteri:</i>		
Cap. n. 44. — Pensioni ordinarie, ecc.	—	20.502.677
<i>Ministero della pubblica istruzione:</i>		
Cap. n. 27. — Pensioni ordinarie, ecc.	—	627.300.797
<i>Ministero della difesa:</i>		
Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie, ecc.	—	63.062.363
<i>Ministero della marina mercantile:</i>		
Cap. n. 34. — Pensioni ordinarie, ecc.	—	19.929.908

(È approvato).

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo della spesa del Ministero delle

finanze, in	L.	100.894.039.891 —
delle quali furono riscosse	»	97.265.232.134 —

e rimasero da riscuotere	L.	3.628.807.757 —
------------------------------------	----	-----------------

(È approvato).

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in

delle quali furono pagate	»	50.237.691.246 —
-------------------------------------	---	------------------

e rimasero da pagare	L.	50.656.348.645 —
--------------------------------	----	------------------

(È approvato).

Art. 13.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1953-54, restano determinate in

delle quali furono riscosse nel 1954-55	»	8.233.677.968 —
---	---	-----------------

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1955	L.	53.605.120 —
--	----	--------------

(È approvato).

Art. 14.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1953-54, restano determinate in

delle quali furono pagate nel 1954-55	»	68.689.583.670 —
---	---	------------------

e rimasero da pagare al 30 giugno 1955	L.	36.355.358.842 —
--	----	------------------

(È approvato).

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954-55 sono stabiliti nelle seguenti somme:

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1954-55 (articolo 11).	L.	3.628.807.757 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13)	»	53.605.120 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata).	»	733.086.331 —
Residui attivi al 30 giugno 1955	L.	4.415.499.208 —

(È approvato).

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954-55 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1954-55 (articolo 12) . . .	L.	50.656.348.645 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14)	»	36.355.358.842 —
Residui passivi al 30 giugno 1955	L.	87.011.707.487 —

(È approvato).

Art. 17.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio finanziario 1954-55, risulta come appresso:

Attivo:

Entrate dell'esercizio 1954-55	L.	100.894.039.891 —
--	----	-------------------

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1953-54:

Accertati:

al 1° luglio 1954	L.	8.285.590.601 —
al 30 giugno 1955	»	8.287.283.088 —
	»	1.692.487 —
Totale dell'attivo . . .	L.	100.895.732.378 —

Passivo:

Spese dell'esercizio 1954-55	L.	100.894.039.891 —
--	----	-------------------

Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1953-54:

Accertati:

al 1° luglio 1954	L.	105.043.250.025 ^{3/4} —
al 30 giugno 1955	»	105.044.942.512 —
	L.	1.692.487 —
Totale del passivo . . .	L.	100.895.732.378 —

(È approvato).

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in

L.	2.842.932.856 —
»	2.547.577.550 —
<hr/>	
L.	295.355.306 —

(È approvato).

Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

L.	2.358.640.963 —
»	1.609.635.561 —
<hr/>	
L.	749.005.402 —

(È approvato).

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953-54 restano determinate in

L.	438.914.682 —
»	286.219.129 —
<hr/>	
L.	152.695.553 —

(È approvato).

Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953-54 restano determinate in

L.	923.954.738 —
»	680.018.815 —
<hr/>	
L.	243.935.923 —

(È approvato).

Art. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55 sono stabiliti nelle seguenti somme:

L.	295.355.306 —
»	152.695.553 —
<hr/>	
L.	448.050.859 —

(È approvato).

Art. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954-55 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1954-55 (articolo 19) . . .	L.	749.005.402 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21)	»	243.935.923 —
Residui passivi al 30 giugno 1955	L.	992.941.325 —

(È approvato).

Art. 24.

È accertato nella somma di lire 1.237.883.757,08 il saldo attivo del conto finanziario del Fondo di massa del corpo della guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1954-55, risultante dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1954	L.	829.207.884,08
Entrate dell'esercizio finanziario 1954-55	»	2.842.932.856 —

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1953-54:

Accertati:

al 1° luglio 1954	L.	924.541.312 —
al 30 giugno 1955	»	923.954.738 —
		586.574 —
Totale dell'attivo	L.	3.672.727.314,08

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1954-55	L.	2.358.640.963 —
--	----	-----------------

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1953-54:

Accertati:

al 1° luglio 1954	L.	440.117.276 —
al 30 giugno 1955	»	438.914.682 —
		1.202.594 —
Riduzione delle attività finanziarie a seguito di prelevamento dal conto corrente	»	75.000.000 —
Saldo attivo al 30 giugno 1955	»	1.237.883.757,08
Totale a pareggio dell'attivo	L.	3.672.727.314,08

(È approvato).

AZIENDA MONOPOLIO BANANE

Art. 25.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda monopolio banane, accertate nell'esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in . . .

... delle quali furono riscosse	L.	13.969.335.702 —
»	»	13.965.936.169 —
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	3.399.533 —
		<hr/> <hr/>

(È approvato).

Art. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in

... delle quali furono pagate	L.	13.969.335.702 —
»	»	9.351.911.409 —
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	4.617.424.293 —
		<hr/> <hr/>

(È approvato).

Art. 27.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1953-54 restano determinate in

... delle quali furono riscosse nel 1954-55	L.	2.882.491 —
»	»	1.375.307 —
		<hr/>
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1955	L.	1.507.184 —
		<hr/> <hr/>

(È approvato).

Art. 28.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1953-54 restano determinate in

... delle quali furono pagate nel 1954-55	L.	3.481.833.208 —
»	»	3.481.792.085 —
		<hr/>
e rimasero da pagare al 30 giugno 1955	L.	41.123 —
		<hr/> <hr/>

(È approvato).

Art. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954-55 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1954-55 (articolo 25)	L.	3.399.533 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27)	»	1.507.184 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata).		—
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1955	L.	4.906.717 —
		<hr/> <hr/>

(È approvato).

Art. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954-55 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1954-55 (articolo 26) . . .	L.	4.617.424.293 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28)	»	41.123 —
Residui passivi al 30 giugno 1955	L.	4.617.465.416 —

(È approvato).

ARCHIVI NOTARILI

Art. 31.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1954-55, nelle risultanze seguenti:

Entrate	L.	3.039.125.087 —
Spese	»	2.282.020.115 —
Avanzo	L.	757.104.972 —

(È approvato).

FONDO GENERALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI
CUSTODIA DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Art. 32. -

È approvato il conto consuntivo del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, per l'esercizio 1954-55, nelle seguenti risultanze:

Entrate	L.	1.508.576 —
Spese	»	1.002.019 —
Avanzo	L.	506.557 —

(È approvato).

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA

Art. 33.

Le entrate dell'Istituto Agronomico per l'Africa italiana, accertate nell'esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano

558^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario predetto, in	L.	34.199.322 —
delle quali furono riscosse	»	33.714.022 —
e rimasero da riscuotere	L.	485.300 —

(È approvato).

Art. 34.

Le spese dell'Istituto predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, in	L.	34.199.322 —
delle quali furono pagate	»	30.062.233 —
e rimasero da pagare	L.	4.137.089 —

(È approvato).

Art. 35.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1953-54 restano determinate in	L.	1.488.555 —
delle quali furono riscosse nel 1954-55	»	479.721 —
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1955	L.	1.008.834 —

(È approvato).

Art. 36.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1953-54 restano determinate in	L.	5.535.098 —
delle quali furono pagate nel 1954-55	»	433.192 —
e rimasero da pagare al 30 giugno 1955	L.	5.101.906 —

(È approvato).

Art. 37.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55 sono stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1954-55 (articolo 33)	L.	485.300 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35)	»	1.008.834 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata).		—
Residui attivi al 30 giugno 1955	L.	1.494.134 —

(È approvato).

Art. 38.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55 sono stabiliti nelle seguenti somme:

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1954-55 (articolo 34) . . .	L.	4.137.089 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 36)	»	5.101.906 —
Residui passivi al 30 giugno 1955	L.	9.238.995 —

(È approvato).

Art. 39.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza, agli articoli dello stato di previsione della spesa dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana, per l'esercizio finanziario 1954-55, come dal dettaglio che segue:

Articolo n. 19. — Gestione speciale dell'Azienda agraria . . .	L.	361.233 —
Articolo n. 20. — Gestione speciale della sezione agraria, ecc. .	»	109.500 —

(È approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Art. 40.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, accertate nell'esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in

del Ministero dell'interno, in	L.	6.015.968.798 —
delle quali furono riscosse	»	69.876.580 —
e rimasero da riscuotere	L.	5.946.092.218 —

(È approvato).

Art. 41.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in

per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	6.737.917.595 —
delle quali furono pagate	»	4.826.685.240 —
e rimasero da pagare	L.	1.911.232.355 —

(È approvato).

Art. 42.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1953-54, restano determinate in

1953-54, restano determinate in	L.	6.652.930.390 —
delle quali furono riscosse nel 1954-55	»	6.634.982.102 —
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1955	L.	17.948.288 —

(È approvato).

Art. 43.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1953-54, restano determinate in	L.	3.297.820.489 —
delle quali furono pagate nel 1954-55	»	2.247.509.236 —
<hr/>		
e rimasero da pagare al 30 giugno 1955	L.	1.050.311.253 —
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 44.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954-55 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1954-55 (articolo 40).	L.	5.946.092.218 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42)	»	17.948.288 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	372.954 —
<hr/>		
Residui attivi al 30 giugno 1955	L.	5.964.413.460 —
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 45.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954-55 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1954-55 (articolo 41). . .	L.	1.911.232.355 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 43)	»	1.050.311.253 —
<hr/>		
Residui passivi al 30 giugno 1955	L.	2.961.543.608 —
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 46.

È accertato nella somma di lire 13.752.463,30 il saldo attivo del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1954-55, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1954	L.	13.602.662,30
Entrate dell'esercizio finanziario 1954-55	»	6.015.968.798 —
<hr/>		

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1953-54:

Accertati:

al 1° luglio 1954	L.	4.020.002.065 —
al 30 giugno 1955	»	3.297.820.489 —
<hr/>		
	»	722.181.576 —
<hr/>		
Totale dell'attivo	L.	6.751.753.036,30
<hr/> <hr/>		

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1954-55 L. 6.737.917.595 —

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1953-54:

Accertati:

al 1º luglio 1954 L. 6.653.013.368 —

al 30 giugno 1955 » 6.652.930.390 —

» 82.978 —

Totale del passivo . . . L. 6.738.000.573 —

Saldo attivo al 30 giugno 1955 » 13.752.463,30

Totale a pareggio dell'attivo . . . L. 6.751.753.036,30

(È approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 47.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nello esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno in L.

149.034.112 —

delle quali furono riscosse »

2.224.000 —

e rimasero da riscuotere L.

146.810.112 —

(È approvato).

Art. 48.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.

172.482.414 —

delle quali furono pagate »

85.735.563 —

e rimasero da pagare L.

86.746.851 —

(È approvato).

Art. 49.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1953-54, restano determinate in L.

158.833.870 —

delle quali furono riscosse nel 1954-55 »

158.672.558 —

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1955 L.

161.312 —

(È approvato).

Art. 50.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1953-54, restano determinate in	L.	117.706.904 —
delle quali furono pagate nel 1954-55	»	71.978.949 —
<hr/>		
e rimasero da pagare al 30 giugno 1955	L.	45.727.955 —
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 51.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1954-55 (articolo 47).	L.	146.810.112 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 49)	»	161.312 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata).	»	20.138 —
<hr/>		
Residui attivi al 30 giugno 1955	L.	146.991.562 —
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 52.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954-55 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1954-55 (articolo 48). . .	L.	86.746.851 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 50)	»	45.727.955 —
<hr/>		
Residui passivi al 30 giugno 1955	L.	132.474.806 —
<hr/> <hr/>		

(È approvato).

Art. 53.

È accertato nella somma di lire 90.218,58 il saldo attivo del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1954-55, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1954	L.	90.218,58
Entrate dell'esercizio finanziario 1954-55	»	149.034.112 —

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1953-54:

Accertati:

al 1° luglio 1954	L.	141.115.706 —
al 30 giugno 1955	»	117.706.904 —
<hr/>		
	»	23.408.802 —

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1953-54:

Accertati:

al 1° luglio 1954	L.	158.794.370 —	
al 30 giugno 1955	»	158.833.870 —	
			L. 39.500 —
Totale dell'attivo . . .			L. 172.572.632,58

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1954-55	L.	172.482.414 —	
Saldo attivo al 30 giugno 1955	»	90.218,58	
Totale a pareggio dell'attivo . . .			L. 172.572.632,58

(È approvato).

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

Art. 54.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno, in

Ministero dell'Interno, in	L.	113.941.590 —
delle quali furono riscosse	»	110.302.656 —
e rimasero da riscuotere	L.	3.638.934 —

(È approvato).

Art. 55.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in

in	L.	129.359.702 —
delle quali furono pagate	»	63.054.101 —
e rimasero da pagare	L.	66.305.601 —

(È approvato).

Art. 56.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1953-54 restano determinate, come dal conto consuntivo della Azienda, in

Azienda, in	L.	3.062.166 —
delle quali furono riscosse nel 1954-55	»	2.600.311 —
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1955	L.	461.855 —

(È approvato).

Art. 57.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1953-54, restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in.	L.	110.220.277 —
delle quali furono pagate nel 1954-55	»	70.980.282 —
<hr/>		
e rimasero da pagare al 30 giugno 1955	L.	39.239.995 —

(È approvato).

Art. 58.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954-55 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1954-55 (articolo 54)	L.	3.638.934 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 56)	»	461.855 —
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	2.532 —
<hr/>		
Residui attivi al 30 giugno 1955	L.	4.103.321 —

(È approvato).

Art. 59.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954-55 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1954-55 (articolo 55)	L.	66.305.601 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 57)	»	39.239.995 —
<hr/>		
Residui passivi al 30 giugno 1955	L.	105.545.596 —

(È approvato).

Art. 60.

È accertato nella somma di lire 10.081.967,88 il saldo attivo del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, alla fine dell'esercizio 1954-55, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1954	L.	5.007.260,88
Entrate dell'esercizio finanziario 1954-55	»	113.941.590 —
<hr/>		
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1953-54:		
<i>Accertati:</i>		
al 1° luglio 1954	L.	130.645.742 —
al 30 giugno 1955		110.220.277 —
<hr/>		
	»	20.425.465 —

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1953-54:

Accertati:

al 1° luglio 1954	L.	2.994.812 —	
al 30 giugno 1955	»	3.062.166 —	
			L. 67.354 —
Totale dell'attivo . . .			L. 139.441.669,88

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1954-55	L.	129.359.702 —	
Saldo attivo al 30 giugno 1955	»	10.081.967,88	
Totale a pareggio dell'attivo . . .			L. 139.441.669,88

(È approvato).

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Art. 61.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, accertate nell'esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, accertate nell'esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in	L.	31.841.587.333 —
delle quali furono riscosse	»	31.299.211.167 —
e rimasero da riscuotere	L.	542.376.166 —

(È approvato).

Art. 62.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	31.841.587.333 —
delle quali furono pagate	»	16.679.525.678 —
e rimasero da pagare	L.	15.162.061.655 —

(È approvato).

Art. 63.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1953-54, restano determinate in

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1953-54, restano determinate in	L.	27.171.752.189 —
delle quali furono riscosse nel 1954-55	»	808.752.366 —
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1955	L.	26.362.999.823 —

(È approvato).

Art. 64.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1953-54 restano determinate in	L.	35.643.266.940,96
delle quali furono pagate nel 1954-55	»	18.962.355.024,35
e rimasero da pagare al 30 giugno 1955	L.	16.680.911.916,61

(È approvato).

Art. 65.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1954-55 (articolo 61).	L.	542.376.166 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 63)	»	26.362.999.823 —
Somme rimosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata).		—
Residui attivi al 30 giugno 1955	L.	26.905.375.989 —

(È approvato).

Art. 66.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1954-55 (articolo 62) . . .	L.	15.162.061.655 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 64)	»	16.680.911.916,61
Residui passivi al 30 giugno 1955	L.	31.842.973.571,61

(È approvato).

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Art. 67.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste, in

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste, in	L.	3.879.202.877 —
delle quali furono rimosse	»	3.450.487.819 —
e rimasero da riscuotere	L.	428.715.058 —

(È approvato).

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Art. 68.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . .	L.	3.879.202.877 —
delle quali furono pagate	»	1.473.244.721 —
e rimasero da pagare	L.	2.405.958.156 —

(È approvato).

Art. 69.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1953-54, restano determinate in	L.	457.651.584 —
delle quali furono riscosse nel 1954-55	»	455.725.265 —
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1955	L.	1.926.319 —

(È approvato).

Art. 70.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1953-54 restano determinate in	L.	1.819.849.775 —
delle quali furono pagate nel 1954-55	»	878.276.261 —
e rimasero da pagare al 30 giugno 1955	L.	941.573.514 —

(È approvato).

Art. 71.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954-55, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1954-55 (articolo 67).	L.	428.715.058 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 69)	»	1.926.319 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata).	»	232.282.727 —
Residui attivi al 30 giugno 1955	L.	662.924.104 —

(È approvato).

Art. 72.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954-55 sono stabiliti nelle seguenti somme

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1954-55 (articolo 68). . . .	L.	2.405.958.156 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 70)	»	941.573.514 —
Residui passivi al 30 giugno 1955	L.	3.347.531.670 —

(È approvato).

Art. 73.

È accertato nella somma di lire 194.497,65 il saldo attivo del conto finanziario dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1954-55, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1954	L.	1.034.497,65
Entrate dell'esercizio finanziario 1954-55	»	3.879.202.877 —
Totale dell'attivo		L. 3.880.237.374,65

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1954-55	L.	3.879.202.877 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1953-54:		

Accertati:

al 1° luglio 1954	L.	458.491.584 —	
al 30 giugno 1955	»	457.651.584 —	
			» 840.000 —
Saldo attivo al 30 giugno 1955	»		194.497,65
Totale a pareggio dell'attivo		L.	3.880.237.374,65

(È approvato).

BILANCIO SPECIALE DEGLI UFFICI DEL LAVORO PORTUALE

Art. 74.

Sono approvate le eccedenze d'impegno risultate, in sede di consuntivo, sul conto della competenza e sul conto dei residui, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Bilancio speciale per gli Uffici del Lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1954-55:

	Conto della competenza		Conto dei residui
Cap. n. 1. — Indennità di trasferta, ecc.	—	L.	22.860 —
Cap. n. 4. — Attrezzi, arredi, ecc.	—	»	3.207 —
Cap. n. 8. — Sussidi al personale, ecc.	L. 64 —		—

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge n. 243.

C A R E L L I , Segretario:

Esercizio finanziario 1952-53.

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo della Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni per l'esercizio finanziario predetto, in L. 92.733.518.662 —

delle quali furono riscosse » 75.759.689.796 —

e rimasero da riscuotere L. 16.973.828.866 —

(È approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, in L. 92.733.518.662 —

delle quali furono pagate » 62.975.693.388 —

e rimasero da pagare L. 29.757.825.274 —

(È approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1951-52, restano determinate in L. 14.959.532.985 —

delle quali furono riscosse » 14.247.982.076 —

e rimasero da riscuotere L. 711.550.909 —

(È approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1951-52, restano determinate in L. 30.072.202.263,23

delle quali furono pagate » 26.958.997.116,23

e rimasero da pagare L. 3.113.205.147 —

(È approvato).

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1952-53 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1952-53 (articolo 1)	L.	16.973.828.866 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3)	»	711.550.909 —
Residui attivi al 30 giugno 1953	L.	17.685.379.775 —

(È approvato).

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1952-53 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1952-53 (articolo 2)	L.	29.757.825.274 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	»	3.113.205.147 —
Residui passivi al 30 giugno 1953	L.	32.871.030.421 —

(È approvato).

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio predetto, in

in	L.	27.262.672.616 —
delle quali furono riscosse	»	11.979.490.749 —
e rimasero da riscuotere	L.	15.283.181.867 —

(È approvato).

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

L. 27.262.672.616 —

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

delle quali furono pagate	L.	6.435.154.138 —
e rimasero da pagare	L.	20.827.518.478 —
(È approvato).		

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1951-52 restano determinate in	L.	15.339.935.090,45
delle quali furono riscosse	»	15.006.973.938 —
e rimasero da riscuotere	L.	332.961.152,45
(È approvato).		

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1951-52 restano determinate in	L.	28.910.613.460,44
delle quali furono pagate	»	15.799.430.741 —
e rimasero da pagare	L.	13.111.182.719,44
(È approvato).		

Art. 11.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1952-53, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1952-53 (articolo 7)	L.	15.283.181.867 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 9)	»	332.961.152,45
Somme riscosse e non versate (col. s del riassunto).	»	129.678.035 —
Residui attivi al 30 giugno 1953	L.	15.745.821.054,45
(È approvato).		

Art. 12.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1952-53 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1952-53 (articolo 8)	L.	20.827.518.478 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 10)	»	13.111.182.719,44
Residui passivi al 30 giugno 1953	L.	33.938.701.197,44
(È approvato).		

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo della Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero dei trasporti per l'esercizio predetto in

L.	772.914.452.099 —
»	678.103.164.293 —
<hr/>	
L.	94.811.287.806 —

e rimasero da riscuotere

(È approvato).

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

L.	772.914.452.099 —
»	702.504.003.172 —
<hr/>	
L.	70.410.448.927 —

e rimasero da pagare

(È approvato).

Art. 15.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio finanziario 1952-53, rimane così stabilito:

Parte ordinaria:

Spesa	L.	261.556.015.271 —
Entrata (esclusa la sovvenzione del Tesoro)	»	206.396.615.271 —
<hr/>		
Disavanzo coperto con sovvenzione del Tesoro	L.	55.159.400.000 —

Parte straordinaria:

Spesa	L.	47.108.373.238 —
Entrata (escluse le somministrazioni del Tesoro)	»	46.608.373.238 —
<hr/>		
Differenza coperta con somministrazioni del Tesoro	L.	500.000.000 —

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Gestioni speciali ed autonome:

Spesa	L.	450.464.057.495 —
Entrata	»	450.464.057.495 —
Differenza		—

Partite di giro:

Spesa	L.	13.786.006.095 —
Entrata	»	13.786.006.095 —
Differenza		—

Riepilogo generale:

Spesa	L.	772.914.452.099 —
Entrata	»	717.255.052.099 —
Differenza coperta con sovvenzioni o somministrazioni del Tesoro	L.	55.659.400.000 —

(È approvato).

Art. 16.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1951-52 restano determinate in	L.	205.732.261.403 —
delle quali furono riscosse nell'esercizio 1952-53	»	187.023.479.784 —
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1953	L.	18.708.781.619 —

(È approvato).

Art. 17.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1951-52 restano determinate in	L.	169.278.223.921 —
delle quali furono pagate nell'esercizio 1952-53	»	140.388.238.820 —
e rimasero da pagare al 30 giugno 1953	L.	28.889.985.101 —

(È approvato).

Art. 18.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1952-53 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1952-53 (articolo 13)	L.	94.811.287.806 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 16)	»	18.708.781.619 —
Residui attivi al 30 giugno 1953	L.	113.520.069.425 —

(È approvato).

Art. 19.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1952-53 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1952-53 (articolo 14)	L.	70.410.448.927 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 17)	»	28.889.985.101 —
<hr/>		
Residui passivi al 30 giugno 1953	L.	99.300.434.028 —

(È approvato).

Art. 20.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo, sul conto della competenza, ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1952-53, come dal dettaglio che segue:

Cap. n. 88 bis - Spese patrimoniali finanziate col ricavo del mutuo, ecc.	L.	1.532.252 —
» » 92 - Acconti sulle forniture in corso	»	61.168.850 —
» » 93 - Rimborso ai fornitori di ritenute, ecc.	»	662.795.500 —
» » 95 - Spese d'impianto	»	5.838.408 —
» » 96 - Spese d'acquisto viveri, ecc.	»	1.167.894.594 —
» » 97 - Spese per lavori fatti dalle officine, ecc.	»	1.518.305.161 —
» » 98 - Spese dei cantieri, ecc.	»	2.217.649.241 —
» » 99 - Gestione degli autoveicoli	»	144.682.827 —
» » 100 - Materiali di scorta, ecc.	»	14.879.410.252 —
» » 120 - Versamenti al fondo di riserva della gestione . .	»	28.505.750 —
» » 121 - Spese per acquisto e costruzione di immobili, ecc.	»	1.190.751 —
» » 127 - Rimborsi di ritenute	»	943 —
» » 131 - Somme mutate al personale	»	12.043.620 —
» » 132 - Rimborso al Tesoro dello Stato in conto anticipazioni, ecc.	»	241.308 —
» » 133 - Spese della gestione	»	12.494.065 —
» » 134 - Società cooperative fra il personale per la costruzione di case	»	117.008.871 —
» » 137 - Versamento a cooperative delle ritenute, ecc. . .	»	132.966 —
» » 138 - Spese per acquisti e diverse	»	697.992.709 —
» » 140 - Operazioni attinenti ai trasporti	»	93.755.853.249 —
» » 141 - Operazioni attinenti al personale	»	5.753.851.656 —
» » 142 - Lavori, forniture, ecc.	»	157.432.034.996 —
» » 143 - Mandati a disposizione, ecc.	»	6.325.342.881 —
» » 148 - Versamento dell'imposta generale sull'entrata . .	»	8.645.276 —
» » 151 - Versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ecc.		200.394.418 —

(È approvato).

Esercizio finanziario 1953-54

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Art. 21

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio 1953-54, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario predetto, in

L.	96.797.910.555 —
»	75.684.015.322 —

L.	21.113.895.233 —
----	------------------

(È approvato).

Art. 22.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio 1953-54, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, in

L.	96.797.910.555 —
»	73.267.718.695 —

L.	23.530.191.860 —
----	------------------

(È approvato).

Art. 23.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1952-53, restano determinate in

L.	17.685.379.775 —
»	13.991.123.905 —

L.	3.694.255.870 —
----	-----------------

(È approvato).

Art. 24.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1952-53, restano determinate in

L.	32.871.030.421 —
»	22.477.948.023 —

L.	10.393.082.398 —
----	------------------

(È approvato).

Art. 25.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1953-54 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1953-54 (articolo 21)	L.	21.113.895.233 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 23)	»	3.694.255.870 —
Residui attivi al 30 giugno 1954	L.	24.808.151.103 —

(È approvato).

Art. 26.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1953-54 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1953-54 (articolo 22)	L.	23.530.191.860 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 24)	»	10.393.082.398 —
Residui passivi al 30 giugno 1954	L.	33.923.274.258 —

(È approvato).

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 27.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1953-54, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio predetto, in

delle quali furono riscosse	L.	30.685.765.089 —
e rimasero da riscuotere	»	16.144.157.890 —
	L.	14.541.607.199 —

(È approvato).

Art. 28.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1953-54, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in delle quali furono pagate

delle quali furono pagate	L.	30.685.765.089 —
e rimasero da pagare	»	9.304.173.943 —
	L.	21.381.591.146 —

(È approvato).

Art. 29.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1952-53 restano determinate in	L.	15.745.821.054 —
delle quali furono riscosse nel 1953-54	»	13.436.943.509 —
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1954	L.	2.308.877.545 —

(È approvato).

Art. 30.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1952-53 restano determinate in	L.	33.938.701.197 —
delle quali furono pagate nel 1953-54	»	17.636.303.364 —
e rimasero da pagare al 30 giugno 1954	L.	16.302.397.833 —

(È approvato).

Art. 31.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1953-54, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1953-54 (articolo 27)	L.	14.541.607.199 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 29)	»	2.308.877.545 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	378.589.000 —
Residui attivi al 30 giugno 1954	L.	17.229.073.744 —

(È approvato).

Art. 32.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1953-54 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1953-54 (articolo 28)	L.	21.381.591.146 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 30)	»	16.302.397.833 —
Residui passivi al 30 giugno 1954	L.	37.683.988.979 —

(È approvato).

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 33.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1953-54, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero dei Trasporti per l'esercizio predetto, in

in	L.	738.304.294.451 —
delle quali furono riscosse	»	655.895.953.007 —
<hr/>		
e rimasero da riscuotere	L.	82.408.341.444 —

(È approvato).

Art. 34.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1953-54, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

in	L.	738 304.294.451 —
delle quali furono pagate	»	666.639.973.815 —
<hr/>		
e rimasero da pagare	L.	71.664.320.636 —

(È approvato).

Art. 35.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio finanziario 1953-54, rimane così stabilito:

Parte ordinaria:

Spesa	L.	290.208.040.571 —
Entrata (esclusa la sovvenzione del Tesoro)	»	231.498.890.571 —
<hr/>		
Disavanzo coperto con sovvenzioni del Tesoro	L.	58.709.150.000 —

Parte straordinaria:

Spesa	L.	44.140.429.517 —
Entrata (escluse le somministrazioni del Tesoro)	»	43.440.429.517 —
<hr/>		
Differenza coperta con somministrazioni del Tesoro	L.	700.000.000 —

558ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1962

Gestioni speciali ed autonome:

Spesa	L.	387.801.853.131 —
Entrata	»	387.801.853.131 —
Differenza		—

Partite di giro:

Spesa	L.	16.153.971.232 —
Entrata	»	16.153.971.232 —
Differenza		—

Riepilogo generale:

Spesa	L.	738.304.294.451 —
Entrata	»	678.895.144.451 —
Differenza coperta con sovvenzioni o somministrazioni del Tesoro	L.	59.409.150.000 —

(È approvato).

Art. 36.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1952-53 restano determinate in	L.	113.520.069.425 —
delle quali furono riscosse nel 1953-54	»	93.502.203.553 —
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1954	L.	20.017.865.872 —

(È approvato).

Art. 37.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1952-53 restano determinate in	L.	99.300.434.028 —
delle quali furono pagate nel 1953-54	»	60.997.374.449 —
e rimasero da pagare al 30 giugno 1954	L.	38.303.059.579 —

(È approvato).

Art. 38.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1953-54 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1953-54 (articolo 33)	L.	82.408.341.444 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 36)	»	20.017.865.872 —
Residui attivi al 30 giugno 1954	L.	102.426.207.316 —

(È approvato).

Art. 39.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1953-54 sono stabiliti nelle seguenti somme

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1953-54 (articolo 34)	L.	71.664.320.636 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 37)	»	38.303.059.579 —
Residui passivi al 30 giugno 1954	L.	109.967.380.215 —

(È approvato).

Art. 40.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza, ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1953-54, come dal dettaglio che segue:

Cap. n. 99 - Spese per infortuni marittimi, ecc.	L.	73.735.389 —
» » 100 - Spese d'impianto	»	20.356.077 —
» » 101 - Spese d'acquisto viveri, ecc.	»	604.015.769 —
» » 102 - Spese per lavori fatti dalle officine, ecc.	»	2.087.510.935 —
» » 103 - Spese dei cantieri, ecc.	»	301.484.568 —
» » 109 - Erogazione dei proventi del Fondo lasciti, ecc.	»	13.817 —
» » 124 - Versamenti al fondo di riserva della gestione	»	19.891.485 —
» » 125 - Spese per acquisto, ecc.	»	707.393 —
» » 131 - Rimborsi di ritenute	»	40.586 —
» » 136 - Somme mutate al personale	»	4.269.639 —
» » 142 - Versamento a cooperative, ecc.	»	189.030 —
» » 143 - Spese per acquisti e diverse	»	767.609.757 —
» » 145 - Operazioni attinenti ai trasporti	»	112.905.641.714 —
» » 146 - Operazioni attinenti al personale	»	15.549.270.183 —
» » 147 - Lavori, forniture, ecc.	»	74.492.153.929 —
» » 148 - Mandati a disposizione, ecc.	»	7.389.614.227 —
» » 150 - Versamento delle imposte, ecc.	»	900.319.490 —
» » 152 - Versamento delle imposte, ecc.	»	13.182.237 —

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge n. 245.

C A R E L L I , Segretario:

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni per l'esercizio finanziario predetto, in

L.	114.405.547.834 —
»	82.342.439.438 —
L.	32.063.108.396 —

e rimasero da riscuotere

(È approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, in

L.	114.405.547.834 —
»	87.676.457.630 —
L.	26.729.090.204 —

e rimasero da pagare

(È approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1953-54, restano determinate in

L.	24.808.151.103 —
»	23.790.403.107 —
L.	1.017.747.996 —

e rimasero da riscuotere

(È approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1953-54, restano determinate in

L.	33.923.274.258 —
»	25.588.520.765 —
L.	8.334.753.493 —

e rimasero da pagare

(È approvato).

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1954-55 (articolo 1)	L.	32.063.108.396 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3)	»	1.017.747.996 —
Residui attivi al 30 giugno 1955	L.	<u>33.080.856.392 —</u>

(È approvato).

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1954-55 (articolo 2)	L.	26.729.090.204 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	»	8.334.753.493 —
Residui passivi al 30 giugno 1955	L.	<u>35.063.843.697 —</u>

(È approvato).

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, all'egato al rendiconto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio predetto, in

delle quali furono riscosse	»	24.667.289.794 —
e rimasero da riscuotere	L.	<u>12.488.495.635 —</u>

(È approvato).

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

delle quali furono pagate	»	10.241.276.949 —
e rimasero da pagare	L.	<u>26.914.508.480 —</u>

(È approvato).

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1953-54 restano determinate in	L.	17.229.073.744 —
delle quali furono riscosse	»	12.616.295.408 —
e rimasero da riscuotere	L.	4.612.778.336 —

(È approvato).

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1953-54 restano determinate in	L.	37.683.988.979 —
delle quali furono pagate	»	12.192.223.360 —
e rimasero da pagare	L.	25.491.765.619 —

(È approvato).

Art. 11

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1954-55 (articolo 7)	L.	12.488.495.635 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 9)	»	4.612.778.336 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata).	»	1.872.557.862 —
Residui attivi al 30 giugno 1955	L.	18.973.831.833 —

(È approvato).

Art. 12.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1954-55 (articolo 8)	L.	26.914.508.480 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 10)	»	25.491.765.619 —
Residui passivi al 30 giugno 1955	L.	52.406.274.099 —

(È approvato).

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo della Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero dei trasporti per l'esercizio predetto, in

L.	803.925.504.909 —	
delle quali furono riscosse	»	733.764.327.275 —
e rimasero da riscuotere	L.	70.161.177.634 —

(È approvato).

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1954-55, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in.

delle quali furono pagate	L.	803.925.504.909 —
	»	736.773.246.475 —
e rimasero da pagare	L.	67.152.258.434 —

(È approvato).

Art. 15.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio finanziario 1954-55, rimane così stabilito:

Parte ordinaria:

Spesa	L.	318.027.972.852 —
Entrata (escluse le sovvenzioni del Tesoro)	»	249.119.372.852 —
Disavanzo coperto con sovvenzioni del Tesoro	L.	68.908.600.000 —

Parte straordinaria:

Spesa	L.	51.226.005.516 —
Entrata (escluse le somministrazioni del Tesoro)	»	44.030.305.516 —
Differenza coperta con somministrazioni del Tesoro	L.	7.195.700.000 —

Gestioni speciali ed autonome:

Spesa	L.	416.474.161.768 —
Entrata	»	416.474.161.768 —
Differenza	L.	—

Partite di giro:

Spesa	L.	18.197.364.773 —
Entrata	»	18.197.364.773 —
Differenza	L.	—

Riepilogo generale:

Spesa	L.	803.925.504.909 —
Entrata	»	727.821.204.909 —
Differenza coperta con sovvenzioni o somministrazioni del Tesoro.	L.	76.104.300.000 —

(È approvato).

Art. 16.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1953-54 restano determinate in

delle quali furono riscosse nel 1954-55	L.	102.426.207.316 —
	»	79.149.463.314 —
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1955	L.	23.276.744.002 —

(È approvato).

Art. 17.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1953-54 restano determinate in	L.	109.967.380.215 —
delle quali furono pagate nel 1954-55	»	51.838.226.787 —
e rimasero da pagare al 30 giugno 1955	L.	58.129.153.428 —

(È approvato).

Art. 18.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1954-55 (articolo 13)	L.	70.161.177.634 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 16)	»	23.276.744.002 —
Residui attivi al 30 giugno 1955	L.	93.437.921.636 —

(È approvato).

Art. 19.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1954-55 (articolo 14)	L.	67.152.258.434 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 17)	»	58.129.153.428 —
Residui passivi al 30 giugno 1955	L.	125.281.411.862 —

(È approvato).

Art. 20.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza, ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1954-55, come dal dettaglio che segue:

Cap. n. 86. — Spese per infortuni, ecc. relativi ai trasporti, ecc.	L.	3.713.116 —
Cap. n. 87. — Spese patrimoniali	»	74.229.861 —
Cap. n. 88. — Spese di acquisto e addebiti diversi	»	600.916.493 —
Cap. n. 103. — Erogazione dei proventi del Fondo lasciti, ecc.	»	6.929 —
Cap. n. 105. — Spese per acquisto e costruzione di case, ecc.	»	2.253.481 —
Cap. n. 122. — Rimborsi di ritenute	»	41.655 —
Cap. n. 130. — Società Cooperative, ecc. per la costruzione di case.	»	483.727.288 —
Cap. n. 133. — Versamento a cooperative, ecc.	»	152.512 —
Cap. n. 134. — Spese per acquisti e diverse	»	724.222.329 —
Cap. n. 136. — Operazioni attinenti ai trasporti	»	116.034.991.966 —
Cap. n. 137. — Operazioni attinenti al personale	»	6.230.563.590 —
Cap. n. 138. — Lavori, forniture, ecc.	»	91.309.192.847 —
Cap. n. 139. — Mandati a disposizione, ecc.	»	8.505.883.410 —

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Sospendo la seduta per alcuni minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,15, è ripresa alle ore 18,30*).

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 » (1898)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Capalozza. Ne ha facoltà.

C A P A L O Z Z A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, se una critica mi è consentito di muovere, rapidamente, alla pur diligente ed attenta relazione del nostro onorevole Riccio, essa si snoda in tre rilievi.

Il primo è che essa si presenta come un'epitome, un sommario dei provvedimenti di iniziativa governativa, nel silenzio, mi sembra assoluto, del pur vasto contributo di proposte da parte di singoli senatori o di gruppi di senatori. Si presenta un po' come un commento all'attività governativa e pre-scinde dall'attività parlamentare.

Il secondo è che, a mio sommosso avviso, non sono distinti con sufficiente chiarezza i disegni (del resto assai pochi) che sono diventati legge da quelli, i più, che invece attendono, talora e anche spesso da lungo tempo, di diventarlo, se pure mai lo diventeranno. E perfino sono stati elencati, euforicamente, semplici intendimenti o programmi che neppure, ad oggi, hanno varcato la soglia del Parlamento, sicchè mi pare

risuoni nell'elaborato un timbro piuttosto agiografico, al quale, in verità, non eravamo abituati.

Il terzo rilievo è che manca, non tanto un piano organico per la giustizia, quanto persino un invito a talune riforme improrogabili che, imposte dalla Costituzione, sono mature nella coscienza democratica, potrei dire sono mature nella coscienza moderna; e manca altresì l'eco delle riserve gravi che dottrina e giurisprudenza hanno avanzato verso talune delle leggi che si dicono, e non sono, di attuazione della Costituzione, quale, ad esempio, la legge modificativa degli articoli 57 e 58 del Codice penale sulla responsabilità per reati commessi a mezzo della stampa; quale, altresì, la legge sulla riparazione degli errori giudiziari. E posso portare, inoltre, l'esempio di un'altra legge estranea alla Costituzione, recentemente approvata: quella sulla condanna condizionale.

È stato già ampiamente dimostrato che la nuova legge sulla stampa — e mi riferisco alla legge sulla stampa perchè l'onorevole relatore ne ha accennato nella sua relazione e l'ha presentata, appunto, come una legge di attuazione della Costituzione, del precetto costituzionale sulla responsabilità personale — modifica poco più che a parole la disciplina precedente, lasciando pressochè immutato il vecchio ordinamento della responsabilità obiettiva.

Così pure è stato rilevato e, credo si possa dire, dimostrato, che la legge sull'errore giudiziario — mi riferisco alla legge sull'errore giudiziario perchè anche questa ricorda la relazione — si riduce ad un ritocco, ad una riverniciatura del tutto superficiale delle norme *ad hoc* del codice Rocco, e, mantenendo incardinata la riparabilità alla revisione, è ben lungi dall'aver attuato quella riforma radicale, « rivoluzionaria », come si espresse il professor Bellavista alla Assemblea costituente, che venne promessa nello Statuto della nostra Repubblica.

Quanto alla legge 24 aprile 1962, n. 191, recante modificazioni agli articoli 164 e 175 del Codice penale, essa è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* solo il 4 maggio del 1962 e pertanto non se ne è ancora fatta

esperienza, tuttavia già il mondo della scienza è a rumore, perchè le mende di questa legge sono non solo gravi, ma addirittura stupefacenti, impressionanti, dal punto di vista logico, dal punto di vista sistematico, perfino dal punto di vista pratico. Ne indicherò in fretta talune.

Basti pensare, onorevoli colleghi, alla stranezza di una legge che consente la possibilità di concedere la seconda sospensione condizionale solo quando la nuova condanna sia a pena detentiva, arresto o reclusione, e non a pena pecuniaria, con il che viene ad essere favorito colui che dopo la concessione del beneficio commette un reato più grave, senza tener conto, d'altra parte, che la nuova condanna a pena pecuniaria, che può essere assai considerevole, magari in forza di leggi speciali, per l'impossibilità che il condannato abbia di pagare, può essere convertita, per le sue condizioni economiche, in pena detentiva.

V'è, poi, da rilevare che la concessione della seconda sospensione condizionale è sottoposta ad una condizione, che può es-

sere definita la dinamite sotto il sistema organico dell'istituto, perchè si fa rivivere la condanna per un reato che era estinto. Infatti, nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1962 si legge: « Nel caso che per una precedente condanna a pena pecuniaria sia stata già ordinata la sospensione dell'esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna a pena detentiva, disporre la sospensione condizionale della pena, subordinando la concessione del beneficio al pagamento della predetta pena pecuniaria ».

Ma non è tutto. Ecco l'eccezione all'eccezione: « ... salvo che il condannato si trovi nell'impossibilità di adempiervi ». Ma con quali mezzi sarà accertata tale impossibilità? E quando? Forse che ogni causa penale dovrà essere preceduta da un giudizio di accertamento fiscale, da estendersi in tutta Italia, perchè taluno potrebbe risultare nell'impossibilità di pagare nel luogo ove risiede, nel luogo ove ha commesso il reato o nel luogo ove il procedimento si svolge, ma potrebbe, invece, disporre di beni altrove?

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue C A P A L O Z Z A). Come potrà essere effettuato un accertamento così delicato e complesso entro i termini ristretti che sono concessi al pubblico ministero o al giudice istruttore, soprattutto quando si tratti di un imputato detenuto?

Oppure la franchigia del pagamento della precedente pena pecuniaria dovrà essere disposta successivamente, in sede di esecuzione della pena? Si dovrà instaurare all'uopo un procedimento incidentale?

Nulla sappiamo. Nulla è detto nella legge, e pertanto le preoccupazioni sono gravi non soltanto sul terreno della scienza, ma anche sul terreno pratico, presso le nostre procure, presso i giudici istruttori, presso i giudici di udienza.

Incongruenze, discrasie, errori ve ne sono a iosa in molte leggi. Perchè è accaduto e

accade questo? A mio sommosso avviso — e, del resto, ho avuto già occasione altra volta di accennare al problema —, perchè le leggi che toccano i codici, che incidono in una struttura così complessa quale quella delle leggi codificate, vengono affrontate da noi, con strumenti limitati, senza un adeguato materiale di consultazione. Tra noi vi sono, certo, studiosi di valore, giuristi insigni, magistrati egregi e qualche volta eminenti. Tuttavia, la modificazione di un codice è impresa di grande impegno che necessita di una ricerca metodica, di un soppesato confronto, di un controllo continuo. Pertanto, io ritengo che, quando si toccano i codici, occorra avere i pareri, indubbiamente non vincolanti, ma preziosi e insostituibili, delle Curie, delle Università, dei Fori, che sono gli organi tecnici qualificati per sugge-

rire le soluzioni, per segnalare le insidie, per evitare gli errori. Anche il legislatore può sbagliare e sbaglia, perchè *errare humanum est*.

Ho letto nella pregevole relazione dell'onorevole Riccio che, a proposito di un progetto di riforma del Codice penale, mi pare del 1950, vennero interpellate le Università, i Fori, le Curie. Gli è che i loro pareri così utili, ora che il Comitato ristretto della Commissione di giustizia sta effettuando il suo esame sul disegno di riforma parziale del Codice penale, presentato dall'onorevole Gonnella, quando era Ministro guardasigilli, non sono stati tuttavia raccolti in volume e neanche sono stati posti a disposizione nè dei membri della Commissione di giustizia e nemmeno di quei pochissimi che fanno parte del Comitato ristretto. E allora le osservazioni e le proposte non servono quasi a nulla; o serviranno solo a chi, particolarmente attento e diligente, vada a sfogliare le riviste giuridiche, in cui sia stato pubblicato, per avventura, taluno dei pareri.

Io, pertanto, mi permetto di richiedere formalmente che questo metodo — chiamiamolo così — venga instaurato, specialmente per le leggi più importanti, e soprattutto per le riforme dei codici: del Codice penale, che è già al nostro vaglio; del Codice di procedura civile, che si trova, se non erro, dinnanzi all'altro ramo del Parlamento; del Codice di procedura penale, per cui è stata nominata una Commissione ministeriale. E lo stesso dicasi per il Codice della navigazione.

Analoghi inconvenienti accadono per alcuni disegni di legge tuttora in discussione. Mi basterebbe ricordare il disegno di legge sulla modifica del reato di lesioni tra parenti portanti incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni non superiore a dieci giorni, il quale è stato approvato in diverse redazioni dai due rami del Parlamento, sicchè continua, malgrado la sua urgenza e la sua relativa semplicità, ad essere palleggiato come al tennis tra la Camera e il Senato. E temo che qualcosa del genere stia pure per accadere al disegno di legge sul cosiddetto avviamento commerciale, che è presso la Commissione di giustizia del Senato,

dopo essere stato approvato dalla Camera: perchè, *ictu oculi*, mi sembra che prescinda dal disposto dell'articolo 2041 del Codice civile.

Onorevoli colleghi, per mantenere la promessa di estrema brevità, passo rapidamente alla conclusione.

Io non faccio che ripetere quanto è stato autorevolmente affermato in passato, allorchè dico che la giurisdizione è la chiave di volta dell'ordinamento politico statale, perchè è essa che può e che deve garantire ai cittadini la libertà e la giustizia. Eppure, è una triste realtà che al nostro bilancio siano riservate le briciole della spesa statale, e che taluni oneri — debbo riconoscere, già da alcuni anni in numero minore, per alcune recenti leggi approvate dal nostro Parlamento — siano a carico dei Comuni, le cui condizioni finanziarie sono gravemente deficitarie.

Così come, mi permetto di aggiungere, è assurdo ed umiliante che il costo delle cause sia maggiorato per il reperimento di fondi per il personale giudiziario; il che si prospetta quasi come un pedaggio del cittadino per avere giustizia.

Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il mio breve e, come vi siete accorti, quasi improvvisato intervento sul bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia del presente anno, si riduce a questo appena abbozzato *cahier de doléances*. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Romano Antonio. Ne ha facoltà.

R O M A N O A N T O N I O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non mi sento di condividere i rilievi fatti dal collega Capalozza alla relazione del senatore Riccio. Il collega Riccio, nella sua ampia e dettagliata relazione, ha prospettato con acutezza di analisi i molteplici problemi dell'Amministrazione della giustizia. Egli di ogni argomento trattato ha messo in evidenza gli aspetti salienti, facilitando in tal modo lo sviluppo della discussione generale. Il collega Capalozza ha censu-

rato la mancata distinzione tra attività legislativa esaurita ed attività legislativa il cui *iter* ancora continua. Ora il relatore ha voluto dare un'esposizione panoramica di quella che è l'attività legislativa del Parlamento, e quindi a me pare che il rilievo sia privo di fondamento in quanto il senatore Riccio ha voluto sottoporre all'esame del Senato tutta la complessa attività dell'importantissimo dicastero della Giustizia.

Respinto il rilievo fatto dal collega Capalozza, entro rapidamente in argomento. Ho sentito dire che alcuni colleghi non vogliono più intervenire in questo bilancio perchè da anni si ripetono le stesse cose. Ebbene, ogni bilancio, ogni argomento ha il suo cammino e nel cammino le cose cambiano, maturano nuovi eventi, cambiano gli aspetti, si prospettano altri problemi. Ecco la ragione per cui è nostro dovere seguire questo cammino e non già rassegnarci all'immobilismo ed al silenzio. Io cercherò di non ripetere le cose che ho detto in passato perchè, data la mia funzione, sono intervenuto quasi ogni anno nei bilanci del Ministero della giustizia.

Onorevoli colleghi, in ogni bilancio della giustizia l'argomento numero 1 è il giudice: il suo reclutamento, la sua carriera. Ora tutti sappiamo che tra le cause del disservizio giudiziario al primo posto è stata sempre messa la deficienza dell'organico dei magistrati. A questa deficienza si è voluto e si vuole decisamente riparare con il disegno di legge, che prevede l'immissione di 1.400 uditori giudiziari. Piuttosto, ecco la preoccupazione, nuova rispetto al passato: sarà facile questo reclutamento? Quando si discute il disegno di legge avente per oggetto la proposta di aumentare di 1.400 posti l'organico della Magistratura, si obiettò che difficilmente sarebbe stato possibile un reclutamento così numeroso, in un tempo alquanto limitato. Da altri si disse che, considerando che dalle Università italiane escono in media 5 mila laureati, dovrebbe ritenersi possibile l'assunzione annuale di 100-150 giovani aventi vocazione per la Magistratura.

Purtroppo l'esperienza di questi ultimi anni sta dimostrando il contrario. Gli ammes-

si al concorso per uditore giudiziario continuano ad essere numerosi, ove si consideri che gli aspiranti sono sempre, per ogni concorso, da 2.000 a 3.000 e più. Però, a breve scadenza, comincia a delinarsi una situazione contraria, perchè esiguo è il numero dei partecipanti alle prove scritte: quasi sempre poco più di un terzo rispetto al numero delle domande presentate.

Quali le cause? Egregi colleghi, è noto che i giovani presentano più domande di concorso, anche per non continuare a vivere a carico della famiglia; molte volte però finiscono per accettare gli impieghi che più sollecitamente possono conseguire. Si verifica quindi una prima eliminazione dei laureati che si accingono a far parte dell'Amministrazione statale.

In questi ultimi anni una particolare scelta viene fatta dagli istituti di credito, che ogni anno chiedono ai rettori delle Università nominativi di giovani che hanno conseguito la laurea con votazione alta; lo stesso fanno alcuni enti parastatali ed alcune aziende private. Lo stipendio è superiore a quello che percepisce il magistrato nei primi anni di carriera, e ciò facilita una prima scelta dei migliori, anche perchè trattasi di una sistemazione immediata. Alcuni si orientano verso gli enti parastatali in considerazione delle allettanti prospettive di più soddisfacente retribuzione; altri, preoccupandosi della possibilità di essere destinati in piccole sedi, ove sono molte preture, preferiscono amministrazioni con gli uffici nei capoluoghi di provincia, come le prefetture, l'Avvocatura dello Stato, la Magistratura militare, le Intendenze di finanza; vi sono infine gli aspiranti alla libera professione.

Pertanto in numero esiguo rimangono i giovani che ambiscono al maggiore prestigio e al maggiore decoro, che offre la Magistratura rispetto ad altre carriere; ed ecco spiegate, sia pure non rigorosamente, le difficoltà non lievi che comporta il reclutamento che bisognerebbe operare.

Ma vi è un altro motivo della difficoltà del reclutamento, ed esso consiste nella preoccupazione della carriera. Le difficoltà sono aggravate dalle scarse prospettive che vi sono oggi, in quanto si è detto che i qua-

dri degli alti gradi della Magistratura sono tutti coperti da magistrati alquanto giovani, il che significa che le nuove leve troveranno, nell'avvenire, difficoltà di progressione nella carriera.

Quale sarà il sistema delle promozioni non è facile prevedere, a causa dei vari e contrastanti indirizzi delineatisi nel corso dell'esame del disegno di legge sia in Senato che avanti alla Camera dei deputati, disegno di legge che è rimasto fermo presso l'altro ramo del Parlamento. Lo spinoso problema ha formato oggetto di discussioni in tutti i Congressi dei magistrati: quello di Venezia del 1951, quello di Torino del 1954, quello di Napoli del 1958, quello di Bologna.

Ora, se noi vogliamo tener presente il responso di questi Congressi, dobbiamo cominciare a constatare che è stato costantemente respinto il sistema di concorso per titoli, mentre è stato proposto, come regola, lo scrutinio per turno di anzianità accompagnata dal merito e, come eccezione, il concorso per esami. Su queste basi si è orientato il disegno di legge approvato dal Senato. Con lo scrutinio per turno di anzianità congiunta al merito si restituisce in qualche modo al magistrato la tranquillità indispensabile per un ordinato lavoro. Con il concorso per esami limitato ad un esiguo numero di posti (noi avevamo detto il quinto, pare che il Consiglio superiore sostenga il decimo), si evita l'appiattimento e quindi si facilita la formazione di una *élite* di magistrati per l'alta Magistratura.

Come è noto, con l'entrata in vigore della Carta costituzionale, la progressione dei magistrati è rimasta di esclusiva competenza del Consiglio superiore della Magistratura.

Viene quindi da chiedersi se si possa essere pienamente soddisfatti del funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura. Purtroppo alcuni inconvenienti sono stati già rilevati. Tutti noi ricordiamo che, nonostante il dettato costituzionale, la effettiva costituzione del Consiglio superiore incontrò tenaci resistenze, che furono superate solo con un compromesso. L'esperienza compiuta ha dissipato in qualche modo i timori iniziali, ma ha messo in luce

difetti manifestatisi nell'applicazione pratica della legge riguardante questo organo, che io considero non amministrativo ma costituzionale. Il costituente intese creare un organo che realizzasse l'autonomia del Potere giudiziario. Invece, ponendo il Primo Presidente della Cassazione in una posizione di collaboratore *a latere*, il prestigio della Magistratura, bisogna convenirne, è risultato sensibilmente sminuito.

Altra innovazione che si è dimostrata negativa sta nel fatto che il Consiglio superiore oggi giudica come unico collegio deliberante. Questa innovazione ci fa ricordare la legge delle guarentigie, che contemplava tre sezioni: una si occupava delle promozioni agli uffici direttivi della Magistratura; la seconda procedeva agli scrutini a magistrato di Cassazione; la terza agli scrutini per i magistrati di appello.

Contro i provvedimenti di ognuna di esse, vi era allora il ricorso alle Sezioni Unite, presiedute dal Primo Presidente e composte di dieci membri, tutti di grado elevato, tra i quali il Procuratore generale. Quindi la materia si esauriva nell'interno della Magistratura.

Oggi invece bisogna adire il Consiglio di Stato e, in caso di impugnativa per incompetenza od eccesso di potere, si deve arrivare alle Sezioni unite. Quindi si intuisce che la nuova procedura è più lenta e più dispendiosa.

Questa è una grave constatazione dei difetti del nuovo organo costituzionale. Altro inconveniente si verifica nel conferimento delle più alte cariche della Magistratura. Nel collegio deliberante intervengono gli otto magistrati di appello e di tribunale, che sono chiamati a far parte del Consiglio superiore. Ora, ove si consideri che i giudici di tribunale possono essere chiamati a far parte del Consiglio superiore della magistratura quando hanno solo quattro anni di anzianità, è spiegabile la preoccupazione di chi, con la sua anzianità di carriera, con la sua esperienza, la sua cultura, deve rassegnarsi al giudizio di chi è ai primi passi della via da percorrere; questo è grave!

Le eliminazioni di così gravi inconvenienti dovranno essere effettuate quando si

provvederà al nuovo ordinamento giudiziario.

E, parlando sempre dei vari problemi che si vanno delineando giorno per giorno in questo spinoso cammino, il futuro ordinamento giudiziario dovrà anche tener presente quest'altro problema: il prestigio del giudice penale non può continuare ad essere tenuto in una posizione di inferiorità rispetto al giudice civile.

L'uomo della strada considera a ragione la giustizia penale più importante della giustizia civile; invece negli ambienti giudiziari continua ad offrirsi un trattamento privilegiato al giudice civile. È una vecchia questione, che purtroppo è sempre di attualità anche perchè trattasi di un problema che ha notevoli riflessi nell'amministrazione della giustizia penale.

Il maggior prestigio dei giudici civili rispetto ai giudici penali fa sì che, quando un giudice che si dedica al penale giunge al turno di promozione, è costretto a cedere il passo al collega del ramo civile e se non vuole marcare il passo è costretto a trasferirsi al civile. Così i migliori giudici penali finiscono, prima o poi, con il lasciare la cura degli affari penali ai più giovani e quindi ai meno esperti.

Eppure, onorevoli colleghi — parlo a molti di voi avvocati — quanto è più difficile, nella rapidità di un pubblico dibattito, scoprire la verità, e quanto più intuito e ingegno si richiede alle volte in una movimentata udienza penale! Il problema della rivalutazione del giudice penale è un problema notevole ed importante per la collettività, che ha diritto e interesse ad avere una giustizia penale efficiente, all'altezza del grave compito affidatole dalla società. Quindi è da augurarsi che nel futuro ordinamento giudiziario siano dettate norme più esplicite di quelle vigenti per assicurare che i magistrati del ramo penale siano tenuti in pari conto di quelli del ramo civile. Solo così cadrà l'antagonismo che talora si determina tra giudici penali e giudici civili; solo così finirà la riluttanza ad essere assegnati agli uffici penali e ne guadagnerà l'Amministrazione della giustizia.

Altro inconveniente, che dovrà essere scongiurato, è quello che riguarda il Tribunale

dei minorenni. Da qualche tempo, e nella stampa, e nei congressi, si sostiene l'autonomia del Tribunale dei minorenni nei confronti di quello ordinario dello stesso capoluogo, onde eliminare le incertezze tuttora esistenti. Intanto il progetto ministeriale, ora all'esame del Consiglio superiore della magistratura, nell'articolo 43, lungi dall'affermare l'invocata autonomia, pare che abbia inteso considerare il Tribunale dei minorenni come una Sezione del Tribunale ordinario del capoluogo.

Infatti dal primo comma dell'articolo 43 si rileva che la designazione annuale dei magistrati è fatta con decreto del Primo Presidente della Corte di appello, in conformità di quanto avviene per le altre Sezioni del Tribunale ordinario. Dal secondo comma dello stesso articolo si rileva che i magistrati addetti al Tribunale per i minorenni possono far parte di altre Sezioni. Ora, con una disposizione così formulata, si violano le norme generali sulla competenza per territorio, in quanto si attribuisce ad una sezione del Tribunale la giurisdizione anche sul territorio di altri Tribunali compresi nel distretto della Corte di appello, ed implicitamente si esclude la possibilità di una pianta organica e della conseguente aspirazione alla specializzazione del giudice minorile.

Il legislatore del 1934 ebbe il preciso intendimento di creare dei Tribunali per i minorenni, autonomi per giurisdizione e per competenza. Ciò trova conferma nei precedenti legislativi, che risalgono a Vittorio Emanuele Orlando, che nel 1908 impostò il problema, nominando una Commissione che fu presieduta dal senatore Quarta.

Bisogna quindi ritornare al concetto dell'autonomia, perchè solo così potrà parlarsi di una pianta organica di magistrati per minori, premessa questa indispensabile per giungere alla specializzazione. Onorevoli colleghi, il giudicare i minorenni non è compito da affidare a chiunque; si esigono doti particolari di preparazione tecnica, di esperienza pratica, di conoscenza di discipline extra-giuridiche; il giudice per i minorenni deve essere giurista, psicologo, pedagogo.

Tutto questo conferma la necessità della specializzazione e quindi di una pianta organica autonoma. A questo principio è ispi-

rata la legge del 13 dicembre 1956, n. 1440. E questo stesso principio deve essere mantenuto fermo nel disegno di legge che è avanti al Consiglio superiore per la Magistratura.

Una parola per lo scalino più modesto della Magistratura. Spesso si è detto che ai giudici conciliatori è doveroso rivolgere una cura particolare per rialzarne il prestigio e l'autorità; ma bisogna riconoscere che in concreto nulla si è fatto per questi volontari sacerdoti della giustizia.

Eppure la funzione del conciliatore rimane sempre altamente sociale: sopire le liti, troncane le liti sin dal loro nascere, comporre le controversie appena sorgono e, con criteri puramente equitativi e pratici, attribuire a ciascuno ciò che gli compete, senza seguire le forme legali, ma alla buona e secondo detta la coscienza di un uomo onesto, tutto ciò non è solo rendere giustizia, ma è moralizzare ed incivilire le masse. Ed è bene che la povera gente, specialmente i lavoratori, trovino in ogni Comune un magistrato popolare, il quale derima, in un giudizio pronto e sciolto da soverchia formalità e quasi gratuito, le più frequenti controversie. Si calcola che, di tutte le controversie che si svolgono avanti alle Magistrature, tre quinti si svolgono avanti ai conciliatori. Questi riescono a conciliare il 60 per cento delle liti, provvedendo con sentenze per il residuo 40 per cento. Ciò dimostra la bontà dell'istituto; ecco perchè si suggerisce di sviluppare e rafforzare la funzione del giudice conciliatore.

Alla richiesta di un titolo di studio, al carattere temporaneo della funzione, bisognerebbe aggiungere la corresponsione di una modesta retribuzione, che dovrebbe essere d'incoraggiamento a dedicarsi, con sempre maggiore entusiasmo, alla modesta ma delicatissima funzione.

Onorevoli colleghi, al giudice, che è il numero uno del bilancio della giustizia, seguono gli strumenti, cioè i codici.

Prendendo in esame le più urgenti innovazioni che si impongono per armonizzare con i principi della Costituzione le norme del Codice civile, il relatore senatore Riccio ha opportunamente ricordato come nel campo della disciplina delle società com-

merciali si siano manifestati negli ultimi anni vari fermenti revisionistici.

L'inserimento nel fenomeno associativo dell'azionariato di Stato, il problema dei controlli, l'esigenza della tutela della minoranza, la distinzione tra soci imprenditori e soci risparmiatori, la revisione dei limiti di misura del capitale sociale: su questi punti poggiano le esigenze di innovazioni relative alle società.

Il settore che reclama intensa attività legislativa è il diritto di lavoro. L'inclusione nella Costituzione dei principi fondamentali del diritto del lavoro, attraverso norme programmatiche, che in molti casi si indirizzano al legislatore ordinario e lo impegnano all'attuazione di essi, dimostra come il sistema politico debba trovare il suo fondamento, le sue più solide basi nell'organizzazione razionale, coerente ed equilibrata delle forze economiche e sociali del Paese.

Le norme costituzionali, che rappresentano il fondamento dell'ordinamento giuridico, riguardano la concreta determinazione dei diritti che formano oggetto dei rapporti economici, come il diritto al lavoro, il diritto all'equa retribuzione, il diritto alla sicurezza sociale, l'applicazione delle garanzie giurisdizionali contro i provvedimenti lesivi dei diritti soggettivi del cittadino lavoratore. Queste esigenze sociali ed economiche previste dalla Costituzione impongono quindi un'intensa attività legislativa, la quale dovrebbe condurre non a frammentari ritocchi o rifacimenti dell'attuale sistema, ma ad un'integrale, organica, razionale opera di revisione strutturale e funzionale, la quale consenta di organizzare la società economica su salde basi e di realizzare quegli ideali di moderna democrazia sociale, che assicurino giustizia e libertà nelle relazioni di lavoro.

Codice penale . . .

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.*
Il senatore Picchiotti sorride . . .

P I C C H I O T T I . Sono passati 14 anni!

R O M A N O A N T O N I O . Si è andati sempre piano col Codice penale ed è

un bene, perchè ogni giorno si impara, a meno che non si dorma.

Il progetto di riforma, che è in corso di esame presso la Commissione ristretta presieduta dal nostro Presidente, senatore Magliano, ha tenuto conto dell'esperienza di un trentennio di vita del codice Rocco e non ha disdegnato di adattare ai tempi nuovi taluni principi del codice Zanardelli. Il progetto ripristina, anche se con criteri discutibili, in rapporto col sistema generale, l'attenuante delle concause nella produzione dell'evento delittuoso e quella per l'ubriachezza non abituale, volontaria e colposa, ma non preordinata alla consumazione del reato più grave di quello voluto; pone con maggiore equità a carico ed a favore dell'agente le circostanze aggravanti e quelle attenuanti; mitiga le sanzioni per il concorso di reati; amplia il campo delle oblazioni per le contravvenzioni; accresce i poteri del giudice per la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale; allarga l'applicazione della liberazione condizionale dei condannati.

Nella parte speciale sono meritevoli di particolare rilievo l'umana comprensione dimostrata per alcune forme d'alterazione di stato e per le lievi lesioni fra congiunti, nonché il ripristino della lesione personale preterintenzionale e la remissibilità, ora vietata, della querela sporta per reati contro la libertà sessuale. Opportunamente sono state inasprite le pene per alcuni reati, tra cui l'omicidio colposo e le lesioni colpose, l'aborto, la violazione degli obblighi dell'assistenza familiare, la truffa. Dalla riforma esce rafforzata la nozione del delitto politico, richiedendosi che il reato comune possa essere considerato tale se determinato prevalentemente e non più soltanto in parte da motivi politici.

Risulta migliorata la disciplina del reato imperfetto con parziale ritorno al codice Zanardelli, richiedendosi la presenza di atti esecutivi perchè possa parlarsi di tentativo e non soltanto di atti preparatori, che possono, se di particolare gravità, dare luogo a misure di sicurezza. Questa in rapida sintesi la riforma del Codice penale.

Codice di procedura penale. Il relatore senatore Riccio ha ricordato le istanze per una riforma delle norme procedurali penali. Indubbiamente la riforma del processo penale è necessaria ed urgente. In questi ultimi anni abbiamo avuto la legge 18 giugno 1955, n. 517, avente per oggetto la garanzia delle parti e della difesa; nonchè la legge riguardante gli errori giudiziari del 23 maggio 1960, n. 504.

Pende avanti il Senato il disegno di legge per l'estensione delle norme sull'applicazione del giudizio direttissimo nei confronti di persone non arrestate nella flagranza del reato, sempre che si trovino in stato di carcerazione preventiva in conseguenza di ordine dell'autorità giudiziaria e non siano necessarie speciali indagini.

Continuando a fare delle leggi si modificano singoli istituti, ma non si affronta la vera riforma, che deve essere totale, in senso sostanziale.

Le ragioni per cui si impone la riforma del processo penale possono ridursi a tre: necessità di una maggiore speditezza dei procedimenti; esigenza di una più ampia tutela della libertà personale; necessità di maggiori garanzie per la difesa dell'imputato. Alla maggiore speditezza potrà contribuire l'abolizione della distinzione tra istruzione formale ed istruzione sommaria. Qualcuno ha parlato di abolizione dell'istruttoria; bisogna andar cauti. La celerità, che si otterrebbe nella definizione dei procedimenti con la soppressione dell'istruttoria giudiziale, si risolverebbe in danno della giustizia. Nessuno può essere contrario ad una più ampia tutela della libertà personale, ma questa tutela non deve volgere a discapito della giustizia.

Con la riforma del 1955 è stato reso facoltativo il mandato di cattura anche per la rapina. Tutto ciò ha aumentato le difficoltà nella ricerca della verità, nell'identificazione dei colpevoli.

Onorevoli colleghi, siamo perfettamente d'accordo sulla necessità di una maggiore garanzia per la difesa dell'imputato, ma bisogna preoccuparsi anche delle parti offese, delle vittime della criminalità. Bisogna creare i presupposti per un maggiore rispetto

della vita umana. Per un mirabile scrupolo umano ci siamo decisi a sopprimere la pena di morte; quindi non possiamo rassegnarci ad assistere ad episodi quotidiani nei quali privati cittadini applicano questa pena per proprio conto, contro esseri più deboli, innocenti, quasi sempre indifesi.

Si sperava che, allontanandoci dalla fine della guerra, che è sempre scuola di violenza e di delitto, si verificasse una diminuzione della criminalità. Invece da qualche tempo a questa parte assistiamo ad una recrudescenza criminosa. Assalti a mano armata a banche, a macchine in transito, a magazzini, a posti di rifornimento di carburanti. Autisti vengono assassinati e depredati in aperta campagna; pare che i criminali seguano una tecnica prestabilita, pare che appartengano ad una scuola, una terribile scuola di delitto e di sangue. Ci domandiamo: sono forse gli spettacoli cinematografici; sono forse mal digerite letture di romanzi gialli; è forse l'avidità di denaro che spinge al delitto?

Non è facile individuare la causa di certe manifestazioni criminose. Non è facile suggerire un rimedio. Può sembrare semplicistico, ma un primo provvedimento potrebbe consistere nel ritiro delle armi illegittimamente possedute.

L'esperienza insegna che molte volte il possesso dell'arma è stato quasi determinante nel delitto. Questo è uno degli aspetti più allarmante della cronaca nera odierna. Spesso la vita umana è lo zimbello del primo venuto, al quale il libero commercio ha fornito l'arma atta ad uccidere.

Si uccide il guardiano che ha difeso i modesti fondi di una cassa, si uccide la moglie per un semplice sospetto di infedeltà, si uccide la fanciulla perchè si è permessa rifiutarsi ad un matrimonio non gradito, si uccide il professore che ha bocciato lo studente che non studia. In questa serie di attentati cruenti contro la vita umana, il libero possesso dell'arma da fuoco ha avuto una funzione essenziale. Rastrellare le armi illegittimamente possedute, limitare severamente la vendita di armi, ridurre al minimo il rilascio di licenze, fare tutto questo significa assicurare preventivamente maggiore rispet-

to della vita umana. E poi penso ancora che bisogna cominciare ad educare il popolo al diritto. (*Approvazioni*).

L'Italia, che pur mena il vanto di essere l'erede del diritto e della giurisprudenza, è il Paese in cui l'ignoranza della massa in materia di legislazione è preoccupante. Ciò è causa di inconvenienti che si aggravano sempre più, mano a mano che i provvedimenti legislativi si moltiplicano. Ora, perchè lo Stato possa nei limiti del possibile riparare tanta ineducazione giuridica bisogna rivedere i programmi scolastici. Nelle nostre scuole di grado inferiore si insegna un po' di tutto, ma delle materie giuridiche non vi è traccia, ad eccezione degli istituti tecnici commerciali. Eppure se vi è un campo dello scibile umano che interessi tutti e non una determinata categoria esso è proprio il diritto, il quale detta appunto le regole di condotta cui debbono uniformarsi gli appartenenti ad un consorzio civile. Si insegnano tante cose che a nulla serviranno in definitiva nella vita, ma si trascura l'insegnamento delle nozioni elementari del diritto, materia di quotidiana e palpitante attività per chiunque abbia dei contatti con i propri simili. Senza una diffusa educazione giuridica dei non giuristi, le leggi sono destinate necessariamente a non funzionare o a funzionare male.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Come ex Ministro della pubblica istruzione posso dirle che i programmi degli istituti tecnici sono stati riveduti anche per ciò che concerne gli studi giuridici ed in tutte le scuole si insegna « Educazione civica » con particolare riguardo al diritto pubblico.

R O M A N O A N T O N I O. Ed allora sono contento, perchè non basta dire che l'ignoranza della legge non scusa nessuno, quando lo Stato si disinteressa di questo problema. Ma se l'onorevole Ministro, quale ex Ministro della pubblica istruzione, mi tranquillizza in merito, passo oltre.

E vengo all'edilizia giudiziaria e carceraria. Esattamente il senatore Riccio nella sua relazione, in conformità al parere della 2ª Commissione permanente, ha sostenuto

l'opportunità che l'edilizia passi per intero a carico dello Stato. Come è noto con la legge del 25 giugno 1956, n. 702, e con la legge del 15 febbraio 1957, n. 26, sono state disposte notevoli agevolazioni a favore dei comuni, che intendono provvedere alla costruzione, ricostruzione o restauro degli edifici giudiziari. Con la legge del 24 luglio 1959, n. 622, è stata stanziata la somma di 3 miliardi di lire per la corresponsione ai comuni di contributi nella misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. Ora circa una cinquantina di comuni hanno beneficiato delle leggi del 1956 e del 1957, pochissimi hanno utilizzato la legge del 1959. Parecchi dei grandi centri d'Italia hanno avuto il loro palazzo di giustizia, altri attendono, ma lo stato di disagio è maggiore nei numerosi piccoli centri. Questo è il motivo per cui si impone un intervento integrale, come è stato suggerito dalla Commissione di giustizia e dal relatore. Siamo certi che il ministro Bosco affronterà questo problema, che incide anche sul servizio giudiziario e sul prestigio dell'Amministrazione della giustizia.

Il problema dell'edilizia carceraria richiamò già parecchi anni or sono l'attenzione del Governo. Infatti nel 1950 fu costituita una Commissione di inchiesta sulle carceri, Commissione presieduta dall'onorevole Persico. Nella relazione conclusiva la Commissione rilevava l'estrema urgenza di affrontare e risolvere la grave crisi edilizia degli stabilimenti carcerari, valutandone il *deficit* complessivo in circa 60 miliardi e proponendo per la soluzione del problema lo stanziamento di questa somma. La predetta Commissione accertava che nel 1930, epoca di entrata in vigore del nuovo Codice penale, il patrimonio edilizio consisteva per una metà di vetuste fortezze, di caserme abbandonate o di ex conventi; per l'altra metà di fabbricati costruiti ad uso di carcere, ma con sistemi ormai superati dalle esigenze scientifiche e pratiche dell'evoluzione penale e carceraria.

Dopo quella inchiesta l'amministrazione si propose un piano ricostruttivo articolato in

4 tipi di interventi: a) completamento dei nuovi uffici, la cui costruzione era stata sospesa a causa della guerra; b) costruzione di nuovi edifici in sostituzione di quelli esistenti non suscettibili di trasformazioni; c) ampliamento e trasformazione di edifici adattabili alle nuove esigenze; d) bonifica igienica di tutti gli altri fabbricati.

Da allora non poco si è fatto, come stanno a dimostrare le carceri di Trapani, Messina, Potenza, Matera, Nuoro, Cuneo, Novara, Pescara, Cosenza, Roma, Rebibbia e gli istituti per minorenni di Aquila e di Roma. Questo ponderoso lavoro indubbiamente continuerà a svilupparsi sotto l'oculata azione del Guardasigilli.

Nel rinnovamento dell'edilizia carceraria una constatazione è stata fatta: il numero delle carceri giudiziarie in funzione appare eccessivo in rapporto alle effettive esigenze.

A norma dell'articolo 25 del Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena, presso ogni sede di Tribunale deve funzionare un carcere giudiziario e pertanto attualmente sono aperti ben 170 istituti di questo genere. Ve ne sono alcuni con limitatissima popolazione, alle volte con presenze inferiori a 20 unità. Se si pensa che per ogni istituto bisogna provvedere a spese di personale sanitario, cappellano, insegnante, sottufficiali, agenti, guardiani, è facile rendersi conto come si vada incontro a spese eccessive che possono ridursi operando dei raggruppamenti in unica sede di più carceri giudiziarie.

Poco si è fatto per le carceri mandamentali. Questo servizio risente delle particolari disposizioni legislative; infatti il personale è inquadrato nei ruoli dei salariati comunali, l'allestimento e la manutenzione degli stabili è a carico dei comuni, salvo dei contributi statali previsti dalla legge 29 novembre 1941, n. 1405.

Fino a quando il servizio delle carceri mandamentali non passerà, con la futura legge sulla finanza locale, a carico dello Stato, bisogna che da parte dei comuni si cerchi di utilizzare la legge 24 dicembre 1959, n. 1131, che ha esteso le disposizioni dell'ar-

articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589, anche all'esecuzione di opere di riparazione, costruzione, ampliamento e restauro generale delle carceri mandamentali.

Viene così consentito il finanziamento di queste opere mediante stipulazione da parte dei comuni di mutui con la Cassa depositi e prestiti.

Onorevoli colleghi, chiedo scusa se mi sono forse dilungato. Non ho parlato e non parlo degli ausiliari, dei collaboratori dell'amministrazione della giustizia, cancellieri, segretari, ufficiali giudiziari, aiutanti. Recenti leggi hanno preso in considerazione la legittima aspettativa di questi benemeriti funzionari. Presto ci occuperemo dell'ordinamento del notariato.

Dunque il rinnovamento della giustizia, onorevoli colleghi, è in cammino.

L'opera iniziata dai precedenti Guardasigilli, e particolarmente dall'onorevole Gonella, sarà da voi, onorevole Ministro Bosco, condotta indubbiamente a termine. Ed è con questo augurio che noi approviamo il bilancio della Giustizia. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritta a parlare la senatrice Giuseppina Palumbo. Ne ha facoltà.

P A L U M B O G I U S E P P I N A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, afferma il senatore Riccio, nella sua diligente relazione, che il Codice civile ha ormai la vita di quasi un ventennio durante il quale può dirsi che abbia risposto alle esigenze della convivenza sociale.

Si può però osservare che in questo ventennio in Italia sono avvenuti mutamenti radicali: si è passati, per lotta di popolo, dal fascismo alla democrazia, da un Regno alla Repubblica, e la volontà popolare si è data una costituzione moderna.

Ma osserva poi il nostro relatore, che non ancora tutti i principi della Costituzione hanno trovato perfetta armonizzazione con le norme del Codice, e in questi ultimi tempi si sono manifestate più vivamente esigenze revisionistiche ispirate sia all'affermazione di uguaglianza giuridica e sociale dei

cittadini, sia a criteri morali e sociali più avanzati relativi al diritto di famiglia, alla prole naturale, alla posizione giuridica della donna. E riguarda proprio la posizione giuridica della donna nella famiglia, l'argomento su cui mi voglio soffermare, perchè a noi donne — giunte alla democrazia dopo l'avventura fascista e la lotta di liberazione con la coscienza di avere positivamente contribuito alla sua affermazione, e che vediamo sintetizzate nella Costituzione quelle aspirazioni alla giustizia e alla libertà individuale per cui abbiamo sofferto, ci siamo battute, e molte donne sono anche morte — appare forse più che ad altri stridente il contrasto tra il dettato costituzionale, che postula eguaglianza e giustizia per la donna, e lo stato di fatto in cui ancora oggi essa vive in Italia nella famiglia e nella società, per quanto indubbiamente passi avanti in alcuni settori se ne siano fatti, sia in campo politico con la conquista del diritto di voto, che nel campo del lavoro in merito alla parità di retribuzione, alla protezione della lavoratrice madre e alla salvaguardia della sua dignità umana.

E voglio da questi banchi dare il dovuto riconoscimento a questo Governo, improntato a principi più democratici dei precedenti, con l'appoggio esterno del mio partito che primo si battè per l'emancipazione femminile, per avere finalmente emanato una legge destinata a cancellare una delle più vergognose ingiustizie che si operano ai danni delle lavoratrici, licenziandole a causa del loro matrimonio. Se l'attuale Governo è stato sensibile, va anche detto che i tempi sono ormai maturi ad opera delle incessanti lotte delle lavoratrici, delle continue denunce fatte dalle donne in Parlamento e per la rivolta della opinione pubblica manifestatasi a mezzo della stampa e anche del cinematografo. La posizione giuridica della donna nella famiglia è stata spesso oggetto di dibattiti congressuali delle donne giuriste e recentemente se ne sono occupati anche giuristi uomini, nell'ultimo congresso forense. Davanti alla Camera vi sono numerosi progetti di legge, presentati soprattutto dalle parlamentari, tendenti a modificare, parzialmente o radicalmente, le

anacronistiche disposizioni del Codice civile concernenti il diritto familiare, ma purtroppo finora nulla è mutato. Ed è per le ragioni su esposte, e per il fatto che l'attuale Ministro di grazia e giustizia non è solo un insigne giurista, ma anche persona sensibile e di intendimenti moderni, che ho voluto intervenire nella discussione del bilancio affrontando un tema squisitamente giuridico-sociale, pur non essendo io una giurista, ma solo una donna democratica moderna che studia i fenomeni sociali e che vuole camminare coi tempi, convinta che la nostra Costituzione sia una cosa molto seria perchè scritta col sangue di tanti martiri che si immolarono per la libertà della Patria, che vuole anche dire libertà della persona umana.

Perciò la Carta costituzionale non è da considerarsi come un complesso di ben elaborati concetti da collocarsi nella stratosfera dell'astrazione, poichè essa esprime la equa considerazione dei rapporti umani quali si stabiliscono in una moderna società democratica. È quindi doveroso per i legislatori applicare i principi e le norme agli istituti e alle situazioni reali, ancora oggi regolati da leggi positive di ben diversa e spesso contrastante aspirazione.

La nostra Costituzione all'articolo 29 afferma dunque che il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza giuridica dei coniugi. Senonchè sappiamo tutti come troppo spesso, in riferimento a certe proposizioni della Carta costituzionale, diversi giuristi italiani sostengano la tesi della loro inapplicabilità nelle attuali condizioni e come sia diffusa la tendenza ciecamente conservatrice e immobilistica di considerare anche le più esplicite dichiarazioni come enunciazioni programmatiche, buone in sè, ma non aderenti alla realtà.

Ebbene, la proposizione « il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi » non è una generica enunciazione programmatica, ed ancor meno una dichiarazione di contenuto opinabile, ma è una norma il cui carattere precettivo risulta tanto più chiaro ed evidente quando si consideri in essa e si rifletta con rigorosa coerenza l'orientamento di pensiero che in-

forma tutta la nostra Costituzione, la quale postula l'eguaglianza di dignità sociale e la capacità giuridica di tutti i cittadini, senza distinzioni di qualsiasi natura, ivi compresa la distinzione di sesso. Al riconoscimento del diritto di eguaglianza, diritto che non si può negare senza negare la dignità della persona umana, la donna è giunta dopo una lunga serie di prove; perciò essa esige che questo diritto sia attuato in ogni campo, in ogni istanza della vita sociale.

A questo proposito la Costituzione non presenta lacune per le donne: con il diritto elettorale attivo e passivo dichiara il diritto al lavoro e alla parità di retribuzione, il diritto di accesso agli uffici pubblici e a tutte le carriere, e, con la dichiarazione di parità giuridica e morale del marito e della moglie, introduce nell'istituto della famiglia la sostanziale innovazione che lo armonizza al complesso dei moderni rapporti sociali ordinati sull'eguaglianza.

La proposizione citata, è da ritenersi norma precettiva, resta da vedere se essa sia di applicazione immediata; certamente essa ha efficacia abrogante rispetto alle disposizioni vigenti sul matrimonio, sul regime patrimoniale della famiglia, sulla patria potestà e dà un preciso orientamento al legislatore che deve formulare le norme sostitutive.

In questo senso si deve interpretare la proposizione subordinata, che completa il capoverso dell'articolo 29 della Costituzione, la quale introduce però un motivo di non chiarezza e di dubbio. Infatti a « il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza giuridica e morale dei coniugi » segue: « con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare ».

È molto strano voler porre dei limiti alla uguaglianza! Evidentemente la seconda proposizione, assai infelice, non può esprimere un'esigenza contrastante con la precisa affermazione formulata nella proposizione principale.

All'Assemblea Costituente, questo comma dell'articolo 29 fu il risultato di una discussione che ebbe per oggetto l'unità della famiglia, a garanzia della quale un gruppo di deputati, che risultarono poi in minoran-

za, voleva fosse dichiarata la « indissolubilità del matrimonio » senza che fossero richiesti limiti sul principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Respinta la dichiarazione di « indissolubilità » la nuova formulazione fu approvata senza che si rilevasse come la sostituzione del termine « condizione » con quello di « limiti » introducesse una evidente discordanza fra le due proposizioni di cui veniva a comporsi il secondo comma dell'articolo 29. Il limite della eguaglianza cade perciò nella disegualianza. È chiaro che l'Assemblea Costituente in cui si erano manifestati larghi consensi sulle dichiarazioni dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, non intese affermare che l'unità della famiglia potesse esistere soltanto con la negazione di quel principio che essa aveva voluto esplicitamente affermare.

A questo proposito l'onorevole Moro osservò che proprio l'eguaglianza di diritti e doveri fra i coniugi è la migliore garanzia per lo stabilirsi ed il perdurare di una salda unità nella famiglia.

L'ordinamento democratico fondato sul principio della collaborazione esclude il concetto e la prassi del potere come attributo di persona o di categorie aprioristicamente designate.

Perchè dunque si dovrebbe ritenere che soltanto la famiglia richieda come condizione necessaria di unità, l'esistenza di un « capo » e che nel matrimonio si debba prestabilire una preminenza e correlativamente una subordinazione, anzichè una libera associazione fra uguali?

È vero anche che la norma costituzionale aderisce al costume, mentre le disposizioni del Codice civile appaiono notevolmente arretrate in confronto al grado di evoluzione cui la famiglia italiana è giunta nel suo assetto economico-sociale, non meno che nella coscienza pubblica. Che la potestà maritale sia condizione necessaria e sufficiente ad assicurare la cosiddetta unità del focolare domestico, è presunzione smentita dalla realtà dei fatti. Nella grande maggioranza delle famiglie, il reciproco riconoscimento di eguale dignità e eguali diritti, è ragione di profonda armonia fra i coniugi e di rap-

porto educativo ed affettivo tra genitori e figli.

Certamente persiste ancora nelle località e negli strati di popolazione più arretrati un costume improntato alla tradizionale, rigorosa gerarchia, ma spesso, sotto l'autorità dispotica del capo famiglia, esiste una unità solo apparente nella quale si celano i più aspri contrasti, le crisi di sopportazione e di ribellione, che a volte esplodono nei conflitti di interesse o giungono fino al delitto per, cosiddetto, motivo d'onore.

Se è vero che la legge codifica il costume, è vero anche che essa reagisce al costume, e perchè questo avvenga in modo positivo, non come remora e ostacolo, ma come stimolo alla evoluzione, la legge deve adeguarsi alle forme di rapporto civile e umano più elevato fra quelle presenti in una determinata società, in un determinato momento storico.

L'istituto della famiglia, quale è configurato nel Codice Zanardelli del 1865 e ben poco modificato dalla riforma del 1942, poggia su una concezione etica e giuridica ispirata al *Code Napoléon* dall'esigenza propria di una borghesia in fase di ascesa, di assicurare la preminenza e il privilegio della ricchezza, l'autorità legata al patrimonio.

Ma già un secolo e mezzo fa, (viveva allora Madame de Staël ed era viva la memoria di Condorcet, fervido sostenitore della uguaglianza giuridica dei due sessi), gli uomini di mente più aperta giudicarono quella concezione grettamente retrograda e rilevarono come l'orientamento in senso nettamente antifemminista del diritto familiare fosse un aspetto della rinuncia ai valori e agli ideali affermatasi con l'illuminismo e con la rivoluzione.

Il codice è quello che è, ma nulla vieta che sia modificato; al contrario, la Costituzione lo esige secondo la precisa norma in essa dichiarata.

Guardiamo i primi tre articoli elencati nel capitolo intitolato: « Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio ». L'articolo 140 dichiara i doveri reciproci: la coabitazione, la fedeltà, l'assistenza. Ma nello articolo 144 non troviamo più la recipro-

cià, bensì la netta distinzione: i diritti son del marito, i doveri della moglie. « Il marito è il capo della famiglia ». La monarchia è fondata, il sovrano è assoluto e non ammette limiti statutari. I doveri del primo suddito, unico per il momento, ma necessario a procreargli altri sudditi, sono rigorosamente stabiliti: « La moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno fissare la sua residenza ».

Quest'ultima formula è un capolavoro: il capriccio del sovrano non si discute. Quanto poi questa formula sia aderente alle necessità della vita odierna, chiunque può giudicare. La moglie che assume un impiego statale e deve accettare la sede assegnatale, la moglie deputata o senatrice, contravviene continuamente alla prescrizione dell'articolo 144 pur esercitando un suo diritto e un suo dovere riconosciuto dalla legge.

Ma il codice naturalmente ignora la donna del nostro tempo; dispone e regola in base a una finzione, la finzione di un essere completamente incapace (difatti l'articolo 145 dice: « Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé, di somministrarle ciò che è necessario ai bisogni della sua vita ») ma questo essere deve essere disposto a divenire capace quando si aggiunge che la moglie deve contribuire al mantenimento del marito se questo non ha mezzi sufficienti. Questo essere che va protetto, a cui si deve somministrare ciò che è necessario ai bisogni della vita, può avere dei capricci, disubbidire, sottrarsi ai sacrosanti diritti del sovrano domestico; in tal caso la punizione deve essere pronta e severa. L'abbandono del tetto coniugale è un'infrazione ai doveri reciproci che solo la moglie può commettere, almeno secondo lo articolo 146 del Codice civile. Fortunatamente il Codice penale, invece, considera tale atto come reato per entrambi i coniugi. Le norme da sostituire agli articoli 144, 145 e 146 del Codice civile potrebbero essere formulate: 1) la moglie assume il cognome del marito aggiungendolo al proprio. La residenza della famiglia è fissata dai coniugi di comune accordo. 2) I coniugi hanno il dovere di reciproca assistenza morale e ma-

teriale, essi debbono provvedere ai bisogni della famiglia in proporzione alle loro sostanze e ai loro redditi. 3) L'obbligazione di reciproca assistenza è sospesa quando l'uno dei coniugi si allontani, senza giustificato motivo, dal tetto coniugale e rifiuti di ritornarvi. Quando non vi sia accordo tra i coniugi sul luogo ove fissare la residenza della famiglia, o quando uno dei coniugi abbandoni il tetto coniugale, entrambi i coniugi o uno di essi possono far ricorso all'Autorità giudiziaria, che decide, tenuto conto delle esigenze di entrambi i coniugi.

Che i mezzi correzionali e punitivi debbano essere tanto più severi quanto maggiore è la debolezza e la corrispondente irresponsabilità del soggetto a cui si applicano, è un principio pedagogico assai discutibile, ma i nostri codici ne fanno un principio giuridico a vantaggio esclusivo del marito e rivolto solamente contro la moglie che contravvenga a quel dovere di fedeltà che l'articolo 140 dichiara « reciproco ».

Fra l'identità dell'imperativo che la legge impone a entrambi i coniugi e la diversità delle conseguenze dell'infrazione, che la legge prevede per l'uno o per l'altro coniuge, non sta solo una patente incoerenza, che praticamente si traduce in un'ingiustizia ai danni della donna; la scorrettezza logica è qui indice della concezione del rapporto giuridico matrimoniale come rapporto di proprietà.

Mi rendo conto che a molti questo rilievo può apparire eccessivo; non dico che in tutto il diritto familiare la moglie sia considerata, anziché una persona soggetto di diritto, un oggetto di proprietà; ma che questa considerazione affiori nelle norme che contemplano le conseguenze civili e la repressione dell'adulterio, mi sembra indubbio. La casistica presenta fatti così illogici e disumani, come quelli di giovani spose senza prole che hanno mariti omicidi condannati a lunghissime pene, le quali, seguendo le leggi del cuore e di natura, si uniscono fatalmente ad altro uomo con cui, legate da reciproco affetto, hanno dei figli. Ebbene, il marito assassino, magari ergastolano, può perseguire la moglie con denuncia di adulterio, togliendo alla forse felice famiglia na

turale ogni pace, con rinvii a giudizio, ripetute condanne con beneficio della condizionale, amnistie e rinnovate denunce. Così che alla coppia ormai infelice non resta altro scampo che la via dell'espatrio clandestino con i propri figli, per evitare alla donna di passare la sua vita in carcere con brevi soste tra una condanna e l'altra.

Ma questa è la legge che non si preoccupa di garantire l'unità familiare, bensì di assicurare l'assoluta autorità del marito anche se è un assassino condannato a una lunghissima pena, mentre la Costituzione solennemente dichiara l'uguaglianza giuridica dei coniugi. Per queste ed altre ragioni, che tutti ben conosciamo, sarebbe opportuno che fosse cancellato dalla nostra legislazione penale il reato di adulterio. La rottura dell'obbligo della fedeltà coniugale non dovrebbe avere conseguenze giuridiche diverse per l'uomo e per la donna; è questa l'opinione non solo di molte donne, ma anche di tanti uomini malgrado la recente sentenza della Corte costituzionale.

L'articolo 151 del Codice civile nel primo comma ammette l'adulterio come causa di separazione legale; ma il secondo comma avverte: « Non è ammessa l'azione di separazione per adulterio del marito, se non quando concorrono circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiuria grave alla moglie ».

Dunque al marito è sempre permesso di sentirsi gravemente ingiuriato dall'adulterio della moglie, ma la moglie non può, perchè la legge non glielo consente, sentirsi offesa dall'adulterio del marito. Se il senso del diritto non fosse spesso soltanto motivo di vanto, l'articolo 29 della Costituzione avrebbe dovuto abrogare direttamente questo secondo comma dell'articolo 151 del Codice civile.

L'applicazione del principio costituzionale dell'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi non può trascurare la parte del diritto familiare attinente al patrimonio. Proprio in questa parte si manifesta in modo esplicito la concezione dominante nel Codice napoleonico e nei codici da esso derivanti, per la quale i rapporti di proprietà hanno una netta prevalenza sui diritti della per-

sona e sui rapporti tra le persone. Il *Code Napoléon*, riguardo alla persona, formulò scarse norme derivanti dal diritto romano, ma la sua novità e originalità si manifestò soprattutto codificando i complessi rapporti patrimoniali sorti dalla nuova situazione economica e sociale. Non vi è da meravigliarsi quindi se anche il matrimonio vi fu considerato come un fatto che stabiliva rapporti di proprietà e se, in coerenza alla ben nota ispirazione antifemminista, le relazioni di proprietà furono regolate in modo da costituire un valido appoggio dell'assoluta preminenza maritale.

Al « regime patrimoniale della famiglia » il Codice civile dedica ben 71 articoli (dal 159 al 230), dove tutto è previsto per assicurare al marito l'amministrazione e i frutti dei beni appartenenti alla famiglia e in particolar modo di quelli della moglie.

È questa una materia in gran parte anacronistica, perchè le mutate condizioni economiche e sociali ne hanno molto limitato la pratica applicazione; e d'altronde in contrasto con la maturata coscienza civile.

Dalla definizione della dote — la quale consiste « in quei beni che la moglie, od altri per essa apporta espressamente a questo titolo al marito » — alla precisazione che « quando la moglie conserva la proprietà dei beni dotati, il marito da solo ne ha l'amministrazione ed ha il diritto di riscuotere i frutti », dalla norma per cui in caso di lontananza e di impedimento del marito « la moglie può essere autorizzata dal tribunale ad amministrare i beni dotati », a quella che prevede nelle stesse circostanze la possibilità per la moglie di essere « autorizzata dal tribunale, quando è necessario, nell'interesse della comunione dei beni, ad assumere temporaneamente l'amministrazione di questi beni », ogni formula ribadisce il concetto che la donna, incapace di autonomia personale, non ha il diritto di proprietà riconosciuto alla persona; o forse questa rete di formule minuziose nasconde sottilmente il concetto che, se la donna avesse il diritto di possedere e amministrare dei beni, l'autorità del marito ne verrebbe irrimediabilmente scossa.

Se nella mente di Napoleone, o dei giuristi del tempo, fosse l'uno o l'altro concetto, non sappiamo; certo che oggi, con tante donne ragioniere o dottori commercialisti, sarebbe assai difficile sostenere che l'esclusione della moglie dall'amministrazione del poco o molto che la famiglia possiede sia giustificata dall'incapacità della mente femminile a cimentarsi con i problemi aritmetici.

La modifica delle disposizioni vigenti che concernono il diritto familiare riguardante il patrimonio dovrebbe ispirarsi a criteri assai semplici: *a)* quando il rapporto patrimoniale non sia regolato da un apposito contratto, i beni della moglie e quelli del marito rimangono separati e ciascuno dei coniugi ha l'amministrazione e il godimento dei beni che gli appartengono; *b)* ciascuno dei coniugi contribuisce ai pesi della famiglia nella misura delle proprie possibilità economiche e delle proprie capacità; *c)* gli acquisti ed i risparmi in costanza di matrimonio possono essere costituiti in comunione di beni; *d)* il patrimonio familiare può essere costituito mediante atto sottoscritto dai coniugi, o dai loro ascendenti, con l'apporto dei beni sia della moglie, sia del marito; *e)* l'amministrazione dei beni costituiti in patrimonio familiare, o in comunione, spetta ad entrambi i coniugi, o ad uno solo di essi, quando di ciò si sia fatta menzione esplicita nell'atto di costituzione; *f)* la separazione giudiziale dei beni costituiti in patrimonio familiare o in comunione può essere pronunciata in casi di inabilitazione, di cattiva amministrazione, o di separazione personale.

Vi è una parte del diritto familiare che per la donna presenta un interesse tutto particolare e che essa considera ben più importante di ogni altra: la « patria potestà ». Si tratta qui del rapporto dei genitori con i figli, del rapporto umano più profondo, che spesso è per la donna essenziale ragione di vita. E proprio nella considerazione di questo rapporto, la legge più dolorosamente colpisce la dignità della donna e della madre. Il figlio appartiene al padre allo stesso modo che la moglie appartiene al marito: giuridicamente sia il figlio che la moglie non

sono interamente « persone soggetto », ma costituiscono l'« oggetto » in cui si afferma la personalità, l'autorità del padre e del marito.

Dalla società primitiva patriarcale, in cui il capo del gruppo familiare era il possessore delle persone non meno che delle cose, il principio della *patria potestas* ha operato nel corso della storia come una tradizione che riceveva nuova forza ad ogni fase di assestamento e quindi di conservazione di una situazione economica e sociale; ed ha trovato la sua razionalizzazione non solo nei principi del diritto romano, ma nei più diversi motivi ideologici e nei più radicati pregiudizi. Ma una tradizione, per quanto tenace, deve cedere di fronte alle mutate condizioni di fatto e di coscienza: nulla oggi giustifica la rigorosa concezione della patria potestà cui si ispira il nostro Codice civile. Essa contraddice apertamente il principio della parità giuridica e morale dei coniugi in una serie di norme che non solo disconoscono alla donna dignità morale e capacità giuridica, ma contrastano in molti casi con gli interessi del figlio. Basta pensare che, dopo aver dichiarato che « il figlio è soggetto alla patria potestà dei genitori », l'articolo 316 dichiara che « questa potestà è esercitata dal padre »; solo in caso di morte, di lontananza o di impedimento del padre, che renda impossibile l'esercizio della patria potestà, o in caso di decadenza pronunciata dal tribunale, tale esercizio può passare alla madre. Ma una serie di cautele e di limiti dice la sfiducia della legge nella capacità della donna. Quando il padre sia decaduto dalla patria potestà il tribunale può impartire alla madre speciali condizioni alle quali ella deve attenersi (articolo 330). Quando la madre vedova si risposa deve darne notizia al tribunale, il quale può toglierle l'amministrazione dei beni e stabilire « condizioni riguardo l'amministrazione stessa e l'educazione dei figli ».

Il padre può quindi esercitare la patria potestà perfino dopo morto! « Il padre può per testamento... stabilire condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni ». Se alla morte del marito la moglie è incinta, « chiun-

que vi abbia interesse » può chiedere che il tribunale nomini « un curatore per la protezione del nascituro ». Se è vero che queste norme così crudamente vessatorie sono oggi raramente applicate perchè ripugnano alla coscienza sociale e ben pochi vi fanno ricorso, è pur vero che la rigidità del principio della patria potestà pesa invece su molte madri che, separate legalmente dal marito per colpa di questi, e avendo avuto dal tribunale l'affidamento dei figli, non hanno l'autorità di disporre della loro educazione e dell'amministrazione dei beni.

È dunque ben chiaro come la nostra società, che a parole e con tanto dispendio di retorica esalta la maternità, abbia riservato alla donna le umiliazioni più gravi proprio nell'esercizio delle sue funzioni di madre. Perchè la legge si adegui alle norme costituzionali e accolga le esigenze del costume moderno, della moderna coscienza civile e morale, non basta che le disposizioni citate vengano modificate nel senso di riconoscere alla madre diritti uguali a quelli del padre: bisogna operare una modificazione più profonda che sostituisca al dichiarato potere del genitore la nozione del dovere-diritto. Procreare una nuova vita è anzitutto assumere una responsabilità; la presenza del figlio crea anzitutto un dovere. Difatti nessun genitore degno di questo nome pensa che la paternità gli attribuisca un potere. Quando si consideri il rapporto tra genitori e figli, appare ovvio che solo il compimento del dovere che l'uomo e la donna assumono di fronte alla vita da essi generata dà loro l'autorità di proteggerla e di guidarla. La formula della patria potestà intesa come residuo della barbara concezione del padre-padrone e come antecedenza e preminenza del diritto sul dovere deve essere cancellata. Essa può essere sostituita dalla nozione della potestà parentale, la quale però non deve implicare soltanto l'uguaglianza morale e giuridica dei genitori, ma anche la derivazione dall'autorità della responsabilità. Una innovazione sostanziale del diritto familiare per quanto riguarda il rapporto tra genitori e figli deve ispirarsi dunque alla nozione del dovere-diritto e può essere dichiarata in base ai seguenti criteri: a) i genitori che

adempono al loro dovere di mantenere, istruire ed educare i figli hanno l'autorità di guidarne la formazione della personalità e di amministrarne i beni; b) l'esercizio della patria potestà spetta ad entrambi i genitori; c) in caso di dissenso tra i genitori l'autorità giudiziaria autorizza l'uno di essi ad amministrare i beni e stabilisce le condizioni da osservare per l'educazione dei figli. Nel caso di lontananza o di impedimento di uno dei genitori, e nel caso di separazione personale, l'esercizio della potestà parentale spetta al genitore cui restano affidati i figli; d) decade dalla potestà parentale il genitore contro il quale sia stata pronunciata sentenza per abuso di mezzi correttivi o per mancato adempimento degli obblighi di assistenza; e) la potestà parentale può essere giudizialmente sospesa ad uno o ad entrambi i genitori nei casi di indegnità, o quando essi si siano mostrati incapaci di assolvere ai loro doveri, abbiano abusato dei loro poteri, o si siano disinteressati dei compiti di assistenza e di educazione.

Onorevole Ministro, i colleghi che l'hanno preceduta nel suo Ministero, da anni, in occasione della discussione di questo bilancio, ci hanno detto che i lavori e gli studi per la riforma e l'aggiornamento dei codici, onde armonizzarli alla moderna vita dei singoli cittadini e della società italiana, erano un fatto compiuto. Fino ad ora noi non ce ne siamo accorti perchè le sfasature continuano e nell'attuale immutata situazione la posizione giuridica della donna, sia nella famiglia che nei diversi campi della sua attività, è tra le più squilibrate e danneggiate.

A questo Governo di centro-sinistra, cui le forze dei lavoratori dovrebbero imprimere un maggior dinamismo, alla sperimentata sensibilità umana e democratica del nuovo Ministro di grazia e giustizia, le donne italiane guardano oggi con maggior fiducia e con la speranza, lungamente delusa, che nel nuovo Codice civile, finalmente riformato, nel capitolo concernente il diritto familiare, i rilievi e i suggerimenti che ho sottoposto all'attenzione del Senato, facendomi modesto portavoce delle loro aspirazioni, possano trovare accoglimento per far scomparire una buona volta tante ingiustizie

unane e non-sensi giuridici che più non si addicono ad un popolo civile e moderno quale vuole essere quello italiano. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Banfi. Ne ha facoltà.

B A N F I . Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dopo l'intervento della collega e compagna Palumbo, che ha trattato un aspetto del tutto particolare ma fondamentale della riforma dei Codici, spetta a me, a nome del Gruppo socialista, prendere posizione sul bilancio della Giustizia, e preannuncio fin d'ora che il nostro voto sarà manifestato con l'astensione.

Perchè voto di astensione? Perchè in realtà ci troviamo a discutere un bilancio presentato da un Governo che è defunto; il titolare del Dicastero è cambiato, ed è cambiato l'indirizzo del Governo. Ora, questo bilancio risente dell'impostazione del precedente Governo, contro il quale era ben nota la nostra posizione, e le voci del bilancio medesimo confermano il giudizio che noi avevamo dato a quel Governo.

Basterebbe un solo dato, che risulta proprio dalla relazione governativa laddove si dice che alle spese che hanno carattere produttivo, cioè le spese d'investimento produttivo, è destinata la somma di un miliardo e 935 milioni, pari ad una percentuale sulla spesa complessiva prevista nel bilancio stesso del 2,27 per cento.

Il 2,27 per cento di spese produttive: basterebbe questo dato per rilevare che il bilancio non è dinamico ma di pura gestione ordinaria. E tanto più è grave questa osservazione, perchè dalla stessa relazione si rileva che a comporre il miliardo e 935 milioni di spese produttive concorrono un miliardo per contributi alle spese di costruzione, 250 milioni per i servizi degli stabilimenti di pena e 300 milioni per le bonifiche agrarie: il che vuol dire che per le spese produttive dell'amministrazione della Giustizia vera e propria sono destinati in un anno solo 385 milioni, che in definitiva, tradotti in automobili, sarebbero 385 automobili in un anno,

neppure sufficienti per dotare di un'automobile tutte le sedi giudiziarie.

Questo è il bilancio e su questo bilancio dovremmo dare un giudizio negativo se esso rispecchiasse la volontà governativa. Sappiamo che questo non è; noi siamo sicuri che l'onorevole Ministro vorrà, nella sua replica conclusiva, riaffermare gli impegni di un nuovo corso politico anche nel settore della amministrazione della Giustizia: e questo è tanto più necessario in quanto l'onorevole Presidente del Consiglio, nelle sue dichiarazioni programmatiche, non aveva minimamente parlato dei problemi della giustizia.

Ci rendiamo perfettamente conto che, nel quadro generale della politica di questo Governo, l'amministrazione della giustizia costituisce un particolare. Però, proprio in questa carenza, tanto più saranno gradite e necessarie le dichiarazioni dell'onorevole Ministro.

Per quanto riguarda la relazione dell'onorevole Riccio, se dovessi far mie le tesi dell'onorevole Romano, direi che va benissimo, perchè in realtà il relatore accetta la tesi del *quieta non movere*, che può esprimersi con altre belle frasi del genere. Non crediamo affatto che si debba sempre aspettare perchè aspettando si fa meglio. Certo, ogni giorno le cognizioni si allargano, la scienza, giuridica e non giuridica, ci apporta delle novità; ma, se dovessimo accettare per valido il principio dell'aspettare per far meglio, noi saremmo sempre fermi e neppure ci muoveremmo lentamente. Invece i codici hanno bisogno di modifiche sufficientemente rapide. Le ritorme dei codici debbono essere elaborate, studiate: certo, non vogliamo niente di improvvisato, ma in quattordici anni c'era pur tempo di fare; ed è assolutamente necessario accelerare i tempi perchè ci sono delle situazioni (una di queste indicata dalla collega Palumbo, ma ce ne sono infinite altre) che veramente non reggono, mettono l'amministrazione della giustizia e la funzionalità dello Stato in condizioni assai grame.

Si prenda, ad esempio, un argomento sul quale si sofferma molto opportunamente il relatore: quello della riforma delle società per azioni. Lì veramente assistiamo ad una

trasformazione così rapida che parlare ancora oggi delle società a responsabilità limitata, come il Codice civile le configura, è diventato veramente un non senso. Credo anche però che, se vogliamo affrontare questo tema (e dovremo farlo, e il nostro Partito si farà carico di iniziative in questo senso), se vogliamo affrontare il tema delle società e della garanzia di quelli che l'onorevole Riccio chiama i soci risparmiatori, non dobbiamo cercare la garanzia delle minoranze attraverso sindaci, rappresentanti delle minoranze od altro, ma attraverso bilanci chiari, leggibili, completi. Quando in Italia le società di ogni tipo stenderanno dei bilanci che chiunque, appena appena letterato, sia in grado di leggere, sarà un gran giorno. E del resto arriveremo anche qui buoni ultimi perchè basterebbe ricordare — e certamente il Ministro la conosce — la legge del 1959 della Germania Federale. Vorrei che anche noi avessimo una legge sulle società per azioni come quella che ha votato il Bundestag nel 1959: legge nella quale vengono determinate le norme per la compilazione dei bilanci, con un tal rigore e con una tale completezza che non solo l'azionista, ma anche gli uffici fiscali vi sanno leggere qualcosa.

Sono problemi grossi, ce ne rendiamo perfettamente conto, però non si può continuare a nominare una commissione per poi sostituirla con un'altra, ed andare avanti da commissione a commissione; ad un certo momento bisogna tirare le fila. Si capisce che non tutti i problemi saranno risolti; tra dieci anni ci ritroveremo a discutere, ma bisogna pure in qualche modo arrivare a mettere dei punti fermi dai quali poi ripartire con gli studi.

Un altro aspetto su cui vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro è quello del funzionamento degli uffici legislativi. Anche di questi l'onorevole Riccio ha parlato, ed opportunamente, ma noi constatiamo ogni giorno che vengono presentati al Parlamento da parte dei vari Ministeri dei disegni di legge mal fatti sul piano tecnico legislativo. Certo spetta al Parlamento dare la sostanza ai provvedimenti, ma gli uffici legislativi, che sono composti da magistrati, da esperti in materia legislativa, debbono

fare in modo che i disegni di legge vengano presentati in buona forma. Domani mattina verrà per esempio, alla 9ª Commissione, il disegno di legge sul servizio metrico, nel quale si usano cinque termini diversi per dire la stessa cosa. I magistrati giudicanti, gli utenti a un certo momento non ci capiscono più niente; noi dobbiamo quindi fare questo lavoro, che è lavoro degli uffici legislativi.

L'alta sorveglianza su questa attività spetta all'onorevole Ministro della giustizia in quanto Guardasigilli; lo pregherei pertanto, vivamente, di richiamare questi uffici a compiere più attentamente questo loro dovere. Non prendano i vari progetti come arrivano, ma li elaborino in termini legislativi.

Sempre rifacendomi al disegno di legge di cui parlavo poc'anzi, abbiamo notato che la parte che riguardava i misuratori del gas era stata fatta da una certa Commissione, la parte che riguardava i misuratori elettrici da un'altra Commissione: poi queste parti sono state poste in un unico disegno senza preoccuparsi di sapere se il tutto, insieme, corresse. Di esempi come questi ne abbiamo sott'occhio ogni giorno.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*.
Le assicuro che l'ufficio legislativo fa del suo meglio e merita il più vivo elogio. Occorre però tener presente che il Ministero non può disporre di un numero di magistrati sufficiente, perchè il numero stesso è fissato dalla legge che non tiene sufficiente conto delle esigenze del Ministero. All'ufficio legislativo sono assegnati appena 6 magistrati.

La nuova legge sugli organici dei magistrati modifica questo rapporto e io sono d'accordo con lei nel senso che bisogna dare maggior sviluppo possibile a questa attività di coordinamento legislativo, formale e sostanziale, che è indispensabile per l'unitarietà e la sistematicità del nostro ordinamento giuridico; ma per far ciò occorre un maggior numero di magistrati che per ora non abbiamo.

B A N F I. Vorrei, a mia volta, precisare che non è tanto compito dei magistrati ma

che debbono essere immessi dei tecnici del diritto.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Allora non conosce l'ordinamento del Ministero della giustizia. Quindi la mia interruzione — dato e non concesso che i magistrati non sono anche dei tecnici del diritto — si risolve in un altro argomento: cambiate l'ordinamento del Ministero della giustizia, che oggi può disporre soltanto di magistrati! Non ci sono ruoli amministrativi. (*Interruzione del relatore Riccio*).

B A N F I. A me interessava sollevare il problema, perchè venisse esaminato in sede competente.

L'altro problema ancora non risolto è quello dei concorsi e degli organici della Magistratura. È necessario che il Ministero si renda conto che i magistrati tra loro da tempo non parlano quasi d'altro e le cose vanno come vanno anche per questo. Ognuno vuole conoscere con sicurezza quale sarà il suo avvenire.

È già da due anni che ne stiamo discutendo e quindi io mi auguro che, nei prossimi giorni, la Camera possa occuparsi di questa specifica legge. Il principio costituzionale per cui i magistrati si distinguono solo per le loro funzioni deve essere attuato. Lo sappiamo che ci sono divisioni di natura sindacale, che giuocano una serie di interessi. Mi rendo conto delle pressioni che subisce il Ministro. Io, modesto avvocato, ogni volta che arrivo in Tribunale sono aggredito dai magistrati che vogliono sapere. Comunque bisogna arrivare ad una soluzione.

Per ultimo io mi permetto di sollevare il problema di un'amnistia limitata ai reati di natura politica e sindacale. Noi abbiamo attraversato un periodo assai difficile e ancora oggi stiamo smaltendo faticosamente, penosamente, l'eredità del luglio 1960. Ci sono state agitazioni sindacali assai gravi, con interventi della polizia, che non rispondono allo spirito di questo Governo che deve essere un Governo aperto ai problemi del lavoro. Non è certo in questa sede che io posso parlare delle cose che stanno avvenendo in questi giorni a Milano per opera della polizia, che manda a chiamare i lavo-

ratori, che pone le teleprese vicino alle fabbriche. Però credo che sia opportuno che il Governo prenda l'iniziativa per un'amnistia che chiuda un periodo della nostra vita politica assai travagliato.

Abbiamo iniziato un nuovo corso, vogliamo che vada avanti. Bisogna quindi liquidare quelle che sono le dolorose conseguenze del passato.

Queste sono brevissimamente le ragioni per le quali ci asterremo dalla votazione, astensione di fiduciosa attesa per l'attività del Ministero e del Governo. Attendiamo le dichiarazioni conclusive con interesse, perchè da queste esprimeremo un giudizio per il futuro.

P R E S I D E N T E. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni

V E R G A N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E R G A N I. Anche a nome di alcuni colleghi del mio Gruppo, vorrei pregarla, signor Presidente, di sollecitare il Ministro dei trasporti a rispondere, il più sollecitamente possibile, all'interrogazione presentata sul disastro ferroviario di Voghera (1447) possibilmente nella corrente settimana.

P R E S I D E N T E. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia a riferire al Ministro dei trasporti la richiesta del senatore Vergani.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo farò senz'altro.

S A C C H E T T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A C C H E T T I. Signor Presidente, alcuni giorni fa ho presentato un'interrogazione urgente (1450) al Presidente del Consiglio dei ministri, perchè, come ella avrà appreso dalla stampa, un fatto inaudito è av-

venuto il giorno 6 a Parma. In occasione del 148° anniversario della festa dell'Arma dei carabinieri sono stati insigniti di onorificenze il maggiore dei carabinieri Giudici e il capitano Bassanisi per essersi distinti, dice la motivazione pubblica, con il loro comportamento durante la strage avvenuta il 7 luglio 1960 a Reggio Emilia. Chi si è assunto la responsabilità di esprimere un giudizio diverso dalla realtà storico-politica sui fatti del luglio, sui quali fra l'altro è in corso un'inchiesta giudiziaria?

Il fatto è, ella signor Presidente comprende, che questo atto politico non può essere ricondotto alla sola responsabilità dell'Arma dei carabinieri. Abbiamo bisogno di sapere dal Presidente del Consiglio chi del Governo si è assunta la responsabilità politica di così grave offesa alla lotta della Resistenza svoltasi in Italia, nei mesi di giugno e luglio 1960 ma in particolare a Reggio Emilia, dove sono stati uccisi cinque lavoratori.

La prego vivamente, signor Presidente, di voler iscrivere quanto prima, comunque non oltre i prossimi giorni della presente settimana, quest'interrogazione all'ordine del giorno e le altre, se ve ne sono in argomento, affinché sia fatta luce su chi risale la responsabilità di questo atto che, anche se non è implicato un Ministro al Governo, come ha pubblicato certa stampa, politicamente riguarda il Governo nel suo insieme.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di grazia e giustizia di riferire al Ministro della difesa la richiesta del senatore Sacchetti.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia.* Lo farò senz'altro.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza:

GENCO, *Segretario:*

Al Ministro dei trasporti, per conoscere quali sono le condizioni di servizio del personale viaggiante ferroviario, e quali misure

si intendano prendere per adeguare le condizioni di lavoro del personale stesso alle esigenze dell'intensificato traffico ferroviario e alle loro delicate e responsabili mansioni (571).

IMPERIALE, SACCHETTI, SECCHIA, GAIANI, SIMONUCCI, SCOTTI

Al Ministro dei trasporti, per conoscere le cause che hanno determinato, nello spazio di pochi giorni, numerosi incidenti ferroviari, che sono costati la vita e l'invalidità di decine di cittadini ed hanno gettato un giustificato allarme nella popolazione, e quali provvedimenti urgentissimi e straordinari s'intendano adottare al fine di eliminare le cause tecniche che determinano il ripetersi di disastri ferroviari (572).

SACCHETTI, IMPERIALE, GOMBI, BOCCASSI, ROASIO, CERVELLATI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno, per sapere a quale funzione risponda nella loro linea politica più che la tolleranza il favoritismo aperto elargito al sempre maggiore dispiegarsi della criminosa iniziativa fascista la quale, nella campagna elettorale in corso in questa Capitale, trova come non mai, data l'acquiescenza delle Autorità di polizia indubbiamente confortata da superiori consensi, le maggiori possibilità di attuarsi, nel dispregio volgare di ogni norma di civile contrapposizione di programmi e di ideologie, in una serie di violenze metodicamente organizzate e perpetrate, fra le quali, oltre la vilissima aggressione compiuta dai sicuri spalti delle alte finestre della sede centrale fascista in via IV Fontane contro una folla di docenti e di studenti accorsi alla proiezione di un film che nobilmente si propone di rammemorare ai giovani le sventure patrie generate da un regime ignobile che fu prostrato a furia di popolo e sulle quali l'insegnamento ufficiale cala tuttora il complice velario del silenzio, si annoverano le spregevoli spedizioni intimidatrici ripetutamente compiute nel quartiere ebraico di Roma;

e perchè dicano se davvero il recente passato, dal quale tuttavia il Governo attua-

le in ultima istanza trae i suoi natali, nulla abbia loro suggerito circa i frutti che si maturano dall'ignavia dei poteri costituiti, i quali, rifiutandosi di reprimere e punire le attività fasciste secondo il verbo e lo spirito della Costituzione, di per sè rimettono al popolo sovrano il compito di difesa ed applicazione delle leggi (573).

TERRACINI, SECCHIA, SPANO, MAMMUCARI, VALENZI, GRAMEGNA, BITOSSO, CAPALAZZA, FORTUNATI, LUPORINI, MINIO, PALERMO, PASTORE, PELLEGRINI, SACCHETTI, SCOCCIMARRO, SPEZZANO

Al Ministro degli affari esteri, per conoscere se sono stati fatti passi presso il Governo degli U.S.A. per esternare, da un lato, le vivissime e giustificate preoccupazioni del popolo italiano a causa della effettuazione delle numerose esplosioni nucleari sperimentali nell'atmosfera e della annunciata serie di esplosioni nucleari sperimentali a grandi altezze, il cui scopo ultimo è quello di rompere la fascia di Van Allen determinando così conseguenze la cui portata negativa non è dato ancora conoscere appieno;

e, dall'altro, per sollecitare il Governo alleato a porre termine alle esplosioni sperimentali nucleari, la cui attuazione lede i principi del diritto internazionale, comporta danni attuali e futuri alla salute anche del popolo italiano, esaspera la tensione internazionale, impone alla Nazione italiana — a causa dell'aumentata corsa al riarmo — oneri insopportabili e sacrifici non giustificati, nè giustificabili da interessi italiani e fa correre seri pericoli al mantenimento della pace mondiale (574).

SECCHIA, MAMMUCARI, VALENZI, MENCARAGLIA, PASTORE, SCOTTI, SACCHETTI, PASQUALICCHIO

Al Ministro dell'interno, affinché precisi la condotta del Governo nei rapporti fra cittadini che reclamano nuovi patti di lavoro e forze di polizia ed in ispecial modo riguardo all'uso delle armi da parte di dette forze, così come tragicamente è avvenuto da ultimo a Ceccano.

Se non crede riferire al Senato sulla inchiesta disposta sui fatti stessi e sul modo come si intende regolare la complessa, intera materia (575).

SANSONE, CALEFFI

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

G E N C O, *Segretario:*

Al Ministro degli affari esteri, per conoscere quale atteggiamento abbia assunto o intenda assumere nei confronti della domanda che sarebbe stata avanzata dalla Spagna per l'entrata nel M.E.C. e nell'Euratom; e per sapere se non consideri di doversi opporre alla richiesta di quel Governo autoritario che con tale passo tenta di assicurarsi la solidarietà e la copertura di un largo sistema internazionale proprio nel momento in cui le attuali vaste lotte operaie e popolari del popolo spagnolo pongono con forza di fronte a tutti i Paesi democratici l'esigenza e la possibilità di un pacifico ritorno della Nazione spagnola ad un regime di libertà (1442).

VALENZI, MENCARAGLIA, PASTORE

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali fatti nuovi sono intervenuti per modificare sostanzialmente il piano di sistemazione viaria della regione Umbra, già approvato dal Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. nel marzo 1961, e comprendente un vasto programma di opere per una spesa complessiva di 82 miliardi (1443).

IORIO

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti si intendano prendere nei confronti dei dirigenti, oratori e attivisti del M.S.I. per impedire loro di effettuare a Roma atti di teppismo e di vandalismo a danno di cittadini democratici, di organizzazioni politiche di sinistra, di attrezzature di propaganda elettorale di partiti di sinistra, contravvenendo così a specifiche leggi dello

Stato; quali disposizioni siano state impartite alle Autorità provinciali, comunali, periferiche per infrenare l'ondata crescente di azioni squadristiche del M.S.I., poichè le Autorità, nonostante esplicite denunce, non procedono nei confronti dei missini responsabili di infrazioni a leggi dello Stato e chiaramente intenzionati a trasformare la campagna elettorale amministrativa in una rissa giornaliera, in atti di violenza, in manifestazioni tipicamente fasciste, che non possono non provocare lo sdegno degli elettori (1444).

MAMMUCARI, MOLÉ, MINIO, DONINI

Al Ministro dell'interno, per sapere se non ravvisi l'opportunità di far proiettare al più presto il film documentario « All'armi siam fascisti » in tutte le caserme della polizia e della « Celere », negli uffici delle Prefetture, delle Questure e del suo stesso Dicastero, per far infine conoscere ai rappresentanti della forza pubblica il vero volto del regime fascista e ispirare agli ufficiali e agli agenti della Pubblica sicurezza il senso del rispetto democratico delle libertà repubblicane, l'orrore per il sangue e per la violenza e la difesa dei valori del lavoro umano (1445).

DONINI

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere quali misure abbia preso o intenda prendere per far proiettare d'ufficio, nelle scuole medie e superiori italiane, il significativo documentario « All'armi siam fascisti » per controbattere con l'evidenza della storia la violenta e anticostituzionale campagna dei corrotti residui del regime fascista, denunciare gli atti di vandalismo e di teppismo perpetrati dagli squadristi del Movimento sociale italiano ai danni di giovani democratici e richiamare tutti gli studenti ai valori patriottici e culturali della Resistenza, allo studio della gloriosa epopea antifascista e alla difesa storicamente consapevole delle libertà repubblicane (1446).

DONINI

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti, per conoscere:

1) le cause e le responsabilità immediate e generali della gravissima sciagura ferroviaria avvenuta alla stazione di Voghera nelle prime ore di giovedì 31 maggio 1962, che ha gettato nel lutto numerose decine di famiglie di lavoratori e la costernazione tra la popolazione non solo di Voghera, ma di tutta la Nazione;

2) quali provvedimenti intenda prendere sollecitamente il Governo onde tranquillizzare i viaggiatori delle Ferrovie dello Stato, per garantire al massimo la loro incolumità con provvedimenti generali di carattere tecnico e di riorganizzazione, tesi ad evitare per l'avvenire i troppo frequenti incidenti ferroviari che hanno ormai profondamente allarmato la popolazione tutta;

3) l'impegno del Governo nell'opera di assistenza immediata e futura dei feriti e dei parenti delle vittime e per il più sollecito risarcimento dei danni subiti dalle persone e dei loro beni;

4) per quali motivi è stata disposta la limitazione della cerimonia funebre in modo da impedire alla popolazione tutta di unirsi al lutto dei parenti così duramente colpiti dall'immane sciagura (1447).

VERGANI, LOMBARDI

Al Ministro degli affari esteri, per conoscere il suo pensiero sugli esperimenti H americani nello spazio, i quali indubbiamente introducono nuovi e ancor più incontrollabili elementi di pericolo per la sicurezza della vita umana, sollevano e pregiudicano fondamentali questioni di diritto internazionale e comportano, in definitiva, conseguenze aggravanti la situazione internazionale;

e pertanto quali passi ha ritenuto o ritiene di fare presso il Governo americano, pur nel quadro della vigente alleanza e anzi a maggior ragione, per rappresentare l'emozione e la preoccupazione che il recente esperimento ha creato universalmente (1448).

TOLLOY, FENOALTEA

Ai Ministri dell'interno e della sanità, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare dopo essere stati formalmente informati, al tempo stesso dai loro organi periferici (Prefetto e Medico provinciale di Napoli) e dall'Associazione italiana medici ospedalieri infettivi, delle numerose e gravi violazioni di legge contenute nella deliberazione del Commissario prefettizio del Comune, concernente la Direzione dell'Ospedale Cotugno, massimo Ospedale per infettivi dell'Italia meridionale.

Tale deliberazione (n. 126676 dell'11 maggio 1962):

a) sottrae l'Ospedale comunale alla giurisdizione dell'Ufficio sanitario comunale del quale per legge (articolo 2 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1263) l'Ufficiale sanitario è il capo, creando un posto di « Direttore dei servizi dell'Ospedale » inesistente nella vigente legislazione ospedaliera e ponendolo alle dirette dipendenze del Sindaco;

b) stabilisce che esso debba essere ricoperto per concorso per soli titoli (anziché per titoli ed esami) ed accessibile ai soli direttori e primari ospedalieri di ruolo anziché a tutte le altre categorie previste dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, al quale sono sottoposti (articolo 1) tutti gli Enti ospedalieri della Nazione compresi quelli dipendenti dai Comuni;

c) attribuisce, in sede di prima applicazione, detto posto di Direttore dell'Ospedale, senza concorso, al sanitario già incaricato della Direzione per il quale era stato tollerato che ricoprisse contemporaneamente i due posti di ruolo di Vice ufficiale sanitario e di Primario ospedaliero.

Se non credano, di fronte alle tante denunziate violazioni di legge, commesse per giunta pochi giorni prima del costituirsi della ordinaria Amministrazione, di predisporre a che non sia dato seguito al denunciato provvedimento (1449).

SANSONE

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere in quale luogo e in quale periodo si sono verificati gli atti ai quali han-

no partecipato il maggiore Giammaria Giudici, comandante del gruppo dei carabinieri di Reggio Emilia, e il capitano Stefano Bassanisi, per i quali costoro sono stati ritenuti meritevoli del conferimento della onorificenza, che dovrebbe essere attribuita per azioni di alto valore civile e morale (1450).

SACCHETTI, SECCHIA, FORTUNATI,
GALLOTTI BALBONI Luisa, BOSI,
GELMINI, MARABINI, MAMMUCARI

Al Ministro dei trasporti, per sapere:

1) se, dopo il disastro ferroviario del passaggio a livello di S. Polo che ha stroncato tre vite umane e quello più grave di due anni fa di Cineto Romano, non ritenga necessaria la soppressione, da tempo progettata, dei passaggi a livello sulla Roma-Tivoli-Carsoli, sostituendoli con sottopassaggi;

2) se intanto non convenga sostituire immediatamente i passaggi a livello con comando manuale con quello automatico, fornito da semibarriere tipo S.B.S. come è in uso in alta Italia (1451).

MENGI

Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste ed al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, premesso che, da circa un anno, molte gare per appalti di opere pubbliche (U.N.R.R.A.-Casas, I.N.A.-Casa, case malsane, altre opere finanziate con le leggi Tupini, Romita, sulla montagna e Cassa del Mezzogiorno) vanno deserte e che il fenomeno è più accentuato nel Meridione (parecchi miliardi solo in provincia di Cosenza e di Catanzaro);

che i danni conseguenti sono più che rilevanti (la realizzazione delle opere subisce lunghi rinvii, non raramente deve procedersi alla revisione dei prezzi perchè quelli originariamente stabiliti non sono più corrispondenti a quelli correnti, si congelano fonti di non scarso rilievo, non si combatte la disoccupazione),

l'interrogante chiede di sapere dai Ministri competenti se e quali provvedimenti

abbiano preso perchè le opere finanziate siano al più presto eseguite e più particolarmente se non ritengano opportuno, nei casi di diserzione dell'asta, invitare gli enti locali interessati e cooperative di lavoratori ad assumere i lavori in trattative private.

Chiede infine di sapere — sia pure in linea di massima — l'importo degli appalti andati deserti in quest'anno in tutto il territorio nazionale (1452).

SPEZZANO

Al Ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere se, in seguito all'inesplicabile comportamento dei tecnici e di alcuni giocatori italiani ai campionati mondiali di calcio di Santiago del Cile — dove, al di là di proditorie provocazioni e di incapacità e slealtà arbitrali, si sono ulteriormente rilevate le deficienze di un sistema organizzativo assolutamente pregiudizievole al prestigio sportivo dell'Italia — non intenda promuovere una seria responsabile revisione della nostra organizzazione nazionale in questo settore dello sport.

In particolare se non intenda far cessare l'intollerabile sistema degli « acquisti » all'estero di calciatori da parte di società italiane, cosa non più tollerabile perchè rivelatasi improduttiva a tutti gli effetti, capace soltanto di irritare nei nostri confronti l'opinione pubblica di popolazioni che pur nutrivano simpatia per il nostro Paese, simpatia guadagnata dai nostri emigrati col duro lavoro di molti decenni, e compromessa in breve volger di tempo dalla incapacità di organizzatori improvvisati, dalla boria di giocatori riottosi e incontrollati, pagati con centinaia di milioni da società calcistiche, il cui esclusivo interesse porta a concepire il gioco del calcio come spettacolo (ma quale spettacolo, a volte!) più che come una sana competizione sportiva (1453).

BOLETTIERI

Al Ministro della difesa, per sapere se ritenga sia stata opportuna, dal punto di vista militare, politico e morale, la consegna delle ricompense al valor militare al mag-

giore Gianmaria Giudici e al capitano Basanisi, per aver diretto le operazioni contro i dimostranti il 7 luglio 1960 a Reggio Emilia, nel corso delle quali cinque cittadini furono uccisi.

Tali ricompense sono state consegnate il 6 giugno 1962 a Parma, durante le celebrazioni per il 148° annuale di fondazione dell'Arma dei carabinieri (1454).

CALEFFI, BARBARESCHI, PARRI

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro dell'interno, per conoscere se non creda di dover far presente alle Autorità napoletane la necessità di tenere in debito conto la situazione in cui vengono a trovarsi i negozianti e gli inquilini di via Mariano Semola a Napoli che sono stati « sfrattati » a causa dei lavori destinati all'isolamento della chiesa di S. Chiara.

In effetti l'antico monumento, soffocato dagli edifici circostanti, deve essere pienamente valorizzato ma è certamente possibile dare più tempo ai commercianti e agli abitanti degli stabili da abbattere e preoccuparsi di aiutarli a trovare una sistemazione.

Se è vero che la città di Napoli deve essere liberata da queste e da altre brutture, è vero anche che non si può far ricadere il peso di questa operazione sulle spalle di alcune famiglie che da generazioni abitano o commerciano in quella zona.

Gli interroganti chiedono di sapere cosa intenda fare il Ministro perchè si provveda in questo senso (3088).

PALERMO, VALENZI

Al Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, per chiedere se non ritengano urgente e indifferibile mettere a disposizione dei competenti Provveditori alle opere pubbliche fondi sufficienti per far fronte ai pagamenti dei contributi diretti e delle quote di pagamento rateale ai sinistrati di guerra che — debitamente autorizzati — hanno procedu-

10 alla ricostruzione dei propri edifici distrutti dalla guerra.

Nella maggior parte dei casi si tratta di sacrifici finanziari ingenti e di indebitamenti pesanti che i sinistrati si sono accollati per ridarsi una casa e la loro situazione presenta il limite della umana sopportabilità.

A distanza di 18 anni dalla fine della guerra, mentre si provvede a stimolare l'attività edilizia con contributi e incentivi notevoli, è atto di giustizia risarcire quelli che per tanto tempo hanno subito la perdita della propria casa.

L'interrogante, di fronte alla esiguità e all'insufficienza delle somme stanziata finora, prega di volersi procedere a ulteriori sufficienti stanziamenti in occasione della nota di variazione al Bilancio per l'esercizio 1961-1962 (3089).

DE LUCA Angelo

Al Ministro del tesoro, per conoscere se non ritenga equo e urgente promuovere un provvedimento che ponga fine ad un'incresciosa situazione in cui versano molti sinistrati di guerra che, avendo avuto distrutta la propria casa, affidarono — nell'immediato dopoguerra — al Genio civile il compito e l'onere della ricostruzione relativa.

Ciò fu dovuto nella quasi totalità dei casi all'impossibilità pratica e alla mancanza assoluta di disponibilità finanziarie da parte dei sinistrati. Questi ora si trovano in una situazione debitoria verso lo Stato per il rimborso di 2/3, e solo in pochi casi di 1/3, della spesa di ricostruzione e quasi sempre in condizioni di non potervi far fronte.

A tale stato di obiettiva impossibilità si aggiunge lo sperequato trattamento che detti sinistrati hanno nei confronti di quelli che hanno provveduto direttamente alla ricostruzione usufruendo del contributo dello Stato fino all'85 per cento dell'importo della spesa di ricostruzione.

È pertanto equo e giusto che siano equiparati i due trattamenti e a tale scopo l'interrogante chiede l'intervento del Ministro per la sollecita presentazione al Parlamento della

relativa proposta di legge, mentre, nelle moie, invoca la sospensione di ogni atto da parte degli Uffici preposti (3090).

DE LUCA Angelo

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se, a conoscenza dell'inchiesta giudiziaria che ha confermato il fondamento delle inascoltate denunce delle organizzazioni contadine democratiche toscane le quali, per quasi un decennio, hanno opposto la loro azione alla vergognosa speculazione sui passaggi di proprietà della terra in base alla legge per la formazione della proprietà contadina, intenda prendere adeguate misure intese a salvare, coi contadini colpiti, la produzione agricola stessa.

Gli interroganti ritengono che urgenti disposizioni possano essere impartite affinché non soltanto i contratti con le cooperative acliste coinvolte nell'inchiesta giudiziaria, ma tutti i contratti di acquisto della terra in base alla legge sopra citata siano sottoposti a revisione e le rate di ammortamento a carico dei contadini conseguentemente ridotte (3091).

MENCARAGLIA, SCAPPINI, LUPORINI,
RISTORI

Al Ministro dei trasporti, perchè faccia conoscere se non ravvisi utile studiare la opportunità d'istituire, anche a titolo di esperimento, una fermata, alla stazione ferroviaria di Gioia Tauro, dei treni speciali celeri che collegano il Nord con la Sicilia, quali i treni MS - LS - TS - PS, eccetera — e viceversa — tenendo presente che Gioia Tauro è un centro ferroviario di massima importanza, che serve una corona di grossi centri di circa 50 Comuni, che lo stesso nodo ferroviario trovasi equidistante quasi tra le stazioni di Sant'Eufemia Lamezia e Villa San Giovanni, distanti tra loro oltre 130 chilometri, e che rappresenta il cuore geografico di una vastissima zona della provincia di Reggio Calabria e di Catanzaro cui è a torto inibito l'uso di tali utilissimi treni (3092).

MARAZZITA

Al Ministro dei trasporti, per sapere se non ravvisi inopportuno il provvedimento adottato in correlazione col nuovo orario ferroviario giugno 1962, ossia l'innovazione apportata nei treni speciali celeri che collegano Milano con la Sicilia e viceversa.

Più precisamente, se non ravvisi impopolare e ingiusto che il treno MS (Freccia del Sud) composto di sole vetture di 2ª classe sia sprovvisto di cuccette, la cui istituzione costituisce una notevole comodità, e a volte una necessità, per il pubblico viaggiante; mentre i treni paralleli LS e SL composti di sole vetture di 1ª classe hanno in composizione 4 vetture di cuccette oltre 2 vetture letto.

Se non ritenga che ciò costituisca una palese sperequazione, tale da sembrare una ingiustizia verso la vasta parte del pubblico che non può usufruire della 1ª classe, e tale da dar luogo a serio motivo di disappunto, per cui si rende necessario un immediato intervento per l'eliminazione dell'inconveniente (3093).

MARAZZITA

Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, per conoscere se e quando avranno inizio i lavori per la costruzione o di sottopassaggi o di cavalcavia sulla via Tiburtina-Valeria allo scopo di eliminare tre passaggi a livello custoditi sulla linea ferroviaria Roma-Avezzano-Pescara — siti nel tratto compreso tra il 36° chilometro e il 70° chilometro — che sono stati causa di tragici incidenti, che hanno determinato la morte e il ferimento di molti cittadini e danni gravissimi alle strutture e al materiale delle Ferrovie dello Stato; che rallentano il traffico, proprio nel tratto intensamente percorso da autocorriere, autopulman di linea e autotreni con grave pregiudizio degli interessi economici e turistici della Valle dell'Aniene e del Turano; che aggravano le condizioni di viaggio, già rese difficili dallo snodamento della Tiburtina-Valeria — unica strada di collegamento tra Roma e l'alto Abruzzo — ricca di forti pendenze e curve pericolose (3094).

MAMMUCARI, IMPERIALE, SACCHETTI

Al Ministro della sanità, per conoscere se, dopo la notizia pubblicata dalla rivista « Quattro soldi » (giugno 1962), secondo la quale in Italia si mangiano arance e limoni ai difenile, non ritenga opportuno disporre per un'accurata indagine al riguardo.

Il Direttore dell'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura per il Trentino e l'Alto Adige — intervistato da un redattore della succitata rivista — non ha esitato a dichiarare infatti che « anche in Italia arance e limoni vengono trattati con prodotti antimuffa (ortofenilfenolo e difenile), ma la legge non impone di dirlo, a differenza di altri Paesi dove, temendo le conseguenze della ingestione di questi prodotti chimici, apposite disposizioni mettono in guardia i consumatori perchè non ne consumino le bucce » (3095).

IORIO

Al Ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza dell'operato del Prefetto di Mantova a proposito della ripartizione dei fondi del soccorso invernale tra gli E.C.A. di tutta la provincia. Poichè nella ripartizione della quota del fondo nazionale assegnata a Mantova risultano esservi state notevoli variazioni rispetto all'inverno 1960-61, in meno per certi Comuni e in più per altri, l'interrogante chiede di conoscere il riparto assegnato ad ogni Comune nella campagna 1960-61 ed in quella del 1961-62.

Chiede inoltre di essere ragguagliato in merito alle somme raccolte localmente da ogni Comune e versate al fondo provinciale per sapere a quali enti e per quale importo esse siano state redistribuite.

Infine quali considerazioni abbiano portato il Prefetto a non riunire mai il Comitato provinciale di soccorso invernale (3096).

ZANARDI

Al Ministro dell'interno, per conoscere la entità delle somme a suo tempo di volta in volta erogate dal suo Dicastero per il tramite della Prefettura di Rieti al cosiddetto

Ente rieducazione del fanciullo, organizzazione privata fondata in quella città nel 1946, nonchè il modo delle erogazioni e i beneficiari di queste ultime: ed infine per conoscere se la destinazione finale delle somme rispettivamente date e percepite abbia formato oggetto a suo tempo di accertamenti del suo Dicastero nei confronti di funzionari che a quell'epoca prestavano servizio presso la Prefettura di Rieti, e in caso affermativo con quali risultati (3097).

FENOALTEA

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non creda urgente ed opportuno sospendere il pagamento dei contributi unificati in agricoltura, a cominciare dalla 1ª rata di giugno 1962, in considerazione della impossibilità materiale di pagare, da parte di quasi tutti gli agricoltori della provincia di Catania e di Siracusa, nonchè di province viciniore, per non aver ottenuto alcun ricavo dalla vendita dei prodotti sia cerealicoli, sia ortofrutticoli, in conseguenza delle ripetute avversità atmosferiche, quali le grandinate, le gelate e la siccità.

Quanto asserisce l'interrogante risulta evidente dagli accertamenti effettuati dagli Uffici finanziari per l'applicazione della legge n. 739 (3098).

DI GRAZIA

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 13 giugno 1962**

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì, 13 giugno, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1962 al 30 giugno 1963 (1898).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1962 al 30 giugno 1963 (1904).

2. CEMMI ed altri. — Conferimento di posti di notaio (1949).

3. Deputati DE MARZI Fernando ed altri e GORRERI ed altri. — Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (813) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,30).

Dott ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA 558^a SEDUTA (12 giugno 1962)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

BARBARO (2925, 3037)	Pag. 26105, 26106	LOMBARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	Pag. 26111
BARDELLINI (2893, 2895, 2920)	26107, 26108	MATTARELLA, <i>Ministro dei trasporti</i> 26106 e <i>passim</i>	
BERTOLI (PALERMO, VALENZI) (2791)	26108	PASTORE, <i>Ministro senza portafoglio</i>	26133
BOCCASSI (2943, 3004)	26109, 26110	RUMOR, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	26110 e <i>passim</i>
BOSI (2861)	26110	RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	26131
BUSONI (3023)	26111	SULLO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . 26105 e <i>passim</i>	
BUSSI (2964)	26111	TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> . 26112 e <i>passim</i>	
CALEFFI (BARBARESCHI, BANFI, FENOALTEA) (2975)	26113		
CAPALOZZA (GIANQUINTO) (2957)	26113		
CERVELLATI (3050)	26114		
DE LEONARDIS (GRAMEGNA) (2944)	26114		
DESANA (2969)	26115		
DI PRISCO (2770), 3008)	26116		
GAIANI (3010)	26117		
GATTO (2905)	26117		
INDELLI (2390, 2971)	26118, 26119		
JANNUZZI (2718, 2740)	26119		
LATINI (2965)	26120		
MAMMUCARI (2986)	26121		
MARAZZITA (2904, 2912)	26121, 26122		
MASCIALE (PAPALIA) (2066)	26123		
MENCARAGLIA (2790, 2999)	26123, 26124		
MENGI (3018)	26125		
MILITERNI (3015)	26125		
MOLTISANTI (3020)	26126		
NENCIONI (2623)	26127		
PAGNI (2763, 2985)	26129		
PELLEGRINI (2833)	26130		
RUSSO (3006)	26130		
SIBILLE (3016)	26131		
SIMONUCCI (2984)	26131		
SPEZZANO (2813, 2850, 2995)	26131, 26132, 26133		
VALENZI (3024)	26133		
VERGANI (2929)	26134		
ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>	26113 e <i>passim</i>		
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	26134		
BERTINELLI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	26107 e <i>passim</i>		
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	26117, 26125, 26131		
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	26113, 26132		
BOVETTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	26109		
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	26122, 26127, 26130		

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo* Pag. 26111

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti* 26106 e *passim*

PASTORE, *Ministro senza portafoglio* 26133

RUMOR, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 26110 e *passim*

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 26131

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici* . 26105 e *passim*

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . 26112 e *passim*

BARBARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se non ritenga opportuno, necessario ed urgente disporre per la realizzazione del breve tronco di strada di appena un chilometro, indispensabile per collegare la frazione di S. Maria di S. Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) con il centro del comune stesso, ponendo così termine ai disagi inenarrabili di 200 famiglie di contadini della detta frazione, le quali da anni attendono la strada, richiesta anche attraverso petizioni (2925).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

La strada per il collegamento della frazione di S. Maria con il centro del comune di S. Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) non è inclusa tra quelle da costruire a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Pertanto all'esecuzione dell'opera deve provvedere il Comune interessato, che può avvalersi dei benefici di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 184.

S'informa, inoltre, che non è possibile, per ora, includere detta opera nei program-

mi esecutivi della Cassa per il Mezzogiorno poichè i fondi riservati al settore della viabilità ordinaria e della viabilità di bonifica in Calabria, anche in dipendenza della legge speciale per la Calabria 26 novembre 1955, n. 1177, risultano integralmente impegnati per le opere programmate.

Il Ministro
SULLO

BARBARO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non creda opportuno, necessario e urgente disporre che il magnifico e veloce rapido denominato « Freccia del Sud », il quale, al pari di tutti gli altri treni rapidi simili, fa onore alla benemerita Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, non abbia, con il prossimo orario, come sembrerebbe a giudicare, da quanto è stato scritto su autorevoli quotidiani, a ritardare la sua percorrenza complessiva; e ciò anche in considerazione del fatto che un provvedimento del genere sarebbe in pieno contrasto con il grande piano di potenziamento ferroviario, già approvato dal Parlamento e che, fra l'altro, deve portare non al rallentamento, ma all'acceleramento di tutti i treni, e specialmente dei treni rapidi (3037).

RISPOSTA. — Nell'intento di migliorare le comunicazioni tra Milano, la Calabria e la Sicilia, si è provveduto ad un loro assestamento con il nuovo orario in vigore dal 27 maggio 1962.

A tale decisione si è giunti tenendo conto di due importantissimi fattori, uno dei quali è rappresentato dalle esigenze di circolazione in relazione ai lavori per il miglioramento delle linee, lavori che, a seguito dell'approvazione della legge relativa al potenziamento della rete ferroviaria, assumeranno una mole imponente e per eseguire i quali, spesso necessariamente, sotto esercizio, occorrerà prescrivere riduzioni della velocità di corsa in corrispondenza dei cantieri di lavoro con conseguente peggioramento della velocità commerciale; l'altro fattore è rappresentato dall'assoluta necessità di aumentare il numero delle carrozze di classe infe-

riore in relazione alla notevole utilizzazione delle comunicazioni in questione da parte dei viaggiatori muniti di biglietto di seconda classe, in generale meno abbienti.

In base a questo criterio, non potendosi aumentare la composizione dei treni « Freccia del Sud » e « Conca d'Oro », essendo gli stessi al limite della prestazione consentita dalla loro impostazione d'orario, si è provveduto a creare con l'orario 27 maggio 1962 due distinte relazioni.

Una di esse, denominata « Trinacria » (Treni LS ed SL per il percorso continentale) con partenza ed arrivo a Milano rispettivamente alle 17,10 ed alle 9,50, ha in composizione carrozze di prima classe, carrozze letti e carrozze cuccette di prima e seconda classe ed una percorrenza d'orario più veloce, sia pure di poco, di quella delle comunicazioni tra Milano e Reggio e la Sicilia in circolazione fino al 26 maggio.

L'altra relazione, denominata « Freccia del Sud » (Treni MS ed SM per il percorso continentale) con partenza ed arrivo a Milano rispettivamente alle 15,10 e 11,58, ha in composizione solamente vetture di seconda classe ed una velocità di marcia minore che in passato, per l'aumento di peso che si è dovuto realizzare per assicurare l'occorrenza maggior disponibilità di posti.

Ad integrazione di queste due relazioni è stata prevista la circolazione, durante il periodo estivo e le feste di Natale e Pasqua, di una terza, realizzata dai treni 55 e 54, con una impostazione molto vicina a quella della coppia LS ed SL « Conca d'Oro » del precedente orario 1961-62.

Con i provvedimenti di cui sopra si ritiene di aver dato un migliore assetto alle comunicazioni tra Milano, la Calabria e la Sicilia in quanto per i viaggiatori di prima classe si è realizzata una maggior celerità di viaggio, mentre i viaggiatori di seconda classe possono ora fruire di maggior comodità, evitando, in molti casi, il disagio del viaggio in piedi.

In merito all'osservazione che gli eventuali allungamenti di percorrenza siano in pieno contrasto con il grande piano di potenzia-

mento ferroviario, che deve portare all'acceleramento e non al rallentamento dei treni, devo far presente che solo quando il piano di potenziamento sarà stato realizzato ne potrà beneficiare la circolazione dei treni.

Il Ministro
MATTARELLA

BARDELLINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga necessario impartire disposizioni all'I.N.P.S. di corrispondere direttamente gli assegni familiari agli aventi diritto, ogni qualvolta il datore di lavoro, che per legge avrebbe dovuto anticipare detti assegni, non abbia adempiuto a tale obbligo.

Ciò indipendentemente dalla circostanza che vi siano denunce in corso di giudizio contro il datore di lavoro per le inadempienze di cui sopra, anche se l'I.N.P.S. ha già rimborsato al datore di lavoro gli assegni familiari che quest'ultimo abbia fatto figurare fraudolentemente corrisposti ai dipendenti (2893).

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale della previdenza sociale procede al pagamento diretto degli assegni familiari ogni qual volta i datori di lavoro non abbiano adempiuto all'obbligo di corrisponderli, semprechè nessun dubbio sussista sul diritto del lavoratore ad ottenere gli assegni familiari e nessuna contestazione sia formulata dalla ditta in merito al verbale di accertamento contravvenzionale dei competenti Ispettorati del lavoro.

È evidente che nei casi in cui l'esistenza del rapporto di lavoro sia contestata mediante opposizione da parte della ditta al provvedimento dell'Ispettorato, il pagamento diretto degli assegni da parte dell'I.N.P.S. non può essere disposto sulla base della semplice richiesta del lavoratore non sussistendo prova idonea dell'esistenza di un rapporto di lavoro valido a determinare il diritto agli assegni familiari.

Il Ministro
BERTINELLI

BARDELLINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se nei casi in cui l'I.N.P.S. concede dilazioni di pagamento di contributi arretrati alle aziende, qualora l'impegno non sia assolto dalla ditta (per fallimento o per altro motivo) le marche assicurative rilasciate (se rilasciate) dall'Istituto stesso sono prive di valore agli effetti della prestazione del pensionamento, in quanto sono stati evasi i contributi integrativi.

A prescindere dalla illegalità della concessione di dilazione di pagamento di contributi oltre i termini prescritti dalla legge, l'interrogante chiede se non sia il caso di impartire disposizioni alle sedi dell'I.N.P.S. nel senso che, nel caso di concessione di rateizzo, vengano concessi i modelli G.S.2 regolarmente quietanziati, in modo da assicurare il diritto alle prestazioni ai lavoratori interessati (2895).

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per prassi consolidata, accorda rateazioni alle ditte solo nei casi in cui le medesime si trovino in momentanee difficoltà finanziarie e non sia obiettivamente possibile realizzare diversamente il credito. Ciò in quanto una immediata ed energica azione di recupero potrebbe provocare la cessazione dell'attività delle aziende, ovvero il fallimento di esse, con il conseguente licenziamento del personale dipendente.

In caso di concessione di dilazioni, l'Istituto non trascura la tutela dei diritti dei lavoratori interessati.

Infatti, appena perfezionata la concessione della dilazione di pagamento — il che comporta che la ditta debitrice riconosca il debito, versi un acconto pari ad un decimo dei contributi omessi e rilasci le cambiali, od altra garanzia, per il pagamento del residuo — l'I.N.P.S. consegna alla ditta le marche in modo che le tessere dei lavoratori possano venire regolarizzate.

La consegna delle marche e la loro applicazione sulle tessere dei lavoratori sono operazioni che pongono i lavoratori stessi al riparo di qualsiasi negativa conseguenza della inadempienza del datore di lavoro e ciò

anche se, in prosieguo di tempo, quest'ultimo venga meno agli impegni assunti omettendo il pagamento delle rate.

In altri termini, il lavoratore è posto nelle stesse condizioni — per ciò che si riferisce alle prestazioni assicurative — nelle quali si sarebbe trovato qualora il datore di lavoro avesse puntualmente versato i contributi alle scadenze di legge.

Per tali motivi si assicura la signoria vostra onorevole che la tutela dei lavoratori, nelle ipotesi sopra illustrate, è ampiamente garantita.

Il Ministro
BERTINELLI

BARDELLINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga un problema da risolvere quello di far cessare l'indecoroso spettacolo dei pensionati della Previdenza sociale, che una volta al mese sono costretti a lunghe ed estenuanti code davanti alle sedi inospitali degli Uffici postali del centro e della periferia, sottoponendo i più vecchi, oltre che ai rigori della stagione, quando è inclemente, anche ad estenuanti attese spesso inutili.

Chiede pure l'interrogante se, date le nuove possibilità che lo sviluppo meccanografico consente, non si possa inviare ad ogni beneficiario un assegno dell'importo del suo avere, sia pure decurtato delle immancabili trattenute di legge, da potersi girare e quindi riscuotere presso ogni istituto di credito, evitando così di sottoporre gli interessati a deplorabili disagi, che trasformano in una giornata di espiazione quella che dovrebbe essere di modesta letizia (2920).

RISPOSTA. — La questione sollevata dalla signoria vostra onorevole è da tempo oggetto della massima attenzione per la ricerca dei sistemi più idonei a soddisfare le giuste aspirazioni dei pensionati a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Fin dall'aprile del 1959, infatti, sono state introdotte alcune innovazioni al sistema di pagamento delle pensioni, al fine di rendere più sollecite e più facili per i beneficiari le operazioni di riscossione delle rate di rendita.

Per effetto di tali innovazioni il pagamento delle pensioni viene ora effettuato, oltre che attraverso gli uffici postali, anche tramite gli sportelli di tutti i più importanti istituti di credito: tale allargamento della rete degli uffici pagatori ha consentito di ridurre l'affollamento che si verificava presso taluni uffici postali ed il disagio che ne derivava ai pensionati.

Inoltre, le rate di rendita vengono corrisposte, in favore dei pensionati che avanzino esplicita richiesta in tale senso, a mezzo assegni circolari, riscuotibili presso tutte le banche e girabili a chiunque, recapitati direttamente al domicilio dei beneficiari.

I pensionati, infine, i quali siano titolari di un conto corrente postale o bancario, hanno facoltà di chiedere che le rispettive spettanze vengano accreditate sul conto corrente aperto al loro nome.

Il Ministro
BERTINELLI

BERTOLI (PALERMO, VALENZI). — *Al Ministro dei trasporti.* — Sul tragico incidente avvenuto a Napoli il 15 maggio 1961, nel quale un filobus dell'Azienda autofilotramviaria ha causato la morte di tre cittadini e ne ha ferito altri cento;

sulle cause remote e recenti della tragedia;

sullo stato cronico di caotica disorganizzazione in cui da alcuni lustri si trova l'A.T.A.N., soffocata da parecchi miliardi di debiti, sfruttata dalla speculazione privata che, attraverso il sistema degli appalti, pompa dall'Azienda alcune centinaia di milioni al mese;

sullo stato di arretratezza degli impianti, delle officine, dei depositi, dei magazzini privi del materiale necessario alla manutenzione per cui spesso per riparare una vettura si smontano i pezzi di ricambio da altre vetture che, in tal modo, sono messe fuori servizio;

sullo stato del materiale rotabile di cui notevole parte e in particolare il parco filobus non può assicurare un regolare servizio e l'incolumità dei cittadini;

sulle responsabilità di carattere tecnico, amministrativo e morale degli attuali e dei passati amministratori e dirigenti dell'A.T.A.N., delle autorità comunali e governative preposte oggi e nel passato alla vigilanza dell'Azienda (*già interp.* n. 445) (2791).

RISPOSTA. — In relazione agli accertamenti effettuati dal competente Ufficio periferico di questo Ministero, peraltro ancora non conclusi, è emerso che la causa principale dell'incidente è stato il mancato funzionamento del freno pneumatico, a seguito della rottura del rubinetto di spurgo del serbatoio del freno per l'urto contro il piano stradale e conseguente improvvisa mancanza di aria compressa.

Siccome il filobus era munito, oltre che del freno pneumatico, anche di tre altri impianti di frenatura che sono risultati efficienti, è da presumere che il conducente, accortosi del mancato funzionamento del detto freno pneumatico, normalmente adoperato, non abbia pensato di azionare uno degli altri freni di soccorso, ed abbia tentato invece di salvarsi con la manovra del solo sterzo, portando cioè l'autobus contro il marciapiede nella vana speranza di fermarlo.

Tutto ciò premesso, non risulta in particolare quanto viene denunciato dagli onorevoli interroganti sullo stato di deperimento degli impianti, sulle negative ripercussioni del sistema degli appalti — che comunque non riguardano le vetture filoviarie —, nè sugli aggravii determinati dalle forti passività, che del resto sono proprie dei servizi urbani ove non è possibile adottare aumenti tariffari adeguati al sempre maggior costo del servizio.

Non risulta inoltre che in precedenza si siano verificati inconvenienti che abbiano lasciato dubitare dell'efficienza dei filobus e abbiano fatto emergere la necessità di esercitare la linea con autobus; nè può dirsi che dalle visite periodiche effettuate dal locale Ispettorato della motorizzazione siano emerse gravi deficienze del materiale rotabile.

In linea tecnica deve escludersi che la totale sostituzione dei filobus con autobus possa apportare un tangibile miglioramen-

to nell'esercizio per il Vomero: è da tener presente in proposito che le linee stesse possono svolgersi su due sole strade, entrambe a forte pendenza e di cui una — la via Salvatore Rosa dove avvenne l'incidente — è già fortemente congestionata e non è certamente in grado di assorbire, senza peggiorare le condizioni della circolazione, il maggiore numero di autobus necessario per equilibrare la maggior capacità di trasporto dei filobus.

Il Ministro
MATTARELLA

BOCCASSI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti intenda prendere perchè siano emessi i decreti di assunzione dell'onere per i mutui a carico dello Stato a copertura delle deficienze di bilancio di circa 30 Comuni della provincia di Alessandria che sono stati colpiti dalla grandine ed esentati dalle imposte in base alle disposizioni della legge 21 luglio 1960, n. 739, e relativo decreto interministeriale del 3 dicembre 1960.

Ventidue di questi comuni danneggiati si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 9 della legge 739 ed hanno avuto l'adesione della Cassa depositi e prestiti ai mutui che andranno a contrarre a carico dello Stato.

Inoltre essi hanno inoltrato domanda alla Ragioneria generale dello Stato per l'ammisione del Decreto di assunzione dell'onere per i sopradetti mutui a carico dello Stato, senza ottenere risposta.

Tali Comuni che si trovano in condizioni finanziarie disperate e difficili sono:

Albera Ligure, Brignano Frascata, Camagna, Cantalupo, Carezzano, Castelletto Merli, Cerreto Grue, Carezzano, Costa Vescovato, Frassinello Olivola, Mombello, Montemarzino, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Rosignano, Terruggia, Vignale, Villadeati, Villarmagnano (2943).

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione sopraindicata, s'informa la signoria vostra onorevole che la limitata disponibilità de-

gli stanziamenti previsti dall'articolo 24 — lettera b) — della legge 21 luglio 1960, numero 739, ha consentito di soddisfare soltanto le richieste di pochi Enti, gravemente deficitari.

Per poter dar corso alle numerose istanze presentate dagli Enti locali interessati, si è reso necessario provvedere alla emanazione di un nuovo provvedimento legislativo (legge 10 febbraio 1962, n. 75), con il quale è stata elevata da 100 milioni a 930 milioni annui, per anni 30, la spesa annua occorrente per l'assunzione da parte dello Stato dell'onere di ammortamento dei mutui.

Per i comuni di Albera Ligure, Brignano Frascata, Camagna, Carezzano, Castelletto Merli, Cerreto Grue, Conzano (indicato nella interrogazione col nome di Carezzano), Costa Vescovato, Frassinello, Mombello, Montemarzino, Occimiano, Odalengo Piccolo, Olivola, Rosignano, Terruggia e Villadeati è stata già accertata la sussistenza delle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 della citata legge n. 739 ai fini dell'assunzione dell'onere di ammortamento del mutuo da parte dello Stato.

L'istanza del comune di Vignale, pervenuta a questo Ministero in data 13 marzo corrente anno, è tuttora in corso di istruttoria, mentre quella del comune di Villaromagnano non risulta finora pervenuta.

I comuni di Cantalupo, Murisengo ed Odalengo Grande si trovano nelle condizioni di poter coprire con i normali mezzi di entrata l'eventuale disavanzo di amministrazione dipendente dagli sgravi concessi.

Il Sottosegretario di Stato
BOVETTI

BOCCASSI. — Ai Ministri dei lavori pubblici e del turismo e dello spettacolo. — Per sapere quali provvedimenti intendano predisporre per decongestionare il traffico che paurosamente assume proporzioni sempre più drammatiche per il transito sulla traversa comunale di Serravalle Scrivia della strada statale numero 35 dei Giovi, dove soprattutto grava imminente il pericolo di investimento di pedoni.

L'accentuato incremento edilizio, commerciale e industriale della zona, nella quale

tra breve dovrà funzionare un grande complesso industriale, rende la situazione insostenibile e darà origine ad un traffico di automezzi in servizio locale superiore alla possibilità di ricezione della traversa comunale di Serravalle Scrivia, che in molti punti ha una larghezza massima di quattro metri (3004).

RISPOSTA. — Le difficoltà di transito lungo la traversa della strada statale n. 35 interna all'abitato di Serravalle Scrivia sono ben note all'A.N.A.S.

Non essendovi possibilità di una sistemazione in sito per la presenza dei fabbricati che fiancheggiano la sede stradale, l'unica soluzione confacente è la costruzione di una variante all'attuale tracciato della statale.

Peraltro la costruzione di tale variante, che dovrebbe avere uno sviluppo di 1.250 metri, ivi compreso un tratto in galleria lungo circa 350 metri, comporterebbe una spesa di oltre 800 milioni, alla quale per il momento non è possibile far fronte.

Il Ministro
SULLO

BOSI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere quali misure intenda prendere allo scopo di far cessare i sistemi discriminatori posti in atto da sempre dall'Ente Delta padano nei confronti delle Cooperative di lavoro della zona di riforma, in particolare nelle terre bonificate nel comune di Comacchio e ancora nella recente concessione dei lavori in valle Giralda nel comune di Codigoro.

E quali misure intenda prendere affinché dal suddetto Ente vengano rispettate le leggi relative alla cooperazione, ponendo fine alla costituzione di pseudo cooperative le quali si rivelano sempre come organi di ricatto politico ed economico contro la quasi totalità dei lavoratori (*già interr. or. n. 1010*) (2861).

RISPOSTA. — Si risponde per competenza. Si premette che, nel comprensorio della Valle Giralda, l'Ente per la colonizzazione del Delta padano provvede alla esecuzione

di opere di bonifica e di opere per la trasformazione fondiaria.

Per quanto concerne l'esecuzione di opere di bonifica, l'Ente, in conformità delle istruzioni impartite da questo Ministero, provvede alla aggiudicazione previo esperimento di licitazioni private, alle quali non vengono mai invitate meno di venti imprese, scelte tra quelle regolarmente iscritte, per importo e categoria competente, agli Albi dei Provveditorati alle opere pubbliche e del Magistrato per il Po.

Allo scopo di assicurare il massimo possibile impiego di manodopera, l'esecuzione di opere di bonifica è stata sempre progettata tenendo in particolare evidenza la necessità di assorbire i braccianti disoccupati, e ciò a volte anche quando il ricorso ai mezzi meccanici sarebbe stato più economico e più rapido.

L'assunzione della manodopera viene effettuata dalle imprese aggiudicatrici per il tramite dei competenti Uffici di collocamento, i quali — con appropriati turni — assicurano un'equa rotazione tra tutti i lavoratori iscritti presso gli Uffici medesimi.

La violazione, sia dell'obbligo di assumere quell'aliquota di manodopera che viene fissata in capitolato, sia dell'obbligo di provvedervi per il tramite degli Uffici di collocamento, è prevista come causa di risoluzione del contratto di appalto.

Ciò premesso si precisa che l'importo dei lavori eseguiti in Valle Giralda, dall'inizio ve dall'ottobre 1960 al marzo 1962 ammonta a lire 730.000.000 di lire, con un numero di giornate lavorative di circa 120.000.

L'importo dei lavori affidati a cooperative, dall'ottobre 1960 al marzo 1962 ammonta a lire 11.846.505 lire con un numero di giornate lavorative di 3.545.

Per l'esecuzione di lavori di trasformazione fondiaria l'Ente di colonizzazione per il Delta padano assume direttamente la manodopera presso gli Uffici di collocamento. Tali lavori, dall'ottobre 1960 al marzo 1962, hanno comportato l'impiego di manodopera bracciantile per 96.788 giornate lavorative.

Il Ministro
RUMOR

BUSONI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere per quale motivo alle compagnie teatrali che si recano a recitare a Tripoli si impone di inviare in precedenza i copioni delle commedie da recitare all'Arcivescovo e perchè per quelle che si recano a Malta si impone fra le visite di dovere quella all'Arcivescovo (3023).

RISPOSTA. — Le circostanze menzionate nell'interrogazione non possono ritenersi esatte.

Infatti le compagnie teatrali italiane che si recano a recitare a Tripoli non sono assolutamente tenute ad inviare i copioni che intendono rappresentare ad alcuna Autorità civile o religiosa.

Per quanto concerne gli spettacoli da effettuare a Malta, mentre si esclude che le compagnie siano tenute a visite di dovere, risulta che le compagnie stesse devono inviare preventivamente i copioni ad una speciale commissione locale e, al riguardo, non si conosce se di tale commissione facciano parte o meno Autorità religiose: ed in conseguenza di ciò l'anno scorso la compagnia Foà, che doveva recarsi in quella piazza, non ottenne, all'ultimo momento, dalla citata Commissione locale l'autorizzazione ad effettuare il previsto corso di recite, perchè le opere in repertorio non apparivano gradite.

Il Sottosegretario di Stato
LOMBARDI

BUSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se gli risulti che taluni uffici distrettuali delle imposte dirette ritengono quali Enti tassabili in base al bilancio i collegi e le scuole gestiti da Istituti religiosi ai fini dell'imposta di ricchezza mobile e che conseguentemente, disattendendo il valore della denuncia, dagli stessi Istituti presentata con le forme e coi moduli usati per le persone fisiche, pretendono la presentazione di un bilancio annuale come se si trattasse di società per azioni od a responsabilità limitata e disconoscono l'abbattimento alla base del minimo esente di lire 240.000;

se gli è noto che la conseguenza più grave della predetta tesi degli uffici distrettuali è la pretesa applicazione dell'imposta sulle società, imposta che per il suo originario carattere di imposta in surrogazione (come imposta succeduta all'imposta negoziazione azioni) presume l'esistenza di titoli azionari o quote riferiti all'esistenza di un capitale sociale;

se ritenga che ciò sia giustificato alla stregua della vigente legislazione in materia, la quale espressamente prevede che alla tassazione in base a bilancio siano soggette solo (salvo libera diversa richiesta del contribuente) le società per azioni e le società a responsabilità limitata o, comunque, come recita il testo dell'articolo 8 del testo unico 1958, n. 645, « le altre persone giuridiche costituite nel territorio dello Stato tenute per legge o per statuto alla formazione del bilancio o del rendiconto » mentre è palese che niuno obbligo di legge o di statuto (che trovi fondamento in precise norme di legge e non invece in semplici norme interne di funzionamento) vincola i predetti Istituti alla tenuta di regolare contabilità a norma del Codice civile ed alla conseguente formazione dei bilanci annuali;

quali provvedimenti ritenga pertanto di disporre a chiarimento delle predette posizioni e quali istruzioni intenda dare in proposito ai competenti uffici onde evitare interpretazioni estensive non consentite dalla legge (2964).

RISPOSTA. — In ordine alla questione prospettata dall'onorevole senatore interrogante deve premettersi che il trattamento tributario degli Istituti religiosi e degli Enti in genere che gestiscono aziende produttive di reddito (collegi, scuole eccetera) ha avuto una diversa regolamentazione nel tempo. Non disponendosi di elementi per stabilire a quali periodi d'imposta si riferisce l'azione degli Uffici che forma oggetto dell'interrogazione, si rende, pertanto, necessario fare riferimento anche alla disciplina anteriore a quella attuale.

A tal fine va precisato che in virtù dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1936, numero 1231, nei confronti delle aziende gestite in economia od in forma autonoma da

Enti morali di ogni genere tenuti alla compilazione del bilancio, anche se non dotate di separata personalità giuridica, la tassazione era eseguita distintamente sulla base dei bilanci delle aziende medesime. Inoltre per effetto degli articoli 2 e 8 del testo unico 8 luglio 1951, n. 573, le aziende aventi finalità proprie, istituite da altri enti, anche se sprovvedute di personalità giuridica ai sensi della legge civile, con gestione e bilancio autonomi rispetto a quelli dell'Ente che le ha costituite, erano tenute a presentare la loro dichiarazione corredata dal bilancio o dal rendiconto, ed erano quindi soggette alla disciplina delle società ed Enti tassabili in base al bilancio.

Discende dalle richiamate norme che, nel caso di collegi e scuole gestiti da Istituti religiosi, la tassazione era operata secondo le norme relative alle società ed Enti tassabili in base a bilancio e separatamente dall'Ente che le ha istituite se le aziende stesse avevano gestione e bilancio autonomi, anche se sprovvedute di personalità giuridica.

Per quanto concerne l'esistenza di un bilancio autonomo o l'obbligo della compilazione dello stesso, questo Ministero con circolare n. 351050, del 3 maggio 1960, sentita l'Avvocatura generale dello Stato, ebbe a precisare che l'obbligo stesso non doveva necessariamente derivare da una norma di legge ma poteva discendere anche da una prescrizione statutaria, da tavole di fondazione o comunque da una qualsiasi altra norma che nei confronti dell'Ente si presentasse con i caratteri della obbligatorietà, e ciò nel presupposto che laddove si prescrive la compilazione di un bilancio o rendiconto non sussistevano validi motivi perchè tale documento non dovesse essere acquisito a base del rapporto d'imposta.

Con l'istituzione dell'imposta sulle società e sugli Enti le predette aziende furono considerate fra i soggetti passivi del tributo per effetto dell'articolo 1 della legge istitutiva 6 agosto 1954, n. 603, il quale dichiarava soggetti all'imposta le società e gli Enti tenuti a presentare il bilancio od il rendiconto a corredo della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico 5 luglio 1951, n. 573.

Con la menzionata circolare n. 351050, questo Ministero ebbe occasione di precisare, fra l'altro, che l'assoggettamento delle aziende stesse all'imposta sulle società traeva fondamento dalla necessità di realizzare una più equa distribuzione dell'onere tributario fra persone fisiche e le società ed Enti, tenendo presente la minore incidenza dell'imposta complementare sui redditi prodotti da quest'ultimi soggetti nonchè l'abrogazione, concomitante alla istituzione della nuova imposta, di alcuni tributi indiretti a carattere surrogatorio.

La disciplina di cui innanzi ha subito una prima parziale modifica per effetto dell'articolo 24 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, il quale abrogando la norma dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, ha abolito la separata tassazione delle aziende istituite da Enti.

Pertanto con l'entrata in vigore di tale disposizione la tassazione va operata in forma unitaria a carico dell'Ente per tutti i redditi prodotti e per l'intero patrimonio.

Infine, con effetto dal 1° gennaio 1960 a seguito dell'entrata in vigore del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si sono avute ulteriori modifiche nella disciplina innanzi indicata, in quanto per effetto dell'articolo 8 e dell'articolo 145 del testo unico predetto gli Enti in questione sono considerati tassabili in base a bilancio, e quindi soggetti all'imposta sulle società, se provvisti di personalità giuridica e se tenuti per legge o per statuto alla formazione del bilancio o del rendiconto.

Sulla base di quanto precede e considerato che i criteri innanzi indicati trovano piena applicazione da parte degli Uffici accertatori, questa Amministrazione non ritiene che debbano essere adottati particolari provvedimenti in proposito.

Il Ministro
TRABUCCHI

CALEFFI (BARBARESCHI, BANFI, FENOALTEA). — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere a quale titolo sia stata assegnata al signor

Carlo Scorza, già segretario nazionale del partito fascista, una pensione di importo ingente; qualora, come si ritiene, gli sia stata assegnata in base alla legge 20 marzo 1954, n. 72, si chiede se sia stato rispettato il disposto dell'articolo 11 della citata legge, circa i termini utili per la domanda dell'interessato (2975).

RISPOSTA. — Con la legge 20 marzo 1954, n. 72, fu, come è noto, concesso trattamento di quiescenza agli appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale cessati dal servizio nel 1943 a seguito dello scioglimento di detta milizia.

Avendo il signor Carlo Scorza presentato in termini domanda, questo Ministero, dopo accertamento della sussistenza delle condizioni prescritte, ha provveduto, ai sensi dell'articolo 11 della legge sopraricordata, a liquidare all'interessato la pensione, con la decorrenza e per gli importi spettanti, secondo le norme della ripetuta legge e successive in materia di pensioni a carico dello Stato.

Il Ministro
ANDREOTTI

CAPALOZZA (GIANQUINTO). — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sollecitare una direttiva alle Cancellerie giudiziarie e agli ufficiali giudiziari, al fine di evitare che la creazione di carta bollata *ad hoc* per gli atti giudiziari, di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1961, venga interpretata (come è avvenuto) quale automatica invalidità di quella precedentemente in uso, con enorme danno, specie in materia civile, per i litiganti, i quali debbono depositare, al momento della iscrizione della causa, la carta bollata per i verbali di udienza, per i provvedimenti istruttori e per la sentenza (2957).

RISPOSTA. — Con circolare del 21 febbraio 1962, n. 4/362/16, diretta ai Presidenti delle Corti di appello, sono state impartite, di concerto con il Ministero delle finanze, le opportune istruzioni agli uffici giudiziari in merito al cambio con i nuovi tipi speciali di cui al decreto ministeriale 30 settembre

1961, della carta bollata e delle marche da bollo a imposta fissa, per atti civili, depositate dalle parti a norma degli articoli 38 e 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

In tale occasione si è chiarito che, allo stato, non può configurarsi alcun ostacolo legislativo alla ulteriore utilizzazione, per gli atti giudiziari, dei comuni valori bollati.

Tanto si comunica anche per conto del Ministero delle finanze.

Il Ministro
Bosco

CERVELLATI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza che la Direzione compartimentale delle ferrovie ha sospeso, senza nessun preavviso, il servizio di biglietteria e trasporti merci nella stazione di S. Cassiano « linea Firenze-Faenza ».

Tale provvedimento determinò l'immediata protesta delle popolazioni locali e scontri con la forza pubblica come quelli del 30 aprile 1962.

Facendosi interprete della richiesta unanimemente avanzata dalle popolazioni della zona, l'interrogante prega il Ministro di voler disporre l'immediato ripristino dei servizi dando assicurazione che verrà in seguito normalmente continuato (3050).

RISPOSTA. — La trasformazione in fermata impresenziata della stazione di S. Cassiano venne approvata con decreto n. 2880 del 14 febbraio 1962 ed attuata il 30 aprile 1962.

Il provvedimento, che trova la sua giustificazione nel modesto traffico che si svolge in quell'impianto, rientra nel quadro generale di analoghe misure adottate dalla Azienda delle ferrovie dello Stato per realizzare ogni possibile economia nelle spese di personale e di esercizio.

Da tale trasformazione non è derivato, comunque, alcun pregiudizio al servizio dei viaggiatori.

Il Ministro
MATTARELLA

DE LEONARDIS (GRAMEGNA). — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il suo pensiero sulle disposizioni annuali di intervento emanate dal Ministero sulla base di quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 454 del 2 giugno 1961.

Tali disposizioni, che risultano di carattere riservato, invitano gli uffici periferici del Ministero ad escludere dalla possibilità di godere dei contributi previsti dalla legge innanzi indicata gli impianti di una delle colture pregiate più diffuse nell'Italia meridionale e particolarmente in Puglia: il vigneto sia per uve da vino tipico che per uve da tavola.

Si desidera conoscere quali motivi hanno indotto gli uffici del suo Ministero ad emanare disposizioni in netto contrasto con gli scopi della legge n. 454 — innanzi citata — e particolarmente contrari alle stesse direttive d'intervento emanate dal Ministero in data 5 agosto 1961, dove all'articolo 1 — capoverso — si stabilisce di « favorire lo sviluppo di produzioni confacenti all'ambiente ed aventi favorevoli prospettive di mercato ».

Gli stessi organi periferici del Ministero dell'agricoltura in Puglia ed il Comitato agricolo della Regione pugliese hanno fatto presente l'importanza della coltura della vite in questa Regione, ambiente particolarmente adatto allo sviluppo della viticoltura.

Le uve pugliesi, particolarmente quelle da pasto dei « tendoni », hanno mercati favorevolissimi in tutta Europa e nell'Italia centro-settentrionale, rappresentano un contributo di decine di miliardi alla nostra bilancia commerciale, danno un contributo di lavoro insostituibile alla mano d'opera agricola della Puglia.

Sulla base delle predette condizioni di ambiente e di mercato, si chiede se il Ministro non voglia tempestivamente intervenire per modificare le disposizioni innanzi lamentate, che determinano uno stato di viva perplessità e di agitazione tra tutti i coltivatori diretti del Mezzogiorno (2944).

RISPOSTA. — In merito alle perplessità manifestate dalle SS. LL. onorevoli, si chiarisce che, con i decreti ministeriali 5 agosto

e 28 novembre 1961 e con la circolare ministeriale n. 40 del 18 dicembre 1961, è stato precisato, per ciò che attiene alla concessione dei contributi previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, per la viticoltura che dovrà incoraggiarsi la sostituzione di vecchi impianti — specie se promiscui o sparsi — con vigneti specializzati da istituire con varietà pregiate nelle zone collinari a vocazione viticola, in modo da favorire, senza estendere la coltivazione della vite, impianti specializzati ed accorpatisi che consentano l'impiego dei mezzi meccanici.

Con le accennate direttive questo Ministero ha inteso essenzialmente, in conformità delle finalità della citata legge, promuovere l'adeguamento e il miglioramento qualitativo della produzione viticola in relazione alla situazione attuale e a quella prevedibile del mercato interno ed internazionale.

Il Ministro
RUMOR

DESANA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.* — Per conoscere le notizie relative al forte rincaro dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli in atto specialmente sui mercati di consumo dell'Italia settentrionale e le iniziative adottate o allo studio per limitare tale negativo fenomeno che incide gravemente sui bilanci familiari della maggior parte dei consumatori.

Si chiede anche di conoscere quali provvedimenti sono stati presi ed attuati e quali si riterrà di prendere per combattere frodi e sofisticazioni, secondo le istanze a suo tempo presentate ed illustrate in Senato (2969).

RISPOSTA. — L'aumento dei prezzi denunciato dalla S. V. onorevole riguarda quasi esclusivamente i prodotti orticoli: per la frutta, le attuali quotazioni sono pressochè invariate rispetto a quelle dello stesso periodo dell'anno precedente, anche se sono da prevedere aumenti nel settore delle arance tardive, la cui disponibilità sui mercati di produzione appare attualmente scarsa.

Per quanto concerne gli ortaggi, detti aumenti non possono ritenersi del tutto artificiosi per le note vicende climatiche che hanno provocato notevoli contrazioni dell'offerta, causando il ritardo vegetativo delle produzioni precoci primaverili ed arrecando danni rilevanti alle colture centro-meridionali.

Queste sfavorevoli vicende climatiche si sono verificate proprio nel periodo primaverile, ch'è periodo di saldatura tra le produzioni autunno-invernali e quelle primaverili e, perciò, è sempre caratterizzato da una relativa deficienza dell'offerta.

Non si esclude che in tale eccezionale situazione abbiano potuto manifestarsi manovre speculative, ma occorre far presente che i prezzi pagati alla produzione risultano anch'essi notevolmente aumentati e pressochè doppi rispetto a quelli dello stesso periodo dell'anno precedente, sebbene non si riscontri perfetta proporzione fra l'aumento di detti prezzi e quello dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio.

Comunque, il fenomeno della rarefazione dei prodotti ha interessato sino ad oggi le produzioni precoci e si ha motivo di ritenere che, con l'avanzare della buona stagione, si dovrebbe registrare un netto aumento delle disponibilità con il ritorno dei prezzi a livelli pressochè normali.

Per quanto riguarda, poi, il settore della distribuzione, si ricorda che il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato un disegno di legge inteso a consentire agli agricoltori la vendita diretta al dettaglio dei prodotti ortofrutticoli.

Infine, in merito ai provvedimenti invocati dalla S. V. onorevole medesima per combattere frodi e sofisticazioni, si deve precisare che nel settore degli ortofrutticoli allo stato naturale, a questo Ministero, a norma dell'articolo 40 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, spetta soltanto la vigilanza sulla preparazione e sul commercio degli sciroppi, conserve, marmellate e gelatine di frutta.

Nell'espletamento di detto compito, i funzionari e gli agenti addetti ai controlli hanno effettuato, nel 1961, 4.527 sopralluoghi, prelevando 1.469 campioni ed hanno sporto

798 denunce all'autorità giudiziaria. Per il mese di gennaio del 1962, i controlli, i prelievi effettuati e le denunce sporte ammontano, rispettivamente, a 312, 147 e 98.

Si informa, ancora, che sulla disciplina della produzione e del commercio delle conserve alimentari di origine vegetale è in corso di approntamento un disegno di legge da parte del Ministero dell'industria e del commercio.

Il Ministro
RUMOR

DI PRISCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali sono i motivi che impediscono il pagamento del risarcimento dell'esproprio ai contadini dei comuni di Roncà-Montechia di Crosara (provincia di Verona) e Arzignano (provincia di Vicenza) privati, fin dai primi mesi del 1960, di terreni in località Monte Calvarina di Roncà per far luogo ad installazioni militari (per alcuni riferimenti si citano le famiglie contadine di Dal Cero Sante di Montechia, Zangiacomini Augusto e Stefano, Roncolato Coriolano, Niero Luigi, Dal Cortico Romano, Tanello Gaetano, Posenato Gaetano, Dal Cero Luigi, Belgi Angelo, Danese Eusebio, Mettifogo Gino, Bonchelato Domenico e Aldegheri, Danese Pia del comune di Roncà).

Si fa presente inoltre che per molte famiglie il risarcimento dei danni per frutti pendenti non è stato ancora eseguito, mentre per altre sono stati effettuati versamenti inferiori a quelli in merito pattuiti e si chiede pertanto di conoscerne le ragioni.

Si precisa inoltre che ulteriori danni sono stati apportati in diversi appezzamenti di terreno e di bosco, non espropriati, dai detriti di pietre a seguito dei lavori eseguiti, che tuttora impediscono lo sfruttamento agricolo o forestale da parte dei legittimi proprietari e che non sono state, ad oggi, ripristinate le servitù che sono di utilità per quella popolazione.

Poichè trattasi di famiglie di contadini poveri, il cui reddito era ed è quello ricavato dai lavori dei campi, l'interrogante ritiene che la pratica di risarcimento danni e di pagamento dell'esproprio rivesta carattere di

estrema urgenza e chiede pertanto assicurazioni in merito (*già interr. or. n. 1336*) (2770).

RISPOSTA. — Per gli espropri indicati dall'onorevole interrogante è stato da tempo disposto il pagamento della indennità dei frutti pendenti e di una annualità di occupazione temporanea. Tale pagamento è stato già effettuato alla maggior parte dei proprietari.

Non risulta che siano state corrisposte somme inferiori a quelle pattuite. Ciò, del resto, è comprovato dalla circostanza che tutti i documenti di liquidazione sono dagli aventi diritto sottoscritti per accettazione e quietanza.

Sono in corso le valutazioni per la determinazione delle indennità di esproprio e lo approntamento degli atti necessari per procedere alla pubblicazione e alle trattative di concordamento. Tali operazioni saranno definite con ogni sollecitudine.

Per quanto riguarda i danni arrecati alle proprietà limitrofe esterne alle zone espropriate, si fa presente che l'accertamento e la stima dei danni stessi vengono fatti man mano che gli interessati ne fanno denuncia. Le segnalazioni finora pervenute sono poche e l'importo dei risarcimenti è di modesta entità.

Di limitata entità sono pure gli indennizzi per imposizioni di servitù di acquedotto e di linea telefonica.

La perizia definitiva di tutte le indennità da corrispondersi, sia a titolo di esproprio, che per risarcimento danni e per imposizione di servitù, è in corso di elaborazione e al più presto si provvederà a definire ogni pendenza.

Il Ministro
ANDREOTTI

DI PRISCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il suo parere sull'atteggiamento tenuto dalla maggioranza consiliare del comune di Legnago (Verona) in occasione della nomina di un membro della Commissione comunale per la disciplina del commercio fisso in sostituzione di un deceduto.

Fa presente l'interrogante che il membro venuto a mancare era stato a suo tempo nominato sulla designazione avvenuta da parte della Camera del lavoro locale e quindi doveva necessariamente essere la stessa Organizzazione sindacale ad avere potestà nella nuova designazione. Invece la maggioranza del Consiglio comunale di Legnago non ha inteso tener conto di questa regola elementare e democratica e con azione discriminatoria nei confronti della Camera del lavoro è divenuta alla nomina di altro nominativo (3008).

RISPOSTA. — L'Amministrazione comunale di Legnago, dovendo procedere alla sostituzione di un componente dimissionario della commissione comunale per la disciplina del commercio fisso, ha chiesto la designazione di nominativi alla C.G.I.L. e alla U.I.L.

Il Consiglio comunale, nella seduta del 31 marzo, ha fatto cadere la nomina sul designato di quest'ultima organizzazione.

Nessuna norma vincolava il Consiglio comunale a scegliere il designato di una piuttosto che dell'altra organizzazione: la scelta fu fatta sulla base di una valutazione rimessa alla democratica discrezionalità di detto organo.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI

GAIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non abbia nulla da eccepire sulla decisione adottata dal Consiglio di amministrazione dello I.A.C.P. di Rovigo di aumentare, a datare dal 1° maggio 1962, i canoni di affitto a numerosi suoi inquilini, poichè con tale decisione verranno colpite numerose famiglie di lavoratori che si vedranno così aumentare l'affitto anche del 60 per cento.

Pertanto l'interrogante, anche in considerazione delle particolari condizioni economiche del Polesine, chiede se non ritenga necessaria la revisione del provvedimento preso dall'Istituto per le case popolari onde impedire un ulteriore aggravamento del tenore di vita, già fin troppo basso, di tanti lavoratori (3010).

RISPOSTA. — Il piano finanziario predisposto dall'Istituto per le case popolari di Rovigo, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, per l'adeguamento dei canoni di fitto degli alloggi di proprietà dell'Ente, trovasi attualmente all'esame della competente Direzione generale di questo Ministero.

Com'è noto, gli Istituti autonomi per le case popolari determinano i canoni di affitto degli alloggi di loro proprietà, in base all'articolo 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, tenendo conto di vari elementi obiettivi inerenti agli oneri relativi alla conservazione e alla gestione del patrimonio immobiliare.

Gli Istituti medesimi possono essere autorizzati, nei modi previsti dall'articolo 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 677, a variare le pigioni, avendo del pari presenti i predetti elementi in base a organici piani finanziari, da approvarsi con decreto di questo Ministero di concerto con quello del Tesoro, che possono anche rifiutare l'approvazione, qualora gli aumenti proposti risultino troppo onerosi per gli inquilini.

Si informa, infine, che questo Ministero esaminerà con attenzione il suindicato piano di adeguamento e non mancherà di fare in modo che vengano equamente contemperati gli interessi degli inquilini, i quali, nella generalità dei casi, trovansi in stato di particolare bisogno, con le esigenze di bilancio dell'Ente, che trae i mezzi per l'attuazione della sua funzione sociale e per la gestione e manutenzione degli stabili solo dalla riscossione dei canoni di affitto.

Il Ministro
SULLO

GATTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Sui provvedimenti che intende adottare per venire incontro al grave e preoccupante stato di disagio in cui si sono venuti a trovare negli ultimi mesi i coltivatori della zona meridionale delle provincie di Agrigento e Caltanissetta in seguito alla prolungata eccezionale siccità ed alle recenti ripetute gelate.

Tali avversità atmosferiche, oltre che le colture di ortaggi e primaticci, che hanno richiesto notevoli investimenti nel territorio di Gela, Nisceli e Licata, hanno gravemente compromesso le colture granarie della zona più interna, come risulta dagli accertamenti compiuti dagli Ispettorati agrari (2905).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato di disporre, nel quadro delle vigenti leggi in materia, gli interventi più idonei a sollevare i coltivatori delle provincie di Caltanissetta e di Agrigento dalla particolare situazione segnalata dalla signoria vostra onorevole.

Infatti, i territori delle provincie di Caltanissetta e di Agrigento sono stati in parte compresi tra le zone nelle quali con decreto del 5 settembre 1961, emesso da questo Ministero medesimo di concerto con quello del Tesoro, in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, gli Istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono stati autorizzati a prorogare, fino a 24 mesi, la scadenza dei prestiti di esercizio concessi a favore di aziende agricole gravemente danneggiate da eventi atmosferici avversi verificatisi nella primavera-estate 1961.

Inoltre alle provincie di Caltanissetta e di Agrigento in applicazione della legge 20 ottobre 1960, n. 1254, sono state assegnate rispettivamente le somme di 1.560.000 lire e di 1.480.000 lire per la concessione del concorso statale sui nuovi prestiti quinquennali che i predetti Istituti ed enti accorderanno con proprie disponibilità agli agricoltori gravemente danneggiati da calamità naturali o da avversità atmosferiche.

Indipendentemente da ciò, gli agricoltori interessati, per le necessità di conduzione aziendale e per il ripristino dei fabbricati rurali e degli impianti arborei ed arbustivi, possono far ricorso alle provvidenze creditizie recate dalle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, 27 ottobre 1951, n. 1208 e dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Si ricorda ancora che questo Ministero ha da tempo disposto che agli agricoltori danneggiati venga accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi seleziona-

te e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, per la cui applicazione, nell'esercizio finanziario in corso, le provincie di Caltanissetta e Agrigento hanno fruito dell'assegnazione rispettivamente di 74.515.000 lire e di 75.100.000 lire.

Si aggiunge che la legge 25 gennaio 1962, n. 11, concernente il « Piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi di acqua naturali », reca, tra l'altro, lo stanziamento, nel bilancio di questo Ministero, della somma di 5 miliardi di lire, « per gli interventi preveduti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, diretti alla riparazione delle opere pubbliche di bonifica e al sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa ».

A seguito di ciò, questo Ministero sta già valutando, in relazione alla predetta disponibilità finanziaria, le necessità delle varie zone del territorio nazionale, danneggiate dal maltempo, per stabilire se e quali degli interventi previsti dalla citata legge possano attuarsi in favore delle zone medesime.

Da parte della Regione siciliana è stato peraltro elaborato uno schema di legge che tende a sollevare l'attuale stato di disagio delle campagne ai fini della normalizzazione della grave situazione venutasi a creare in seno agli agricoltori danneggiati ed in particolare agli assegnatari della Riforma agraria, in alcuni comuni delle provincie di Caltanissetta e Agrigento.

Il Ministro
RUMOR

INDELLI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere quali tempestivi provvedimenti intenda adottare in favore degli addetti alla lavorazione del tabacco, che, presumibilmente, non potranno essere impiegati nel prossimo ciclo stagionale per mancanza di materia prima, conseguente allo sfavorevole andamento delle colture, funestate dalla peronospora (2390),

RISPOSTA. — Con legge 21 dicembre 1961, n. 1371, sono state adottate le seguenti provvidenze a favore dei lavoratori del tabacco disoccupati in conseguenza dei danni causati dalla peronospora tabacina:

a) concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione in deroga alle norme vigenti (disposta con decreto ministeriale 5 gennaio 1962);

b) assimilazione dei medesimi periodi di disoccupazione a periodi di contribuzione, ai fini del diritto alle prestazioni assicurative.

Si assicura la signoria vostra onorevole che la questione è attentamente seguita dal Ministero del lavoro che non mancherà di adottare tutti i possibili provvedimenti là dove più se ne avvertirà la necessità in conseguenza della maggiore o minore intensità del fenomeno.

Il Ministro
BERTINELLI

INDELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per il finanziamento delle strade previste dal decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e per la completa attuazione dei piani della viabilità minore, previsti dalla legge n. 126 del 12 febbraio 1958, problema particolarmente sentito nell'Italia meridionale, che risente più delle altre zone la carenza di una rete stradale, atta ad assicurare una migliore funzionalità delle comunicazioni (2971).

RISPOSTA. — Al fine di consentire, fra l'altro, un più adeguato finanziamento dei lavori di costruzione delle strade previste dal decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e l'ulteriore attuazione dei piani della viabilità minore, di cui alla legge 12 febbraio 1958, n. 126, con la legge 21 aprile 1962, n. 181, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 3 maggio 1962, è stata stabilita la devoluzione a questo Ministero:

1) di una quota del contributo annuo dovuto dal Tesoro all'A.N.A.S., ai sensi del-

l'articolo 26 lettera a) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, da utilizzare per la concessione agli Enti locali di contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa occorrente per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonché di strade già classificate tra le provinciali prima dell'entrata in vigore della legge medesima;

2) dei contributi posti a carico del Tesoro per gli esercizi dal 1965-66 al 1968-69 in forza del suindicato articolo 26, lettera b), per il complessivo importo di lire 176 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti già previsti con l'articolo 18 della suindicata legge 12 febbraio 1958, n. 126, per la concessione alle amministrazioni provinciali di ulteriori contributi per la sistemazione generale, compresi la rettifica e l'ammodernamento delle strade provincializzate a norma della ripetuta legge.

Il Ministro
SULLO

JANNUZZI. — *Ai Ministri delle finanze, del commercio con l'estero, dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale applicazione, nell'interesse dell'economia italiana in genere e meridionale in ispecie, essi intendano dare al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1961, n. 1086, inteso a favorire l'esportazione delle paste alimentari, che si producono specialmente nel Mezzogiorno, contro reintegro di grani e, in particolare, se essi non ritengano che debba escludersi, nella scelta dei detti grani, ogni distinzione qualitativa che può condurre a paralizzare l'esportazione delle paste e, quindi, a rendere praticamente inoperante il menzionato decreto (2718).

JANNUZZI. — *Ai Ministri delle finanze, del commercio con l'estero, dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e delle foreste.* — Ad integrazione dell'interrogazione n. 2718, del Senato, in ordine all'applicazione

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1961, n. 1086, l'interrogante precisa che l'esportazione alla quale egli si è riferito e al riguardo della quale egli ha chiesto che non vi sia distinzione qualitativa nei grani da importare, si riferisce non soltanto alle paste alimentari, ma anche al semolino derivato dalla macinazione del grano duro ed aggiunge che nei confronti di quest'ultimo prodotto nessuna preoccupazione può esservi per il mercato interno, perchè, quanto al grano del raccolto del 1961, il prezzo ha già raggiunto un livello superiore a quello statale e quanto al grano di produzione 1962 il limite di tempo nel quale opererà il provvedimento sollecitato esclude qualsiasi influenza sul mercato stesso.

Conseguentemente si rinnova l'interrogazione già proposta nei più ampi e precisi termini di cui sopra (2740).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto dei Ministri del commercio con l'estero, industria e commercio ed agricoltura e foreste.

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1961, n. 1086, stabilisce che l'esportatore di pasta o semola a reintegro della materia prima impiegata nella preparazione di tali prodotti può importare in esenzione daziaria, fino al 31 maggio 1962, frumento duro, mentre l'esportatore di farina può importare frumento tenero.

La norma che fissa tale discriminazione è tassativa.

Non riesce, pertanto, possibile, in sede di applicazione, consentirne alcuna deroga.

D'altra parte, nella predisposizione delle norme contenute nel riferito decreto, la necessità di una tale distinzione venne dettata dall'esigenza di riprodurre, pur innovando per quanto riguarda i tempi di svolgimento dell'operazione, i criteri generali cui si ispira la vigente legge n. 226 del 20 marzo 1940 sulla temporanea importazione del grano, tra cui quello del nesso di derivazione che deve legare il prodotto che si esporta alla materia prima che si importa.

Il Ministro
TRABUCCHI

LATINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali siano gli ostacoli che ritardano ancora le opere per la costruzione in Roma della Biblioteca nazionale, a Castro Pretorio, mentre il finanziamento dei lavori è stato approvato sin dall'ottobre 1960 e la sostituzione della Biblioteca di via del Collegio Romano, insufficiente e pericolante, si rende sempre più urgente nell'interesse degli studiosi ed a tutela della cultura (2965).

RISPOSTA. — Per la progettazione della nuova sede della Biblioteca nazionale e per la sistemazione urbanistica della zona compresa nell'ambito delle mura di Castro Pretorio, ove sorgerà l'opera, questo Ministero bandì nel marzo 1959, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, un concorso nazionale fra gli ingegneri ed architetti italiani, a seguito del quale furono prescelti gli elaborati presentati da due gruppi di professionisti.

Intervenuto, con la legge 5 luglio 1961, n. 668, lo stanziamento di sei miliardi di lire per la realizzazione del suindicato complesso, fu conferito a detti professionisti l'incarico della progettazione esecutiva dei lavori.

Il progetto generale dell'opera, nonché quello di stralcio relativo ai fabbricati-uffici sono stati di recente esaminati con esito favorevole dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ciò premesso, s'informa che, al fine di accertare la consistenza archeologica del Castro Pretorio, che è una delle zone storicamente più interessanti di Roma, sin dall'agosto 1960 sono in corso, a cura della Sovrintendenza alle antichità, lavori di sondaggio e di sterro nell'area prescelta per la costruzione dell'opera in parola.

Allo scopo di concordare un programma di lavori atto ad assicurare la conservazione dei più importanti avanzi archeologici venuti alla luce nel corso dei suindicati scavi, ha avuto luogo recentemente una riunione, alla quale hanno partecipato il Direttore generale delle Accademie e Biblioteche, il Sovrintendente alle antichità di Roma, la direttrice della Biblioteca nazio-

nale, i progettisti, il provveditore alle opere pubbliche di Roma e l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile per le opere edilizie della Capitale.

In detta riunione è stato convenuto che i resti dell'antico Castro Pretorio saranno conservati in limiti abbastanza ampi all'esterno dei costruendi edifici, nel quadro della sistemazione urbanistica della zona, oppure saranno incorporati nei sotterranei degli edifici stessi.

Si è inoltre convenuto sulla necessità che siano intensificate le ricerche in quelle parti della zona ove sorgeranno i fabbricati di maggiore mole, affinché possa essere al più presto definito con esattezza il tipo di fondazione da adottare, tenendo conto degli avanzi archeologici.

S'informa, inoltre, che per poter utilizzare l'area prescelta, appartenente all'Amministrazione militare, è stato necessario provvedere alla sistemazione dei servizi e reparti ivi alloggiati, nonché delle famiglie di ufficiali e sottufficiali occupanti alcuni stabili da demolire.

Onde poter attuare le soluzioni adottate, d'intesa con il Ministero della difesa, per lo sgombero di detta area, questo Ministero ha dovuto risolvere complesse e notevoli difficoltà.

Detto Ministero in data 5 marzo 1962 ha proceduto alla dismissione della ripetuta area; pertanto avranno immediato sviluppo i lavori di splateamento generale dell'area stessa, appaltati fin dal settembre dello scorso anno.

Il Ministro
SULLO

MAMMUCARI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se corrisponde a verità quanto si afferma da parte delle Autorità locali a Nettuno circa il trasferimento del C.E.A.-Poligono di tiro da Nettuno ad altra sede; se sono state predisposte, nell'eventualità affermativa, misure per la sistemazione del personale locale addetto al C.E.A.; se si è deliberato in merito all'utilizzazione a scopi civili dell'area demaniale ove ha sede attualmente il C.E.A. - Poligono di tiro (2986).

RISPOSTA. — Sopraggiunte esigenze hanno posto il problema di un eventuale spostamento del C.E.A. di Nettuno.

Allo stato non è, peraltro, possibile fare al riguardo sicure previsioni essendo l'eventuale trasferimento subordinato alle definizioni di alcune complesse questioni.

Il Ministro
ANDREOTTI

MARAZZITA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se vi sono motivi particolari, e in tal caso eventualmente quali e di che natura, che ostacolano il normale e sollecito corso della pratica inerente alla costruzione degli alloggi I.N.A.-Casa in Palmi (provincia di Reggio Calabria) per i quali sono avvenuti da tempo i finanziamenti per complessivi 125 milioni sul piano di lavori del secondo settennio.

Si precisa che l'area occorrente a tale costruzione è da tempo acquistata dalla gestione I.N.A.-Casa e che, per venire incontro alle legittime lamentele di cittadini palmesi, l'Amministrazione comunale di Palmi, consapevole d'altra parte della crisi di alloggi che travaglia quella popolazione, ha sollecitato presso il competente Ministero la più celere definizione della pratica con l'appalto dei lavori, con lettera 15 luglio 1961 e poi con telegramma 5 febbraio 1962 (2904).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti è risultato che la gestione I.N.A.-Casa, in data 9 febbraio 1962, ha provveduto ad autorizzare l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria ad esperire le gare per l'aggiudicazione dei lavori di costruzione nel comune di Palmi dei 46 alloggi previsti nei programmi edilizi del secondo piano settennale, subordinando tale operazione ad alcune modifiche da apportare al capitolato speciale di appalto ed ai grafici del progetto, a suo tempo trasmessi alla gestione medesima.

Il predetto istituto, interpellato in merito a quanto precede, ha assicurato che sono in avanzata fase di esecuzione le modifiche

suggerite dalla gestione, e che pertanto prevede di poter indire la gara di appalto dei lavori di cui trattasi entro breve tempo.

Il Ministro
BERTINELLI

MARAZZITA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga necessario fare abrogare l'articolo 15 del Regolamento scolastico fascista del 4 maggio 1925, n. 653, che commina il divieto di frequentare per più di due anni la stessa classe negli Istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale o per lo meno modificarlo nel senso che il divieto non è esteso all'ultimo anno degli istituti predetti. E ciò in considerazione del fatto che studenti i quali hanno frequentato con profitto l'ultima classe dei detti istituti, come può rilevarsi dai voti di ammissione agli esami, poi vengono respinti anche per la seconda volta agli esami finali di maturità o di abilitazione, perchè della riforma Gentile resiste ancora la parte peggiore dell'esame di Stato, il quale, nonostante le istruzioni ministeriali, non viene condotto, da tutte le Commissioni, spesso anche di una stessa sede, con lo spirito illustrato nella circolare 18 giugno 1958, n. 197, e cioè con quella larga umanità, con quel senso di equilibrio, con quella profonda comprensione del valore di detti esami onde non trasformarli in calcoli numerici e per non far prevalere le valutazioni dei singoli Commissari nella sintesi di maturità, come spesso avviene.

Se non ritenga di considerare che detti alunni appartengono per lo più a famiglie delle classi umili e del ceto medio che con enormi sacrifici hanno provveduto a mantenere i figli per tutto il corso degli studi medi e che il divieto di cui sopra li colpisce inesorabilmente non essendo in condizioni di essere mantenuti in una scuola privata per sostenere ancora, da candidati esterni, gli esami di maturità o di abilitazione.

Se non ritenga di considerare che detti giovani, che la scuola pubblica portò fino all'esame di maturità o di abilitazione e che spesso ammise a detti esami con la sufficienza, e che per loro iattura non poterono

conseguire la maturità o l'abilitazione all'età di 20 anni, respinti dagli studi, privi di un titolo di studio, impossibilitati a frequentare altri tipi di scuole, non sanno cosa fare e quale via prendere e restano disorientati e sbandati nella vita.

Forse il poter frequentare ulteriormente la ultima classe darebbe loro la possibilità di conseguire il sospirato diploma di maturità o di abilitazione e di proseguire gli studi superiori, avviandosi al libero esercizio di una professione.

Se infine non ritenga che sia incostituzionale poter bloccare con un esame il diritto alla continuità degli studi in qualunque ramo del sapere umano in relazione all'articolo 34 della Costituzione repubblicana, il quale proclama che la scuola è aperta a tutti senza alcuna limitazione, in considerazione anche del fatto che lo stesso Governo favorisce l'accesso alle scuole medie sopprimendo lo esame di ammissione e quello alle Università ammettendo anche i diplomati degli Istituti tecnici (2912).

RISPOSTA. — Con l'interrogazione sopra riportata, si propone di abrogare l'articolo 15 del regio decreto 4 maggio 1925, numero 653, che stabilisce il divieto per gli alunni delle scuole ed istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale di frequentare per più di due anni la stessa classe e per lo meno di limitare l'abrogazione del divieto stesso a coloro che siano stati respinti agli esami di maturità od abilitazione.

La proposta è limitata ai sopraindicati istituti perchè la disposizione di cui sopra non trova applicazione nei confronti degli alunni della scuola di avviamento professionale, considerata scuola dell'obbligo scolastico, e non trova neanche applicazione nei confronti degli alunni degli istituti di istruzione tecnica, in quanto l'articolo 57 della legge 15 giugno 1931, n. 889, stabilisce, per gli alunni stessi, all'ultimo comma che, in casi eccezionali, il collegio dei professori può, con deliberazione motivata, consentire la iscrizione per un terzo anno.

La proposta, anche per le argomentazioni che l'accompagnano, è meritevole della più

attenta considerazione; essa si inquadra nel più vasto problema dell'adeguamento della vigente legislazione scolastica al dettato costituzionale e alle esigenze, sempre più crescenti, della scuola e dei giovani.

Si tratta però di problema che può essere risolto positivamente solo *de jure condendo*.

Non sembra tuttavia che iniziative legislative nel senso auspicato possano essere adottate prima che sia dato corso al riordinamento della struttura dei licei e dell'Istituto magistrale e, per la Scuola media, prima che sia approvato il relativo disegno di legge attualmente iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea del Senato.

Il problema è, comunque, ben presente all'attenzione del Ministero che, compiendosi l'iter legislativo degli anzidetti provvedimenti, non mancherà di porre allo studio le soluzioni più idonee all'interesse degli studi e dei giovani.

Il Ministro

GUR

MASCIALE (PAPALIA). — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per venire incontro ai bisogni dei lavoratori di Minervino Murge, Corato e Gravina di Puglia, in provincia di Bari, disoccupati da lungo tempo (2066).

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro, al fine di alleviare lo stato di disoccupazione esistente nei comuni indicati dalla S. V. onorevole, ha adottato, nel corso del corrente esercizio finanziario, i seguenti provvedimenti:

Comune di Minervino Murge: n. 4 cantieri per disoccupati per complessive 8.000 giornate lavorative e con una spesa di lire 9.050.700; restano da approvare, in attuazione del piano provinciale, n. 2 cantieri per complessive 4.180 giornate lavorative, con un impegno di spesa di lire 4.629.520.

Comune di Corato: n. 1 cantiere per 3.040 giornate lavorative, con una spesa di lire 3.180.060; resta da approvare, in attuazione del piano provinciale, n. 1 cantiere per

1.900 giornate lavorative, con un impegno di spesa di lire 2.141.700.

Comune di Gravina di Puglia: n. 6 cantieri previsti nel piano provinciale del corrente esercizio, per complessive 11.400 giornate lavorative, e con una spesa di lire 12 milioni e 815.200.

Il Ministro

BERTINELLI

MENCARAGLIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali misure intenda prendere a carico del signor Francesco Giontella, concessionario speciale per la coltivazione del tabacco per la zona compresa nei comuni di Monteroni d'Arbia, Buonconvento e Montalcino, in provincia di Siena.

L'importo della produzione 1960 non è stato a tutt'oggi corrisposto ai contadini mezzadri produttori. Alle istanze dei singoli e delle organizzazioni sindacali, i proprietari concedenti e la loro associazione rispondono che il suddetto concessionario non ha ancora corrisposto il relativo ammontare pur offrendo a garanzia effetti cambiari.

I lavoratori del tabacco dipendenti dal concessionario non percepiscono da tempo l'intero salario. Alle loro organizzazioni di categoria risulta inoltre che non sono stati versati i contributi assicurativi e previdenziali.

Con atto notarile in data 26 aprile 1961, si è costituito in Monteroni d'Arbia il Consorzio tabacchicoltori Val d'Arbia, che ha indirizzato al Ministro, in data 29 aprile 1961, motivata istanza di concessione.

L'interpellante ritiene che l'accoglimento di tale istanza, favorendo il sollecito espletamento degli atti legali da parte del Consorzio, può facilitare la revoca dell'attuale concessione e avvicinare il superamento di una situazione disordinata, fonte di malcontento e di agitazioni (*già interp. n. 437*) (2790).

RISPOSTA. — Il signor Franco Giontella è azionista della Società per azioni Tabacchicoltori della Val d'Arbia.

Detta Società, che trae origine da una Società cooperativa costituita nel 1923 da alcuni proprietari della Val d'Arbia, gestisce nella zona una concessione di tabacchi di ettari 111 circa.

Ciò premesso, si comunica che per quanto riguarda i coltivatori i rapporti che intercorrono tra questi e le ditte concessionarie sono fissati da contratti individuali previsti dalla legge 20 dicembre 1936, n. 2298, e sono regolati dall'Accordo nazionale convenuto tra l'Associazione produttori tabacchi italiani (A.P.T.I.) e l'Unione tabacchicoltori italiani (U.T.I.).

Detto Accordo, in difetto di amichevole composizione, precisa il Foro competente per le cause giudiziarie, senza possibilità di interferenza da parte dell'Amministrazione.

Per quanto concerne le maestranze, risulta che le stesse sono state soddisfatte di buona parte delle competenze arretrate.

In ordine, poi, alla richiesta del Consorzio tabacchicoltori Val d'Arbia, costituito con atto notarile in data 26 aprile 1961, si comunica quanto segue.

Le norme che disciplinano il conferimento delle concessioni speciali sono fissate dal Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni.

In particolare, il passaggio di una concessione da una Ditta ad altra è contemplato dall'articolo 41 del Regolamento citato, il quale precisa che il trasferimento della concessione può avvenire in caso di morte del titolare, oppure quando si verifichi il passaggio di possesso a favore del nuovo richiedente dei magazzini generali adibiti all'esercizio della concessione e relativa attrezzatura.

Poichè non risulta che la Società per azioni Val d'Arbia abbia ceduto al Consorzio di nuova costituzione i propri magazzini ed attrezzature, la domanda dell'accennato Consorzio non può essere accolta.

Il Ministro
TRABUCCHI

MENCARAGLIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se e quali disposizioni intenda dare alla Prefettura di Siena affinché, a norma della vigente legislazione, vengano esercitati i poteri di controllo sulla deliberazione con cui la Società Esecutori Pie Disposizioni di Siena ha, il 27 marzo 1962, deciso l'assunzione di due applicati, a conclusione di un concorso bandito il 3 novembre 1961 e successivamente espletato.

Risulta all'interrogante che, all'inizio della prova scritta, venne dettato, dal Presidente della Commissione, il seguente tema: « Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza — Scopi e controlli ».

Dopo circa un'ora, a richiesta di alcuni candidati, il Presidente della Commissione annullava il tema e ne dettava un secondo: « La mia città ».

Un solo candidato, il signor Enrico Mazzuca, si trovava ad avere, a quel punto, impostato e quasi concluso il primo elaborato, che presentava, a conclusione della prova, unitamente al secondo.

Nel corso delle prove orali egli veniva felicitato dai Commissari e si classificava definitivamente al secondo posto nella graduatoria di merito per titoli ed esami.

Il Consiglio di amministrazione, nella sua seduta del 27 marzo 1962, avvalendosi di una non pienamente legittima riserva contenuta nel bando di concorso, di scegliere due concorrenti tra i primi quattro classificati, faceva cadere la sua scelta sul primo e sul quarto.

Il Mazzuca è iscritto ad un Partito di sinistra: tanto è bastato affinché alle sopra citate illegittimità si aggiungesse un atto di evidente discriminazione, che suona oggettiva smentita alle garanzie di rispetto della parità di tutti i cittadini, autorevolmente enunciate dal Governo di centro-sinistra.

È opinione dell'interrogante che, nel caso indicato, non sia sufficiente un parere di legittimità su un atto deliberativo sanzionante in modo formalmente perfetto precedenti non legalmente perfetti: dalla scelta su quaterna alla sostituzione del tema.

Appare invece necessario ed urgente un intervento dell'Autorità di governo che, entro i termini di tempo che la legge stabilisce

per l'intervento tutorio e il Regolamento del Senato per le risposte scritte del Ministro all'interrogante, costituisca coerente conseguenza di enunciati indirizzi, e determini restituita fiducia negli Istituti (2999).

RISPOSTA. — Dall'esame degli atti relativi al concorso a due posti di applicato presso la Società Esecutori Pie Disposizioni di Siena e alle conseguenti nomine deliberate dalla stessa Amministrazione, il Prefetto non ha rilevato violazioni di legge, di regolamento o di statuto, ossia alcuna delle ipotesi che — a' sensi dell'articolo 52 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 — possono giustificare l'annullamento degli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non rientranti tra quelli che, a norma dell'articolo 36 della citata legge, sono soggetti ad approvazione tutoria.

Peraltro, contro la deliberazione di nomina dei vincitori del concorso sopraccennato, ormai divenuta esecutiva, il concorrente signor Enrico Mazzuca potrà — ove lo ritenga — ricorrere ai competenti organi della giustizia amministrativa.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI

MENGHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere a che punto trovasi la pratica per la sistemazione definitiva del canale delle Pantanelle (Guidonia) che continui danni arreca per i suoi debordamenti alle colture agricole e mette sempre in pericolo l'incolumità degli abitanti della frazione di Villalba. Nelle settimane passate vi ha perso la vita il piccolo Croce Ignazio per mancanza dei parapetti.

Il Genio civile, tempo fa, d'accordo con parte degli utenti elaborò un piano di riattamento, che, però, è restato fino ad ora lettera morta per l'inerzia degli uffici competenti (3018).

RISPOSTA. — Per la sistemazione del fosso delle Pantanelle in Villalba di Guidonia, nessun intervento diretto da parte di questo Ministero si rende possibile, in quanto

detto fosso, pur essendo iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, non è classificato ai sensi del testo unico 4 luglio 1904, n. 523.

Peraltro, allo scopo di evitare nuovi eventuali straripamenti e, di conseguenza, l'allagamento di vaste zone agricole, sarebbe necessaria la costruzione di un collettore per la raccolta e l'allontanamento delle acque che ora si disperdono, in modo disordinato, nel sottosuolo.

Tale soluzione, inoltre, risolverebbe il problema della fognatura di Villalba che, attualmente, non esiste, ed eliminerebbe, anche, l'inconveniente dello scarico a pelo libero delle acque bianche e nere provenienti dal soprastante abitato di Guidonia.

Ad una tale soluzione, peraltro, dovrebbe provvedere il comune di Guidonia, chiedendo, se lo ritenesse opportuno, la concessione dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, nei termini e con le modalità prescritte dalla successiva legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Il Ministro
SULLO

MILITERNI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se nel Piano che, a norma del disegno di legge n. 1970 per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie, il Ministero dei trasporti dovrà presentare al Parlamento, entro il 1963, debba essere compreso anche il ri-classamento e l'ammodernamento del tronco ferroviario che va dalla stazione delle Ferrovie dello Stato di Spezzano Albanese, sulla linea Sibari-Metaponto, alla stazione delle ferrovie concessionarie locali di Castrovillari, per la trasformazione a scartamento normale del tronco predetto, già dotato di caratteristiche funzionali (pendenze e manufatti di esercizio) che ne consentano, con relativa economia di soluzioni tecniche, l'ammodernamento a scartamento normale.

Il tronco ferroviario in oggetto servirà ad allacciare l'economia della Calabria, del Pollino e della limitrofa Regione lucana alle Ferrovie dello Stato, attivandone il processo di industrializzazione in connessione alla con-

termine zona industriale della pianura di Sibari, di cui il comune di Castrovillari, già sede di circondario, è il naturale centro geoeconomico (3015).

RISPOSTA. — Sulla linea ferroviaria in concessione Lagonegro-Castrovillari-Spezano Albanese, nel 1960 sono stati trasportati 290.235 viaggiatori e 3.018 tonnellate di merci, con una media di circa 200 viaggiatori e 3 tonnellate di merci al giorno su ogni chilometro di linea. L'entità di tale traffico non può giustificare pertanto, almeno per il momento, le ingenti spese necessarie per la trasformazione di detta linea a scartamento ordinario.

Il Ministro
MATTARELLA

MOLTISANTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non giudichi necessario provvedere alla istituzione nel comune di Avola (Siracusa) di un Liceo-ginnasio a partire dal prossimo anno scolastico 1962-63.

Per una obiettiva valutazione di tale necessità, l'interrogante ritiene utile rammentare che la città di Avola volitiva, operosa e fervida di industrie e commerci, conta oltre 30.000 abitanti e che, fedele alle sue antiche e nobili tradizioni culturali, vanta una popolazione studentesca di ragguardevole entità nei vari indirizzi dell'ordinamento scolastico.

La possibilità di adire gli studi classici è ancora oggi rappresentata dal locale Liceo-ginnasio, legalmente riconosciuto e gestito dal comune di Avola da oltre un ventennio.

Infatti nel 1938, con delibera podestarile n. 228, fu istituito il ginnasio parificato che, dopo la creazione della scuola media statale, continuò ad agire gestito dal Comune per le due classi superiori, alle quali successivamente si aggiunsero le classi liceali che vennero legalmente riconosciute negli anni che vanno dal 1947 al 1954.

Nell'ultimo quinquennio vi sono affluiti, ogni anno, oltre cento alunni e, quindi, in media non meno di 20 per ciascuna classe.

Premesso quanto sopra, non può in primo luogo non rilevarsi che l'amministrazione del Liceo-ginnasio da parte del Comune, il cui bilancio è fortemente deficitario, non può essere ulteriormente esercitata, atteso l'eccessivo onere finanziario che esso comporta e che si aggira annualmente sui 10.000.000 di lire.

È poi da considerare che, nel confronto tra le garanzie che possono essere offerte da una scuola a carattere privatistico e quelle che vengono più validamente fornite dalla scuola statale, una parte della popolazione scolastica, incline ad intraprendere studi ad indirizzo classico, preferisce avviarsi ad istituti statali funzionanti nelle vicine città. È quanto in effetti si verifica per oltre 60 giovani di Avola che si inducono a frequentare i Licei-ginnasi di Noto e Siracusa, e non quello locale, pur legalmente riconosciuto.

Non è chi non avverta, oltre tutto, come in tale situazione i giovani siano costretti a soffrire danno per il tempo perduto e non lieve disagio fisico ed economico, per non dire del disagio morale che la diminuita possibilità di convivenza con le loro famiglie deprecabilmente comporta. Nè appare meritevole d'essere raccolta una preoccupazione che viene talora sollevata, secondo cui l'istituzione di una scuola statale provocherebbe in complesso un aumento degli studenti che si indirizzano agli studi classici. Lo Stato ha infatti il dovere di assicurare ai giovani le condizioni per la più ampia libertà delle proprie scelte culturali e formative. Nel caso di esame, poi, gli studenti di Avola che non ritenessero di conseguire altri diplomi, avrebbero pur sempre la possibilità di acquisire il titolo classico tanto presso il liceo-ginnasio comunale quanto — come i surrichiamati 60 alunni dello stesso Comune — presso Istituti statali di città viciniori.

L'istituendo liceo-ginnasio potrebbe adeguatamente disporre, per le proprie esigenze funzionali, dei locali in atto utilizzati dalla stessa scuola legalmente riconosciuta e gestita dal Comune di Avola, nonchè delle relative attrezzature scientifiche e della palestra di educazione fisica, mentre, come è ovvio, il Comune assumerebbe a proprio carico gli oneri previsti dalla legge comu-

nale e provinciale e dall'ordinamento amministrativo degli Enti locali della Regione siciliana.

Per tutte le suesposte ragioni, l'interrogante — avendo fin dal 1959 prospettato e poi costantemente ribadito agli organi competenti la necessità della istituzione di un liceo-ginnasio nella città di Avola — auspica che il Ministro voglia finalmente accogliere la vivissima istanza di una popolazione benemerita, ansiosa di veder normalizzata una situazione scolastica alla quale le disagiate condizioni del bilancio comunale non possono utilmente più sopperire, mentre viva e insopprimibile resta anche per il futuro l'aspirazione di una cospicua parte della gioventù avolese a prescegliere e realizzare, mercè l'invocato provvedimento, il tipo di formazione culturale e di preparazione professionale verso cui è predisposta (3020).

RISPOSTA. — Il comune di Avola (Siracusa) ha rinnovato la domanda intesa ad ottenere l'istituzione *in loco* di un liceo-ginnasio statale.

Assicuro l'onorevole interrogante che la richiesta sarà esaminata, con ogni attenzione, comparativamente con le altre, in sede di predisposizione del piano delle nuove scuole da istituirsi per l'anno scolastico 1962-63, in osservanza dei criteri che verranno adottati e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Il Ministro
GUL

NENCIONI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Premesso che:

a) con legge 27 novembre 1960, n. 1397, e con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, fu istituita e disciplinata l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali (piccole imprese commerciali e ausiliari del commercio);

b) all'uopo, in forza dell'articolo 15 della legge fu istituita in ogni provincia la Cassa mutua provinciale e tutte le Casse pro-

vinciali furono riunite in una Federazione nazionale, le une e l'altra con personalità giuridica di diritto pubblico e con sottoposizione alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) fino a quando non avranno luogo le prime elezioni, di cui all'articolo 16 della legge, per la costituzione dei normali organi di amministrazione, la Federazione nazionale è retta da un Commissario straordinario di nomina ministeriale e le Casse provinciali da un Commissario straordinario di nomina prefettizia;

d) in forza dell'articolo 47 della legge ogni Commissario straordinario provinciale è tenuto ad attuare i compiti affidatigli « nelle sedi e con l'ausilio delle Camere di commercio ed avvalendosi delle attrezzature e dei servizi dei vari istituti e mutue aventi compiti similari, senza effettuare locazioni di sedi nè assunzione di personale »;

e) non sembra dubbio, pertanto, che la sede della Cassa provinciale deve coincidere, in ogni provincia, con la sede della relativa Camera di commercio, e ciò al chiaro fine di evitare spese di locazione e di personale, nonchè per la ragione fondamentale che, a termini dell'articolo 5 della legge, presso ogni Camera di commercio funziona la Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli assistibili;

f) in forza dell'articolo 42 della legge la vigilanza per l'applicazione delle relative disposizioni è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

chiede di conoscere:

1) se sussista che, per la provincia di Massa Carrara, il Commissario straordinario di detta Provincia abbia stabilito la sede della Cassa provinciale a Massa, in violazione dell'articolo 47 succitato, che gli faceva obbligo di stabilirla a Carrara, sede della Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia di Massa Carrara, che dal canto suo aveva messo a disposizione, gratuitamente, i locali necessari;

2) se gli risulti che nonostante le proteste delle Associazioni dei commercianti di Carrara, Aulla, Pontremoli e Fivizzano, rap-

presentanti di 3.799 assistibili, contro i 1.054 di Massa e Montignoso, il Commissario straordinario nazionale, dottore Vincenzo Benzolani, abbia ratificato una tale violazione di legge;

3) se non ritenga di adottare i provvedimenti di sua competenza, per assicurare anche per la provincia di Massa Carrara il rispetto dell'articolo 47 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (2623).

RISPOSTA. — L'articolo 47 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, mentre stabilisce nel primo comma che il Commissario straordinario della Cassa mutua provinciale deve curare, fra gli altri adempimenti, l'erogazione delle prestazioni assistenziali nel termine, nelle forme, modalità e limiti previsti dalla legge, in attesa della costituzione dei normali organi di amministrazione, dispone, all'ultimo comma, che attuerà i compiti affidatigli « nelle sedi e con l'ausilio delle Camere di commercio . . . senza effettuare locazioni di sede, nè assunzioni di personale ».

Nell'emanare le norme di attuazione, in base alla delega contenuta nell'articolo 48 della legge, è stata tenuta presente la necessità di evitare che il divieto posto nella citata disposizione si risolva in grave pregiudizio per l'efficienza delle Casse soprattutto per quanto attiene alla erogazione dell'assistenza.

A tal fine l'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 1961, n. 184, dispone che qualora le attrezzature ed i servizi indicati all'ultimo comma dell'articolo 47 della legge non consentano di provvedere direttamente e compiutamente all'espletamento dei compiti ai quali i Commissari straordinari sono tenuti, questi dovranno richiedere al Commissario della Federazione nazionale, previo parere motivato della Commissione consultiva, le unità di personale e le eventuali necessarie attrezzature.

In base a tale disposizione la Federazione nazionale ha ritenuto che la disponibilità, da parte della Cassa, di proprie attrezzature e di proprio personale comporti la necessità anche di sedi provvisorie rispondenti alle esigenze funzionali delle Casse medesime, e

nella scelta dei locali, effettuata con l'osservanza della procedura prevista nella predetta disposizione, si è avuto riguardo soprattutto ai requisiti di facile accesso per gli assicurati e, quindi, di centralità, di idoneità ad ospitare le attrezzature necessarie (schedari, studio del sanitario) e nel contempo di economicità.

Per quanto si riferisce in particolare alla situazione di Massa Carrara è stato accertato che due soluzioni furono presentate all'attenzione della Federazione nazionale: la prima formulata dal comune di Massa che metteva a disposizione locali ampi, funzionali e ad uso gratuito; la seconda prospettata dalla Camera di commercio che ha sede in Carrara, relativa a locali, pure ad uso gratuito, abbastanza ampi, ma disposti in modo non assolutamente razionale, e che comportavano qualche lavoro di adattamento. La seconda soluzione, presentata in epoca successiva alla prima, offriva il vantaggio di locali posti nello stesso Comune ove ha sede la Commissione provinciale elenchi. La soluzione del comune di Massa offriva d'altra parte il vantaggio di locali più razionali e più ampi, di non dover attendere l'esecuzione di lavori di adattamento e infine di essere posti nel Comune capoluogo di provincia.

Quest'ultimo elemento di carattere oggettivo fece propendere la decisione verso la soluzione di Massa perchè è evidente che la legge, quando afferma che la Cassa mutua ha carattere provinciale, implicitamente stabilisce che la sede deve essere posta nel capoluogo di provincia.

La decisione della Federazione, suffragata dal voto della maggioranza della Commissione consultiva allo scopo riunita dal Commissario straordinario provinciale, ha escluso che potessero essere prese in considerazione le segnalazioni, le proteste, le eccezioni di organizzazioni o gruppi, perchè a queste facevano sempre riscontro le segnalazioni, le proteste e le eccezioni di organizzazioni di altri comuni; per gli stessi motivi non è stata considerata l'entità degli iscritti, perchè ciò poteva costituire un principio non accettabile in quanto alcuni comuni non capoluoghi possono avere, ed in realtà talvol-

ta hanno, un numero di commercianti superiore a quello del Comune capoluogo.

Quanto al problema della funzionalità, che è doverosamente tenuto nella massima considerazione dalla Federazione nazionale, si fa presente che questa ha posto allo studio l'apertura, in Carrara, di un ufficio distaccato con facoltà di rilasciare le impegnative per l'erogazione dell'assistenza, rendendo più facile ed agevole la presentazione di richieste di prestazioni da parte dei commercianti di Carrara.

Il Ministro
BERTINELLI

PAGNI. — *Ai Ministri della difesa e dei lavori pubblici.* — Alcuni giornali affermano che in un'imminente « conferenza dei servizi » relativa ai piani regolatori della provincia di Firenze i competenti organi di codesti Ministeri dovrebbero pronunciarsi « in merito alla realizzazione di un aeroporto di vasta portata nella regione toscana » e precisamente a S. Angelo a Lecore, vicino a Prato. Si scrive che si tratterebbe di « un aeroporto d'interesse quasi regionale » e gli si attribuisce una funzione concorrenziale rispetto all'aeroporto di Pisa. Si afferma che, per tranquillizzare Prato, il Ministero della difesa dovrebbe fornire « assicurazioni » circa le servitù che il nuovo aeroporto imporrebbe e che, insieme ad altri « organi burocratici », dovrebbe impegnarsi « a rispettare queste servitù » e « a non imporne delle nuove ».

Viceversa a Prato è stato recentemente stampato che tecnicamente la costruzione del nuovo aeroporto è « inattuabile » anche prescindendo dalla vicinanza di S. Angelo a Lecore a Prato, perchè:

1) le condizioni idrauliche del terreno di S. Angelo a Lecore sono proibitive per un aeroporto;

2) i venti dominanti sono in direzione diversa da quella secondo cui il minacciato aeroporto è stato progettato;

3) non sussiste la possibilità economico-finanziaria di realizzare un vitale aeroporto.

Di fronte ai gravissimi costi e problemi che la costruzione di qualsiasi aeroporto impone alla collettività nazionale, si domanda:

A) se i competenti Ministeri ritengano che si possa considerare in modo episodico, anzichè con organiche impostazioni di carattere almeno regionale, la costruzione del progettato aeroporto di Lecore;

B) se siano stati compiuti da organi statali accertamenti rigorosi e approfonditi circa le condizioni tecniche e finanziarie in base alle quali andrebbe valutata la possibilità, o meno, che venisse sicuramente costruito, da chicchessia, l'anzidetto aeroporto di Lecore;

C) qualora tali accertamenti siano stati compiuti, quali ne siano stati i risultati, e se essi vengano ritenuti tali da tranquillizzare circa la possibilità di costruire l'anzidetto aeroporto, si da rendere concepibile che essa venga valutata da una « conferenza dei servizi » nel quadro delle concrete prospettive che van considerate quando si formano i piani regolatori;

D) se venga ritenuto seriamente pensabile che il Ministero della difesa possa fornire « assicurazioni » ed assumere « impegni » circa le servitù, presenti e future, riguardanti gli aeroporti (2763).

PAGNI. — *Ai Ministri del bilancio e della difesa.* — Per sapere:

1) se ritengano compatibile col principio della « programmazione » cui l'attuale Governo s'ispira — principio che, come il Ministro del bilancio ha spiegato, « deve aver valore per tutti, si tratti di attività pubblica o di attività privata, e fra l'altro per « l'azione... degli enti locali » — la pretesa che il piano regolatore comunale o intercomunale di Firenze preveda la costruzione di un nuovo aeroporto presso quella città, con enorme dispendio, mentre a un'ora da Firenze funziona con efficienza sempre maggiore l'aeroporto di Pisa, presso il quale si sta costruendo un'aviostazione civile, sicchè quell'aeroporto è e sarà sempre meglio in grado di servire l'intera Toscana;

2) se non credano invece di dover ormai riconoscere e disporre che nessuna proposta o richiesta relativa all'ipotetico nuo-

vo aeroporto possa esser presa utilmente in considerazione da uffici statali finchè non sia formato un organico piano nazionale per i servizi aerei, nel quale sia programmata la eventuale costruzione di nuovi aeroporti in relazione alle caratteristiche della moderna aeronautica ed alle necessità delle varie parti d'Italia; o finchè non siano, quanto meno, formati piani territoriali in base all'articolo 5 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, la quale già prevede che, « allo scopo di orientare o coordinare l'attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale, il Ministero dei lavori pubblici » può compilare piani stabilendo fra l'altro per ciascun territorio « le direttive da seguire . . . in rapporto . . . alle località da scegliere quali sedi di . . . impianti di particolare natura ed importanza » (e fra tali impianti sono indubbiamente gli aeroporti) (2985).

RISPOSTA. — Anche a nome degli altri Ministri interrogati, si chiarisce quanto segue in ordine alla ventilata costruzione di un nuovo aeroporto per la città di Firenze e la Regione toscana.

Ad iniziativa di alcuni Enti locali è pervenuto a questo Ministero un progetto che prevede la costruzione di un aeroporto in località S. Angelo a Lecore. Il progetto peraltro è tuttora in fase di esame preliminare.

Quanto all'idoneità tecnica della località indicata e con riserva di attento esame dei riflessi sullo sviluppo urbanistico della città di Prato, il Ministero dei lavori pubblici ha eseguito alcuni accertamenti che hanno posto in rilievo la necessità di più accurati studi specie per quanto riguarda la complessa questione idrica della zona.

Anche sotto il profilo finanziario l'iniziativa non è stata ancora approfondita pur dovendosi escludere, allo stato, la possibilità di un intervento di questo Ministero.

Si può comunque assicurare che prima di decisioni concrete il problema del nuovo aeroporto di Firenze sarà inquadrato, oltre che negli studi per il piano intercomunale della città, nel programma generale degli impianti del genere.

Il Ministro
ANDREOTTI

PELLEGRINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali misure intenda prendere per ovviare ai gravi danni, denunciati ad unanimità dal Consiglio comunale di Gemona del Friuli (Udine), in conseguenza dell'istituzione nel territorio di quel Comune di due poligoni di tiro per esercitazioni militari.

E più in generale, per conoscere l'opinione del Ministro sulle gravi conseguenze che derivano alle popolazioni del mandamento di Gemona, il mandamento più depresso della provincia di Udine, dalle pesanti servitù militari a cui quel territorio è soggetto (*già interr. or. n. 736*) (2833).

RISPOSTA. — L'Amministrazione militare ha posto e pone ogni cura per cercare, nei limiti del possibile, di conciliare le esigenze addestrative dei reparti con quelle della popolazione del comune di Gemona del Friuli durante l'attività dell'unico poligono di tiro, costituito nella località « Rivoli Bianchi di Venzona-Sella S. Agnese ».

Per quanto concerne in particolare le servitù, si assicura che è allo studio la possibilità di attenuare i vincoli imposti. Oltre a ciò, le Autorità militari esaminano con criteri di comprensione le richieste di deroghe che le provengono.

Il Ministro
ANDREOTTI

Russo. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per invocare che nell'allargamento della strada provinciale Monopoli (Bari) - Egnazia, Savveletri, Torre Canne (Brindisi), non venga tolta possibilità di sviluppo turistico della fascia costiera, e che non soffra danno l'importante zona archeologica dell'antica Gnathia, attuandosi la grande arteria nazionale E/2 (3006).

RISPOSTA. — La tutela della zona archeologica di Egnazia (Brindisi) in relazione all'allargamento del tracciato della strada provinciale Monopoli-Egnazia-Torre Canne, cui si fa riferimento nella interrogazione sopra

riportata, è oggetto della più viva attenzione da parte del Ministero, dato che il progetto prevederebbe l'attraversamento della zona archeologica e la conseguente necessità di un rinterro della zona del foro o della demolizione del muro dell'acropoli.

Il Ministero, con lettera in data 17 aprile u. s., diretta per conoscenza al Ministero dei lavori pubblici, a quello del turismo e dello spettacolo, all'Ente provinciale per il turismo di Brindisi, nonchè al comune di Fasano, è intervenuto presso la Direzione generale dell'A.N.A.S. formulando le più ampie riserve circa la realizzazione del progetto ed auspicando che, ad evitare il deprecato attraversamento della zona archeologica, il percorso della strada possa essere opportunamente deviato.

È stato, inoltre, fatto presente che, ai sensi delle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, il progetto in parola dovrà essere sottoposto, prima della sua attuazione, al preventivo benestare della Soprintendenza alle antichità di Taranto e della Soprintendenza ai monumenti di Bari.

Il Ministro
GUI

SIBILLE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 296 (1961), relativa alla Federazione mondiale delle Città gemelle, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso in essa indicato (3016).

RISPOSTA. — Il Comitato dei Delegati dei ministri del Consiglio d'Europa ha preso atto della Raccomandazione n. 296 dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa.

Il Governo italiano, per parte sua, condivide il punto di vista espresso dall'Assemblea consultiva riguardo all'attività della Federazione mondiale delle Città gemelle.

Il Sottosegretario di Stato
RUSSO

SIMONUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritiene di dover intervenire presso il Prefetto di Perugia affinché provveda con sollecitudine alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione degli Istituti riuniti di beneficenza del comune di Marsciano (provincia di Perugia) sciolto fin dal mese di novembre del 1958.

L'interrogante fa presente:

1) che in data 11 aprile 1961 il Prefetto di Perugia invitò il Sindaco di Marsciano a provvedere alla nomina da parte del Consiglio comunale dei tre componenti di spettanza di tale consesso;

2) che in data 12 maggio 1961 il Prefetto sollecitò il Sindaco a provvedere quanto disposto con la nota dell'11 aprile 1961;

3) che in data 15 luglio 1961 il Consiglio comunale di Marsciano, con delibera n. 70, provvide alla nomina dei tre membri di sua spettanza;

4) che in data 19 luglio 1961 il Sindaco di Marsciano inviò al Prefetto la citata delibera n. 70;

5) che in data 2 dicembre 1961, con delibera n. 185, il Consiglio comunale di Marsciano fece voti affinché fosse data esecuzione alla delibera n. 70;

6) che tutta la popolazione di Marsciano reclama la fine della gestione commissariale e il ritorno alla gestione ordinaria degli Istituti riuniti di beneficenza (2984).

RISPOSTA. — Con decreto del Prefetto di Perugia in data 22 corrente mese l'Amministrazione ordinaria degli Istituti riuniti di beneficenza di Marsciano è stata ricostituita.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI

SPEZZANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono vere le voci correnti e le affermazioni contenute in parecchi ricorsi, regolarmente firmati, secondo le quali il collocatore comunale di Aiello, componente del Comitato esecutivo di quella sezione della Democrazia Cristiana, nell'avviamento al lavoro eserciterebbe le più odiose discriminazioni e non

solo per settarismo e faziosità politica ma anche per interessi personali.

Secondo quanto si dice, infatti, avrebbe subordinato all'acquisto di apparecchi radio, presso il negozio di sua moglie, l'invio al lavoro di parecchi cittadini;

favorirebbe l'emigrazione di quei lavoratori i quali gli affidano — dietro compenso — la pratica del passaporto e le altre relative.

L'interrogante chiede inoltre di sapere quali provvedimenti — e non solo amministrativi — si intendano prendere nel caso che i fatti denunziati risultino veri in tutto o in parte.

Precisa che tra i vari ricattati o ingiustamente esclusi dal lavoro sarebbero: Pagnotta Francesco fu Gaetano, Caruso Lorenzo fu Rosario, Caputo Rosario fu Tommaso, Sicoli Giovanni di Geniale, Pucci Vincenzo fu Giovanni, Pucci Daniele Adamo di Nicola, Perri Giovanni di Geniale, Feraco Oreste e Orlando di Luigi, Filice Gennaro, Bernardo Ciddio Genoeffa fu Pasquale, Coccimiglio Adolfo di Luigi, Bernardo Giovanni di Pasquale, Bernardo Pasquale fu Giovanni, Gallo Bruno di Giuseppe, Perri Luigi fu Antonio, Coccimiglio Silvio di Carmine, Caputo Rosario fu Pietro, Caputo Rosina fu Pietro, Fata Eugenio di Carmine, Perri Angelo di Michele (*già interr. or. numero 517*) (2813).

RISPOSTA. — Si informa la S. V. onorevole che dagli accertamenti svolti dall'Ufficio del lavoro di Cosenza sull'operato del collocatore di Aiello Calabro, signor Ianni Lucio Francesco, è risultato che questi, nell'espletamento dei suoi compiti, dimostra capacità, equilibrio ed obiettività.

Dei 21 lavoratori indicati quali vittime di vari ricatti o ingiustamente esclusi dal lavoro dal collocatore suddetto, soltanto due sono in atto residenti in Aiello Calabro, un terzo non è iscritto all'anagrafe di quel Comune e gli altri risultano espatriati all'estero con le loro famiglie, nella maggior parte in Canada; l'espatrio è avvenuto, secondo i parenti interrogati, con regolari atti di chiamata.

Le autorità locali ed il Segretario della Camera del lavoro, interpellati al riguardo, hanno escluso in modo categorico che il collocatore preferisse, negli avviamenti al lavoro, le persone che facevano acquisti presso il negozio a suo tempo gestito dalla moglie ed anzi hanno tenuto a precisare che lo Ianni gode la piena fiducia di tutti proprio perchè non ha mai dato luogo a lamentele per quanto riguarda la sua attività di collocatore.

Il Ministro
BERTINELLI

SPEZZANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è vero quanto ha pubblicato un giornale di Torino e cioè che presso la casa di pena di Alessandria sono state istituite alcune squadre di calcio ad una delle quali sarebbe stato dato il nome del Direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, presso il Ministero della giustizia.

In caso affermativo si chiede di sapere se ed in qual modo il Ministro può giustificare ciò tanto più che, mentre si è riusciti a trovare i fondi necessari per le aree destinate a onesti svaghi per i detenuti, non si è riusciti invece a trovare mezzi per ampliare i cubicoli tetri e antigiene che in numero rilevante sono nella casa di pena di Alessandria (*già interr. or. n. 885*) (2850).

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione che precede si comunica che, secondo gli indirizzi penitenziari moderni, l'attività sportiva è ritenuta adatta a mantenere l'efficienza fisico-psichica del detenuto, con sensibili vantaggi sul suo trattamento penitenziario, ai fini dell'emenda e del suo inserimento sociale.

La Direzione della casa penale di Alessandria, ispirandosi a tale criterio, ha organizzato, nel 1960, dei gruppi di squadre di calcio tra i detenuti più abili e più idonei fisicamente e meritevoli per la loro condotta disciplinare.

L'Amministrazione non ha sostenuto alcuna spesa, nè per il corredo di ogni singo-

lo giocatore, nè per l'adattamento del piccolo campo da gioco situato nell'interno dell'Istituto, in quanto i fondi per le spese relative sono stati forniti da privati benefattori, tra i quali la stessa squadra di calcio dell' « Alessandria ».

Della circostanza che una di tali squadre di calcio aveva adottato il nome di un alto magistrato si ebbe notizia solo attraverso resoconti giornalistici, a gare ultimate. La cosa peraltro non è sembrato meritasse censura.

Giova rilevare che presso la casa penale di Alessandria — dove, peraltro, tutti i detenuti sono adibiti a lavoro remunerativo — l'attività sportiva si alterna con le altre attività istruttive e culturali.

Per quel che concerne la lamentata situazione edilizia, in attesa di poter provvedere ad una integrale soluzione mediante nuova legge in corso di studio, non si è mancato e non si manca di sopperire alle necessità più urgenti mediante esecuzione di opere idonee.

Il Ministro
Bosco

SPEZZANO. — *Al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere i motivi per i quali nei lavori appaltati per il primo lotto dell'acquedotto Petilia-Policastro-frazione Pagliarelle, non è compreso il completamento dell'opera di presa e il serbatoio per il Comune capoluogo Petilia, e se non ritiene necessario e opportuno sollecitare l'approvazione del progetto n. 1893 che dal bollettino della Cassa per il Mezzogiorno n. 16 del 1961 figura già predisposto (2995).

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogante che il primo lotto dei lavori dell'acquedotto per Petilia, Policastro e le frazioni Camillino e Pagliarelle, di cui al progetto n. 1893 indicato nel bollettino della Cassa per il Mezzogiorno n. 16 del 1961, è in via di costruzione.

Relativamente al serbatoio per il comune di Petilia e alle opere per la diramazione della frazione Foresta, si fa presente che

i relativi lavori sono compresi in un secondo lotto di opere il cui progetto è in corso di istruttoria presso i competenti uffici della Cassa per il Mezzogiorno.

Il Ministro
PASTORE

VALENZI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere quali misure intendano adottare per evitare i gravi disastri che potrebbero sorgere dalle preoccupanti condizioni in cui si trova il sottosuolo di varie zone di Napoli, così come è stato dimostrato dall'inchiesta condotta dall'ingegner Roberto Di Stefano, ad iniziativa di un quotidiano napoletano, nelle scorse settimane. L'importanza dell'inchiesta, che ha trovato conferma in una recente vertenza nata in conseguenza di recenti sgomberi di numerose famiglie da edifici pericolanti delle zone di via Nardones, è stata sottolineata dalle riunioni tenute ad opera dell'Associazione nazionale ingegneri ed architetti con gli esponenti degli ordini degli ingegneri e degli architetti, i presidi delle facoltà di ingegneria e architettura e numerosi valenti tecnici napoletani, i quali hanno concordemente richiesto: 1) che venga d'urgenza svolta un'operazione generale di rilevamento di tutto il sottosuolo della città; 2) che venga dato incarico ad una organizzazione qualificata, quali la Fondazione politecnica o l'A.N.I.A.I., o a docenti e tecnici specializzati in geologia applicata ed in arte mineraria oppure ad ingegneri e tecnici all'uopo indicati dal Consiglio dell'Ordine professionale (*già interr. or. n. 1069*) (3024).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'interno.

Lo studio del sottosuolo di una città che comprendesse l'intero territorio di un grande comune come Napoli assumerebbe una rilevanza imponente e richiederebbe una spesa ragguardevole.

D'altra parte non si vede in quale modo il Ministero dei lavori pubblici potrebbe sostituirsi al Comune nella competenza ed anche nelle responsabilità inerenti.

Si ritiene, pertanto, che le indagini e ricerche richieste debbano essere promosse solo caso per caso ed a seconda dei problemi costruttivi da risolvere, restando la relativa spesa di competenza delle Amministrazioni, degli Enti o privati che provvedono alle costruzioni stesse.

Infatti, la Prefettura di Napoli dette incarico all'Amministrazione comunale di detta città di procedere, in collaborazione con il locale Ufficio del Genio civile e con il Corpo delle miniere, ad una sistematica rilevazione delle caverne, di gallerie e di altri eventuali vuoti esistenti nel comprensorio edilizio tra via S. Teresella degli Spagnoli, via Nardone ed i gradoni di Chiaia.

La Commissione tecnica, all'uopo costituita e della quale faceva parte, oltre ai rappresentanti delle Amministrazioni di cui innanzi, anche l'ingegner Giuseppe Sambito, Presidente del Consiglio dell'ordine degli ingegneri di Napoli, eseguì i sopralluoghi ed accertamenti del caso.

Nel corso di tale ispezione, venne accertato che il banco di tufaceo profondo non presentava sintomi di dissesti, che nella cavità si notavano improvvise e copiose immissioni di acque con trasporti di materiali incoerenti, per cui era da presumere che nello strato di terreno fra il banco tufaceo e la superficie stradale si fossero prodotti vuoti la cui ubicazione ed entità era necessario accertare di urgenza.

Il comune di Napoli, pertanto, redasse apposita perizia, dell'importo di lire 5 milioni 820 mila, per procedere alle indagini necessarie per l'accertamento delle condizioni del sottosuolo nella zona del comprensorio edilizio pericolante.

Su tale perizia l'ufficio del Genio civile ha espresso il proprio nulla osta in data 22 settembre 1961 con nota n. 26.022.

Risulta che le indagini e gli accertamenti di cui alla detta perizia sono tuttora in corso a cura del comune interessato.

Il Ministro
SULLO

VERGANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere per quali motivi sono state iniziate le procedure per il trasferimento dell'attuale segretario comunale dal comune di Rivanazzano al comune di Casei Gerola e del segretario di quest'ultimo Comune al comune di Rivanazzano (Pavia).

Il duplice trasferimento ha origine notoriamente da una ben nota pressione politica e da malcostume inammissibile, danneggia i due predetti funzionari interessati ed è osteggiato dagli Amministratori dei rispettivi Comuni oltre che dai due segretari, malgrado le pressioni politiche ed anche prefetizie messe in atto e tutt'ora in corso (2929).

RISPOSTA. — Il movimento, predisposto dal Prefetto di Pavia, dei segretari dei comuni di Rivanazzano, Casei Gerola e Ferrera Erbognone, è stato determinato dalla necessità di assicurare nel modo più conveniente il funzionamento dei servizi delle predette segreterie comunali, particolarmente quelli del comune di Casei Gerola, nel quale una recente ispezione ha rilevato alcune manchevolezze.

Il Sottosegretario di Stato
ARIOSTO